

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 51

mercoledì, 22 dicembre 2021

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE

- Mozioni

MOZIONE 7 dicembre 2021, n. 522

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 dicembre 2021. In merito al costo dell'acqua pubblica in tempo di pandemia. pag. 9

MOZIONE 7 dicembre 2021, n. 599

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 dicembre 2021. In merito al sostegno dell'insegnamento dell'educazione motoria con docenti specifici in tutte le classi della scuola primaria. " 10

MOZIONE 7 dicembre 2021, n. 629

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 dicembre 2021. In merito agli atti di molestia ai danni della giornalista Greta Beccaglia. " 11

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 7 dicembre 2021, n. 152

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 dicembre 2021. Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Indirizzi per il piano di attività 2022. " 11

RISOLUZIONE 7 dicembre 2021, n. 154

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 dicembre 2021. In merito alla necessità di potenziare il personale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). " 12

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreti

DECRETO 13 dicembre 2021, n. 262

“Terme di Chianciano Immobiliare S.p.a. in

liquidazione”. Delega a partecipare all'assemblea dei soci convocata per il giorno 13 dicembre 2021, in prima convocazione, e, per il giorno 16 dicembre 2021, in seconda convocazione. " 15

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 263

Nuovo incarico di Commissario ad acta per la realizzazione dell'intervento “Casse di Espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) - Loc. Fibbiana” in nome e per conto della Città Metropolitana di Firenze. " 15

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 264

ATC n. 12 “Lucca”. Decadenza membro del Comitato di gestione e sua sostituzione. " 19

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 265

ATC n. 11 “Pistoia”. Sostituzione membro del Comitato di gestione. " 20

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 266

Designazione rappresentanti regionali nelle commissioni di concorsi banditi da Estar. " 21

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 267

Approvazione Accordo di Programma per l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana e il collegamento infrastrutturale metropolitano fra le città di Firenze e Prato. " 24

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 268

Consiglio regionale degli studenti. Articolazione territoriale di Siena. Sostituzione componente. " 46

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 269

Consiglio della Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Arezzo-Siena. Sostitu-

zione componente in rappresentanza del settore
"Credito e Assicurazioni". " 46

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 270

Audizione presso il Garante per la Protezione dei
Dati Personali. Delega alla partecipazione. " 47

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 271

Consiglio regionale degli studenti. Articolazione
territoriale di Pisa. Sostituzione componente. " 48

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 272

Delega a partecipare alle assemblee di alcune
Società partecipate dalla Regione Toscana. " 48

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 273

Conferenza tecnica regionale sulla polizia locale.
Costituzione. " 49

DECRETO 15 dicembre 2021, n. 276

Alatoscana S.p.a. Delega a partecipare all'assem-
blea dei soci convocata per il giorno 15 dicembre
2021. " 51

DECRETO 17 dicembre 2021, n. 277

Designazione rappresentanti regionali nelle
commissioni di concorsi banditi da Estar. " 51

DECRETO 17 dicembre 2021, n. 278

Rinnovo incarico di Direttore Generale della
Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 bis della legge
regionale n. 1/2009. " 54

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1310

L.R. 27/12/2004 n. 77 (Demanio e Patrimonio
della Regione Toscana). Approvazione integrazioni,

aggiornamenti e/o modifiche degli elenchi di cui
all'art. 20 della L.R. 77/2004. " 55

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1313

D.Lgs. 118/2011 - Artt. da 11/bis a 11/quinquies e
All. 4/4 "Principio contabile applicato concernente
il bilancio consolidato" - Approvazione elenco dei
soggetti componenti il "Gruppo amministrazione
pubblica" della Regione Toscana per l'anno 2021 ed
elenco dei soggetti che rientrano nel perimetro di
consolidamento del bilancio anno 2021. " 59

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1326

Approvazione degli indirizzi riguardanti la
pubblicazione del "Bando per la concessione di
contributi a Comuni fino a 20.000 abitanti, per la
realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate
riservate alla sosta temporanea di autocaravan e
caravan, al fine della promozione e del sostegno del
turismo all'aria aperta". " 65

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1338

L.R. 66/2008 "Istituzione del Fondo regionale per
la non autosufficienza". Anno 2022: riparto alle zone
distretto del Fondo per la Non Autosufficienza e delle
risorse per i progetti di Vita Indipendente, indicazioni
alle Aziende UU.SS.LL. per l'erogazione delle
quote sanitarie per-RSA e Centri Diurni. Modifica
dell'allegato A) alla DGR n. 1472/2018. " 70

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1340

DL 41/2021 art. 27 - "AIUTI FINALIZZATI
AL CONTENIMENTO E AL CONTRASTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19" FONDO INVESTIMENTI TOSCANA
- CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE
DELLE IMPRESE OPERANTI NEL MONDO
DELL'INFORMAZIONE LOCALE - Approvazione
degli elementi essenziali. " 81

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1345

Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese
operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi
privati " 82

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1346

Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese esercenti attività di supporto per allestimento fiere, convegni, eventi " 89

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1348

Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani. " 95

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1349

Proroga dell'accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Aziende UU.SS.LL. Toscane, Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDER-FARMA Toscana) e Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL Toscana) per l'erogazione di alcuni servizi al pubblico attraverso le farmacie convenzionate, di cui alle DGR nn. 668/2017, 769/2020, 1604/2020, 307/2021 e 695/2021. " 103

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1350

Approvazione schema atto di proroga Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (Cispel Toscana) relativo alla distribuzione di dispositivi-medici ed altri prodotti farmaceutici tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1321/2019. " 107

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1352

Approvazione criteri e modalità per l'accesso ai finanziamenti finalizzati a sostenere le spese di funzionamento sostenute dalle imprese che gestiscono gli impianti di risalita ubicati nelle aree sciabili della Toscana - Bando neve 2021. " 111

**CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 7 dicembre 2021, n. 128

Nomina del Segretario generale del Consiglio regionale. " 117

- Dirigenza-Decreti

Direzione Generale Segretariato Generale del Consiglio Regionale

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 966
certificato il 14-12-2021

Settore "Ufficio stampa. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati". Attribuzione incarico di responsabilità ad interim al dirigente del Settore "Informatica, Archivio e protocollo, Comunicazione web, URP" Ing. Mauro Caliani. " 118

GIUNTA REGIONALE**- Dirigenza-Decreti**

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

DECRETO 9 dicembre 2021, n. 21624
certificato il 10-12-2021

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto di "Ripristini di sponda del fiume Arno in Casentino nelle località Strumi e Poppi in comune di Poppi (AR) - CUP D76B19001160001", proposto da Settore Genio Civile Valdarno Superiore. Provvedimento conclusivo. " 120

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

DECRETO 10 dicembre 2021, n. 21649
certificato il 13-12-2021

Cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 dell'associazione Confraternita di Misericordia di Isola del Giglio. " 144

**Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Welfare e Innovazione Sociale**

DECRETO 9 dicembre 2021, n. 21687
certificato il 13-12-2021

Pubblicazione dell'albo degli enti di servizio civile regionale - anno 2021. " 145

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 13 dicembre 2021, n. 21717
certificato il 13-12-2021

Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 art. 19 e L.R. 10/2010 art. 48. Progetto delle “Opere di sistemazione del collettore occidentale nella parte terminale per la messa in sicurezza delle opere del piano portuale di Talamone”; proponente: Comune di Orbetello. Provvedimento conclusivo. " 174

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Viabilità Regionale Ambiti Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara - Porti Regionali

DECRETO 10 dicembre 2021, n. 21811
certificato il 14-12-2021

OCDPC n.482/2017 - Ordinanze commissariali n. 55/2017 e n. 56/2017 - Intervento codice: 2017ELI0087 “Ponte sul Rio MORRA (Via del Poggione in loc. Crocino)” in Comune di Collesalveti - CUP J31B17000570002. Pagamento indennità occupazione accettate - anno 2021. " 191

DECRETO 10 dicembre 2021, n. 21812
certificato il 14-12-2021

OCDPC n. 482/2017 - Ordinanze commissariali n. 55/2017 e n. 56/2017 - Intervento codice: 2017ELI0087 “Ponte sul Rio MORRA (Via del Poggione in loc. Crocino)” in Comune di Collesalveti - CUP J31B17000570002. Deposito indennità occupazione 2021 non accettate. " 192

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 12 dicembre 2021, n. 22018
certificato il 16-12-2021

Aggiornamento per l'anno 2021 dell'Elenco Regionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Toscana. " 194

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 16 dicembre 2021, n. 22048
certificato il 16-12-2021

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo alla variante del progetto di “SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DELLA SPIAGGIA DI VADA (tratto Fosso Valle Corsa - Fosso Circolare) in Comune di Rosignano Marittimo. Intervento Cod .09IR523/G1 - Accordo di Programma del 25.11.2015”. Proponente: Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore. Provvedimento conclusivo. " 216

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 22072
certificato il 16-12-2021

Liquidazione dell'indennità di espropriazione relativa all'intervento Cassa di espansione Prulli sul Fiume Arno. " 228

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia,
Inquinamenti e Bonifiche

Avviso di avvio del procedimento e di indizione della conferenza di servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, relativi all'istanza di autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003, e della legge regionale n. 39/2005, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico e delle relative opere connesse, da ubicarsi in località Monte Seghe, nel comune di Zeri in provincia di Massa Carrara - proponente Ewt Italia Development srl. " 230

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente NANNI MARCO Pratica 35038. " 231

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente

**Società Agricola TESI TULLIO S.S. SOCIETÀ
SEMPLICE Pratica 35043.** " 231

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

**AVVISO DI ISTRUTTORIA EX ART. 45
REGOLAMENTO REGIONALE D.P.G.R. 61/R/2016
E SUCCESSIVE MODIFICHE NUOVA CONCES-
SIONE DI CAPTAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE
EX R.D. 1775/1933. Richiedente: MG PROPERTY
SRL. Pratica:NUOVA CONCESSIONE SIDIT n.
4529/2021.** " 231

ALTRI ENTI

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
LIGURE ORIENTALE**

DECRETO 23 novembre 2021, n. 93

**Positiva conclusione conferenza di servizi decisoria
in forma semplificata, modalità asincrona per
l'approvazione del progetto definitivo del Waterfront
del Porto di Marina di Carrara - Progettazione
dell'ambito 1 (intersezione tra viale da Verrazzano e
viale delle Pinete) e dell'ambito 2 (sistema degli assi
stradali specializzati e sistema degli accessi protetti)
CUP.** " 232

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

DETERMINAZIONE 1 dicembre 2021, n. 1454

**Regimazione del Rio Casale 2 lotto. Controversia
Michelangelo Elisa SRL. Svincolo somme depositate
presso il Ministero.** " 238

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

DECRETO 14 dicembre 2021, prot. n. 10809

**DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO CON
DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDEN-
NITA' PROVVISORIA ai sensi dell'art. 22 del D.P.R.
327/2001 e smi. "Interventi di completamento della
cassa di espansione La Gora in Comune di Calenzano
(FI)" - codice regionale: 09IR507/G1. Rif. 13_1_562.
Autorità Espropriante: Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno; Beneficiario dell'espropriazione:**

**Regione Toscana; Responsabile dell'Ufficio per le
Espropriazioni: Dott.ssa Alessandra Deri.** " 239

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

DECRETO 3 dicembre 2021, rep. n. 16

**ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA
UTILITA'-D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327 come
modificato da Dlgs 27 Dicembre 2002 n. 302 Art. 2
comma 89 della Legge n. 244 del 24.12.2007.** " 243

SEZIONE II

- Statuti

COMUNE DI MONTOPOLI VALDARNO (Pisa)

**Comune di Montopoli in Val d'Arno - Statuto
Comunale - Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 93 del 10/11/2021. Integrazione e modifica delle
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del
20.05.2003 e n. 65 del 09/09/2014.** " 246

- Accordi di Programma

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze)

**Accordo di programma ai sensi art. 15 della legge
241/90 tra Comune di Greve in Chianti e l'Istituto
Scolastico Comprensivo di viale G. da Verrazzano, 8 -
Greve in Chianti.** " 249

- Decreti

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DECRETO 10 dicembre 2021, n. 3545

**Lavori di completamento alla variante SRT 429
di Val d'Elsa "PIU12 - Lavori di completamento
della via Bisarna viabilità minore VS28". Decreto di
esproprio.** " 255

- Determinazioni

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

DETERMINAZIONE 10 dicembre 2021, n. 1253

**Lavori di sistemazione di un tratto di Via Prunaia
2° lotto - 1° stralcio. Presa d'atto dell'accettazione**

dell'indennità di esproprio da parte dei Sig.ri Ballerini Rosa Rita e Pieralli Pietro Attilio e svincolo del deposito costituito in loro favore presso la Ragioneria Territoriale dello Stato. " 255

- Avvisi

COMUNE DI BIENTINA (Pisa)

AVVISO DI EFFICACIA ART 34 Lr 65/2014 - Prolungamento della Pista ciclopedonale di via del Monte Ovest- Bientina. Approvazione del progetto definitivo (art. 27 D.Lgs 50/2016); Variante semplificata per apposizione vincolo preordinato all'esproprio. " 256

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

Piano Comunale di Classificazione Acustica - Comune di Carrara. " 257

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (Livorno)

P. Suap n. 626/20 - P.E n. 442/20 - Piano Attuativo della Scheda Progetto Norma dell'ambito Turistico Pnt. 29 del Piano Operativo - Parco divertimenti "Cavallino Matto". Richiedente: Società Ge.Ca Srl. Adozione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014. Avviso di deposito e pubblicazione. " 257

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI (Lucca)

Avviso di adozione della Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 252 ter LRT. N. 65/2014 e s.m.i. " 257

COMUNE DI FIRENZE

AT 11.02 ex Cerdec Piano di Recupero. Conclusione processo decisionale VAS. Approvazione. Efficacia. " 258

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO (Arezzo)

Variente semplificata ai sensi dell'art. 32 L.R.

65/2014 alle NTA del Piano Operativo Ambito ex Laterina - Adozione. " 258

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Variente al Piano di Recupero del complesso edilizio denominato "Villa Barzano" approvato con DCC 74/2016. Approvazione. " 259

Variente semplificata n. 2 al Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale per trasferimento dimensionamenti all'interno del territorio urbanizzato. Adozione ai sensi degli artt. 30 - 32 della LR 65/2014. " 259

COMUNE DI PISA

Adozione Piano Attuativo per la "Realizzazione delle previsioni indicate all'art. 1.2.2.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolamento urbanistico comunale" da eseguire in VIA MONTELUNGO 15 nel COMUNE DI PISA, Provincia di PISA. " 260

Piano Attuativo di iniziativa privata, ai sensi dell'art. 1.5.0 delle NTA del RU, denominato "Piano Attuativo RSA - Barbaricina" finalizzato alla realizzazione di un complesso di abitazioni collettive per anziani e disabili in Via Giulio Pastore loc. Barbaricina, Pisa. Zona omogenea classificata SQ2/S dal vigente Regolamento Urbanistico. Approvazione. " 260

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Piano di lottizzazione per intervento in zona D3b comparto 1 UTOE 1B12 Gello ecologico all'interno di viale America - approvazione ai sensi della L.R. n. 65/2014. " 261

Impianti distribuzione carburanti - criteri, requisiti e caratteristiche delle aree. Variante semplificata al Regolamento Urbanistico - Approvazione ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 65/2014. " 261

COMUNE DI QUARRATA (Pistoia)

ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA N. 02 AL PIANO OPERATIVO COMUNALE mediante

approvazione progetto ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014. " 261

**COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(Livorno)**

Variante semplificata al Piano Operativo finalizzata all'eliminazione della previsione urbanistica individuata con la sigla "vp2 - riqualificazione del tratto Vada-Mazzanta denominato la città al mare", ricadente nell'UTOE 2 a Vada. Attribuzione configurazione urbanistica alla zona e aggiornamento/modifica perimetrazione di area boscata. Adozione ai sensi dell'art. 32 LT 65/2014. " 262

COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA (Siena)

Avviso di approvazione variante semplificata ai sensi art. 112 L.R. 65/2014 del Piano Attuativo area R3 denominato "Ex Tocci". " 262

COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)

Variante urbanistica al Piano Operativo di schedatura e classificazione del patrimonio edilizio esistente: Loc. Case Santone (STR. URB. 3/19). Approvazione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014. " 262

Variante urbanistica al Piano Operativo di schedatura e classificazione del patrimonio edilizio esistente: Case Sparse Calancesco (STR. URB. 3/20). Adozione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014. " 263

COMUNE DI SIENA

Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica "Deviazione del tracciato di via E. Berlinguer propedeutica alla trasformazione di Piazza della Costituzione" e contestuale adozione di variante al R.U. vigente e P.O. adottato, ai sensi dell'art. 34 L.R.T. 65/2014. Avviso di approvazione

della Variante al Regolamento Urbanistico vigente e al Piano Operativo adottato. " 263

COMUNE DI VAIANO (Prato)

Esproprio per "Adeguamento normativo SR 325 in corrispondenza dell'intersezione di Via Val di Bisenzio con Via B. Fattori, mediante realizzazione di rotatoria - variante" - Avviso di emissione decreto di esproprio - art. 23.5 DPR 327/2001. " 264

**UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE
METALLIFERE (Grosseto)**

Avviso di adozione della Variante Urbanistica al Piano Operativo del Comune di Roccastrada per inserimento di nuovi ambiti di trasformazione nell'UTOE di Ribolla in loc. "Casette Papi", ai sensi dell'art. 18, 19 e 20 della L.R.T. n. 65/2014. " 264

Avviso di adozione della Variante Urbanistica alle N.T.A. ed alle tavole "INS 01 - Ribolla e Montemassi" e "INS 03 - Sticciano" del Piano Operativo del Comune di Roccastrada, ai sensi dell'art. 18, 19 e 20 della L.R.T. n. 65/2014. " 264

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 210 al B.U. n. 51 del 22/12/2021

**GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti**

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Decreti vari: 21295-21307-21312-21325-21333-21337-21338-21340-21342-21347-21349-21351-21352-21354-21357-21387-21411-21429-21432-21453-21456-21486-21491-21514-21555-21621-21633-21635-21646-21659-21701-21714-21719-21720-21721-21723-21724-21726-21734-21847-21884-21907-21925-21926-21939-21940-21956-21965-21969-21970-21982-22005-22007-22008-22016-22030-22043-22045.

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE - Mozioni

MOZIONE 7 dicembre 2021, n. 522

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 dicembre 2021. In merito al costo dell'acqua pubblica in tempo di pandemia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Considerato che il perdurare dell'emergenza igienico-sanitaria e l'aggravarsi di una crisi economica senza precedenti impongono decisioni ancora più importanti a sostegno del milione e trecentomila nuclei familiari toscani e delle svariate migliaia di piccole e medie imprese che operano nella nostra Regione; tra queste, le scelte che attengono al ruolo di indirizzo ed al potere di intervento dei sindaci, sia nelle società di gestione del servizio idrico, quali soci di maggioranza delle stesse, che nell'Ente di governo di ambito (Autorità Idrica Toscana - AIT), ma che attengono anche alla Regione, al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore regionale con delega all'ambiente ed al Consiglio regionale, ai quali peraltro compete la costituzione e/o convocazione del Comitato per la qualità del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani (cfr. articolo 47, Capo I, Titolo IV, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69), dei Comitati locali per la qualità del servizio (cfr. articolo 48, Capo I, Titolo IV, della l.r. 69/2011) e dell'Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani (cfr. articolo 49, Capo I, Titolo IV, della l.r. 69/2011);

Preso atto che anche recenti stime sui consumi idrici elaborate dai ricercatori dell'ENEA evidenziano che, nel lungo periodo di pandemia da COVID-19, i consumi domestici di acqua sono aumentati mediamente del 53 per cento, considerata l'obbligata permanenza in casa e le evidenti ragioni di carattere igienico-sanitario ad essa legate;

Ritenuto che la Giunta regionale ed i sindaci toscani debbano intervenire sull'AIT, che è titolare a predisporre la tariffa che sarà successivamente approvata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) perché vengano adottati specifici provvedimenti atti ad alleggerire l'aggravio sulle famiglie;

Rilevato che:

- l'emergenza pandemica ha determinato, e tuttora determina, significativi scostamenti tra i ricavi predeterminati e quelli effettivamente riscossi dai gestori attra-

verso le bollette. Come è noto, vige ad oggi il sistema tariffario introdotto nel 2012 dall'ARERA (all'epoca AEEG), che è fondato su una fissazione predeterminata dei ricavi garantiti al singolo gestore, il c.d. vincolo dei ricavi garantiti (VRG). Il VRG assicura di poter ricavare ogni anno quanto ricavato l'anno prima, aggiungendo una quantità di inflazione programmata e consente, quindi, di recuperare l'eventuale differenza a mezzo di conguagli in bolletta;

- come più volte denunciato anche dai cittadini tutti, il suddetto meccanismo è palesemente iniquo, volto esclusivamente a garantire corposi profitti alle aziende idriche (circa 90 milioni di euro l'utile netto annuo dei gestori toscani) e contrario agli interessi degli utenti che, per assurdo, se anche consumassero meno acqua adottando comportamenti più virtuosi, non risparmierebbero alcunché in bolletta, in quanto si troverebbero poi a dover pagare a più caro prezzo i minori quantitativi di acqua consumati;

Considerato che:

- l'applicazione del meccanismo del VRG sopra indicato è di per sé profondamente iniquo ed, a maggior ragione, diventa inaccettabile in tempi di grave crisi, quali quelli attuali, caratterizzati da una lunga e aggressiva pandemia mondiale, motivo per cui si rende necessario intervenire perché i gestori non possano computare nessun conguaglio futuro per eventuali minori volumi fatturati agli utenti in tempi di emergenza sanitaria generalizzata e diffusa;

- si reputa necessario che in tempi di pandemia i gestori riducano il margine di utile e, se del caso, attingano alle riserve straordinarie (oltre mezzo miliardo di euro quelle tuttora accantonate dai gestori toscani) che hanno potuto accumulare nei decenni di gestione monopolistica ed altamente profittevole dell'acqua pubblica;

IMPEGNA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE

ad attivarsi affinché non vengano applicati, agli utenti del servizio idrico integrato, oneri o interessi passivi sui posticipi di pagamento delle bollette in scadenza durante tutto il periodo dell'emergenza da COVID-19;

ad impegnare l'AIT a far sì che eventuali conguagli gravanti sulla tariffa 2020, per quanto non è ancora fatturato, e per quella del 2021 e 2022, non siano attribuiti agli utenti, ma che siano recuperati attraverso una parte degli utili accantonati dalle società, evitando anche che, per addivenire ai ricavi garantiti, si agisca sui maggiori costi;

a provvedere affinché siano applicate tariffe agevolate per tutti i consumi delle utenze domestiche, fino al termine della crisi dovuta alla pandemia, evitando che le fami-

glie si trovino a dover pagare bollette più elevate a causa della forzata permanenza in casa e che tale agevolazione sia pagata con gli utili che le società hanno accantonato a riserva;

ad agire affinché venga sospeso il pagamento delle bollette per gli utenti che abbiano perso reddito da lavoro, con un ampliamento dei criteri già previsti dalla disciplina del bonus idrico.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Stefano Scaramelli

MOZIONE 7 dicembre 2021, n. 599

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 dicembre 2021. In merito al sostegno dell'insegnamento dell'educazione motoria con docenti specifici in tutte le classi della scuola primaria.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di legge di bilancio per il 2022, approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, secondo la quale si prevede l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nelle scuole elementari con insegnanti laureati in scienze motorie;

Preso atto che, mentre dalle scuole secondarie di primo grado in poi quella delle scienze motorie è una materia stabilmente presente nei piani didattici con insegnanti specifici, questo aspetto manca completamente nella scuola primaria;

Premesso che:

- l'educazione motoria svolge un ruolo insostituibile nel processo di crescita equilibrata del bambino;
- questo aspetto costituisce un investimento per il rilancio del Paese, per superare l'attuale crisi pandemica che tanto ha colpito le giovani generazioni, ma costituisce anche un lavoro di prevenzione contro obesità e disturbi alimentari.

Ritenuto che si tratti di un progetto importante che, grazie alla manovra varata dal Governo presieduto dal Presidente Mario Draghi, può diventare realtà per tutte le studentesse e gli studenti delle scuole primarie;

Dato atto che:

- la riforma coinvolge le classi quinte nell'anno scolastico 2022/23 e le classi quarte dall'anno scolastico 2023/24 della scuola primaria;

- la novità è che l'insegnamento di educazione motoria affidato a docenti in possesso di titolo idoneo all'insegnamento specialistico diventa curricolare;

Riscontrato che:

- l'obiettivo di questo progetto è l'apprendimento delle capacità e degli schemi motori di base, utili anche per la crescita dei bambini e come base di riferimento per la scelta dello sport da praticare negli anni successivi;

- l'orientamento allo sport si pone nel senso di diffusione della cultura, dei benefici che si hanno nel praticare sport e dei sani stili di vita associati ad un'alimentazione corretta che il bambino si porterà come bagaglio utilissimo nel corso della propria vita;

Preso atto che la Regione Toscana (nell'ambito del progetto GiovaniSi) negli anni scorsi ha realizzato il progetto "Sport e Scuola compagni di banco" insieme all'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, le Università degli studi di Firenze e di Pisa, il CONI Toscana ed il Comitato italiano paralimpico (CIP) della Toscana, con lo scopo di potenziare l'insegnamento dell'educazione fisica nelle classi prima e seconda delle scuole primarie ed, al tempo stesso, introdurre al lavoro i neolaureati in Scienze motorie, che in qualità di esperti affiancano gli altri insegnanti;

Riscontrato che, per l'anno scolastico 2021/2022, tale progetto della Regione Toscana è stato momentaneamente sospeso;

Considerato che:

- finalmente, con l'approvazione della manovra di bilancio, la scuola primaria potrà offrire ad ogni piccolo allievo la possibilità di realizzare diversificate esperienze motorie, al fine di creare le premesse per un sano e corretto stile di vita e per un graduale avvicinamento alla pratica sportiva;

- lo scopo è quello di diffondere la cultura del movimento, del benessere psico-fisico e del tempo attivo nei bambini delle scuole elementari, assicurando loro una scuola più sana e inclusiva;

- è fondamentale che non si fermi il progetto scolastico regionale "Sport e Scuola compagni di banco", iniziato nell'anno scolastico 2015/2016, vista l'importanza dell'educazione fisica fin dalle classi prime e seconde delle scuole primarie con insegnanti esperti;

- resta comunque in sospeso un importante problema relativo al fatto che molti plessi non hanno uno spazio adeguato allo svolgimento dell'attività fisica, ed è quindi opportuno prevedere interventi economici da parte della Regione a supporto della progettazione di palestre in queste scuole, oltre ai fondi che arriveranno con il Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per migliorare le strutture scolastiche;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a sostenere con ogni mezzo a disposizione il rilancio dell'attività motoria con insegnanti specifici in tutte le classi della scuola primaria, poiché è dirimente, da una parte, favorire l'attività fisica a scuola, e dall'altra offrire opportunità di lavoro ai giovani laureati in scienze motorie, avviandone l'inserimento nel mondo della scuola;

a valutare la possibilità di destinare risorse economiche regionali per attivare una linea di finanziamento specifica per la realizzazione ed il potenziamento di infrastrutture per lo sport nelle scuole primarie.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Stefano Scaramelli

MOZIONE 7 dicembre 2021, n. 629

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 dicembre 2021. In merito agli atti di molestia ai danni della giornalista Greta Beccaglia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto che:

- durante la partita Empoli-Fiorentina la giornalista Greta Beccaglia, in collegamento esterno con lo studio dallo stadio "Castellani" di Empoli, è stata vittima di molestie sessuali ed insulti sessisti da parte di un tifoso;

- altri tifosi hanno assistito alla scena, senza intervenire in alcun modo a difesa della giornalista;

- la stessa giornalista ha raccontato sui social l'accaduto, descrivendo in tal modo l'aggressione subita "Prima si è sputato sulla mano e poi mi ha dato uno schiaffo sul sedere, forte, violento, che ha fatto male anche fisicamente";

- è già stato individuato il responsabile dell'atto riprovevole ai danni di Greta Beccaglia. Il tifoso della Fiorentina che ha molestato la giornalista ha oggi un volto ed un nome, identificato dalla polizia di Empoli incrociando il video della diretta di sabato sera all'esterno dello stadio "Castellani" con altre immagini;

Considerato che:

- si attende ora la denuncia da parte della giornalista per capire quale sarà il reato che verrà contestato al tifoso molestatore ed i relativi capi di imputazione;

- l'atto non può in alcun modo essere derubricato a semplice bravata e che, tanto meno, può essere accettato chi minimizza le molestie;

- questo gravissimo episodio è accaduto solo pochi giorni dopo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne;

- la Regione Toscana si batte in prima linea per tutelare le donne da ogni tipo di violenza e vessazione, sia essa fisica o psicologica;

Tutto ciò premesso e considerato;

ESPRIME

ferma condanna per quanto accaduto, riportato nei dettagli in narrativa;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a confermare il proprio impegno nelle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, sia per quanto attiene alle azioni culturali e di sensibilizzazione, sia per quanto riguarda il sostegno alla rete dei soggetti che nei territori si occupano della presa in carico delle vittime di tali reati;

a valutare la possibilità e le forme più adeguate, anche mediante il coinvolgimento della Commissione pari opportunità, per costituirsi parte civile nei processi aventi ad oggetto atti di violenza di genere.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Stefano Scaramelli

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 7 dicembre 2021, n. 152

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 dicembre 2021. Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Indirizzi per il piano di attività 2022.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);

Visto, in particolare, l'articolo 14 bis della l.r. 59/1996, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 40/2005, 28/2008, 30/2009, 39/2009, 87/2009, 23/2012, 80/2012, 30/2015 e 22/2016), il quale prevede che la Giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approvi specifici indirizzi per l'elaborazione del programma di attività dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) sulla base delle risorse disponibili;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 59/1996 l'IRPET offre supporto e consulenza tecnico scientifica sia alla Giunta regionale che al Consiglio regionale;

Vista la deliberazione 28 ottobre 2021, n. 1089, con la quale la Giunta regionale ha trasmesso al Consiglio regionale il documento "Indirizzi a IRPET per il piano di attività 2022", ai fini dell'acquisizione delle indicazioni di cui all'articolo 14 bis della l.r. 59/1996;

Preso atto che la Giunta regionale provvederà con successiva deliberazione alla definitiva approvazione degli indirizzi;

Esaminate le linee di indirizzo per il programma di attività dell'IRPET predisposte dalla Giunta regionale per l'anno 2022;

Su proposta della Prima Commissione consiliare permanente:

DECIDE

di condividere le indicazioni della Giunta regionale per l'approvazione di specifici indirizzi all'IRPET per l'elaborazione del programma di attività 2022;

SI IMPEGNA

attraverso il coinvolgimento della Prima Commissione consiliare e delle altre commissioni permanenti, sulla base dei temi in esame, a convocare specifiche sedute di commissione periodicamente, ovvero su richiesta dei commissari, con la partecipazione del Direttore dell'IRPET ed eventuali altri esperti, per approfondire le analisi, gli studi, le pubblicazioni e gli aggiornamenti che qualificano l'attività dell'IRPET nel 2022, così da poter costruire una costante e strutturata collaborazione, finalizzata alla definizione delle politiche socio-economiche regionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

RISOLUZIONE 7 dicembre 2021, n. 154

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 dicembre 2021. In merito alla necessità di potenziare il personale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

SEGUE ATTO

Il Consiglio regionale

Viste:

- la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");
- la deliberazione del Consiglio regionale 7 dicembre 2021, n. 103 (Approvazione del bilancio di esercizio 2020 dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT" ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 30/2009).

Considerato che:

- come già segnalato in passato, emerge una netta insufficienza numerica del personale in forza all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), personale necessario, soprattutto, per quanto riguarda i controlli da effettuarsi sul territorio.
- tali sono state e sono le problematiche emerse dai monitoraggi e dai controlli eseguiti, da rendere prioritaria l'efficienza dell'ARPAT; le notizie di stampa hanno chiarito come l'opera di continua attenzione verso l'ambiente, le cave, le aziende, gli sversamenti, la verifica della qualità dell'aria e dell'acqua, del mare, delle matrici ambientali, sia indispensabile per evitare ulteriori casi gravi di inquinamento e violazione delle prescrizioni. I monitoraggi, le verifiche a campione, volte a prevenire e ad intervenire precocemente in caso di anomalie sono l'unico strumento possibile ed efficace per identificare e sanzionare i responsabili, per evitare il peggioramento delle conseguenze delle violazioni e di altre attività illecite;
- a ciò si debbono aggiungere i controlli, nella prospettiva del piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), relativi alla corretta realizzazione delle opere ad esso connesse¹. La "Carta dei Servizi e delle Attività" rende chiaro quali e quanti siano i controlli ambientali da eseguire e quanti se ne riescano ad eseguire oggi, quante le emergenze, le aziende da attenzionare, e quanto impegnativo sia il monitoraggio delle acque, della qualità dell'aria e controllo emissioni in atmosfera, degli agenti fisici, le operazioni di verifica su bonifiche, cave, rifiuti, e grandi opere in carico all'ARPAT;
- nella situazione attuale è difficile già effettuare le attività istituzionali obbligatorie, quando si dovrebbe poter invece, oltre a queste, anche soddisfare le attività istituzionali non obbligatorie, ma che costituiscono un presidio fondamentale di prevenzione, legalità e sicurezza.

Visto anche che:

- da una parte troviamo ancora, nonostante alcuni adeguamenti agli indirizzi regionali di riduzione degli immobili in affitto, spese per le locazioni immobiliari di entità notevole: la sede di Firenze ha un costo, da sola, di euro 567.906,00 nell'anno 2020, mentre il totale del costo di godimento beni di terzi ammonta, per il 2020, a 1.092.829 euro;²
- il costo del personale ammonta a 34 milioni di euro, con un numero di nuove assunzioni nettamente insufficiente.

1. Relazione del Direttore generale al Bilancio di esercizio 2020 - Pag 4.

2. Relazione del Direttore generale al Bilancio di esercizio 2020 – Pag 23-24.

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

ad attivarsi in modo da potenziare la dotazione organica dell'ARPAT, mediante un piano di assunzioni di personale consistente, in modo da permettere all'Agenzia di svolgere i propri compiti istituzionali di controllo, verifica e monitoraggio sempre più importanti per numerosità e tipologia, in modo da garantire la tutela dell'ambiente, nonché a permettere l'identificazione, la repressione e il contenimento di qualunque illecito in materia ambientale, nel rispetto della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e della legge regionale 18 novembre 2019, n. 68 (Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreti

DECRETO 13 dicembre 2021, n. 262

“Terme di Chianciano Immobiliare S.p.a. in liquidazione”. Delega a partecipare all’assemblea dei soci convocata per il giorno 13 dicembre 2021, in prima convocazione, e, per il giorno 16 dicembre 2021, in seconda convocazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia di “Terme di Chianciano Immobiliare S.p.a. in liquidazione”;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l’articolo 14, in base al quale:

“1. La Regione partecipa all’assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l’assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell’assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest’ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.”;

Preso atto che per il giorno 13 dicembre 2021, in prima convocazione, e, per il giorno 16 dicembre 2021, in seconda convocazione, è stata convocata un’assemblea dei soci di “Terme di Chianciano Immobiliare S.p.a. in liquidazione” e considerato che in tali date il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l’assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l’Assessore alle infrastrutture digitali, ai rapporti con gli enti locali e alla sicurezza, Stefano Ciuoffo, a partecipare alla sopracitata assemblea, convocata per il giorno 13 dicembre 2021, in prima convocazione, e, per il giorno 16 dicembre 2021, in seconda convocazione;

DECRETA

L’Assessore alle infrastrutture digitali, ai rapporti con gli enti locali e alla sicurezza, Stefano Ciuoffo, è delegato a partecipare all’assemblea dei soci di “Terme di Chianciano Immobiliare S.p.a. in liquidazione” convocata per il giorno 13 dicembre 2021, in prima convocazione, e, per il giorno 16 dicembre 2021, in seconda convocazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 263

Nuovo incarico di Commissario ad acta per la realizzazione dell’intervento “Casse di Espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) - Loc. Fibbiana” in nome e per conto della Città Metropolitana di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione” e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento di attuazione della L.R. 53/2001 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R del 5 agosto 2009;

Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014” e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 890 del 07.08.2017 con la quale la Giunta Regionale ha disposto, a norma dell'art. 11 bis comma 3 lett. a) della L.R. 22/2015, la nomina di un Commissario ad acta ai sensi e per gli effetti della L.R. 53/2001 e del regolamento 49/R del 2009 per la realizzazione dell'intervento "Casse di Espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) - Loc. Fibbiana" finanziato a valere della D.G.R. n. 827/2003;

Visto il D.P.G.R. n. 145 del 26.09.2017 con cui è stato nominato l'Ing. Antonio Cinelli quale Commissario ad acta per la realizzazione dell'intervento suddetto;

Visto il D.P.G.R. n. 29 del 25.02.2019 con il quale è stata disposta la revoca del mandato commissariale conferito all'Ing. Antonio Cinelli con il D.P.G.R. n. 145/2017, procedendo alla contestuale nomina del nuovo Commissario ad acta, Arch. Cesare Calocchi;

Visto l'Accordo approvato con D.G.R. n. 522 del 20.04.2020, sottoscritto in data 25.06.2020 dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle amministrazioni locali direttamente interessate dalla realizzazione dell'intervento in questione nel quale, alla luce dell'aumento della complessità dell'opera e dei relativi costi di realizzazione palesati dal Commissario ad acta D.P.G.R. n. 29/2019 Arch. Cesare Calocchi per cause non imputabili alla sua responsabilità, è stata condivisa la volontà di addivenire al più presto alla definitiva realizzazione dell'opera ai fini del superamento delle criticità idrauliche del territorio coinvolto, anche alla luce degli ultimi eventi meteorologici che hanno interessato le stesse zone, ed è stato preso l'impegno da parte della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze di cofinanziare l'ulteriore spesa necessaria per complessivi euro 2.431.269,83, di cui euro 1.945.015,87 da parte della Regione Toscana ai sensi dell'art. 19 della L.R. 79/2019, e euro 486.253,96 da parte della Città metropolitana di Firenze;

Considerato che nel medesimo Accordo vengono confermati gli impegni del Commissario ad acta e le modalità di esecuzione delle attività di propria competenza come disposto dal D.P.G.R. n. 29/2019 e da eventuali atti aggiuntivi allo stesso;

Visto il D.P.G.R. n. 68 del 30.04.2020 con il quale, dato l'aumento della complessità dell'opera in questione e la conseguente dilazione dei tempi previsti per la sua conclusione, così come indicato anche nel cronoprogramma allegato al suddetto Accordo, è stata rideterminata la durata del mandato commissariale disposto con D.P.G.R. n. 29/2019 a favore dell'Arch. Cesare Calocchi

stabilendo che lo stesso porti a termine tutte le attività commissariali entro il termine del 31 luglio 2021;

Considerato quanto esposto nelle ultime relazioni trimestrali trasmesse alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile dal Commissario ad acta Arch. Cesare Calocchi e vista, in particolare, la relazione trasmessa via e-mail in data 30.07.2021 nella quale il Commissario ad acta ha evidenziato che non è stato possibile garantire la tempistica prevista dal D.P.G.R. n. 68/2020 a causa delle oggettive difficoltà, non imputabili alla sua responsabilità, dovute al periodo pandemico causato dal virus Covid 19, con conseguente interruzione delle attività oggetto del mandato commissariale;

Vista la nota della Città Metropolitana di Firenze prot. 37841 del 30.07.2021 pervenuta con pec prot. RT n. 0316210 del 04.08.2021, successivamente integrata con nota prot. 39375 dell'11.08.2021 pervenuta con pec prot. RT n. 326640 del 12.08.2021, con cui viene richiesta la proroga del mandato commissariale D.P.G.R. 29/2019-D.P.G.R. 68/2020, avuta la disponibilità dell'Arch. Cesare Calocchi al proseguimento delle attività connesse;

Visto quanto stabilito all'art. 6 della L.R. 53/2001, per cui l'organo che ha provveduto alla nomina ha facoltà di rideterminare il contenuto e la durata del mandato commissariale in relazione al verificarsi di eventi straordinari o imprevisti, intervenuti successivamente alla nomina e non imputabili a inadempimenti del commissario e che tali atti aggiuntivi producono gli stessi effetti dell'atto di nomina;

Considerati tuttavia i termini della richiesta per cui non è possibile procedere ad una proroga del mandato commissariale bensì ad un nuovo conferimento, pur mantenendo le disposizioni previste dai precedenti D.P.G.R. 29/2019 e D.P.G.R. 68/2020;

Vista la nota dell'Assessora all'Ambiente, Economia Circolare, Difesa del Suolo, Lavori Pubblici e Protezione Civile ai sensi dell'art. 4 comma 2 del regolamento 49/R del 2009, con la quale viene proposto di confermare l'Arch. Cesare Calocchi quale Commissario ad acta per il proseguimento delle attività per completamento della realizzazione delle Casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) - Loc. Fibbiana";

Vista l'accettazione dell'Arch. Cesare Calocchi ad assumere il nuovo incarico di Commissario ad acta per la realizzazione dell'intervento "Casse di Espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) - Loc.

Fibbiana”, acquisita agli atti della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile;

Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi del Dlgs. 39/2013, acquisite agli atti della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, e dell’insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità in esso previste;

Vista l’autorizzazione di cui all’art. 10 comma 4 della L.R. 53/2001, trattandosi l’Arch. Cesare Calocchi di dipendente del Comune di Monteriggioni, acquisita agli atti della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile;

Preso atto che sono state avviate da parte della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile le procedure di controllo in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 del regolamento 49/R del 2009 e alla veridicità delle dichiarazioni del soggetto interessato, come da documentazione agli atti;

Ritenuto, stante quanto sopra, di conferire con il presente atto all’Arch. Cesare Calocchi un nuovo mandato commissariale affinché lo stesso possa portare a termine tutti gli atti e le azioni necessarie per la conclusione dell’intervento “Casse di Espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) - Loc. Fibbiana” in prosecuzione del mandato commissariale D.P.G.R. 29/2019 - D.P.G.R. 68/2020, fino all’approvazione del certificato di collaudo e alla completa chiusura amministrativa dell’intervento, comprese tutte le liquidazioni, entro il termine del 31 dicembre 2022;

Considerato inoltre che, con il D.P.G.R. 68/2020 si era proceduto a rideterminare anche l’importo e le modalità di conferimento dell’indennità forfettaria unitaria per l’esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri connessi all’incarico onorario ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della L.R. 53/2001, disponendo il conferimento al Commissario ad acta Arch. Cesare Calocchi di un’indennità complessiva pari a 25.000,00 secondo le seguenti modalità:

- euro 5.000,00 a seguito della prima relazione trimestrale di cui al D.P.G.R. 29/2019
- euro 10.000,00 a seguito dell’approvazione del D.P.G.R. 68/2020
- euro 10.000,00 a seguito della conclusione delle attività previste dal mandato commissariale di cui al D.P.G.R. 29/2019 così come rideterminato dallo stesso D.P.G.R. 68/2020, e della presentazione della relazione finale sull’attività svolta unitamente alla rendicontazione completa delle spese sostenute per l’opera nel suo complesso, con esatto riferimento ai quadri economici finali;

Considerato che risultano dunque ancora da erogare al Commissario ad acta euro 10.000,00;

Ritenuto di confermare il suddetto importo al Commissario ad acta Arch. Cesare Calocchi, procedendo al suo conferimento alla conclusione delle attività previste come da presente mandato commissariale e alla presentazione della relazione finale sull’attività svolta unitamente alla rendicontazione completa delle spese sostenute per l’opera nel suo complesso, con esatto riferimento ai quadri economici finali;

Dato atto che, secondo quanto disposto dall’art. 11 bis comma 3 lett. a) della L.R. 22/2015, tale indennità risulta a carico della Regione Toscana;

Ritenuto pertanto di corrispondere, rimandando a successivi atti dirigenziali, la somma di euro 10.000,00 al Commissario ad acta nell’annualità 2022 del bilancio finanziario 2021-2023;

Considerato che al Commissario ad acta spetta altresì il rimborso delle spese sostenute, a norma dell’art. 10, comma 2, della L.R. 53/2001 nella misura stabilita dall’art. 7, comma 12, del regolamento 49/R del 2009, e che dette spese sono a carico della Città Metropolitana di Firenze;

Richiamati gli effetti e gli obblighi che, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 53/2001, derivano dalla nomina del Commissario e ricordato, in particolare, che ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 del medesimo articolo:

- le funzioni esercitate, gli atti e le attività poste in essere dal Commissario, nonché i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal medesimo, sono direttamente e soggettivamente imputati alla Città Metropolitana di Firenze;
- gli oneri finanziari derivanti dall’attività Commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono direttamente e soggettivamente imputati alla Città Metropolitana di Firenze;

Disposto che il Commissario ad acta entro la scadenza del mandato conferito proceda a trasmettere la relazione finale prevista dal comma 10 dell’articolo 8 della L.R. 53/2001 al Direttore della Difesa del Suolo e Protezione Civile, unitamente alla rendicontazione completa delle spese sostenute per l’opera nel suo complesso, con esatto riferimento ai quadri economici finali;

Ritenuto che il Commissario possa individuare altro soggetto a cui affidare l’incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP);

Visto l’articolo 7, comma 7, della L.R. 53/2001 ai sensi del quale la Città Metropolitana di Firenze è tenuta ad assicurare al Commissario ogni necessaria collaborazione per lo svolgimento delle attività con particolare riferimento alle risorse strumentali e professionali;

Vista la L.R. 42/2017 la quale dispone, tra le altre cose, modifiche alla L.R. 22/2015 e visto in particolare l'articolo 10 della medesima legge con il quale viene previsto che al Commissario ad acta nominato ai sensi dell'art. 11 bis comma 3 lett. a) della L.R. 22/15 possa essere assegnato, a supporto delle attività commissariali, personale in avvalimento ai sensi dell'art. 10 comma 6;

Ritenuto di dare mandato al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile di procedere alla eventuale disposizione dell'avvalimento di personale regionale ai sensi dell'art. 10 comma 6 della L.R. 22/15 e nelle modalità di cui alla D.G.R. 193/16 in favore del Commissario ad acta a supporto delle attività commissariali secondo le necessità individuate dallo stesso Commissario;

Dato atto di riservarsi di procedere alla formulazione di eventuali ulteriori atti aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 53/2001;

Dato atto che per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 53/2001 ed al regolamento n. 49/R del 2009 di attuazione della legge medesima, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 11 bis comma 3 lett. a) della L.R. 22/2015;

DECRETA

1. di conferire, per quanto riportato in narrativa, un nuovo incarico a favore dell'Arch. Cesare Calocchi di Commissario ad acta per la realizzazione dell'intervento "Casse di Espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) - Loc. Fibbiana" in nome e per conto della Città Metropolitana di Firenze, affinché lo stesso Commissario ad acta provveda al completamento di tutti gli atti e le azioni avviate nell'ambito del precedente incarico D.P.G.R. 29/2019-D.P.G.R. 68/2020 necessarie per la conclusione dell'intervento in oggetto, fino all'approvazione del certificato di collaudo e alla completa chiusura amministrativa dell'intervento, comprese tutte le liquidazioni, entro il termine del 31 dicembre 2022;

2. di confermare l'entità e le modalità di conferimento dell'indennità complessiva a favore dell'Arch. Cesare Calocchi come stabilito nel precedente D.P.G.R. 68/2020, prevedendo il conferimento di euro 10.000,00 a seguito della conclusione delle attività previste dal presente mandato commissariale e della presentazione della relazione finale sull'attività svolta unitamente alla rendicontazione completa delle spese sostenute per l'opera nel suo complesso, con esatto riferimento ai quadri economici finali;

3. di dare atto che l'indennità di cui al punto n. 2 ri-

sulta a carico della Regione Toscana ai sensi dell'art. 11 bis comma 3 lett. a) della L.R. 22/2015;

4. di disporre altresì che:

- le funzioni esercitate, gli atti, le attività e i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal Commissario sono direttamente e soggettivamente imputati alla Città Metropolitana di Firenze;

- la Città Metropolitana di Firenze è tenuta ad assicurare al Commissario ogni necessaria collaborazione per lo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alle risorse strumentali e professionali;

- gli oneri finanziari derivanti dall'attività Commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono direttamente e soggettivamente imputati alla Città Metropolitana di Firenze;

- al Commissario spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute, a norma dell'articolo 10 comma 2 della L.R. 53/2001, nella misura stabilita dall'articolo 7 comma 12 del regolamento n. 49/R del 2009, il quale risulta a carico della Città Metropolitana di Firenze;

- al Commissario è attribuita la facoltà di individuare eventuale altro soggetto a cui affidare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

- gli atti del Commissario sono soggetti agli stessi controlli degli atti compiuti dagli organi della Città Metropolitana di Firenze competenti in via ordinaria;

- il Commissario è tenuto a trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con cadenza trimestrale una relazione sull'attività svolta, sulle residue attività necessarie al completamento dell'incarico e sulle eventuali cause ostative che ne impediscono la conclusione, ai fini della vigilanza sull'attività commissariale ai sensi dell'art. 8 comma 11 della L.R. 53/2001 e dell'art. 8 del regolamento 49/R del 2009; nella relazione dovrà altresì essere indicato lo stato cui è pervenuto il procedimento amministrativo relativo alla realizzazione delle opere da realizzare;

5. di dare mandato al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile di procedere, a norma dell'art. 10 della L.R. 42/2017, alla eventuale disposizione dell'avvalimento di personale regionale ai sensi dell'art. 10 comma 6 della L.R. 22/15 e nel rispetto delle modalità di cui alla D.G.R. 193/16 in favore del Commissario ad acta a supporto delle attività commissariali secondo le necessità individuate dallo stesso Commissario;

6. di disporre che il Commissario ad acta, entro la scadenza del mandato conferito, proceda a trasmettere la relazione finale prevista dal comma 10 dell'articolo 8 della L.R. 53/2001 al Direttore della Difesa del Suolo e Protezione Civile, unitamente alla rendicontazione completa delle spese sostenute per l'opera nel suo complesso, con esatto riferimento ai quadri economici finali;

7. di riservarsi di procedere alla formulazione di eventuali ulteriori atti aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 53/2001;

8. di dare atto che per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 53/2001 ed al regolamento n. 49/R del 2009 di attuazione della legge medesima, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 11 bis comma 3 lett. a) della L.R. 22/2015.

Il presente atto è partecipato al Presidente del Consiglio Regionale ed è trasmesso tramite posta elettronica certificata all'Arch. Cesare Calocchi e alla Città Metropolitana di Firenze.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 264

ATC n. 12 "Lucca". Decadenza membro del Comitato di gestione e sua sostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), ed in particolare l'articolo 11, in base al quale nel territorio agro-silvo-forestale della Toscana l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata negli ambiti territoriali di caccia (ATC) individuati dall'allegato A della legge stessa;

Visti gli articoli 11 bis e 11 ter della l.r. 3/1994, che disciplinano gli organi degli ATC, ed in particolare il Comitato di gestione;

Visto il sopracitato articolo 11 ter della l.r. 3/1994, che prevede al comma 1 quanto segue:

"Il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui:

a) tre designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; ciascuna delle organizzazioni designa un rappresentante;

b) tre designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organiz-

zata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a livello di ATC;

c) due designati, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio e riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale);

d) due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.";

Considerato che, ai sensi del citato art. 11 ter della l.r. 3/1994:

- i membri del Comitato di gestione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono scelti tra la generalità dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell'ATC, tra i cacciatori iscritti, tra gli appartenenti alle associazioni ambientali residenti nel comprensorio;

- il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti;

- il Comitato di gestione resta in carica per un periodo di cinque anni;

- il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dalla carica di membro del Comitato di gestione in caso di revoca della designazione da parte dell'organizzazione o associazione di riferimento dei membri di cui al comma 1, lettere a), b) e c) precedentemente indicati;

- nel caso di decadenza sopraindicato, il componente dichiarato decaduto continua ad esercitare le funzioni sino all'adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale con cui si provvede alla nomina del sostituto;

Visto il DPGR n. 118 del 08/08/2017, con il quale è stato costituito il Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 12 "Lucca", nominando, tra gli altri, la Sig.ra Micaela Bortolotti, in rappresentanza dell'associazione venatoria Federcaccia Toscana;

Vista la nota del 29/10/2021, con la quale la Direzione "Agricoltura e Sviluppo rurale" ha trasmesso la richiesta di Federcaccia Toscana di cambiare il proprio rappresentante in seno al Comitato di gestione, affermando che sono venuti meno i requisiti per lo svolgimento della carica da parte della sig.ra Micaela Bortolotti, e indicando come nuovo designato il Sig. Giuseppe Pellegrini;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in base al quale la nomina dei componenti di cui all'art. 11 ter, comma 1,

lett. a), b) e c) della l.r. 3/1994, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguente a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'art. 17, comma 3, in base al quale, in caso di sostituzione, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dal designato ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale lo stesso dichiara il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e l'assenza di cause ostative alla nomina in questione;

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. la decadenza della Sig.ra Micaela Bortolotti dalla carica di membro del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 12 "Lucca";

2. di nominare il Sig. Giuseppe Pellegrini quale nuovo membro del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 12 "Lucca", in sostituzione della Sig.ra Micaela Bortolotti;

3. di dare atto che la nomina del Sig. Giuseppe Pellegrini nel Comitato di gestione suddetto avrà validità per la durata residua dell'organismo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 265

ATC n. 11 "Pistoia". Sostituzione membro del Comitato di gestione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157

"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), ed in particolare l'articolo 11, in base al quale nel territorio agro-silvo-forestale della Toscana l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata negli ambiti territoriali di caccia (ATC) individuati dall'allegato A della legge stessa;

Visti gli articoli 11 bis e 11 ter della l.r. 3/1994, che disciplinano gli organi degli ATC, ed in particolare il Comitato di gestione;

Visto il sopracitato articolo 11 ter della l.r. 3/1994, che prevede al comma 1 quanto segue:

"Il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui:

a) tre designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; ciascuna delle organizzazioni designa un rappresentante;

b) tre designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a livello di ATC;

c) due designati, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio e riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale)

d) due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.";

Considerato che, ai sensi del citato art. 11 ter della l.r. 3/1994:

- i membri del Comitato di gestione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono scelti tra la generalità dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell'ATC, tra i cacciatori iscritti, tra gli appartenenti alle associazioni ambientali residenti nel comprensorio;

- il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti;

- il Comitato di gestione resta in carica per un periodo di cinque anni;

Visto il DPGR n. 117 del 08/08/2017, con il quale è stato costituito il Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 11 "Pistoia", nominando, tra gli altri, il Sig. Cristiano Pieracci, in rappresentanza dell'associazione venatoria Federcaccia Toscana;

Preso atto che il Sig. Cristiano Pieracci, con nota del

6/10/2021, ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico sopra citato;

Vista la nota del 10/11/2021, con la quale la Direzione "Agricoltura e Sviluppo rurale" ha trasmesso la nuova designazione di Federcaccia Toscana per la nomina del sostituto in seno al Comitato di gestione in interesse;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in base al quale la nomina dei componenti di cui all'art. 11 ter, comma 1, lett. a), b) e c) della l.r. 3/1994, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguente a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'art. 17, comma 3, in base al quale, in caso di sostituzione, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dal designato ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale lo stesso dichiara il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e l'assenza di cause ostative alla nomina in questione;

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di nominare il Sig. Stefano Fattorini quale nuovo membro del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 11 "Pistoia", in sostituzione del Sig. Cristiano Pieracci;

2. di dare atto che la nomina del Sig. Pieracci nel Comitato di gestione suddetto avrà validità per la durata residua dell'organismo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il Presidente
Eugenio Gianì

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 266

Designazione rappresentanti regionali nelle commissioni di concorsi banditi da Estar.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" ed in particolare l'articolo 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, le disposizioni del titolo III del medesimo che disciplinano la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profili professionali dirigenziali dei ruoli sanitario, professionale e tecnico;

Considerato che in base alle predette disposizioni un componente delle commissioni esaminatrici di cui trattasi è designato dalla Regione fra il personale del secondo livello dirigenziale (ora dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 35, comma 3, lett. e), secondo cui le commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione e non ricoprano cariche politiche o sindacali;

Visto l'articolo 34 dello Statuto della Regione Toscana;

Richiamato il proprio precedente decreto del 13 maggio 2021, n. 130 "Commissione di concorso per n. 1 posto di Dirigente medico - Reumatologia per l'Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi, bandito da Estar. Designazione rappresentanti regionali.", con cui è stato designato il Dr. Giancarlo Bini nel ruolo di membro supplente;

Vista la nota di Estar del 21 settembre 2021 con la

quale viene richiesta la sostituzione del Dr. Giancarlo Bini che ha successivamente rinunciato all'incarico;

Ritenuto di provvedere alla designazione del nuovo nominativo;

Viste le richieste di Estar del 6 ottobre 2021 e del 12 ottobre 2021 per la designazione di membri di spettanza della Regione in commissioni esaminatrici di concorsi pubblici;

Individuati, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profili professionali dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale, i soggetti indicati nell'allegato n. 1 al presente decreto, in qualità di membri titolari e supplenti;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale i sorteggiati, oltre ad accettare l'incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 165/2001, dal DPR n. 483/1997, dal D.Lgs. n. 235/2012, dalla legge regionale n. 40/2005 e dalla legge regionale n. 68/1983, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa,

1. di procedere alla sostituzione del Dr. Giancarlo Bini, già designato in qualità di membro supplente con decreto del Presidente della Giunta regionale del 13 maggio 2021, n. 130 nella commissione di concorso per n. 1 posto di Dirigente medico - Reumatologia per l'Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi, bandito da Estar, designando il nominativo di cui all'allegato n. 1, punto 1.

2. di designare come componenti effettivi e supplenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi da Estar i nominativi indicati nell'allegato n. 1, punti 2-3, citato in premessa.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO (1)**Designazione membri di competenza regionale nelle Commissioni esaminatrici di concorsi indetti da ESTAR**

- 1) Concorso pubblico per n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - Reumatologia per Azienda Ospedaliera Careggi - provvedimento ente n. 11 del 13/01/2021 (9/2021/CON)

Membro supplente: VERDIANI VALERIO - Azienda USL Toscana Sudest
in sostituzione del Dr. Giancarlo Bini, già designato con DPGR n. 130/2021, che ha rinunciato all'incarico

- 2) Concorso pubblico per n. 5 posti di DIRIGENTE MEDICO - Malattie infettive
provvedimento ente n. 452 del 06/09/2021 (146/2021/CON)

Membro effettivo: SANI SPARTACO - Azienda USL Toscana Nordovest

Membro supplente: NENCIONI CESIRA - Azienda USL Toscana Sudest

- 3) Concorso pubblico per n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO - Cardiologia per Azienda Ospedaliera Pisana (129/2021/CON)

Membro effettivo: BERTI SERGIO - Fondazione Toscana Gabriele Monasterio

Membro supplente: COMEGLIO MARCO - Azienda USL Toscana Centro

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 267

Approvazione Accordo di Programma per l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana e il collegamento infrastrutturale metropolitano fra le città di Firenze e Prato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 34 relativo alla disciplina degli accordi di programma;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) che, al capo II bis del Titolo II, disciplina gli accordi di programma promossi dalla Regione Toscana;

Visti, in particolare, l'art. 34 sexies, commi 1 e 3 della citata legge regionale sulle modalità di approvazione e pubblicazione degli accordi di programma;

Visto l'art. 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che stabilisce che, con decorrenza 1 giugno 2014, gli accordi tra Amministrazioni pubbliche "sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 633 del 14 giugno 2021 recante ad oggetto l'Accordo di Programma per l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana e il collegamento infrastrutturale metropolitano fra le città di Firenze e Prato;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui alla DGR 633/2021 è avvenuta da parte degli enti mediante firma digitale, ai sensi del d.lgs.

82/2005 e che l'ultima sottoscrizione e l'apposizione della marca temporale sono avvenuti in data 25 novembre 2021;

DECRETA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. Del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 34 sexies comma 1 della l.r. 40/2009, l'Accordo di Programma per l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana e il collegamento infrastrutturale metropolitano fra le città di Firenze e Prato (Allegato A) comprensivo di cronoprogramma (Allegato A1);

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'Accordo di Programma per l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana e il collegamento infrastrutturale metropolitano fra le città di Firenze e Prato (Allegato A) comprensivo di cronoprogramma (Allegato A1), siglato il 25 novembre 2021 tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Firenze, Prato, Sesto Fiorentino e Scandicci, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34 sexies comma 3 della l.r. 40/2009, dando atto che l'Accordo di Programma di cui alla DGR 633/2021 (allegato A) e relativo cronoprogramma (A1) produrrà il suo effetto a decorrere dal giorno della pubblicazione;

- di rendere noto che l'originale dell'Accordo di Programma e le relative sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente atto, unitamente all'Accordo di Programma sopra citato (Allegati A) e al relativo cronoprogramma (Allegato A1), parti integranti del medesimo atto, sono pubblicati integralmente sul BURT ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEGUONO ALLEGATI

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA
TRAMVIARIO FIORENTINO NELL'AREA METROPOLITANA E IL
COLLEGAMENTO INFRASTRUTTURALE METROPOLITANO FRA LE
CITTA' DI FIRENZE E PRATO**

tra

Regione Toscana

Città Metropolitana di Firenze

Comune di Bagno a Ripoli

Comune di Campi Bisenzio

Comune di Firenze

Comune di Prato

Comune di Sesto Fiorentino

Comune di Scandicci

VISTI:

- la L.R. 4 novembre 2011, n. 55 “Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale”;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 12 febbraio 2014 di approvazione del Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM) all’interno del quale si ipotizzano collegamenti del sistema tramviario fiorentino con le principali centralità urbane dei vari comuni dell’area metropolitana ;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 61 del 16 luglio 2014 che approva l’integrazione al piano di indirizzo territoriale (PIT) per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell’aeroporto di Firenze e gli allegati programmatici che individuano un sistema di azioni e interventi per rafforzare la strategia del progetto del Parco della Piana configurandosi quindi come misure di mitigazione degli effetti aggiuntivi indotti dalla qualificazione aeroportuale nonché opere e infrastrutture strategiche per il miglioramento della mobilità collettiva e dell’accessibilità che contribuiscono alla riduzione dell’inquinamento atmosferico;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 24 marzo 2014 con il quale si approva l’Accordo di programma per il completamento del sistema tramviario nell’area fiorentina e l’estensione delle linee tramviarie verso Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 78 del 12 maggio 2014 con il quale si approva l’Accordo di programma tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Sesto Fiorentino e Comune di Bagno a Ripoli per il completamento del sistema tramviario nell’area fiorentina e l’estensione nell’area metropolitana in sostituzione dell’accordo di cui sopra che viene da questo revocato;
- il Decreto Legge 12 settembre 2014, n.133, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 11 novembre 2014, n.164 “Decreto Sblocca Italia” che destina 95 milioni di euro a favore della tratta Leopolda- Le Piagge e della prima fase funzionale della progettazione del sotto attraversamento del centro storico;
- Il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15 marzo 2017;
- la Deliberazione 30 luglio 2020, n. 49 di approvazione del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 che individua 24 Progetti regionali, quali strumenti operativi che definiscono le priorità della politica regionale, che verranno successivamente sviluppati nell’ambito del PRS 2016-2020, tra cui il Progetto regionale 1, “Interventi per lo sviluppo della Piana fiorentina”
- la Deliberazione 22 dicembre 2020, n. 78: Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015 e la relativa integrazione di cui alla DCR 22 del 24 febbraio 2021;
- la L.R. 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) ed in particolare l'articolo 20, che prevede contributi straordinari per la progettazione delle estensioni tramviarie verso Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino per un importo massimo di 2,5 ml di euro per gli anni 2016 e 2017;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 268 del 5 aprile 2016 che approva lo schema di Accordo per l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana, poi sottoscritto da tutti gli enti in data 1 giugno 2016;
- il Patto per Firenze sottoscritto dal Sindaco della Città Metropolitana di Firenze e dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2016 e la successiva Delibera CIPE n. 56 del 1 dicembre 2016, pubblicata sulla GU il 4 aprile 2017, che assegna 44,2 ml di euro complessivi per le estensioni tramviarie di cui 24 ml per la Linea 4 Leopolda – Piagge e 20,2 ml per l'estensione della Linea 2 Aeroporto - Polo Scientifico di Sesto;
- il programma operativo POR FESR 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2016) 6651 del 13.10.2016, che prevedeva il finanziamento di 80 ml di euro per le estensioni del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 587 del 22 dicembre 2017 che destina a favore della Linea Tramviaria 4.1 tratta Leopolda – Piagge 47 ml di euro;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 86 del 2 marzo 2018 che destina all'estensione della Linea 2 Aeroporto - Polo Scientifico di Sesto 29,9 ml di euro;
- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 77, ed in particolare l' art. 12 della LR 77/2017 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), ed in particolare l'articolo 12, modificato con LR 68/2018 e 74/2018, che autorizza la Giunta regionale ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di 6 ml di euro per gli anni 2018 e 2019 per la progettazione definitiva degli interventi relativi all'estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina;
- l'Accordo avente per oggetto “Atto integrativo all'Accordo per l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana sottoscritto in data 1/06/2016” di cui alla DGR n. 1381 del 10 dicembre 2018 sottoscritto dagli enti in data 20 dicembre 2018 che destina le risorse del programma operativo POR FESR 2014-2020 pari a 80 ml di euro alla realizzazione della linea 3.2 “Piazza della Libertà – Bagno a Ripoli” e 2,5 ml di euro di risorse regionali per le spese di progettazione nell'anno 2018;
- l'Accordo avente per oggetto “Atto integrativo all'Accordo di cui alla DGR 1381 sottoscritto in data 20/12/2018” di cui alla DGR n. 855 del 5 luglio 2019 sottoscritto dagli enti in data 16 settembre 2019 e con il quale sono state prenotate 650.000 euro nell'anno 2019 di risorse aggiuntive per la progettazione della linea 3.2;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 607 del 27 dicembre 2019 che destina alla Linea 3.2.1 “Piazza della Libertà – Bagno a Ripoli” 200,6 ml di euro e relativamente alla Linea 3.2.2 “Piazza della Libertà – Rovezzano” richiede integrazioni ed indica che l'intervento sarà ritenuto prioritario ai fini del riparto delle risorse statali;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 517 del 19 novembre 2020 che assegna le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 95, della L. 145/2018 destinate al trasporto rapido di massa all'intervento: «Comune di Firenze - Sistema tramviario di Firenze: Linea 3 (II lotto) - tratta Libertà - Rovezzano (Linea 3.2.2) per complessivi 249.276.311,51 euro;
- la DGR n.78 del 3 febbraio 2020 avente per oggetto "Approvazione del Quadro strategico regionale per uno sviluppo sostenibile ed equo. Programmazione Comunitaria 2021 2027" che prevede, all'interno del pertinente Obiettivo di

Policy, la strategicità di operare in continuità con l'attuale periodo di programmazione per promuovere una mobilità urbana multimodale sempre più sostenibile, comprendendo l'estensione della tramvia dell'area metropolitana fiorentina;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 855 del 9 luglio 2020 che approva il testo dell'Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020" ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del Decreto Legge 34/2020 e - nell'allegato D - individua gli interventi che vengono finanziati sul FSC a seguito di deprogrammazione del POR FESR e del FSE 2014/2020;
- l'allegato D della suddetta DGR 855/2020 che ricomprende l'azione "Interventi per il miglioramento della mobilità collettiva nell'area metropolitana fiorentina mediante estensione del sistema tramviario" riferita in particolare alla Linea 3.2.1 "Piazza della Libertà – Bagno a Ripoli" con contributo assegnato pari a 80 ml di euro, importo questo esattamente corrispondente all'originario contributo POR FESR oggetto di deprogrammazione;
- la Delibera CIPE n. 40 approvata nella seduta del 28 luglio 2020, pubblicata in GU il 17 settembre 2020, che dispone la riprogrammazione di 14 ml di euro di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2019 e l'assegnazione alla Regione Toscana di 250,7 ml di euro di FSC aggiuntivo 2014/2020, recependo quindi gli interventi individuati con la DGR 855/2020 sopra citata;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 517 del 19 novembre 2020 che destina alla linea 3 (II lotto) - tratta Libertà - Rovezzano (Linea 3.2.2) – un contributo statale pari a euro 249.276.311,51;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1315 del 26 ottobre 2020 con la quale sono state acquisite nel bilancio regionale le risorse FSC derivanti dalla riprogrammazione ex art. 44 del DL 34/2019;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1381 del 24 novembre 2020 "Anticipazione gestione nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC" che identifica la Linea 3.2.1 "Piazza della Libertà – Bagno a Ripoli" nel primo gruppo di progetti a cui dare avvio fra quelli indicati nell'allegato D della DGR 855/2020 e ARTEA quale organismo intermedio;
- l'art. 12 della LR 77/2017, così come sostituito dall'art. 15 della Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021), che autorizza la Giunta regionale ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di 7,3 ml di euro per gli anni 2021 e 2022 per l'estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati;
- la L.R. n. 99 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023" e la successiva DGR n. 2 del 11/01/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023" con la quale è stato istituito il capitolo di spesa per studi su interventi di mobilità sostenibile nell'area Firenze-Prato, con dotazione finanziaria di euro 100.000,00 nell'annualità 2021;

CONSIDERATO CHE:

- la Città Metropolitana di Firenze ha adottato in data 1 agosto 2019 il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) all'interno del quale è ricompreso il Sistema tramviario metropolitano;

- è in corso di esecuzione la conferenza dei servizi indetta dal Comune di Firenze per l'approvazione del progetto definitivo della linea tramviaria 3.2 "Piazza della Libertà – Bagno a Ripoli";
- il Comune di Firenze ha indetto le conferenze dei servizi per l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica delle estensioni tramviarie verso Sesto Fiorentino e verso Campi Bisenzio;
- Il PRIIM attualmente vigente prevede nella Scheda di quadro conoscitivo b.4.12 un corridoio infrastrutturale lungo la direttrice "Corridoio Campi B. – Prato – Pistoia" con l'indicazione di approfondire l'ipotesi di un nuovo sistema a guida vincolata di collegamento tra Prato e Firenze;
- nelle sedute del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Sesto Fiorentino e il Comune di Bagno a Ripoli per il completamento del sistema tramviario dell'area fiorentina e l'estensione nell'area metropolitana approvato con DPGR 78 del 12 maggio 2014, tenutesi in data 07/01/2021 a cui ha partecipato anche il Comune di Prato, gli Enti partecipanti hanno convenuto sull'opportunità di definire, mediante un nuovo Accordo di Programma, il quadro strategico di riferimento riguardante il sistema tramviario metropolitano compreso il collegamento infrastrutturale con la città di Prato, con l'indicazione degli impegni dei vari enti competenti anche alla luce del prossimo ciclo di programmazione di fondi statali e comunitari;
- nella stessa seduta i Comuni avevano condiviso l'importanza di definire i criteri di ripartizione dei costi di esercizio delle future linee tramviarie.

RITENUTO CHE

- costituiscono azioni strategiche condivise da parte di tutti i soggetti il completamento e l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana verso Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino nonché il prolungamento di tale sistema fino alla città di Prato lungo la dorsale "Firenze Peretola – Prato Est Museo Pecci– Prato area ex Banci" mediante lo studio di una nuova infrastruttura di trasporto collettivo;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'articolo 34 ter, secondo comma della sopra richiamata l.r. 40/2009, essendo le finalità del presente Accordo già previste in atti di programmazione ed il relativo contenuto già stato oggetto di intese informali tra le Parti, non si fa luogo all'approvazione della deliberazione di cui al primo comma del suddetto art. 34 ter né allo svolgimento della conferenza dei servizi in esso prevista, ferma restando l'approvazione del testo dell'Accordo in conformità a quanto previsto dal successivo art. 34 quinquies;
- il testo dell'Accordo di Programma è stato approvato definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale n. 633 del 14/06/2021

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO

ART. 1**PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso fra le parti.

ART. 2**FINALITA'**

1. Definizione del quadro strategico di riferimento riguardante il sistema di mobilità collettiva a guida vincolata nell'area metropolitana, comprensivo rispettivamente del completamento della rete tramviaria fiorentina, delle sue estensioni metropolitane e del prolungamento di tale sistema fino alla città di Prato lungo la dorsale strategica "Firenze Peretola – Prato Est Museo Pecci - Prato area ex-Banci".
2. Definizione delle modalità di attuazione dell'estensione tramviaria 3.2.1 "Piazza della Libertà - Bagno a Ripoli" finanziata per l'importo di 80 ml di euro dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 attraverso la riprogrammazione e nuova assegnazione di risorse alla Regione Toscana approvata con delibera CIPE 40/2020.
3. Individuazione delle modalità per l'avvio e la prosecuzione delle progettazioni, e definizione di strategie per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie in un quadro di priorità condiviso.

ART. 3**QUADRO STRATEGICO DI RIFERIMENTO - AZIONI PRIORITARIE**

1. Il sistema di mobilità collettiva a guida vincolata oggetto del presente accordo è composto da:
 - rete tramviaria fiorentina comprensiva delle estensioni nell'area metropolitana verso i comuni Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto Fiorentino
 - collegamento infrastrutturale fra le Città di Firenze e Prato lungo la dorsale strategica "Firenze Peretola – Prato Est Museo Pecci - Prato area ex-Banci" mediante una tipologia di trasporto a guida vincolata da progettare nell'ambito del presente Accordo;
2. La rete tramviaria si articola nelle seguenti linee:
 - Linea T1 da Scandicci a Firenze-Careggi (ex Linea 1 e Linea 3.1),

- Linea T2 da Aeroporto a Piazza Unità,
- Linea 2 Lotto 2 Variante Alternativa al Centro Storico (VACS) da Fortezza da Basso a Piazza San Marco,
- Linea 3.2.1 da Piazza della Libertà a Bagno a Ripoli,
- Linea 3.2.2 da Piazza della Libertà a Rovezzano,
- Linea 4.1 da Leopolda a Le Piagge,
- Estensione Linea T1, tratto nord “Capolinea Careggi – Ospedale Pediatrico Meyer”
- Estensione Linea T1, tratto sud “Villa Costanza – Torre Rossa”,
- Estensione Linea T2 (Linea 2.2) Aeroporto-Sesto Fiorentino,
- Estensione Linea 4 (Linea 4.2) da Le Piagge a Campi Bisenzio.

3. L'allegato 1 parte integrante del presente Accordo riporta il cronoprogramma di attuazione delle attività finanziate dal presente Atto.

4. Le azioni prioritarie del presente Accordo sono costituite rispettivamente da:

- a) realizzazione delle linee/lotti tramviari già dotati di copertura economica finanziaria completa quali VACS , linea 4.1 da Leopolda a Le Piagge, linea 3.2.1 “Piazza della Libertà – Bagno a Ripoli” ricompresa nel programma FSC, e linea 3.2.2 “Piazza della Libertà - Rovezzano”,
- b) prosecuzione delle progettazioni relative alle estensioni tramviarie verso Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino
- c) avvio dello studio relativo al corridoio “Firenze Peretola – Prato Est Museo Pecci - Prato area ex-Banci” finalizzato all’individuazione della tipologia di sistema di trasporto che risulti più adeguato allo specifico contesto territoriale, anche sulla base dell’impatto trasportistico atteso in termini utenza potenziale e della sua sostenibilità economico-finanziaria;
- d) Progettazione della tratta di estensione dell’attuale linea tramviaria 1 verso nord “capolinea Careggi - Ospedale Pediatrico Meyer”;

5. Costituiscono inoltre obiettivi di carattere programmatico del presente accordo anche i seguenti:

- a) Progettazione della tratta di estensione dell’attuale linea tramviaria 1 verso sud “capolinea Villa Costanza - Torre Rossa” (Comune di Scandicci);

- b) Progettazione dei collegamenti fra la rete tramviaria principale definita al comma 2 del presente articolo e i principali poli attrattori con particolare riferimento ai presidi ospedalieri metropolitani, hub intermodali nonché di eventuali bracci di connessione circolare fra le linee tramviarie esistenti e di progetto.

6. L'attuazione degli interventi di cui al presente accordo è sottoposta alle disposizioni previste dall'art.27 quater della L.R. 88/1998 in merito ai procedimenti di approvazione ed ai pareri previsti in materia di programmazione e di finanziamento delle opere.

ART. 4

REALIZZAZIONE DELLA LINEA 3.2.1 PIAZZA LIBERTA'-BAGNO A RIPOLI.

1 La progettazione definitiva e relativa verifica sulla base degli accordi di cui alle premesse è assicurata dalle seguenti fonti di finanziamento :

- euro 2.991.000,00 a carico di Regione Toscana;
- euro 825.000,00 a carico del Comune di Firenze,
- euro 144.000,00 a carico del Comune di Bagno a Ripoli,

Per un totale complessivo di euro 3.960.000,00.

2 La linea tramviaria 3.2.1. Piazza Libertà-Bagno a Ripoli, ha un costo stimato di euro 305,12 ml di euro; la copertura economica è assicurata dalle seguenti fonti di finanziamento:

- 200,62 ml di euro di fondi statali di cui al DM 607/2019
- 80 ml di euro di fondi FSC riferiti alla Delibera CIPE 40/2020
- 13,5 ml di euro di fondi comunali di cui 12 ml del Comune di Firenze e 1,5 ml del Comune di Bagno a Ripoli

La quota residua occorrente pari a 11 ml di euro verrà assicurata dal soggetto Concessionario nell'ambito della revisione del Contratto di Concessione con il Comune di Firenze.

3. I soggetti a vario titolo competenti, costituiti da Regione Toscana e Comuni di Firenze e Bagno a Ripoli, nell'ambito del presente Accordo si impegnano a:

- Regione Toscana

- a. assicurare al soggetto beneficiario (comune di Firenze), attuatore dell'intervento il finanziamento di 80 ml di euro nel rispetto degli indirizzi stabiliti per l'utilizzo delle risorse FSC, coerentemente con i tempi di attuazione dell'intervento;
- b. definire un apposito disciplinare che stabilisca, in coerenza con le disposizioni del Programma FSC sia nazionali che regionali, le condizioni e gli adempimenti necessari per il trasferimento delle risorse relative alla progettazione e alle opere;
- c. adottare tutte le misure di sua competenza, per garantire la realizzazione dell'opera nei tempi previsti;
- d. monitorare costantemente lo stato di attuazione delle azioni previste dal presente Accordo mediante il Collegio di Vigilanza e la Cabina di Regia così come definite ai successivi articoli 10 e 11.
- e. dare avvio, in accordo con le Amministrazioni Comunali coinvolte e con la Città Metropolitana, a una ipotesi di ripartizione della componente pubblica dei costi di esercizio dell'opera che tenga in considerazione, oltre allo sviluppo lineare della linea, anche dell'impegno di territorio conseguente alla localizzazione delle infrastrutture accessorie previste in progetto e della rilevanza sovracomunale del servizio offerto.

- Comune di Firenze

- a. agire, su delega del Comune di Bagno a Ripoli, in qualità di stazione appaltante e soggetto attuatore per le varie fasi di progettazione e realizzazione dell'intera linea tramviaria;
- b. attivare, insieme al Comune di Bagno a Ripoli per il territorio di sua competenza, le procedure urbanistiche, approvative e di acquisizione delle aree necessarie per garantire la realizzazione delle opere nei tempi previsti;
- c. garantire l'espletamento di tutti gli adempimenti in ordine a: tempi di realizzazione, modalità di rendicontazione, trasmissione dei dati/report di monitoraggio, coerentemente con quanto previsto dal programma FSC e dal disciplinare di cui al punto b) comma 3, paragrafo Regione Toscana, del presente articolo;

- Comune di Bagno a Ripoli

- a. attivare le procedure urbanistiche, approvative e di acquisizione delle aree necessarie per garantire la realizzazione delle opere nei tempi e con modalità concordate con il Comune di Firenze, soggetto attuatore delle opere;
- b. assicurare e trasferire la propria quota di investimento per la realizzazione dell'opera di cui al comma 1 del presente articolo, secondo modalità concordate con il Comune di Firenze, soggetto attuatore delle opere;
- c. assicurare tutti i flussi informativi e tutta la collaborazione che dovessero rendersi necessari nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'opera di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 5

PROGETTAZIONE DELLE ESTENSIONI VERSO CAMPI BISENZIO E SESTO FIORENTINO.

1. La progettazione al livello di fattibilità tecnica economica e relativa verifica sulla base degli accordi di cui alle premesse è assicurata dalle seguenti fonti di finanziamento:

- euro 2.400.000,00 a carico di Regione Toscana,
- euro 320.000,00 a carico del Comune di Firenze,
- euro 170.000,00 a carico del Comune di Sesto Fiorentino,
- euro 260.000,00 a carico del Comune di Cambi Bisenzio,

per un totale complessivo di euro 3.150.000,00.

2. La prosecuzione delle progettazioni di estensione tramviaria verso Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino rappresenta azione strategica del presente Accordo così come indicato al comma 4b), art. 3 del presente Accordo.

3. La stima del fabbisogno necessario per la progettazione definitiva e verifica delle estensioni tramviarie, basata sulle risultanze del progetto di fattibilità tecnico in corso, è la seguente:

- Linea 2.2) "Aeroporto-Sesto Fiorentino", euro 2.767.305,43
- Linea 4.2) "Le Piagge – Campi Bisenzio", euro 3.703.568,80

4. La Regione Toscana contribuisce al cofinanziamento delle progettazioni di cui al comma 3 del presente articolo fino ad un massimo del 90% dell'intero fabbisogno, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio. I Comuni contribuiscono per la parte restante del fabbisogno sulla base del criterio di pertinenza geografica del tracciato tramviario; la ripartizione dei costi di progettazione riguardanti le opere puntuali a servizio dell'intera linea, quali ad esempio il deposito e i parcheggi scambiatori, dovrà essere effettuata considerando l'estensione chilometrica completa della linea in oggetto e non solo il Comune di stretta pertinenza geografica delle infrastrutture puntuali.

5. La copertura del fabbisogno indicato al presente articolo, sulla base dei criteri di cui al precedente comma 4, è assicurata come segue:

- per la linea 2.2. "Aeroporto-Sesto Fiorentino"
 - euro 2.500.000,00 a carico di Regione Toscana,
 - euro 114.296,12 a carico del Comune di Firenze,
 - euro 153.009,32 a carico del Comune di Sesto Fiorentino,
- per la linea 4.2. "Le Piagge – Campi Bisenzio"
 - euro 3.345.000,00 a carico di Regione Toscana,
 - euro 130.388,65 a carico del Comune di Firenze,
 - euro 228.180,14 a carico del Comune di Campi Bisenzio.

6. I soggetti a vario titolo competenti, costituiti da Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comuni di Firenze, Campi Bisenzio, e Sesto Fiorentino, nell'ambito del presente Accordo si impegnano a:

- Regione Toscana

- a. co-finanziare le progettazioni e relative verifiche per l'importo complessivo indicato al comma 5 del presente articolo;
- b. definire un apposito disciplinare che stabilisca le condizioni e gli adempimenti in ordine a tempi, modalità di rendicontazione e monitoraggio, necessari per il trasferimento delle risorse;
- c. monitorare costantemente lo stato di attuazione delle azioni previste dal presente Accordo mediante il Collegio di Vigilanza e la Cabina di Regia così come definiti rispettivamente ai successivi art. 10 e 11.

- Comune di Firenze

- a. agire in qualità di stazione appaltante e soggetto attuatore per le varie fasi di progettazione, verifica e approvazione delle opere. In particolare per la linea 2.2. a livello procedurale potrà essere esercitata l'opzione già prevista nella procedura di gara aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 3310 del 16/5/2018, mentre per la linea 4.2. il Comune di Firenze, con il supporto degli altri enti territorialmente competenti, ha il compito di redigere la documentazione di gara e procedere successivamente all'affidamento del servizio. La Commissione di gara sarà presieduta da un rappresentante del comune di Firenze e composta dai rappresentanti degli altri enti finanziatori.
- b. attivare le procedure preliminari di carattere urbanistico ed espropriativo di propria competenza necessarie per garantire la futura realizzazione delle opere;
- c. garantire l'espletamento di tutti gli adempimenti in ordine a tempi, modalità di rendicontazione, trasmissione dei dati/report di monitoraggio coerentemente con quanto previsto dall'apposito disciplinare, anche al fine di garantire la candidatura delle linee tramviarie ai programmi di finanziamento nazionali e comunitari.

- Comune di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio

- a. collaborare e supportare mediante le proprie strutture il soggetto attuatore della progettazione sia nella fase di predisposizione degli incarichi di progettazione e verifica, che nel corso di esecuzione della progettazione comprese le fasi di conferenza dei Servizi e approvazione;
- b. attivare le procedure preliminari di carattere urbanistico ed espropriativo di propria competenza necessarie per garantire la futura realizzazione delle opere;
- c. assicurare e trasferire la propria quota di compartecipazione prevista dal comma 5 del presente articolo, secondo modalità concordate con il Comune di Firenze, individuato come soggetto attuatore.

- Città metropolitana di Firenze

- a. verificare la coerenza degli interventi oggetto del presente Accordo con la pianificazione territoriale metropolitana, con particolare riferimento al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile adottato;
- b. contribuire al coordinamento degli interventi di estensione tramviaria e del collegamento Firenze – Prato con gli altri interventi di mobilità e trasporto pubblico ricompresi all'interno del PUMS.

ART. 6**ESTENSIONI VERSO CAMPI BISENZIO E SESTO FIORENTINO.**

1. Il costo stimato delle opere è il seguente:

- Estensione Linea 2 (Linea 2.2) Aeroporto-Sesto Fiorentino 232,38 milioni di euro;
- Linea 4.1 “Leopolda - Le Piagge” 166 milioni di euro;
- Linea 4.2 “Le Piagge – Campi Bisenzio” 222,48 milioni di euro.

2. Il quadro finanziario delle linee di cui al punto 1 del presente articolo, è il seguente:

- Estensione Linea 2 (Linea 2.2) Aeroporto-Sesto Fiorentino (copertura parziale):

- 20,2 ml di euro destinati al Comune di Firenze con Delibera CIPE n. 56 del 1 dicembre 2016 pubblicata sulla GU il 4 aprile 2017 a valere su fondi FSC 2014-2020;
- 29,9 ml di euro destinati al Comune di Firenze con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 86 del 2 marzo 2018.

- Linea 4.1 “Leopolda a Le Piagge” (copertura completa):

- 95 ml di euro destinati al Comune di Firenze dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n.133, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 11 novembre 2014, n.264 “Decreto Sblocca Italia”;
- 24 ml di euro destinati al Comune di Firenze con Delibera CIPE n. 56 del 1 dicembre 2016 pubblicata sulla GU il 4 aprile 2017 a valere su fondi FSC 2014-2020;
- 47 ml di euro destinati al Comune di Firenze con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 dicembre 2017.

- Linea 4.2 “Le Piagge – Campi Bisenzio”: non è attualmente beneficiaria di nessun finanziamento.

3. Regione Toscana, la Città Metropolitana e i Comuni interessati si impegnano a verificare le possibilità di reperimento delle risorse necessarie per il completo finanziamento delle opere secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 9 del presente Accordo.

4. Il soggetto attuatore dell'infrastruttura procederà anche, nell'ambito del costo stimato delle opere di cui al comma 1 del presente articolo, alla realizzazione delle opere idrauliche strettamente necessarie per la realizzazione della linea tramviaria 4.2. A tal proposito il soggetto attuatore dovrà stipulare con la Regione Toscana apposito accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 24 della l.r. 80/2015 nel quale saranno stabiliti gli adempimenti tecnici procedurali e definite le tempistiche di realizzazione delle opere idrauliche, al collaudo delle quali è subordinata la realizzazione di alcune parti dell'infrastruttura.

ART. 7

PROGETTAZIONE DEL COLLEGAMENTO METROPOLITANO “FIRENZE - PRATO”

1. Il collegamento fra le Città di Firenze e Prato lungo la dorsale “Firenze Peretola-Prato Museo Pecci - Prato area ex-Banci” rappresenta un intervento strategico nel quadro di sviluppo di sistemi mobilità collettiva in ambito metropolitano.

2. I sottoscrittori dell'Accordo concordano di procedere con studi preliminari di approfondimento e verifica degli aspetti di fattibilità tecnica, trasportistica ed economico-finanziaria dell'opera, anche secondo eventuali ulteriori indicazioni che il Collegio di Vigilanza dovesse ritenere necessarie.

3. La Regione Toscana procederà quale stazione appaltante degli studi di cui al comma 2 del presente articolo e/o ad eventuale trasferimento agli enti competenti secondo le indicazioni che verranno fornite dal Collegio nei limiti della spesa di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Per l'affidamento dei servizi la cabina di regia garantisce il necessario supporto tecnico-amministrativo sia per la fase di predisposizione della documentazione tecnica, che per quella di esecuzione; in particolare gli studi dovranno garantire la massima condivisione tecnica fra i Comuni territorialmente interessati dal progetto.

5. La Regione Toscana destina euro 100.000,00 per la predisposizione degli studi di cui punto 2.

ART. 8**PROGETTAZIONE DI ALTRE TRATTE DI ESTENSIONE TRAMVIARIA**

1. Nell'ambito del presente Accordo sono ritenute d'interesse le progettazioni delle seguenti estensioni/collegamenti tramviari secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

- a. Estensione di linea 1 tratto nord "Capolinea Careggi – Ospedale Pediatrico Meyer",
- b. Estensione di linea 1 tratto sud "Capolinea Villa Costanza – Torre Rossa",
- c. Collegamenti dei principali presidi ospedalieri, hub intermodali con rete tramviaria esistente o di progetto,
- d. collegamenti circolari delle linee tramviarie esistenti e di progetto.

2. Il Comune di Firenze è individuato quale stazione appaltante e soggetto attuatore per la progettazione ed eventuale realizzazione dell'estensione di cui al punto a), comma 1 del presente articolo, impegnandosi a mettere in atto tutte le azioni necessarie per l'affidamento, lo svolgimento e la conclusione del progetto di fattibilità tecnico economica nei tempi previsti dal cronoprogramma di cui all'Allegato 1 del presente Accordo.

3. La Regione Toscana destina euro 100.000,00 a favore del Comune di Firenze per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al punto a), comma 1 del presente articolo. Tali risorse potranno essere trasferite al soggetto attuatore in anticipazione fino alla concorrenza dell'intero importo.

4. La Regione Toscana e gli Enti territorialmente competenti si impegnano a verificare le possibilità di reperimento dei fondi necessari per sviluppare le progettazioni di cui ai punti b), c), d) comma 1 del presente articolo.

ART. 9**COPERTURA FINANZIARIA E PRIORITA' D'INVESTIMENTO**

1. La Regione provvede al:

- co-finanziamento delle opere riguardanti la linea 3.2.1 Piazza Libertà-Bagno a Ripoli di cui all'art. 4 del presente Accordo, mediante una disponibilità complessiva di 80 ml di euro a valere sul programma FSC

- co-finanziamento delle progettazioni definitive e relative prestazioni di verifica delle estensioni tramviarie verso Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino secondo il fabbisogno indicato dall'art. 5 del presente accordo mediante una disponibilità massima di euro 7.070.419,66 di cui alla Legge regionale n. 98/2020, articolo 13, così ripartita:
 - euro 2.770.419,66 sull'annualità 2021 dando atto che a tale somma si aggiunge l'importo di euro 129.580,34 già destinato nell'ambito dell'Accordo di cui alla DGR 855/2019, finalizzato alla progettazione definitiva della linea 3.2.1 piazza Liberta' - Bagno a Ripoli di cui all'art. 4 comma 1,
 - euro 4.300.000,00 sull'annualità 2022.
- finanziamento degli studi di approfondimento preliminare riguardanti il corridoio "Firenze-Prato" di cui all'art. 7 del presente Accordo mediante una disponibilità complessiva di euro 100.000,00 interamente stanziata sull'annualità 2021 del Bilancio di previsione 2021-23 di cui alla Legge regionale n. 99/2020.
- finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica dell'estensione di linea 1 tratta "Capolinea Careggi – Ospedale Pediatrico Meyer" di cui all'art. 8 del presente articolo mediante una disponibilità complessiva di euro 100.000,00 interamente stanziata sull'annualità 2021 di cui alla Legge regionale n. 98/2020, articolo 13.

2. Eventuali economie di fondi indicati ai punti precedenti del presente articolo e/o derivanti dai precedenti accordi di estensione tramviaria citati nelle premesse potranno essere utilizzati, compatibilmente con la natura dei singoli finanziamenti, e previa autorizzazione da parte del Collegio di Vigilanza, per finanziare i successivi studi/livelli progettuali del collegamento metropolitano "Firenze – Prato", dell'estensione di linea 1 tratta "Capolinea Careggi – Ospedale Pediatrico Meyer", nonché per l'avvio delle progettazioni di cui ai punti b), c), d) comma 1, art. 8 del presente Accordo.

3. Gli Enti sottoscrittori si impegnano, previa verifica di sostenibilità tecnico-economica degli interventi, verificare le possibilità di reperimento delle risorse necessarie per il finanziamento delle opere mediante il ricorso e la partecipazione a programmi di finanziamento statali e comunitari secondo il seguente ordine di priorità:

- linea di estensione tramviaria 4.2 “Le Piagge-Campi Bisenzio” e 2.2. “Firenze Aeroporto -Sesto Fiorentino Centro”;
- collegamento metropolitano “Firenze-Prato” lungo la dorsale “Firenze Peretola-Prato Museo Pecci - Prato area ex-Banci”;
- estensione di linea 1 tratta “Capolinea Careggi – Ospedale Pediatrico Meyer”;
- altri interventi ricompresi all’interno del Quadro Strategico di riferimento di cui all’art. 3 del presente accordo.

4. Il collegio di vigilanza può, nel corso dell’attuazione del presente Accordo, aggiornare l’ordine di priorità sopra indicato sulla base del grado di maturità tecnica dei progetti, degli impatti benefici sul sistema di mobilità metropolitana, della compatibilità dei tempi di realizzazione degli interventi con gli eventuali programmi di finanziamento.

5. Gli enti sottoscrittori si impegnano a ipotizzare un modello preliminare di ripartizione dei costi di esercizio delle future linee tramviarie improntato sul criterio di sostenibilità finanziaria.

ART. 10

COLLEGIO DI VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con il presente Accordo di Programma è affidata al Collegio di Vigilanza composto dal Presidente della Regione Toscana, dal Sindaco Metropolitano e dai Sindaci dei Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Firenze, Prato, Sesto Fiorentino e Scandicci.

2. Il Collegio esercita la funzioni di cui all’art. 34 octies della L.R. 23 luglio 2009, n.40.

ART. 11

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO

1. I sottoscrittori individuano quale funzionario responsabile dell’Accordo ai sensi dell’articolo 34 quinquies, comma 2, della L.R. 40/2009, il Direttore della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale.

2. Il funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo:
 - a. svolge le funzioni di segretario del Collegio di Vigilanza;
 - b. mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'Accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;
 - c. segnala al Collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'Accordo;
 - d. riferisce periodicamente al Collegio sullo stato di attuazione dell'Accordo.

3. Al fine di favorire un'azione di coordinamento delle attività previste dal presente Accordo è confermata, in continuità con quanto già previsto dall'Accordo di programma approvato con DPGR n. 78 del 12 maggio 2014, la cabina di regia per il monitoraggio dello stato di attuazione delle azioni previste dal presente Atto.

4. La cabina di regia, organismo tecnico a supporto del Collegio di Vigilanza è convocata dal responsabile del procedimento, è costituita da un rappresentante designato da ciascun ente sottoscrittore.

ART. 12

VALIDITA' DELL'ACCORDO

Dopo la sua sottoscrizione il presente Accordo di Programma è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 34 sexies comma 3 e dell'articolo 34 septies della l.r. 40/2009.

L'Accordo di Programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione, fino alle conclusioni delle attività previste dal cronoprogramma di cui all'allegato 1.

ART. 13

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo; variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie, tali comunque da non comportare la revisione della visione strategica definita dal presente

Atto, potranno essere apportate, previo assenso del Collegio di Vigilanza, senza che ciò determini variazione al presente Accordo di programma.

2. Per gli aspetti non trattati dal presente atto rimangono vigenti le disposizioni dell'Accordo di Programma approvato con DPGR n. 78/2014, dell'Accordo di collaborazione per "L'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana" di cui alla DGR 268/2016 sottoscritto da tutti gli enti in data 1 giugno 2016, dell'Atto integrativo di cui alla DGR 1381/2018 sottoscritto il 20 dicembre 2018, e del successivo Atto integrativo di cui alla DGR 855/2019 sottoscritto il 16 settembre 2019.

ART. 14

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti, qualora le attività, di cui presente Accordo, comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento potranno riguardare dati identificativi, di natura tecnica ed amministrativa, riguardanti soggetti privati e pubblici, persone fisiche e persone giuridiche, in formato di testi, immagini, rappresentazioni grafiche, tavole di progetto.

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità del presente dell'Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due Parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o

modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE TOSCANA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
COMUNE DI FIRENZE
COMUNE DI PRATO
COMUNE DI SESTO FIORENTINO
COMUNE DI SCANDICCI

Allegati:

- 1) Cronoprogramma delle attività.

ALLEGATO 1 Cronoprogramma delle attività

LINEA 3.2.1 PIAZZA LIBERTA'-BAGNO A RIPOLI

Approvazione Progetto Definitivo	Entro Dicembre	2021
Firma Contratto	Entro Giugno	2022
Approvazione Progetto Esecutivo	Entro Dicembre	2022
Fine Lavori	Entro Dicembre	2025

LINEA 4.2 PIAGGE CAMPI BISENZIO

Assegnazione del Finanziamento	Dicembre	2021
Approvazione Progetto Definitivo	Dicembre	2022
Firma Contratto	Giugno	2023
Approvazione Progetto Esecutivo	Dicembre	2023
Fine Lavori	Giugno	2026

LINEA 2.2 PERETOLA SESTO FIORENTINO

Assegnazione del Finanziamento	Dicembre	2021
Approvazione Progetto Definitivo	Dicembre	2022
Firma Contratto	Giugno	2023
Approvazione Progetto Esecutivo	Dicembre	2023
Fine Lavori	Giugno	2026

ESTENSIONE T1 Capolinea Careggi – Ospedale Pediatrico Meyer

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica	Giugno	2022
---	--------	------

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 268

Consiglio regionale degli studenti. Articolazione territoriale di Siena. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed in particolare:

- l'articolo 10-septies, che istituisce il Consiglio regionale degli studenti, prevedendo che sia composto dagli studenti membri dei Consigli territoriali di cui all'articolo 10-sexies e nominato con decreto dal Presidente della Giunta regionale; i membri del Consiglio regionale degli studenti durano in carica due anni e decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Università e possono essere rinnovati una sola volta;

- l'articolo 10-sexies che istituisce per ogni ambito territoriale delle Università di Firenze, Pisa e Siena, un Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità composto da sette studenti eletti dagli iscritti presso ciascuna Università e presso gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

Richiamato il proprio precedente decreto del 14 giugno 2021, n. 155 "Consiglio regionale degli studenti. Articolazione territoriale di Siena. Rinnovo composizione" con il quale è stato nominato, tra gli altri, Alessandro Vitiello quale componente del Consiglio regionale degli studenti in rappresentanza dell'articolazione territoriale di Siena;

Visto il decreto rettorale dell'Università di Siena n. 1933/2021, con il quale sono state accolte le dimissioni di Alessandro Vitiello e contestualmente indicato il nominativo di Gaetano Malia, quale nuovo membro del Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU);

Vista la nota del 24 novembre 2021, con la quale la Direttrice della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro, a seguito del citato decreto n. 1933/2021 adottato dal Rettore dell'Università di Siena, ha comunicato il nuovo componente dell'articolazione territoriale di Siena del Consiglio regionale degli studenti;

Considerato che la nomina in questione è effettuata in ragione dell'ufficio ricoperto dagli interessati, per cui ad essa, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis - lett. c) della legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi ammi-

nistrativi di competenza della Regione), non si applicano le disposizioni della medesima l.r. n. 5/2008;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

DECRETA

di nominare Gaetano Malia quale nuovo membro del Consiglio regionale degli studenti in rappresentanza dell'articolazione territoriale di Siena, in sostituzione di Alessandro Vitiello.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 269

Consiglio della Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Arezzo-Siena. Sostituzione componente in rappresentanza del settore "Credito e Assicurazioni".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23";

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale";

Richiamato il D.P.G.R. n. 172 del 23/10/2018, con il quale è stato costituito il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena nominando tra gli altri il Dr. Dimitri Bianchini quale componente del Consiglio medesimo in rappresentanza del settore "Credito e Assicurazioni";

Preso atto che il Dr. Dimitri Bianchini ha presen-

tato le proprie dimissioni da consigliere, come risulta dalla nota del Presidente della Camera di commercio di Arezzo-Siena del 09/11/2021;

Vista la nota del 23 novembre 2021, con la quale ABI - Associazione Bancaria Italiana e ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici hanno congiuntamente designato il Dr. Alessandro Faienza quale nuovo componente del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Arezzo-Siena in rappresentanza del settore "Credito e Assicurazioni", trasmettendo la relativa documentazione;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione" e in particolare l'art. 1, comma 1-bis, lettera b), in base al quale, alle presenti designazioni, non si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008 medesima;

Preso atto, come da documentazione presentata dal suddetto designato, del possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di cui all'art. 13 della citata l. 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'inesistenza, a proprio carico, delle cause ostative ivi previste;

DECRETA

di nominare il Dr. Alessandro Faienza quale componente del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Arezzo-Siena in rappresentanza del settore "Credito e Assicurazioni", in sostituzione del Dr. Dimitri Bianchini, dimissionario.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 270

Audizione presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Delega alla partecipazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-

mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);

Visto il Regolamento interno n. 1/2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la nota del 2 novembre 2021, con la quale, ai sensi dell'articolo 166, comma 6, del D.Lgs. 196/2003, questa amministrazione ha chiesto al Garante per la Protezione dei Dati Personali di essere sentita in audizione con riferimento al procedimento avviato dalla medesima Autorità nei confronti di Regione Toscana;

Vista la nota del 15 novembre 2021 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, con la quale viene comunicata a Regione Toscana la disponibilità ad effettuare l'audizione e viene richiesto di indicare i partecipanti alla stessa, fra i quali il legale rappresentante o suo delegato;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, delegare l'Assessore al Diritto alla Salute e Sanità Simone Bezzini alla partecipazione alla audizione presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali relativa al procedimento di cui alle citate note;

Ritenuto altresì opportuno, in caso di assenza o impedimento dell'Assessore Bezzini, delegare alla partecipazione il Dirigente responsabile del settore "Sanità digitale e innovazione" di Regione Toscana, Ing. Andrea Belardinelli;

DECRETA

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, l'Assessore al Diritto alla Salute e Sanità, Simone Bezzini, è delegato a partecipare all'audizione presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali richiesta da Regione Toscana con nota del 2 novembre 2021.

In caso di assenza o impedimento dell'Assessore Bezzini, è delegato a partecipare alla suddetta audizione il Dirigente responsabile del settore "Sanità digitale e innovazione" di Regione Toscana, Ing. Andrea Belardinelli.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 271

Consiglio regionale degli studenti. Articolazione territoriale di Pisa. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed in particolare:

- l'articolo 10-septies, che istituisce il Consiglio regionale degli studenti, prevedendo che sia composto dagli studenti membri dei Consigli territoriali di cui all'articolo 10-sexies e nominato con decreto dal Presidente della Giunta regionale; i membri del Consiglio regionale degli studenti durano in carica due anni e decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Università e possono essere rinnovati una sola volta;

- l'articolo 10-sexies che istituisce per ogni ambito territoriale delle Università di Firenze, Pisa e Siena, un Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità composto da sette studenti eletti dagli iscritti presso ciascuna Università e presso gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

Richiamato il proprio precedente decreto del 9 agosto 2021, n. 194 "Consiglio regionale degli studenti. Articolazione territoriale di Pisa. Rinnovo composizione" con il quale è stata nominata, tra gli altri, Giulia Faggioli quale componente del Consiglio regionale degli studenti in rappresentanza dell'articolazione territoriale di Pisa;

Visto il decreto rettorale dell'Università di Pisa n. 999/2021, con il quale sono state accolte le dimissioni di Giulia Faggioli e contestualmente indicato il nominativo di Pio Dello Ioio, quale nuovo membro del Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU);

Vista la nota del 29 novembre 2021, con la quale la Direttrice della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro, a seguito del citato decreto n. 999/2021 adottato dal Rettore dell'Università di Pisa, ha comunicato il nuo-

vo componente dell'articolazione territoriale di Pisa del Consiglio regionale degli studenti;

Considerato che la nomina in questione è effettuata in ragione dell'ufficio ricoperto dagli interessati, per cui ad essa, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis - lett. c) della legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non si applicano le disposizioni della medesima l.r. n. 5/2008;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

DECRETA

di nominare Pio Dello Ioio quale nuovo membro del Consiglio regionale degli studenti in rappresentanza dell'articolazione territoriale di Pisa, in sostituzione di Giulia Faggioli.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 272

Delega a partecipare alle assemblee di alcune Società partecipate dalla Regione Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia delle seguenti società partecipate:

- Arezzo Fiere e Congressi s.r.l.
- Firenze Fiera S.p.a.
- Internazionale Marmi e Macchine Carrara;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 145 del 17 novembre 2020, con il quale l'Assessore all'economia, alle attività produttive, alle politiche del credito e al turismo, Leonardo Marras, la Dott.ssa Elisa Nannicini, dirigente responsabile del Settore "Politiche di sostegno alle imprese" della Direzione "Attività produttive" e, in caso di impedimento di quest'ultima, la Dott.ssa Donatella Cicali, funzionario in servizio presso il Settore "Politiche di sostegno alle imprese" e titolare della posizione organizzativa "Presidio amministrativo, gestionale e contabile interventi di sostegno alle imprese, internazionalizzazione, aree di crisi" sono stati delegati a par-

tecipare alle assemblee delle sopracitate società partecipate;

Considerato il decreto dirigenziale n. 8660 del 21 maggio 2021, con il quale si è provveduto al riassetto organizzativo della Direzione “Attività produttive”;

Considerato, altresì, il decreto dirigenziale n. 12334 del 15 luglio 2021, con il quale si sono apportate modifiche al decreto dirigenziale n. 8660/2021, attribuendo la competenza in merito alla partecipazione regionale alle sopracitate società al Settore “Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico”, di cui è dirigente responsabile la Dott.ssa Simonetta Baldi;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l’articolo 14, in base al quale:

“1. La Regione partecipa all’assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l’assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell’assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest’ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.”;

Ritenuto, quindi, opportuno delegare, in caso di impedimento dell’Assessore all’economia, alle attività produttive, alle politiche del credito e al turismo, Leonardo Marras, la Dott.ssa Simonetta Baldi, dirigente competente per materia in quanto responsabile del Settore “Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico” della Direzione “Attività produttive” a partecipare alle assemblee delle seguenti società partecipate:

- Arezzo Fiere e Congressi s.r.l.
- Firenze Fiera s.p.a.
- Internazionale Marmi e Macchine Carrara;

Ritenuto, altresì, opportuno delegare, in caso di impedimento della Dott.ssa Simonetta Baldi, il Dott. Marcello Baroni, funzionario in servizio presso il Settore “Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico” e titolare della posizione organizzativa “Presidio tecnico-amministrativo sulla partecipazioni societarie e sulle politiche di intervento per infrastrutture per attività produttive” a partecipare alle suddette assemblee;

- In caso di assenza o impedimento dell’Assessore all’economia, alle attività produttive, alle politiche del credito e al turismo, Leonardo Marras, la Dott.ssa Simonetta Baldi, dirigente responsabile del Settore “Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico” della Direzione “Attività produttive” è delegata a partecipare alle assemblee delle seguenti società partecipate:

- Arezzo Fiere e Congressi s.r.l.
- Firenze Fiera s.p.a.
- Internazionale Marmi e Macchine Carrara;

- In caso di impedimento della Dott.ssa Simonetta Baldi, il Dott. Marcello Baroni, funzionario presso il Settore “Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico” e titolare della posizione organizzativa “Presidio tecnico-amministrativo sulla partecipazioni societarie e sulle politiche di intervento per infrastrutture per attività produttive” è delegato a partecipare alle assemblee delle sopracitate società partecipate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 273

Conferenza tecnica regionale sulla polizia locale. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015), e in particolare l’articolo 28, che prevede l’istituzione con decreto del Presidente della Giunta regionale della Conferenza tecnica regionale sulla polizia locale, prevedendo che la stessa sia presieduta dall’assessore competente o suo delegato;

Visto il comma 3 del sopra citato articolo 28 della l.r. 11/2020, in base al quale “Alla Conferenza partecipano:

- a) i comandanti dei corpi di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia e il comandante del corpo della Città metropolitana di Firenze;
- b) tre comandanti dei corpi di polizia provinciale;
- c) due comandanti dei corpi di polizia municipale che esercitano la funzione mediante unione;
- d) due rappresentanti delle polizie municipali dei comuni che esercitano il servizio di polizia municipale in forma associata;

DECRETA

e) due rappresentanti dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che non esercitano le funzioni di polizia locale in forma associata o mediante unione;

f) un membro in rappresentanza dell'ANCI;

g) un membro in rappresentanza dell'Unione delle province d'Italia (UPI) Toscana;

h) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro;

i) il dirigente o il funzionario delegato del settore competente della Giunta regionale”;

Preso atto che, ai sensi dei successivi commi 4 e 5, “I membri di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e), del sono designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL)” e “La conferenza è regolarmente costituita con la nomina della metà più uno dei componenti”;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera e), in base al quale le nomine nella Conferenza di cui trattasi, in quanto relative ad organismo di natura tecnica, non devono essere precedute dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'articolo 1, comma 1 bis, lettera c), in base al quale alle nomine dei membri di cui all'articolo 28, comma 3, lettere a) e i), in quanto effettuate in ragione dell'ufficio ricoperto dai soggetti nominati, nonché alla presenza dell'assessore competente o suo delegato in qualità di presidente della Conferenza, non si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008;

- l'articolo 19, comma 2, in base al quale “Gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti, di competenza del Consiglio regionale o degli organi di governo, contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi. Nel caso di un numero dispari di soggetti da nominare, il genere meno rappresentato può essere, rispetto all'altro, inferiore di una sola unità”;

- l'articolo 18, in base al quale gli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza, scadono il centocinquantunesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Vista la deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali n. 7/2021 relativa alla designazione dei membri di cui all'art. 28, comma 3, lettere b), c), d) ed e), della l.r. 11/2020;

Vista la nota istruttoria del Direttore generale della Giunta regionale del 18/11/2021, con la quale si dà atto delle designazioni vincolanti pervenute dai soggetti aventi titolo e della conseguente impossibilità di rispettare il principio della parità di genere di cui all'art. 19, comma 2, della l.r. 5/2008;

Vista la documentazione di cui all'articolo 8 della l.r. 5/2008, prodotta dai soggetti designati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale gli stessi attestano di essere in possesso dei requisiti richiesti e di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla legge regionale;

Preso atto che per la carica di membro dell'organismo di cui trattasi non è previsto alcun compenso;

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di costituire la Conferenza tecnica regionale sulla polizia locale di cui all'art. 28 della l.r. 11/2020, presieduta dall'assessore competente o suo delegato e della quale fanno parte di diritto:

- i comandanti dei corpi di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia e il comandante del corpo della Città metropolitana di Firenze;

- il dirigente o il funzionario delegato del settore competente della Giunta regionale

2. di nominare quali membri del Comitato:

- ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. b), della l.r. 11/2020:

Marco Ceccanti
Maurizio Trusendi
Michele Pellegrini

- ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. c), della l.r. 11/2020:

Massimo Luschi
Jacopo Balucanti

- ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. d), della l.r. 11/2020:

Marco Girolami
Michele Stefanelli

- ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. e), della l.r. 11/2020:

Claudia Peruzzi
Dino Giovannini

- ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. f), della l.r. 11/2020

Giuseppe Mastursi

- ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. g), della l.r. 11/2020

Massimiliano D'Ascanio

- ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. h), della l.r. 11/2020

Roberto Mazzi
Massimo Petrucci
Alessandro Belardi
Andrea Sedicini;

3. di dare atto che l'organismo così costituito scadrà

il centocinquantésimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 5/2008.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 15 dicembre 2021, n. 276

Alatoscana S.p.a. Delega a partecipare all'assemblea dei soci convocata per il giorno 15 dicembre 2021.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia della società Alatoscana S.p.a.;

Preso atto che per il giorno 15 dicembre 2021 è stata convocata l'assemblea dei soci di Alatoscana S.p.a e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l'articolo 14, in base al quale:

“1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.”;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano

Baccelli, a partecipare alla suddetta assemblea, convocata per il giorno 15 dicembre 2021;

Ritenuto, altresì, opportuno delegare, in caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale Stefano Baccelli, la Dott.ssa Francesca Barucci, dirigente competente in materia in quanto responsabile del Settore “Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale” della Direzione “Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale”;

DECRETA

- L'Assessore regionale alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, è delegato a partecipare all'assemblea dei soci di Alatoscana S.p.a convocata per il giorno 15 dicembre 2021.

- In caso di assenza o impedimento dell'Assessore Stefano Baccelli, la Dott.ssa Francesca Barucci, dirigente responsabile del Settore “Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale” della Direzione “Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale” è delegata a partecipare alla suddetta assemblea.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 17 dicembre 2021, n. 277

Designazione rappresentanti regionali nelle commissioni di concorsi banditi da Estar.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio

sanitario nazionale” e, in particolare, le disposizioni del titolo III del medesimo che disciplinano la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario;

Considerato che in base alle predette disposizioni un componente delle commissioni esaminatrici di cui trattasi è designato dalla Regione fra il personale del secondo livello dirigenziale (ora dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 35, comma 3, lett. e), secondo cui le commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione e non ricoprano cariche politiche o sindacali;

Visto l’articolo 34 dello Statuto della Regione Toscana;

Viste le richieste di Estar del 20 settembre 2021, del 24 novembre 2021 e del 29 novembre 2021 per la designazione di membri di spettanza della Regione in commissioni esaminatrici di concorsi pubblici;

Individuati, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profili professionali dei ruoli nominativi regionali del

personale del servizio sanitario regionale, i soggetti indicati nell’allegato n. 1 al presente decreto, in qualità di membri titolari e supplenti;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali i sorteggiati, oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 165/2001, dal DPR n. 483/1997, dal D.Lgs. n. 235/2012, dalla legge regionale n. 40/2005 e dalla legge regionale n. 68/1983, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa,

di designare come componenti effettivi e supplenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi da Estar i nominativi indicati nell’allegato n. 1, citato in premessa.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO (1)**Designazione membri di competenza regionale nelle Commissioni esaminatrici di concorsi indetti da ESTAR**

- 1) Concorso pubblico per n. 4 posti di DIRIGENTE VETERINARIO - Area igiene prod., trasf., comm., trasp., alim. origine animale - provvedimento ente n. 426 del 11/08/2021 (135/2021/CON)

Membro eletto: CIANTI LUCA - Azienda USL Toscana Centro

Membro supplente: GUARINI NEVIO - ATS BRESCIA

- 2) Concorso pubblico per n. 18 posti di DIRIGENTE MEDICO - Medicina interna provvedimento ente n. 521 del 18/10/2021 (165/2021/CON)

Membro eletto: MORETTINI ALESSANDRO - Azienda Ospedaliera Careggi

Membro supplente: MANINI MAURIZIO - Azienda USL Toscana Sudest

- 3) Concorso pubblico per n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - Ematologia per AOU Careggi provvedimento ente n. 539 del 26/10/2021 (172/2021/CON)

Membro eletto: CROCCO ANTONIO - Azienda USL Toscana Centro

Membro supplente: CAPOCHIANI ENRICO - Azienda USL Toscana Nordovest

DECRETO 17 dicembre 2021, n. 278

Rinnovo incarico di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 bis della legge regionale n. 1/2009.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e successive modifiche ed integrazioni, e richiamati in particolare gli articoli 4 e 4 bis, che dispongono in merito al Direttore generale della Giunta regionale;

Visto e richiamato l'art. 14 della citata l.r. n. 1/2009, recante "Nomina e requisiti del direttore generale e dei direttori";

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 38 del 25 gennaio 2021 che recita: "Strutture di vertice della Giunta regionale ai sensi della l.r. n. 1/2009 - istituzione delle direzioni, definizione delle relative competenze e determinazione del trattamento economico dei direttori";

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 895 del 06/09/2021 recante "Disposizioni attuative della legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 "Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. n. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009";

Richiamato il DPGR n. 178 del 29 dicembre 2021 con cui ho incaricato, il Dr. Paolo Pantuliano a ricoprire le funzioni di Direttore generale della Giunta regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato n. 4606/2020 e successivo accordo di modifica n. 4698/2021, con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2021, per la durata di 12 mesi, rinnovabile fino a cinque anni ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.1/2009;

Richiamato in particolare il comma 1 dell'art. 15 della l.r. 1/2009, che in tema di durata prevede la possibilità di rinnovo dell'incarico di Direttore generale;

Vista la nota prot. AOOGR 0482756 del 14/12/2021 con la quale ho disposto di procedere alle attività necessarie al rinnovo del suddetto incarico di direzione a decorrere dalla data del 1 gennaio 2022, per la durata di tre anni, rinnovabile fino ad un massimo complessivo pari a cinque, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n. 1/2009, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di collocamento a riposo per il raggiungimento del limite ordinamentale di età così come disposto dalla normativa vigente, in considerazione della necessità di assicurare la continuità delle funzioni di Direttore della Direzione Generale della Giunta regionale, garantendo nel contem-

po il presidio organizzativo della stessa sotto la responsabilità del Dr. Paolo Pantuliano, che ha dimostrato in questo anno di possedere sia le caratteristiche professionali che le competenze tecniche necessarie allo svolgimento delle funzioni proprie dell'incarico medesimo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l.r. n. 1/2009, la sottoscrizione del rinnovo del contratto di lavoro per i dirigenti regionali comporta la novazione del rapporto di lavoro in essere;

Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo dell'incarico di Direttore Generale della Giunta Regionale nella persona del Dr. Paolo Pantuliano, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2022, per la durata di tre anni, rinnovabile fino ad un massimo complessivo pari a cinque, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.1/2009, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di collocamento a riposo per il raggiungimento del limite ordinamentale di età così come disposto dalla normativa vigente, e fermo restando quanto disposto dall'art. 16, commi 1 e 2, della l.r. n. 1/2009;

Preso atto della dichiarazione resa dal Dr. Paolo Pantuliano, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con la quale l'interessato ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, consapevole inoltre di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero di non avere negli ultimi due anni rivestito cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e della delibera Giunta regionale n. 978/2019 "Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana";

DECRETA

1) di rinnovare, ai sensi dell'art.15 della l.r. 1/2009 comma 1, per i motivi espressi in narrativa, nella persona del Paolo Pantuliano, l'incarico di Direttore Generale della Giunta Regionale a decorrere dalla data del 1 gennaio 2022, per la durata di tre anni, rinnovabile fino ad un massimo complessivo pari a cinque, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.1/2009, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di collocamento a riposo per il raggiungimento del limite ordinamentale di età così come

disposto dalla normativa vigente, e fermo restando quanto disposto dall'art. 16, commi 1 e 2, della l.r. n. 1/2009;

2) di procedere successivamente all'adozione del presente atto, alla stipula con il Dr. Paolo Pantuliano del contratto di lavoro per il rinnovo dell'incarico da Direttore generale di cui al punto 1), previa novazione del rapporto di lavoro per tutta la durata del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l.r. n. 1/2009.

Il Presidente
Eugenio Giani

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1310

L.R. 27/12/2004 n. 77 (Demanio e Patrimonio della Regione Toscana). Approvazione integrazioni, aggiornamenti e/o modifiche degli elenchi di cui all'art. 20 della L.R. 77/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana) avente ad oggetto gli elenchi delle alienazioni immobiliari;

Viste le delibere di Giunta regionale:

- 05 giugno 2019, n. 854 (L.R. 27/12/2004 n. 77 - Demanio e Patrimonio della Regione Toscana. Approvazione degli elenchi di cui all'art. 20 della LR77/2004);

- 04 giugno 2020, n. 562 (L.R. 27/12/2004 n. 77 - Demanio e Patrimonio della Regione Toscana. Approvazione integrazioni, aggiornamenti e/o modifiche degli elenchi di cui all'art. 20 della L.R. 77/2004);

Visto il decreto dirigenziale del 26 febbraio 2021, n. 2983 (L.R. 77/2004. Classificazione di beni appartenenti al Demanio ed al Patrimonio regionale e assegnazione nelle categorie di cui agli artt. 3 e 4 del DPGR 23/11/2005 n. 61R);

Ritenuto di procedere ad una nuova ricognizione del patrimonio con conseguente approvazione delle integrazioni all'elenco dei beni immobili regionali di cui si ritiene opportuna l'alienazione, in considerazione delle mutate esigenze dell'amministrazione;

Considerato che, relativamente al lotto ubicato in comune di Minucciano - località Pugliano (identificato al n. 9 dell'allegato D) quale pertinenza o sedime laterale alla

STR 445, con nota del 7 settembre 2020 (prot. AOOGR/0302524 /O.050.020) il Servizio di Coordinamento LL.PP., Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile Infrastrutture e Viabilità Provinciale della Provincia di Lucca ha dato parere favorevole all'alienazione;

Ritenuto pertanto di procedere ad integrare gli allegati D e D PAF delle delibere nn. 854/2019 e 562/2020 con due ulteriori elenchi di beni allegati "D" e "DPAF" al presente atto;

Considerato che per tali beni, attualmente non classificati al patrimonio disponibile, l'alienazione dovrà essere preceduta dalle necessarie procedure di modifica della classificazione o di richiesta di autorizzazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 42/2004;

Preso atto che il suddetto elenco è approvato anche ai sensi dall'art 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che con le integrazioni di cui alla presente deliberazione non variano sostanzialmente gli introiti previsti nella deliberazione n. 854/2019;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di direzione nella seduta del 22/07/2021;

Considerato che la Giunta regionale ha provveduto ad approvare lo schema della presente delibera con delibera n. 775 del 02 agosto 2021, la quale è stata inviata al Consiglio Regionale ai fini dell'acquisizione delle eventuali osservazioni e proposte, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della l.r. 77/2004;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare permanente, nella seduta del 07 settembre 2021;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in narrativa, gli allegati "D" e "DPAF" contenenti le integrazioni agli elenchi degli immobili per i quali si ritiene opportuna l'alienazione, di cui alle delibere nn. 854/2019 e 562/2020, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, compresi gli allegati, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti ammini-

strativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della
medesima LR. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

La Dirigente Responsabile

Maria Luisa Gigli

Il Direttore
Giovanni Palombo

SEGUONO ALLEGATI

TERRENI									
n.	Prov.	Comune	Immobile	Inclirizzo	Foglio	Particella	Sub	classificazione	
1	FI	BARBERINO DI MUGELLO	terreno		112	304 306 322		DEMANIO	
2	FI	FIESOLE	terreno		17	695		PATRIMONIO DISPONIBILE	
3	GR	GROSSETO	terreno		97	129		PATRIMONIO DISPONIBILE	
4	GR	CINIGIANO	terreno		26	28		PATRIMONIO DISPONIBILE	
					44	29			
5	GR	MAGLIANO IN TOSCANA	terreno		32	68		PATRIMONIO DISPONIBILE	
6	GR	MANCIANO	terreno		204	237 243 244		PATRIMONIO DISPONIBILE	
7	GR	SCANSANO	terreno		245	198		PATRIMONIO DISPONIBILE	
8	GR	SORANO	terreno		90	53		PATRIMONIO DISPONIBILE	
9	LU	MINUCCIANO	terreno	Ex SR 445 Località Pugniano	IDENTIFICAZIONE CATASTALE DA ATTRIBUIRE				

ALLEGATO D/PAF

ELENCO INTEGRATIVO DEI BENI DA VENDERE
SEZIONE BENI PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE (PAFR)

Ente competente alla gestione	Prov	Comune	Località	superficie		Tipo di immobile (fabbricato/terreno)	Stato (libero/occupato)	Catasto fabbricati (CF)/catasto terreni (CT)	Individuazione catastale		
				ettari	mq/vani/mc				Foglio	Part	sub
U. C. Colline Metallifere	GR	Massa Marittima	Venelle	0,76		Terreno	libero	CT	184	11	
U. C. Colline Metallifere	GR	Massa Marittima	Venelle	1,65		Terreno	libero	CT	184	18	
U. C. Colline Metallifere	GR	Massa Marittima	Venelle			Terreno b.c.n.c.	libero	CF	184	19	1
U. C. Colline Metallifere	GR	Massa Marittima	Venelle		21 mq	Fabbricato C/1	libero	CF	184	19	2
U. C. Colline Metallifere	GR	Massa Marittima	Venelle		560 mc	Fabbricato B/4	libero	CF	184	19	3
U. C. Colline Metallifere	GR	Massa Marittima	Venelle		6 vani	Fabbricato A/7	libero	CF	184	19	4
U. C. Colline Metallifere	GR	Massa Marittima	Venelle	7,84		Terreno	libero	CT	184	20	
U. C. Colline Metallifere	GR	Massa Marittima	Venelle		400 mq	Terreno	libero	CT	184	67	
U. C. Colline Metallifere	GR	Massa Marittima	Venelle		2430 mq	Terreno	libero	CT	184	68	
U. C. Colline Metallifere	GR	Massa Marittima	Venelle		700 mq	Terreno	libero	CT	184	69	
U. C. Casentino	AR	Pratovecchio Stia Sez. B	loc. Pianelli		1000 mq	Terreno	libero	CT	37	72/p	
U. C. Casentino	AR	Pratovecchio Stia Sez. B	loc. Pianelli		1500 mq	Terreno	libero	CT	37	58/p	
U. C. della Val di Merse	SI	Chiusdino	loc. Le Cetine		4830 mq	Terreno	libero	CT	5	16	
U. C. della Val di Merse	SI	Chiusdino	loc. Le Cetine		820 mq	Terreno	libero	CT	5	18	
U. C. della Val di Merse	SI	Chiusdino	loc. Le Cetine		200 mq	Terreno	libero	CT	5	19	
U. C. della Val di Merse	SI	Chiusdino	loc. Le Cetine		1180 mq	Terreno	libero	CT	5	20	
U. C. della Val di Merse	SI	Chiusdino	loc. Le Cetine		5 vani	Fabbricato A/5 (rudere)	libero	CF	5	21	2
U. C. della Val di Merse	SI	Chiusdino	loc. Le Cetine		3150 mq	Terreno	libero	CT	5	22	
U. C. della Val di Merse	SI	Radicondoli	loc. Costarella	1,05		Terreno	in concessione	CT	27	3	
U. C. della Val di Merse	SI	Radicondoli			310 mq	Terreno	libero	CT	26	18/p	
U. C. della Val di Merse	SI	Radicondoli			1990 mq	Terreno	libero	CT	26	37/p	
U. C. della Val di Merse	SI	Radicondoli			2700 mq	Terreno	libero	CT	40	10/p	
U. C. della Val di Merse	SI	Radicondoli	loc. Colli Talli		980 mq	Terreno	in concessione	CT	168	27/p	
U. C. della Val di Merse	SI	Radicondoli		2,16		Terreno	in concessione	CT	36	53/p	
U. C. della Val di Merse	SI	Casole d'Elsa	Borgo La Selva		570 mq	b.c.n.c.	libero	CF	128	21	1/p
U. C. della Val di Merse	SI	Casole d'Elsa	Borgo La Selva			Fabbricato F/2 collabente	libero	CF	128	21	2
U. C. della Val di Merse	SI	Casole d'Elsa	Borgo La Selva		95 mq	Fabbricato C/2 (rudere)	libero	CF	128	21	3
U. C. della Val di Merse	SI	Casole d'Elsa	Borgo La Selva			Fabbricato A/3 (rudere)	libero	CF	128	21	5
U. C. della Val di Merse	SI	Casole d'Elsa	Borgo La Selva			Fabbricato F/2 collabente	libero	CF	128	21	6
U. C. della Val di Merse	SI	Casole d'Elsa	Borgo La Selva		110 mq	Fabbricato C/2 (rudere)	libero	CF	128	21	8
U. C. della Val di Merse	SI	Casole d'Elsa	Borgo La Selva			Fabbricato F/2 collabente	libero	CF	128	25	3
U. C. della Val di Merse	SI	Casole d'Elsa	Borgo La Selva			Fabbricato F/2 collabente	libero	CF	128	25	4
U. C. della Val di Merse	SI	Casole d'Elsa	Borgo La Selva		1,077 (interna particella)	Terreno (parte da vendere da determinarsi)	libero	CT	135	2/p	
U. C. della Val di Merse	SI	Casole d'Elsa	Borgo La Selva		2830 mq (interna particella)	Terreno (parte da vendere da determinarsi)	libero	CT	135	13/p	
U. C. della Val di Merse	SI	Casole d'Elsa	Loc. Borgo La Selva	2,74		Terreno	libero	CT	135	14	
U. C. della Val di Merse	SI	Casole d'Elsa	Loc. Borgo La Selva		1950 mq	Terreno	libero	CT	135	28	
U. C. della Val di Merse	SI	Casole d'Elsa	Loc. Borgo La Selva		3719 mq	Terreno	libero	CT	135	111	
U. C. della Val di Merse	SI	Casole d'Elsa	Loc. Borgo La Selva		170 mq	Terreno	libero	CT	131	19/p	
U. C. della Val di Merse	SI	Sovicille	loc. Mallecchi			porzione fabbricato promiscuo	libero	CT	165	18	2
U. C. della Val di Merse	SI	Sovicille	loc. Mallecchi		450 mq	Fabbricato diruto	libero	CT	165	20	
U. C. della Val di Merse	SI	Sovicille	loc. Mallecchi		180 mq	Fabbricato diruto	libero	CT	165	21	
U. C. della Val di Merse	SI	Sovicille	loc. Mallecchi	1,32		Terreno	libero	CT	165	22	
U. C. della Val di Merse	SI	Sovicille	loc. Mallecchi		2320 mq	Terreno	libero	CT	165	23	
U. C. della Val di Merse	SI	Sovicille	loc. Mallecchi	1,06		Terreno	libero	CT	165	25	
U. C. della Val di Merse	SI	Sovicille	loc. Mallecchi		1790 mq	Terreno	libero	CT	165	27	
U. C. della Val di Merse	SI	Sovicille	loc. Mallecchi	1,50		Terreno	libero	CT	165	28	
U. C. della Val di Merse	SI	Sovicille	Loc. Pornella		270 mq	Terreno	libero	CT	168	52	
U. C. della Val di Merse	SI	Sovicille	Loc. Pornella		550 mq	Terreno	libero	CT	168	56	
U. C. della Val di Merse	SI	Sovicille	Loc. Pornella		84 mq	Terreno	libero	CT	168	57	
U. C. della Val di Merse	SI	Sovicille	Loc. Pornella		140 mq	Terreno	libero	CT	168	59	
U. C. della Val di Merse	SI	Sovicille	Loc. Pornella		130 mq	Terreno	libero	CT	168	60	
U. C. della Val di Merse	SI	Sovicille	Loc. Pornella		65 mq	Terreno	libero	CT	168	65	
U. C. della Val di Merse	SI	Sovicille	Loc. Pornella		540 mq	Terreno (relitto stradale)	libero	CT	168	71	
U. C. Alta Val di Cecina	PI	Monteverdi marittimo			3000 mq	Terreno	libero	CT	3	71/p	
U. C. Mugello	FI	Borgo san Lorenzo			650 mq	Terreno	libero	CT	14	8/p	
U. C. Mugello	FI	Borgo san Lorenzo	loc. Razuolo		675 mq	Terreno	libero	CT	30	62/p	
U. C. Mugello	FI	Borgo san Lorenzo	loc. Razuolo		3730 mq	Terreno	libero	CT	30	75	
U. C. Mugello	FI	Borgo san Lorenzo	loc. Razuolo		480 mq	Terreno	libero	CT	30	102	
U. C. Mugello	FI	Borgo san Lorenzo	loc. Razuolo		550 mq	Terreno	libero	CT	30	105	
U. C. Mugello	FI	Borgo san Lorenzo	loc. Razuolo		230 mq	Terreno	libero	CT	30	107	
U. C. Mugello	FI	Borgo san Lorenzo	loc. Razuolo		530 mq	Terreno	libero	CT	36	44	
U. C. Mugello	FI	Borgo san Lorenzo	loc. Razuolo	0,64		Terreno	libero	CT	36	45	
U. C. Mugello	FI	Borgo san Lorenzo	loc. Razuolo		4870 mq	Terreno	libero	CT	36	56	
U. C. Mugello	FI	Borgo san Lorenzo	loc. Razuolo		1080 mq	Terreno	libero	CT	36	57	
U. C. Mugello	FI	Firenze	loc. Il Barco	0,54		Terreno	libero	CT	237	46	
U. C. Mugello	FI	Firenze	loc. Il Barco		110 mq	Terreno	libero	CT	237	47	
U. C. Mugello	FI	Firenze	loc. Il Barco		1350 mq	Terreno	libero	CT	237	50	
U. C. Mugello	FI	Firenze	loc. Il Barco		1450 mq	Terreno	libero	CT	237	51	
U. C. Mugello	FI	Firenze	loc. Il Barco		2060 mq	Terreno	libero	CT	237	101	
U. C. Mugello	FI	Firenze	loc. Il Barco		300 mq	Terreno	libero	CT	237	108	
U. C. Mugello	FI	Firenze	loc. Il Barco		80 mq	Terreno	libero	CT	237	197	
U. C. Mugello	FI	Marradi	Le Cortecce	0,55		Terreno	libero	CT	129	20	
U. C. Mugello	FI	Marradi	Le Cortecce		2500 mq	Terreno	libero	CT	129	41	
U. C. Mugello	FI	Marradi	Le Cortecce		35 mq	Terreno	libero	CT	129	15	
U. C. Val di Bisenzio	PO	Cantagallo			230 mq	Terreno	libero	CT	88	8	

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1313

D.Lgs. 118/2011 - Artt. da 11/bis a 11/quinquies e All. 4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” - Approvazione elenco dei soggetti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica” della Regione Toscana per l’anno 2021 ed elenco dei soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento del bilancio anno 2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto in particolare l’articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii., il quale prevede che le amministrazioni pubbliche conformino la propria gestione ai principi contabili generali individuati nel decreto, al fine di garantire “il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili”;

Visto l’art. 11-bis “Bilancio consolidato” il quale prevede all’art. 1 che gli enti di cui all’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 118/2011, “redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4” del D.Lgs. 118/2011;

Visti gli artt. 11-ter - Enti Strumentali, 11-quater - Società controllate, 11-quinquies - Società partecipate del D.Lgs. 118/2011;

Tenuto conto che il medesimo allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, individua al paragrafo 3 quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, la predisposizione di due elenchi distinti, da sottoporre all’approvazione da parte della Giunta, riguardanti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Considerato che il paragrafo 2 dell’allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 fornisce la definizione del termine “gruppo amministrazione pubblica” (organismi strumentali, enti strumentali controllati, enti strumentali partecipati, società controllate e società partecipate), dal quale

sono esclusi gli Enti cui si applica il Titolo II, come previsto dal comma 3 dell’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 (gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale);

Tenuto conto che già a decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018, la definizione di società partecipata è stata estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 2017 del Ministero delle Finanze “Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che stabilisce i criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato e individua i soggetti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1520 del 9 dicembre 2020, con la quale veniva approvato l’elenco dei soggetti facenti parte del “Gruppo amministrazione pubblica” della Regione Toscana e l’elenco dei soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento per l’anno 2020;

Vista la delibera del Consiglio regionale n. 102 del 24 novembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato dell’anno 2020 nel cui allegato “Relazione sulla gestione e Nota integrativa” è stato inserito l’elenco definitivo dei soggetti facenti parte del “Gruppo amministrazione pubblica” della Regione Toscana per l’anno 2020, come previsto dal “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011;

Ritenuto di individuare, sulla base dei dati attualmente disponibili e delle variazioni intervenute nel corso dell’anno 2021 rispetto ai soggetti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica” della Regione Toscana, come da delibera del Consiglio regionale n. 102 del 24 novembre 2021:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, e quelli che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese, come evidenziati nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, suddivisi nelle categorie previste dall’allegato 4/4 paragrafo 2 al D.Lgs. 118/2011:

- 1) Organismi strumentali - art. 1 c.2 lett. b)
- 2) Enti strumentali controllati - art. 11-ter c.1
- 3) Enti strumentali partecipati - art. 11-ter c.2

- 4) Società controllate - art. 11-quater
- 5) Società partecipate - art. 11-quinquies;

Rilevato che non risultano variazioni all'interno del "Gruppo amministrazione pubblica" della Regione Toscana per l'anno 2021 rispetto a quanto riportato nella delibera del Consiglio regionale n. 102 del 24 novembre 2021 di approvazione del Bilancio consolidato per l'anno 2020, ad eccezione della diversa classificazione delle società Firenze Fiera S.p.A. e Arezzo Fiere e Congressi S.r.l.;

Tenuto conto che il medesimo allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, aggiornato dal D.M. 11 agosto 2017, al paragrafo 3.1 "Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato", dispone che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui sopra possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti compresi nel bilancio consolidato in caso di irrilevanza, ovvero nel caso in cui il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo e che sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano una incidenza, per le Regioni, inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo per ciascuno dei seguenti parametri: totale attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici, e che in ogni caso (salvo il caso dell'affidamento diretto), sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

Tenuto conto che in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento a ciascuno dei due parametri restanti;

Tenuto conto che il D.M. 11 agosto 2017 dispone che devono essere considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

Tenuto conto, inoltre, che la valutazione di irrilevanza debba essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento, in modo da evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo;

Preso atto, per quanto sopra esplicitato, che ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti

debba presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati (ad esclusione del patrimonio netto se negativo), una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;

Tenuto conto che, nel caso in cui la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti, dovesse presentare un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo dovrà individuare i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

Rilevato che la sommatoria dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti non supera il 10% rispetto alla posizione patrimoniale (totale attivo) e ai ricavi caratteristici (al netto sanità) della capogruppo;

Ritenuto, in base ai criteri previsti dal principio 4/4 del D.Lgs. 118/2011 come sopra descritti, di individuare i soggetti che sono da inserire nel perimetro di consolidamento per l'anno 2021, come da "Allegato B" parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la legge regionale 30 luglio 2021, n. 24 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020) cui è allegato il Rendiconto consolidato Giunta regionale e Consiglio regionale relativo all'esercizio 2020;

Tenuto conto che l'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 prevede che l'elenco dei soggetti costituenti il "Gruppo amministrazione pubblica", l'elenco dei soggetti che rientrano nel consolidamento del bilancio e i relativi aggiornamenti, siano oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale;

Preso atto che il principio di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 prevede al paragrafo 1 che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo stesso;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che i componenti del "Gruppo amministrazione pubblica" rientranti nel perimetro di consolidamento, nelle more della modifica del regolamento di contabilità regionale, debbano trasmettere alla Regione Toscana, i dati contabili necessari per il consolidamento, entro 10 giorni dall'adozione del proprio bilancio di esercizio relativo all'anno 2021 e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2022;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare l'Allegato "A" e "B" parti integranti e sostanziali del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare l'Allegato "A", - enti, aziende e società che compongono il "Gruppo amministrazione pubblica", e quelli che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese per l'anno 2021 - parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare l'allegato "B", - enti, aziende e società componenti il "Gruppo amministrazione pubblica" della Regione Toscana che rientrano nel perimetro di consolidamento del bilancio per l'anno 2021 - parte integrante e sostanziale del presente atto;

stabilendo che gli stessi aggiornano quelli definiti all'interno della "Relazione sulla gestione e Nota integrativa" al Bilancio consolidato, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 102 del 24 novembre 2021;

3) di stabilire che i dati contabili necessari alla formazione del bilancio consolidato debbano essere trasmessi dai soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento

entro 10 giorni dall'adozione del proprio bilancio di esercizio relativo all'anno 2021 e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2022;

4) di dare mandato al Settore competente per materia di comunicare la presente deliberazione ai soggetti individuati ai punti precedenti, unitamente ad ogni altra informazione richiesta per il consolidamento dei conti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Paola Bigazzi

Il Direttore
Paolo Giacomelli

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A
Enti, aziende e società che compongono il
Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Toscana
Anno 2021

ORGANISMI STRUMENTALI – art. 1 c. 2 lett. b)

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI – art. 11-ter c. 1

Consorzio LaMMA - Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile

ARDSU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana

ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA

ARTEA - Azienda regionale toscana per le erogazioni in agricoltura

EAUT - Ente Acque Umbre-Toscane (controllo congiunto con Regione Umbria)

ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE

Partecipate indirette:

Società Agricola Suvignano S.r.l.

IRPET - Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana

ARS - Agenzia regionale di sanità

ARTI - Agenzia regionale toscana per l'impiego

Partecipate indirette:

F.I.L. S.r.l.

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE

ENTE PARCO REGIONALE della MAREMMA

ENTE PARCO REGIONALE delle ALPI APUANE

Partecipate indirette:

Antro del Corchia S.r.l.

ENTE PARCO REGIONALE di MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI

FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE della TOSCANA

Partecipate indirette:

Fondazione Rete Toscana Classica

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA

Partecipate indirette:

Casa della Creatività Soc. Cons. a r.l.

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO Onlus

FAF TOSCANA - Fondazione Alinari per la fotografia

ISTITUTO degli INNOCENTI ASP

Partecipate indirette:

Fondazione Istituto degli Innocenti Onlus

CONSORZIO Z.I.A. - Consorzio Zona Industriale Apuana

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI – art. 11-ter c. 2
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE di POLIZIA LOCALE FONDAZIONE SCUOLA di MUSICA di FIESOLE Onlus FONDAZIONE TEATRO del MAGGIO MUSICALE FIORENTINO FONDAZIONE TEATRO METASTASIO di PRATO FONDAZIONE TOSCANA LIFE SCIENCES FONDAZIONE MUSEO ARCHIVIO RICHARD GINORI della MANIFATTURA di DOCCIA ENTE AUTONOMO MOSTRA VINI in Liquidazione CONSORZIO METIS
SOCIETA' CONTROLLATE – art. 11-quater
ARRR - Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. SVILUPPO TOSCANA S.p.A. ALATOSCANA S.p.A. E.A.M.S. S.r.l. in liquidazione FIDI TOSCANA S.p.A. TERME di CASCIANA S.p.A. in liquidazione Partecipate indirette: <i>Bagni di Casciana S.r.l.</i> TERME di CHIANCIANO IMMOBILIARE S.p.A. in Liquidazione TERME di MONTECATINI S.p.A. Partecipate indirette: <i>Gestioni Complementari Termali S.r.l.</i>
SOCIETA' PARTECIPATE – art. 11-quinquies
FIRENZE FIERA S.p.A. Partecipate indirette: <i>Destination Florence Convention and Visitors Bureau Soc. Coop. .r.l.</i> AREZZO FIERE e CONGRESSI S.r.l. Co.Svi.G. - Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche Soc. consortile a r.l. INTERNAZIONALE MARMI e MACCHINE CARRARA S.p.A. INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.p.A.

Allegato B
Enti, aziende e società componenti il
Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Toscana
che rientrano nel perimetro di consolidamento del
Bilancio 2021

ORGANISMI STRUMENTALI – art. 1 c. 2 lett. b)

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI – art. 11-ter c. 1

Consorzio LaMMA - Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile

ARDSU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana

ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA

ARTEA - Azienda regionale toscana per le erogazioni in agricoltura

ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE

Partecipate indirette:

Società Agricola Suvignano S.r.l.

IRPET - Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana

ARS - Agenzia regionale di sanità

ARTI - Agenzia regionale toscana per l'impiego

Partecipate indirette:

F.I.L. S.r.l.

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE

ENTE PARCO REGIONALE della MAREMMA

ENTE PARCO REGIONALE delle ALPI APUANE

ENTE PARCO REGIONALE di MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA

FAF TOSCANA - Fondazione Alinari per la Fotografia

ISTITUTO degli INNOCENTI ASP

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI – art. 11-ter c. 2

CONSORZIO METIS

SOCIETA' CONTROLLATE – art. 11-quater

ARRR - Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.

SVILUPPO TOSCANA S.p.A.

FIDI TOSCANA S.p.A.

SOCIETA' PARTECIPATE – art. 11-quinquies

Co.Svi.G. - Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche Soc. consortile a r.l.

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1326

Approvazione degli indirizzi riguardanti la pubblicazione del “Bando per la concessione di contributi a Comuni fino a 20.000 abitanti, per la realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan, al fine della promozione e del sostegno del turismo all’aria aperta”.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”;

Vista la Legge regionale 12 dicembre 2017 n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”, che disciplina, tra l’altro, anche il sostegno alle Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 30 luglio 2020 “Approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2021” e la relativa Nota di aggiornamento di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 85 del 30/07/2021, con particolare riferimento al Progetto Regionale 10 “Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo” laddove si parla di obiettivi di miglioramento delle infrastrutture pubbliche a servizio del turismo, con specifica attenzione ai piccoli comuni delle aree interne;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021 “Approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2022”;

Vista la Mozione n. 434 del 20 luglio 2021 pubblicata sul BURT parte II n. 31 del 04/08/2021 con cui il Consiglio Regionale impegna la Giunta “a continuare nel percorso di valorizzazione del turismo in camper all’interno delle azioni di marketing turistico della Regione Toscana per il 2021, quale modalità di viaggio en plein air particolarmente adeguato alle esigenze di sicurezza imposte dalla pandemia da COVID-19, valutando, altresì, quali strumenti poter mettere in atto per sostenere la realizzazione di aree camper attrezzate in modo diffuso in Toscana, in un’ottica di rilancio del sistema turistico toscano”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 698 del 25 giugno 2018, con cui vengono approvate le “Linee di indirizzo che regolamentano l’intervento del Fondo Unico per il sostegno alla realizzazione delle infrastrutture di servizio alle imprese, di cui all’art. 19 della L.R. 71/2017”;

Visto l’art. 28 della citata Legge 20 dicembre 2016, n. 86 che definisce le aree di sosta come “strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomi”;

Visto l’elenco dei Comuni ubicati nelle aree interne contenuto nella Nota di Aggiornamento al DEFR (progetto regionale 3) di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 81 del 18/12/2019;

Preso atto che in vista della programmazione delle politiche di coesione per il ciclo 2021-2027, il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha elaborato una nuova mappatura delle aree interne, a seguito della quale saranno definite eventuali variazioni nell’elenco dei Comuni ricompresi nella Strategia Nazionale Aree Interne;

Richiamati gli indirizzi di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Atto, per la concessione di contributi a Comuni fino a 20.000 abitanti per la realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan, al fine della promozione e del sostegno del turismo all’aria aperta, dando atto delle premialità finalizzate a concentrare il sostegno a favore dei territori comunali definiti “aree interne” e di minori dimensioni, quindi con popolazione fino a 10.000 abitanti, nonché a favore della realizzazione di nuove aree di sosta;

Ritenuto opportuno utilizzare per il finanziamento del “Bando per la concessione di contributi a Comuni fino a 20.000 abitanti, per la realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan, al fine della promozione e del sostegno del turismo all’aria aperta” le risorse pari a € 487.000,00 disponibili sul capitolo 53335 (contributi a comuni per aree sosta camper)- competenza pura - del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2022;

Considerato che Regione Toscana intende avvalersi dell’organismo intermedio Sviluppo Toscana SpA (ai sensi della L.R. 28/2008, così come modificata dalla L.R. 19/2018), la cui attività risulta già inserita nell’Elenco Attività 2022 approvato con D.G.R. n. 1129/21 nell’ambito dell’Attività n. 19 del Punto 2 dell’allegato C, per la quale sono state assunte le relative prenotazioni di spesa (n. 2021378 assunta sul capitolo 52965 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 340 del 29/03/2021 che assicura la copertura finanziaria per il Piano di attività per le annualità 2021-2022-2023;

Richiamato il D.lgs n.118/2011 (“Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”);

Precisato che gli interventi rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 3, comma 18, lett. b) della L. 350/2003;

Vista la Legge regionale. n. 1 del 7/01/2015 (“Disposizioni di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r 20/2008”);

Vista la Legge regionale del 29/12/2020 n. 99 “Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023” e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 del 11/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023” e ss.mm.ii.;

Visto il parere positivo del CD espresso nella seduta del 2/12/2021;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, gli indirizzi riportati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Atto, riguardanti la pubblicazione del “Bando per la concessione di contributi a Comuni fino a 20.000 abitanti, per la realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan, al fine della promozione e del sostegno del turismo all’aria aperta”;

2. di stabilire che per il finanziamento del bando di cui al punto precedente saranno utilizzate le risorse finanziarie pari a € 487.000,00 disponibile sul capitolo 53335

(contributi a comuni per aree sosta camper) - competenza pura - del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2022;

3. di stabilire che Regione Toscana si avvale dell’organismo intermedio Sviluppo Toscana SpA (ai sensi della L.R. 28/2008, così come modificata dalla L.R. 19/2018), la cui attività risulta già inserita nell’Elenco Attività 2022 approvato con D.G.R. n. 1129/21 nell’ambito dell’Attività n. 19 del Punto 2 dell’allegato C, per la quale sono state assunte le relative prenotazioni di spesa (n. 2021378 assunta sul capitolo 52965 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022);

4. di incaricare il Settore competente della Direzione Attività Produttive di provvedere all’adozione degli atti necessari all’attuazione dell’intervento;

5. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Simonetta Baldi

Il Direttore
Albino Caporale

SEGUE ALLEGATO

Allegato A**Indirizzi per la concessione di contributi a Comuni fino a 20.000 abitanti, per la realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan, al fine della promozione e del sostegno del turismo all'aria aperta**

Finalità generale	Sostenere interventi che favoriscano il Turismo in Libertà itinerante in camper e autocaravan, rispondendo alle sollecitazioni del Consiglio regionale contenute nella mozione n. 434 del 20 luglio 2021
Obiettivo operativo	Incoraggiare gli investimenti pubblici (in specie: aree di sosta attrezzata da realizzare o riqualificare) che hanno la capacità di aumentare l'attrattività dei territori, con conseguenze positive anche sul commercio e sul turismo
Territori interessati	Intero territorio regionale toscano
Soggetti beneficiari	I soggetti destinatari dell'avviso sono rappresentati da Comuni toscani con meno di 20.000 abitanti e da Unioni di Comuni toscani purché l'area di sosta sia realizzata, ristrutturata o ampliata in un Comune con meno di 20.000 abitanti
Requisiti minimi di progetto	<p>L'area di sosta dovrà essere opportunamente dimensionata e recintata, nonché arricchita da siepi ed alberature per una superficie totale superiore al 20% dell'intera superficie dell'area di sosta.</p> <p>Le aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e della normativa di settore (in particolare della Legge regionale Toscana n. 86 del 20.12.2016 e del Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R) dovranno essere dotate almeno di:</p> <p>a) Sistema camper service (area tecnica dedicata alla raccolta delle acque grigie e nere e al rifornimento di acqua potabile), dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • area di scarico a pavimento autopulente, senza griglie o canali di scolo; • colonnina multifunzione per lo scarico reflui a pavimento, per lo scarico dei serbatoi estraibili, il risciacquo dei serbatoi, il carico dell'acqua potabile <p>b) area di sosta con minimo 5 stalli (LR n. 86/2016) di dimensione minima 40 mq (5x8 mq) ciascuno</p> <p>c) adeguato sistema di illuminazione;</p> <p>d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;</p> <p>e) idonei segnali stradali collocati a partire dal confine del Comune ove è ubicata l'area;</p> <p>f) colonnine per la ricarica elettrica dei camper;</p> <p>g) sistema idoneo di controllo delle entrate/uscite</p> <p>h) altri servizi e dotazioni previsti dalla normativa regionale di riferimento (Legge regionale Toscana n. 86 del 20.12.2016 e Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R)</p> <p>I lavori di realizzazione/riqualificazione dovranno essere conclusi entro il 31/12/2022, fatta salva eventuale proroga concessa sulla base delle disposizioni contenute nel bando.</p>

Allegato A

Indirizzi per la concessione di contributi a Comuni fino a 20.000 abitanti, per la realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan, al fine della promozione e del sostegno del turismo all'aria aperta

<p>Criteria di selezione - punteggi</p>	<p>I progetti sono selezionati sulla base della loro coerenza con gli obiettivi del bando e del possesso dei requisiti minimi sopra elencati.</p> <p>Ai fini della formazione della graduatoria si applicano i seguenti punteggi di premialità:</p> <p>Punti 2: il progetto riguarda un comune situato in aree interne</p> <p>Punti 2: l'area di sosta è situata in comune con meno di 10.000 abitanti</p> <p>Punti 2: il progetto riguarda la realizzazione di una nuova area attrezzata per la sosta temporanea dei camper</p> <p>Punti 1: il progetto prevede l'inserimento di siepi e alberature su una superficie totale superiore al 40% dell'intera superficie dell'area di sosta</p> <p>Punti 1: l'area di sosta è accessibile in ogni sua parte, senza necessità di differenziazione degli stalli per disabili (vale a dire che tutti gli stalli sono provvisti di corsie laterali aggiuntive idonee anche alla movimentazione con le carrozzine)</p> <p>Punti 1: area con viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso a tutti gli spazi per qualunque utente, senza barriere architettoniche</p> <p>Punti 1: presenza di un impianto di videosorveglianza.</p> <p>Ai fini della formazione della graduatoria, a parità di punteggio si tiene conto della data e dell'orario di presentazione della domanda.</p>
<p>Tipologia ed entità dell'aiuto</p>	<p>Il valore minimo di investimento ammesso da Regione Toscana è di 20.000,00 euro; il valore massimo è pari a 80.000,00 euro per le nuove aree e 40.000,00 euro per la riqualificazione di aree esistenti.</p> <p>I contributi sono concessi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la realizzazione di nuove aree di sosta il contributo va da un minimo di 10.000,00 euro a un massimo di 40.000,00 euro; - per la riqualificazione di aree esistenti il contributo va da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 20.000,00 euro
<p>Spese ammissibili</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) lavori e impianti; b) arredi e attrezzature; c) spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi) nel limite del 10% dell'importo lavori, generali e di collaudo, nonché contributi previdenziali dovuti per legge e IVA soltanto qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo per il beneficiario. d) oneri per la sicurezza <p>Non sono ammissibili le spese destinate all'acquisto dell'area</p>

Allegato A**Indirizzi per la concessione di contributi a Comuni fino a 20.000 abitanti, per la realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan, al fine della promozione e del sostegno del turismo all'aria aperta**

Presentazione domanda di agevolazione e formazione della graduatoria	Ogni soggetto può presentare al massimo un progetto. L'avviso disciplina i tempi e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, corredate dal progetto di fattibilità tecnica ed economica. La gestione delle fasi del bando fa capo al settore competente della Direzione Attività Produttive di Regione Toscana che potrà avvalersi dell'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana Spa
Istruttoria e comunicazione esiti	La graduatoria è approvata entro 90 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, con comunicazione al soggetto richiedente dell'ammissibilità o non ammissibilità all'agevolazione. Il procedimento istruttorio di ammissibilità formale e il procedimento valutativo possono essere interrotti ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 241/90 una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni
Erogazione	E' prevista l'erogazione da parte di Regione Toscana con le seguenti modalità: - liquidazione di un anticipo pari al 20% dell'agevolazione concessa al momento dell'aggiudicazione dei lavori - liquidazione intermedia di un'ulteriore tranches del 60%, in un'unica soluzione - saldo del restante 20%, a seguito dell'istruttoria da parte dell'Organismo Intermedio sulla rendicontazione finale di spesa presentata dal beneficiario, con il certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera; il beneficiario invia anche l'attestazione dell'entrata effettiva in funzione dell'opera finanziata e dell'avvenuto affidamento della gestione, se prevista
Altre disposizioni	Per quanto non previsto dalle presenti linee di indirizzo, si rimanda alla DGR 698/2018 (Approvazione delle Linee di indirizzo che regolamentano l'intervento del "Fondo Unico per il sostegno alla realizzazione delle Infrastrutture di servizio alle imprese", di cui all'art. 19 della L.R. 71/2017)
Dotazione finanziaria del bando	€ 487.000,00 per l'annualità 2022. Eventuali progetti risultanti ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, potranno essere successivamente finanziati qualora approvata una dotazione aggiuntiva di risorse

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1338

L.R. 66/2008 “Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza”. Anno 2022: riparto alle zone distretto del Fondo per la Non Autosufficienza e delle risorse per i progetti di Vita Indipendente, indicazioni alle Aziende U.U.S.S.L.L. per l'erogazione delle quote sanitarie per-RSA e Centri Diurni. Modifica dell'allegato A) alla DGR n. 1472/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche, che detta i principi del sistema sociale integrato e le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;

Vista la L.R. n. 66 del 18 dicembre 2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza” ed in particolare il comma 1 dell'art. 3 che prevede la distribuzione alle zone distretto, facendo riferimento ai seguenti criteri generali:

- a) indicatori di carattere demografico;
- b) indicatori relativi all'incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza;
- c) indicatori relativi alle persone non autosufficienti, disabili e anziane accolte nelle strutture residenziali e semiresidenziali;

Visto il PSSIR 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 273 del 2 marzo 2020 “Determinazioni in merito alle azioni per l'attuazione del PSSIR 2018-2020”, ed in particolare le schede:

- n. 28 “Il progetto di vita: partecipazione, inclusione e servizi di prossimità”
- n. 29 “La persona con demenza: implementazione di strategie e interventi per l'appropriatezza delle cure”
- n. 30 “Il consolidamento della rete sociosanitaria integrata per la cura e l'assistenza delle persone anziane non autosufficienti”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1082 del 18 ottobre 2021 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DPCM 21 novembre 2019, aggiorna il Piano regionale per la non autosufficienza - triennio 2019-2021, ap-

provato con Delibera della Giunta Regionale n. 618 del 18 maggio 2020;

Valutato necessario modificare l'allegato 2 alla DGR 1472/2018 “Atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente”, in particolare:

a) il secondo capoverso del paragrafo “L'intervento con assistente/i personale/i”, come segue:

Per l'individuazione dell'assistente personale la persona con disabilità può ricorrere a:

- personale privato scelto dalla persona, con cui verrà stipulato un contratto di lavoro;

- soggetti autorizzati alla somministrazione, selezione e intermediazione di lavoro (nel qual caso la spesa ammissibile riguarda esclusivamente il costo del lavoro dell'assistente personale in somministrazione).

b) il sesto capoverso del paragrafo “Rendiconto”, come segue:

- dato il rischio elevato di incorrere in situazioni impreviste legate allo stato di salute delle persone destinatarie del contributo, è anche consentito, in modo facoltativo, di avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale attraverso il Libretto famiglia, fino al raggiungimento del limite complessivo massimo annuo previsto per il prestatore dalla normativa vigente;

Considerato che occorre garantire per l'anno 2022 i seguenti risultati:

- estensione dei servizi domiciliari alla popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza di età superiore ai 65 anni;

- sostegno al sistema integrato a favore delle persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni;

- prosecuzione delle progettualità di Vita indipendente;

Ritenuto di destinare a tale scopo la somma complessiva di € 70.933.529,68, di cui € 58.000.000,00 per le prestazioni di cui all'art. 7 della L.R. 66/2008 ed € 12.933.529,68 per la continuità dei progetti di Vita indipendente;

Stabilito che una percentuale compresa tra il 7% e il 20% della somma complessiva di € 58.000.000,00, assegnata per le prestazioni di cui all'art. 7 della L.R. 66/2008, dovrà essere destinata a finanziare interventi a favore di persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni;

Ritenuto di assegnare la somma complessiva di € 70.933.529,68, a valere sulle disponibilità del capitolo 25001 “Spese correnti livelli di assistenza territoriale” (competenza pura) del bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2022, nel seguente modo:

SEGUE TABELLA

Azienda USL	Importo
Toscana Nord Ovest	24.325.626,28
Toscana Centro	30.696.280,40
Toscana Sud Est	15.911.623,00

Considerato che le predette assegnazioni agli ambiti territoriali, sono effettuate individuando in ciascuna Zona l'ente beneficiario delle risorse secondo i seguenti parametri:

- alle Società della Salute, laddove costituite, e che ciò rappresenta titolo per l'iscrizione nel loro bilancio;
- alle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio, ovvero agli altri soggetti individuati ai sensi dell'art 3 comma 5 della L.R. 66/08, nelle Zone dove non è stata costituita la Società della Salute, ai sensi dell'art. 71bis della L.R. 40/2005 e successive modifiche;

Dato atto che le Zone-distretto sono vincolate nell'utilizzo del fondo agli impegni sottoscritti all'interno delle intese interistituzionali, ed in particolare:

- funzionamento dei presidi previsti dalla L.R. n. 66/2008 (PUA, Punto Insieme e UVM), quantificazione delle risorse complessive del fondo per la non autosufficienza;
- soddisfacimento del debito informativo (flussi ministeriali AD-RSA);

Ritenuto opportuno impegnare le Aziende UU.SS.LL. a trasferire, entro il 28 febbraio 2022, alle Zone distretto/Sds, almeno il 50% delle risorse assegnate con il presente atto, provvedendo a trasferire le risorse rimanenti, al più tardi, entro il 30 giugno 2022;

Precisato altresì che, relativamente all'utilizzo delle suddette risorse, ciascuna Zona-distretto/SdS deve presentare al competente Settore della Direzione Sanità, Welfare Coesione Sociale una dettagliata relazione sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti entro il 15 febbraio 2023;

Ritenuto di assegnare altresì alle Aziende UU.SS.LL. la somma complessiva di € 206.000.000,00, a valere sulle disponibilità del capitolo 25001 "Spese correnti livelli di assistenza territoriale" (competenza pura) del bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2022, per l'inserimento di persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti, in possesso di PAP a seguito di valutazione UVM, in Residenze Sanitarie Assistenziali e Centri Diurni, prevedendo per le quote sanitarie i seguenti budget aziendali:

- Azienda USL Toscana Centro € 103.000.000,00
- Azienda USL Toscana Nord Ovest € 51.000.000,00
- Azienda USL Toscana Sud Est € 52.000.000,00

Preso atto che, su indicazione regionale, i Direttori

generali delle Aziende UU.SS.LL. e i Responsabili delle Zone distretto/Direttori Società della Salute hanno individuato i budget zonal per la residenzialità, relativi all'annualità 2021, sulla base:

- della spesa storica;
- dell'indice di copertura media regionale;
- dell'indicazione della spesa complessiva per ciascuna Azienda USL;

Ritenuto opportuno dare indicazione alle Direzioni generali delle Aziende Sanitarie e ad i Responsabili delle Zone distretto/Direttori delle Società della Salute di aggiornare i budget zonal per la residenzialità, per l'anno 2022, secondo le indicazioni e la tempistica che sarà comunicata dal competente settore regionale;

Dato atto che risulta essenziale da parte dei soggetti suddetti garantire il pieno rispetto degli impegni sopra citati, in particolare, il soddisfacimento del debito informativo, attraverso la puntuale, corretta ed esaustiva implementazione dei sistemi informativi regionali, in considerazione anche della necessità di Regione Toscana di adempiere alle richieste avanzate a livello nazionale dal tavolo adempimenti sui Livelli Essenziali di Assistenza;

Precisato che il finanziamento degli oneri derivanti dal presente atto, pari ad € 276.933.529,68 è da intendersi compreso nell'ambito dell'assegnazione della quota di F.S.R. indistinto spettante a ciascuna azienda sanitaria per l'annualità 2022;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 "Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 dell'11 gennaio 2021 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e il Bilancio finanziario gestionale 2021 - 2023;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato 2) alla DGR 1472/2018 "Atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente", in particolare il secondo capoverso del paragrafo "L'intervento con assistente/i personale/i" e il sesto capoverso del paragrafo "Rendiconto", sostituendolo con

l'allegato 2) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di destinare per l'anno 2022, al fine di garantire l'estensione dei servizi domiciliari alla popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza di età superiore ai 65 anni, il sostegno al sistema integrato a favore delle persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 e la continuità dei progetti di Vita indipendente, la somma complessiva di € 70.933.529,68;

3. di destinare altresì per l'anno 2022, per le quote sa-

Azienda USL	Importo
Toscana Nord Ovest	24.325.626,28
Toscana Centro	30.696.280,40
Toscana Sud Est	15.911.623,00

5. di precisare che le risorse suddette, di cui € 58.000.000,00 per le prestazioni di cui all'Art. 7 della L.R. 66/2008 ed € 12.933.529,68 per la continuità dei progetti di Vita indipendente, secondo la ripartizione indicata nell'Allegato 1) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vengono erogate dalle Aziende USL alle Società della Salute, ove costituite, e che ciò rappresenta titolo per l'iscrizione nel loro bilancio;

6. di stabilire che una percentuale compresa tra il 7% e il 20% della somma complessiva di € 58.000.000,00, assegnata per le prestazioni di cui all'Art. 7 della L.R. 66/2008, dovrà essere destinato a finanziare interventi a favore di persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni;

7. di impegnare le Aziende Sanitarie a trasferire, entro il 28 febbraio 2022, agli enti beneficiari, individuati con le modalità suddette, almeno il 50% delle risorse previste al capitolo 25001 (competenza pura), provvedendo a trasferire le risorse rimanenti, al più tardi, entro il 30 giugno 2022;

8. di prevedere che, relativamente all'utilizzo delle suddette risorse, gli enti beneficiari di ciascuna Zona-distretto sono tenuti a presentare al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale una dettagliata relazione sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti entro il 15 febbraio 2023;

9. di assegnare alle Aziende UU.SS.LL. la somma complessiva di € 206.000.000,00, a valere sulle disponibilità del capitolo 25001 "Spese correnti livelli di assistenza territoriale" (competenza pura) del bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2022, per l'inserimento di persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti, in possesso di PAP a seguito di valutazio-

inarie a disposizione delle Aziende UU.SS.LL. per l'inserimento di persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti, in possesso di PAP a seguito di valutazione UVM, in Residenze Sanitarie Assistenziali e Centri Diurni, la somma complessiva di € 206.000.000,00;

4. di assegnare la somma complessiva di € 70.933.529,68, a valere sulle disponibilità del capitolo 25001 "Spese correnti livelli di assistenza territoriale" (competenza pura) del bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2022, nel seguente modo:

ne UVM, in Residenze Sanitarie Assistenziali e Centri Diurni, prevedendo per le quote sanitarie i seguenti budget aziendali:

- Azienda USL Toscana Centro € 103.000.000,00
- Azienda USL Toscana Nord Ovest € 51.000.000,00
- Azienda USL Toscana Sud Est € 52.000.000,00;

10. di incaricare il competente settore regionale di comunicare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e ai Responsabili delle Zone distretto/Direttori delle Società della Salute le indicazioni e la tempistica per aggiornare, per l'anno 2022, i budget zionali per la residenzialità, sulla base dei budget zionali per la residenzialità individuati per l'anno 2021;

11. di impegnare le zone-distretto a garantire il soddisfacimento del debito informativo, attraverso la puntuale, corretta ed esaustiva implementazione dei sistemi informativi regionali, in considerazione anche della necessità di Regione Toscana di adempiere alle richieste avanzate a livello nazionale dal tavolo adempimenti sui Livelli Essenziali di Assistenza;

12. di riservare, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie, la somma di € 276.933.529,68 all'interno delle disponibilità del capitolo 25001 "Spese correnti livelli di assistenza territoriale" (classificato "fondo sanitario indistinto - competenza pura") del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022;

13. di precisare che il finanziamento degli oneri suddetti sarà ricompreso nell'ambito dell'assegnazione della quota di F.S.R. Indistinto spettante a ciascuna Azienda USL per l'anno 2022 ed il cui ammontare finale sarà determinato tenendo conto dei parametri previsti dal P.S.R., nonché dei costi delle attività oggetto della presente deliberazione;

14. di precisare altresì che, trattandosi di FSR Indistinto, le risorse pari ad € 276.933.529,68 sulle disponibilità del capitolo 25001 (competenza pura) di cui ai precedenti punti 3 e 4 non potranno essere accantonate alla chiusura dell'esercizio 2022, qualora non fossero state utilizzate interamente;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

La Dirigente Responsabile

Barbara Trambusti

Il Direttore

Federico Gelli

SEGUONO ALLEGATI

Allegato 1

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA E VITA INDIPENDENTE 2022			
Azienda Sanitaria	Ambito territoriale	Fondo non autosufficienza	Vita indipendente
Azienda USL Toscana Nord Ovest	Lunigiana	€ 1.063.765,00	€ 223.418,16
	Apuane	€ 2.134.522,00	€ 596.000,00
	Valle del Serchio	€ 979.767,00	€ 196.252,92
	Piana di Lucca	€ 2.440.897,00	€ 629.197,20
	Alta Val di Cecina Val d'Era	€ 2.011.691,00	€ 351.300,00
	Pisana	€ 3.058.915,00	€ 693.520,00
	Bassa Val di Cecina Val di Cornia	€ 2.362.824,00	€ 742.000,00
	Livornese	€ 2.724.068,00	€ 540.464,00
	Elba	€ 475.295,00	€ 87.432,00
	Versilia	€ 2.498.298,00	€ 516.000,00
	TOTALE AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	€ 19.750.042,00	€ 4.575.584,28
Azienda USL Toscana Centro	Val di Nievole	€ 1.783.777,00	€ 416.640,00
	Pistoiese	€ 2.759.866,00	€ 660.756,00
	Pratese	€ 3.444.885,00	€ 855.000,00
	Firenze	€ 6.274.248,00	€ 1.890.528,00
	Fiorentina Nord-Ovest	€ 3.113.187,00	€ 627.400,00
	Fiorentina Sud-Est	€ 2.992.807,00	€ 643.416,00
	Mugello	€ 946.120,00	€ 246.486,40
	Empolese Valdarno Inferiore	€ 3.495.404,00	€ 545.760,00
		TOTALE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	€ 24.810.294,00
Azienda USL Toscana Sud Est	Alta Val d'Elsa	€ 943.150,00	€ 198.876,00
	Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana senese	€ 1.423.376,00	€ 282.159,00
	Senese	€ 2.077.789,00	€ 476.400,00
	Aretina	€ 1.976.900,00	€ 333.600,00
	Casentino	€ 593.576,00	€ 89.400,00
	Valtiberina	€ 541.792,00	€ 47.800,00
	Valdarno	€ 1.389.700,00	€ 340.320,00
	Val di Chiana Aretina	€ 785.179,00	€ 138.700,00
	Colline dell'Albegna	€ 881.405,00	€ 122.000,00
	Amiata Grossetana Colline Metallifere Grossetana	€ 2.826.797,00	€ 442.704,00
	TOTALE AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	€ 13.439.664,00	€ 2.471.959,00
	TOTALE REGIONALE	€ 58.000.000,00	€ 12.933.529,68

Allegato 2)**ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE"**

I principi di questo documento si ispirano all'articolo 19 "Vita indipendente e inclusione nella società" della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità alle quali si riconosce il diritto di vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone per favorirne l'integrazione e la partecipazione. Le persone con disabilità devono poter scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere; devono avere accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi impedendo l'isolamento e la segregazione".

Finalità ed obiettivi

Per "Vita Indipendente" si intende la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e di poter vivere come chiunque, avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta. Ciò che differenzia l'intervento di Vita Indipendente da altre azioni più di carattere assistenziale, si concretizza soprattutto nella modificazione del ruolo svolto dalla persona con disabilità, che abbandona la posizione di "oggetto di cura" per diventare "soggetto attivo" che si autodetermina.

Gli interventi, personalizzati e finalizzati alle necessità individuali, si configurano come prestazioni che consentono alla persona con disabilità di condurre una vita in condizioni di autonomia al pari degli altri cittadini, attraverso misure di sostegno al reddito che favoriscano la crescita della persona, potendo scegliere tra i servizi necessari a migliorare la propria autonomia, finalizzata a specifici percorsi di studio, di formazione e di inserimento socio-lavorativo, assumere autonomamente l'assistente personale attraverso l'individuazione di percorsi scolastici, universitari e formativi orientati all'inclusione lavorativa e sociale. Resta di competenza delle zone distretto e Società della Salute, attraverso la UVMD (Unità di Valutazione Multidisciplinare per la Disabilità) e l'elaborazione del Progetto di vita, assicurare l'integrazione con le prestazioni di assistenza domiciliare continuativa, l'assegnazione di ausili domotici per migliorare la qualità di vita e il grado di autonomia della persona non autosufficiente nel proprio contesto di vita e permettere alle persone con gravi disabilità, di fissare obiettivi di percorsi di vita finalizzati non solo al mantenimento delle autonomie funzionali ma anche alla crescita culturale e formativa.

Questo obiettivo presuppone l'esistenza di un progetto globale di vita con il quale, alla persona con disabilità, viene assicurata la possibilità di determinare, anche in collaborazione con il sistema dei servizi e sulla base della valutazione della UVMD, il livello di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi, le modalità attuative (che possono prevedere varie tipologie di intervento, sia disgiuntamente che in connessione tra loro), la scelta degli assistenti personali e la gestione del relativo rapporto contrattuale.

Tipologia di interventi

Fra gli interventi individuati nella legge n. 104/1992, il presente atto d'indirizzo fa riferimento specificatamente all'art. 39, comma 2, lettera L-ter che legittima la Regione "... a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne

facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia" (lettera aggiunta dall'art.1 della legge n. 162/1998).

Tramite il progetto di Vita Indipendente, orientato a garantire il diritto all'autodeterminazione, la persona con disabilità manifesta la volontà di realizzare un personale progetto di vita orientato al completamento del percorso di studi, alla formazione professionale o universitaria per l'inserimento socio-lavorativo, alla valorizzazione delle proprie capacità funzionali nel contesto lavorativo, nell'agire sociale e in favore di iniziative solidali, attraverso la conduzione delle principali attività quotidiane compreso l'esercizio delle responsabilità genitoriali.

A tal fine l'UVMD, sulla base della progettualità presentata dalla persona con disabilità e in collaborazione con questa, definisce il progetto di vita, ai sensi della L.R. n. 66/2008, con specifica attenzione al conseguimento di obiettivi di vita Indipendente, parità di opportunità ed integrazione sociale.

Le azioni previste nel progetto sono indirizzate ai seguenti ambiti:

- cura della persona: alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.;
- assistenza personale: nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, ecc.;
- interventi per l'accessibilità e la mobilità: spostamenti, commissioni, uscite, ecc.;

I beneficiari del progetto, potendo scegliere tra i servizi necessari a migliorare la propria autonomia, finalizzata a specifici percorsi di studio, di formazione e di inserimento socio-lavorativo, nonché assumere autonomamente l'assistente personale, acquisire le tecnologie domotiche per l'allestimento e la fruizione dell'ambiente domestico e lavorativo, hanno l'opportunità di decidere in prima persona l'agire quotidiano che va dalla cura della persona, alla mobilità in casa e al lavoro sino a tutte quelle azioni volte a garantire l'autonomia e l'integrazione sociale.

La quantificazione dell'ammontare di ore di assistenza personale e del finanziamento del progetto è frutto di un confronto fra l'interessato e la UVMD, tenendo conto altresì delle risorse complessive trasferite annualmente dalla Regione Toscana.

Le attività previste fanno riferimento tutte ad interventi centrati sulla persona con disabilità per favorirne la domiciliarità. Non rientrano in tale ambito di finanziamento, gli interventi gestiti in strutture di accoglienza residenziale o semiresidenziale e tutte le prestazioni sanitarie assicurate dai LEA.

Può essere fatta eccezione per la permanenza in una struttura residenziale per brevi periodi (massimo 1 mese).

Destinatari

I destinatari del progetto Vita Indipendente sono esclusivamente le persone con disabilità con capacità di esprimere direttamente, o attraverso un amministratore di sostegno, la propria volontà, di età superiore ai 18 anni, in possesso della certificazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, che intendono realizzare il proprio progetto di vita individuale attraverso la conduzione delle principali attività quotidiane compreso l'esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli a carico, e/o attività lavorative in essere o in progetto, e/o attività scolastico-formative finalizzate a configurazioni lavorative.

Laddove non permangono, oltre il 65° anno di età, le condizioni e i requisiti nonché gli obiettivi di mantenimento, di cambiamento e/o di evoluzione indicati nel progetto di vita indipendente, la UVMD indirizzerà la persona con disabilità verso gli interventi appropriati alle mutate condizioni di bisogno, assicurando la tempestiva presa in carico e, se necessario, un graduale passaggio verso le risposte assistenziali previste dal progetto individuale proposto.

Documentazione necessaria

Il progetto di Vita Indipendente, predisposto su apposito modulo, dovrà essere presentato nei luoghi e con le modalità previste dall'ente gestore, corredato da:

1. attestazione di handicap (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), accompagnata da un' adeguata ed aggiornata documentazione sanitaria;
2. progetto personalizzato con precisazione delle richieste/proposte, della tempistica, delle possibili tipologie di intervento, della descrizione e quantificazione delle necessità, dei relativi costi e dichiarazione di assunzione di responsabilità;
3. dichiarazione, da parte del richiedente, della piena autonomia nella individuazione degli assistenti personali con i quali contrarrà un rapporto di lavoro regolare.

La UVMD, con il supporto delle figure professionali competenti, valuta tutti gli interventi già in atto (socio-sanitari e sociali), accerta che siano presenti le condizioni di vita indipendente e definisce le istanze da soddisfare tenendo conto dei criteri di valutazione indicati nella specifica modulistica appositamente predisposta, convertendo, ove necessario, anche gli interventi già in atto e recuperandone le relative risorse impiegate.

Sulla base del progetto presentato, la UVMD verifica la permanenza delle condizioni e dei requisiti e conferma l'efficacia del progetto rispetto allo sviluppo della vita indipendente della persona con disabilità e quindi l'entità del contributo precedentemente erogato.

Nel caso di modifiche sostanziali al progetto individuale, si procederà con le stesse modalità e tempi della presentazione delle nuove domande.

Contributo mensile

In relazione agli obiettivi del progetto di Vita Indipendente, viene concesso un contributo con cadenza mensile compreso tra un minimo di euro 800,00 e un massimo di euro 1.800,00.

E' fatta salva la possibilità da parte degli Enti gestori di finanziare progetti che richiedano un contributo mensile inferiore a euro 800,00 attestata la sussistenza di obiettivi di autodeterminazione, pari opportunità e integrazione sociale.

Il beneficio economico non è in alcun modo retroattivo e sarà riconosciuto solo a seguito del completamento della istruttoria della domanda di contributo e della valutazione da parte della UVMD, per la conseguente presa in carico, con decorrenza dal mese successivo a quello del provvedimento di ammissione al beneficio medesimo.

Si specifica che nel caso di ricorso all'assistenza personale, l'erogazione del contributo mensile decorre dalla data di assunzione dell'assistente/i personale/i dietro presentazione del relativo contratto di lavoro.

Presentazione dei progetti

Il soggetto gestore delle risorse assegnate, individua in base al presente Atto di indirizzo, l'ufficio competente presso il quale presentare le domande per l'attivazione di un progetto di Vita Indipendente, provvedendo alla massima pubblicità attraverso i canali di comunicazione ritenuti più idonei.

Le domande potranno essere presentate nell'arco dell'anno solare e i singoli progetti saranno valutati da parte delle UVMD.

L'erogazione del finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili avverrà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e sulla base delle risorse disponibili.

Valutazione dei progetti

La UVMD, integrata dalle figure professionali coinvolte nella valutazione progettuale, valuta i Progetti presentati attenendosi ai seguenti criteri:

- GRAVITÀ funzionale, intesa come limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana e di tutte quelle azioni che la persona con disabilità non può svolgere direttamente;
- TIPOLOGIA DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI VITA INDIPENDENTE: percorsi di studio e/o lavorativi e/o carichi familiari e/o attività di rilevanza sociale, azioni comuni di vita quotidiana;
- MINORI RISORSE ASSISTENZIALI: è opportuno tenere in considerazione eventuali rinunce da parte dell'interessato a servizi in atto;
- CONDIZIONE FAMILIARE, ABITATIVA e AMBIENTALE.

In base ai criteri di valutazione e alle risorse assegnate ed erogate, ogni UVMD attiverà i progetti ritenuti congrui.

Le persone che hanno presentato un progetto di Vita Indipendente e non si considerano soddisfatte delle decisioni della UVMD, potranno presentare richiesta di approfondimento alla stessa UVMD, alla quale seguirà una risposta conclusiva entro 30 giorni, previo confronto con l'interessato.

E' fatta salva la possibilità di ricorso rispetto alla decisione della UVMD, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Il finanziamento del progetto, in riferimento a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali o di salute dell'interessato, potrà essere rimodulato e rivisto dalla UVMD, al fine di valutarne l'efficacia e l'appropriatezza rispetto all'intervento avviato.

Gli Enti gestori, nonché le Amministrazioni Comunali e le Aziende UU.SS.LL laddove non coincidenti con i soggetti gestori, possono integrare, con risorse proprie o con risorse provenienti da altri soggetti, la copertura finanziaria per la realizzazione dei progetti individuali.

L'intervento con assistente/i personale/i

L'interessato sceglie autonomamente i propri assistenti personali ed è tenuto a regolarizzarne il rapporto di lavoro in modo formale, nel rispetto della normativa vigente.

Per l'individuazione dell'assistente personale la persona con disabilità può ricorrere a:

- personale privato scelto dalla persona, con cui verrà stipulato un contratto di lavoro;
- soggetti autorizzati alla somministrazione, selezione e intermediazione di lavoro (nel qual caso la spesa ammissibile riguarda esclusivamente il costo del lavoro dell'assistente personale in somministrazione).

Per quanto concerne gli adempimenti necessari e gli specifici aspetti contrattuali relativi al rapporto di lavoro, si rimanda alle pertinenti disposizioni INPS, al CCNL di riferimento e alla normativa vigente in materia. L'assunzione del coniuge quale assistente personale è ammessa nei casi previsti dal D.P.R. n. 1403 del 31/12/1971 e Circolare INPS n. 20 del 07/02/2009.

La titolarità e la responsabilità nella scelta e nella gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente del richiedente. A suo carico sono anche gli oneri assicurativi e previdenziali riguardanti gli assistenti impiegati che devono essere coperti dall'importo riconosciuto.

La persona con disabilità deve essere consapevole che l'assunzione di assistenti personali, in forma privata e diretta, comporta un suo impegno nel ruolo di datore di lavoro, con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono e che l'erogazione del finanziamento avverrà solo a seguito della regolarizzazione della tipologia contrattuale di lavoro prescelta.

Rendiconto

Sono spese ammissibili ai fini della costruzione del quadro economico del progetto di Vita Indipendente per ciascun avente diritto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti:

- a) spese per acquisto di ausili informatici a fini didattici e lavorativi (non in sostituzione degli ausili che il datore di lavoro o l'ente di formazione ha l'obbligo di assicurare nel rispetto della normativa vigente);
- b) spese per acquisto di ausili domotici per l'ambiente domestico (domicilio principale);
- c) spesa per la contrattualizzazione di un assistente personale e per i relativi oneri contributivi;
- d) spesa per acquisto di servizi di trasporto a domanda o comunque per favorire la mobilità;
- e) altre spese, purché motivatamente connesse al perseguimento degli obiettivi di vita indipendente, e comunque soggette ad approvazione.

Rispetto agli ausili relativi a tecnologie domotiche, tecnologie per la connettività sociale, ecc., sono finanziabili gli interventi la cui fornitura non figura tra le prestazioni di assistenza protesica erogabili con oneri a carico del SSR.

Tutte le spese ammesse a finanziamento sono soggette a rendicontazione e saranno oggetto di verifiche da parte degli uffici competenti, escluso il 20% per il quale è consentita l'autodichiarazione che si configura come Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

E' altresì prevista una franchigia del 10% dell'ammontare complessivo annuo del progetto, rispetto alla quale non è richiesta rendicontazione delle spese.

La rendicontazione delle spese va presentata dalla persona con disabilità e/o dall'amministratore di sostegno. Non sono ammissibili le spese per utenze generali e altre spese non strettamente riconducibili all'utilizzo diretto ed esclusivo da parte del soggetto beneficiario.

Dell'importo riconosciuto per la contrattualizzazione dell'assistente personale, andrà presentata una rendicontazione trimestrale dei versamenti contributivi e previdenziali previsti dall'assunzione dell'assistente stesso, con l'aggiunta in copia degli estremi giustificativi di spesa probanti, che dovranno essere conservati a casa in originale, a disposizione di eventuali controlli a carico del personale individuato.

Dato il rischio elevato di incorrere in situazioni impreviste legate allo stato di salute delle persone destinatarie del contributo, è anche consentito, in modo facoltativo, di avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale attraverso il Libretto famiglia, fino al raggiungimento del limite complessivo massimo annuo previsto per il prestatore dalla normativa vigente. Tali prestazioni dovranno comunque rientrare nelle modalità di rendicontazione di cui al presente paragrafo.

Incompatibilità

L'intervento in materia di Vita Indipendente è incompatibile con le seguenti prestazioni e condizioni che devono essere verificate nel momento della valutazione della UVMD:

- interventi domiciliari in forma indiretta, tramite titoli per l'acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali della famiglia di cui alla L.R. n. 66/2008;
- sostegno della funzione assistenziale domiciliare per le persone affette da SLA, di cui alla DGRT n. 1053 del 28/11/2011;
- inserimento in strutture residenziali riabilitative e socio-sanitarie.

Le persone che beneficiano degli interventi e delle prestazioni citate, possono presentare domanda per l'erogazione dell'intervento in materia di vita indipendente; l'erogazione dell'intervento è subordinata alla presentazione di formale rinuncia alla fruizione di tali prestazioni o interventi. L'inserimento in strutture residenziali per periodi di sollievo comporta la sospensione dell'intervento per la durata del sollievo.

Revoca del progetto e del finanziamento

Gli Enti gestori sono tenuti a contestare per iscritto, alla persona interessata, eventuali inadempienze, assegnando un termine per la loro giustificazione.

Le inadempienze che possono determinare la revoca del finanziamento del progetto sono:

- destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nel presente atto di indirizzo;
- inadempienze agli obblighi assunti con gli Enti gestori;
- documentazione di spesa non pertinente;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali nei riguardi dell'assistente/i personale/i;
- mancato rispetto di quanto previsto a livello progettuale;
- mancato rispetto della normativa di riferimento disciplinante le azioni previste dal presente Atto di indirizzo.

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1340

DL 41/2021 art. 27 - “AIUTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO E AL CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” FONDO INVESTIMENTI TOSCANA - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL MONDO DELL’INFORMAZIONE LOCALE - Approvazione degli elementi essenziali.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Risoluzione n. 1, approvata nella seduta del Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione del Programma di Governo 2020 –2025);

Viste la Deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 49 del 30/07/2020 “Approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021” e la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 78 del 22/12/2020 “Approvazione della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021;

Viste la Deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021” e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 30 luglio 2021;

Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”;

Considerata l’emergenza sanitaria da COVID-19 attualmente in corso che richiede interventi pubblici di massima efficacia ed un’azione coordinata ed incisiva per il contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali, e per il rilancio economico e sociale nel prossimo futuro, mobilitando tutte le risorse disponibili;

Vista la L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che all’art 54 prevede: “Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19’ e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione”;

Vista la Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla L.R. 35/2000, alla L.R. 22/2002 ed alla L.R. 32/2002), con la quale sono state dettate le disposizioni per il sostegno alle imprese di informazione operanti in ambito locale;

Rilevata la necessità di dare attuazione agli interventi previsti dalla L.R. 34/2013 per il sostegno alle imprese di informazione operanti in ambito locale;

Considerato che anche la filiera dell’informazione locale rientra fra le categorie che ha avuto cali di fatturato e ricadute negative derivanti dai provvedimenti per il contenimento della pandemia da Covid-19;

Considerata la Delibera della Giunta regionale n.1285 del 06/12/2021 (Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con la l.r. 29/11/2021, n. 45 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Seconda variazione”) che ha individuato € 1.100.000,00 sul bilancio regionale 2021/2023, annualità 2021 da destinare alle imprese operanti nel mondo dell’informazione locale e così suddivisi: cap. 11496 (competenza pura) € 500.000,00 e cap. 11497 (competenza pura) € 600.000,00;

Preso atto che in considerazione della finalità dell’aiuto, nonché dell’entità dello stesso e l’assenza di un progetto di investimento, si ritiene non applicabile ai suddetti bandi l’art. 14 comma 1 lett. c) e l’art. 20 della L.R. 71/2017;

Ritenuto conseguentemente di procedere, ai sensi della Decisione n. 4 della Giunta regionale del 7 aprile 2014, all’approvazione degli elementi essenziali del bando “Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel mondo dell’informazione locale”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 467 del 02/05/2018 con la quale sono state approvate le nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;

Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 del LR 28/2008 e che tale attività rientra fra quelle contenute nel Piano di Attività di Sviluppo Toscana SpA per l'anno 2021 approvato con DGR 340 del 29/03/2021, relativamente alla scheda di attività n. 25 di cui al punto 2 del suddetto Piano 2021;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 "Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023";

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 11/01/2021, "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi essenziali relativi al bando "Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel mondo dell'informazione locale" attuativo della scheda di attività n. 25 di cui al punto 2 del suddetto Piano 2021;

2. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per l'attivazione del suddetto bando ammontano complessivamente ad € 1.100.000,00 sul bilancio regionale 2021/2023, annualità 2021 e sono ripartite sui seguenti capitoli:

- cap. 11496 (competenza pura) per € 500.000,00;
- cap. 11497 (competenza pura) per € 600.000,00;

3. di dare mandato al Settore Agenzia per le attività di informazione degli Organi di Governo della Regione competente per materia di provvedere all'approvazione del relativo bando attuativo;

4. di dare atto che le erogazioni saranno effettuate nel rispetto della normativa in materia di aiuto di Stato;

5. di stabilire che per la gestione del suddetto ban-

do la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 del LR 28/2008 e che tale attività rientra fra quelle contenute nel Piano di Attività di Sviluppo Toscana SpA per l'anno 2021 approvato con DGR 340 del 29/03/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1345

Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016-2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 49 del 30/07/2020 "Approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2021" e la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 78 del 22/12/2020 "Approvazione della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2021";

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto "Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFER 2021";

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto "Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2021";

Vista la risoluzione n. 1, approvata nella seduta del Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione del Programma di Governo 2020 -2025);

Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese";

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), recante disposizioni specifiche concernenti l'o-

biettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020;

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015, come modificata dalle successive Decisioni di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018) 6335 del 25 settembre 2018, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione” (CCI 2014IT16RFOP017);

Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015, n. 1055 del 2 novembre 2016 e n. 1089 dell’8 ottobre 2018, che prendono atto delle decisioni di cui al precedente capoverso;

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary framework”) e le sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020 “Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per emergenza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a Commissione Europea”;

Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto della Decisione della Commissione Europea C(2020) n. 5850 che approva la riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 a seguito dell’emergenza Covid-19;

Visto il Documento di attuazione regionale del POR FESR Toscana 2014-2020, versione 7, approvato con Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;

Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, ed in particolare l’art. 26 “Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica” che prevede l’assegnazione di risorse alle regioni da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19”, tra le quali anche le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;

Vista la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”;

Preso atto che alla Regione Toscana sono state assegnate risorse pari ad Euro 13.289.436,84, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 224 del 18/09/2021;

Ritenuto di utilizzare per l’attivazione di un bando “Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati” risorse pari ad Euro 934.155,26;

Preso atto che le risorse suddette sono stanziare per effetto dell’Art. 26 del DL 41/2021 (convertito in L. 69 del 2021) sul capitolo 53330 (stanziamento puro) del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;

Preso atto che le suddette risorse, pari complessivamente ad euro 934.155,26, potranno essere rendicontate in overbooking a valere sulla azione 3.1.1a3) del POR FESR 2014/2020;

Preso atto che in considerazione della finalità dell’aiuto, nonché dell’entità dello stesso e l’assenza di un progetto di investimento, si ritiene non applicabile al suddet-

to bando l'art. 14 comma 1 lett. c) e l'art. 20 della L.R. 71/2017;

Ritenuto conseguentemente di procedere, ai sensi della Decisione n. 4 della Giunta Regionale del 7 aprile 2014, all'approvazione degli elementi essenziali del bando "Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 467 del 02/05/2018 con la quale sono state approvate le nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;

Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 del LR 28/2008;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 340 del 29/03/2021 ed in particolare l'attività n. 18 "Azione Por 3.1.1 a3 – Interventi TF Covid - 19 "Bando ristori COVID", allegato D;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1129 del 28/10/2021 con la quale sono state apportate modifiche al tariffario di Sviluppo Toscana SpA e sono stati approvati gli indirizzi per il piano di attività 2022;

Dato atto che nella suddetta DGR n. 1129/2021, per la gestione dei bandi rivolti all'erogazione di ristori economici, si procede ad una quotazione che prescinde dal valore numerico delle pratiche, vista l'elevata standardizzazione e semplificazione dei relativi procedimenti, facendo invece riferimento al costo effettivamente sostenuto da Sviluppo Toscana per la gestione della prima fase dei bandi ristori, il quale costituisce riferimento per la quotazione delle medesime attività per l'anno 2022;

Considerato per la gestione del bando ristori di cui al presente atto nell'anno 2021 non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale mentre per l'anno 2022 l'attività risulta prevista tra quelle individuate nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell'ambito delle risorse ivi individuate disponibili sul capitolo 52971 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 nell'ambito della prenotazione n. 2021376;

Dato atto che gli aiuti previsti dai presenti interventi saranno assegnati ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e le sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29

giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 "Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 11/01/2021, "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

A voti unanimi

DELIBERA

1 di approvare l' allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi essenziali relativi al bando "Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati";

2 di destinare per l'attivazione del suddetto bando risorse finanziarie per un ammontare complessivo di Euro 934.155,26 disponibili sul capitolo 53330 (stanziamento puro) del bilancio di previsione 2021/2023,

3 di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

4 di dare atto che le spese sostenute nell'ambito della procedura di cui sopra potranno essere rendicontate in overbooking a valere sulla suddetta azione 3.1.1 a3 del POR FESR Toscana 2014/2020;

5 di dare mandato all'ufficio regionale competente di provvedere all'approvazione del relativo bando attuativo;

6 di stabilire che per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 28/2008 dando atto che la gestione dello stesso nell'anno 2021 non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale mentre per l'anno 2022 l'attività risulta prevista tra quelle individuate nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell'ambito delle risorse ivi individuate disponibili sul capitolo 52971 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 nell'ambito della prenotazione n. 2021376.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente
Angelo Marcotulli

Il Direttore
Albino Caporale

SEGUE ALLEGATO

Scheda di dettaglio FONDO INVESTIMENTI TOSCANA Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati	
Finalità generale	Favorire la ripresa dell'attività economica delle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati danneggiate a seguito delle restrizioni adottate dal governo per effetto della pandemia da Covid-19.
Obiettivo operativo	Sostenere, attraverso un contributo a fondo perduto a parziale ristoro della riduzione dei ricavi, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati che per effetto dell'epidemia e delle conseguenti misure di contenimento adottate hanno registrato una riduzione o sospensione delle attività.
Territori interessati	Intero territorio regionale toscano
Soggetti beneficiari	Micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti, che risultino iscritti alla CCIAA territorialmente competente e che esercitino un'attività economica identificata come primaria nei settori economici individuati dai codici Ateco Istat riportati nella sezione "Settori ammissibili"
Criteri di selezione	<p>Ai fini dell'ammissibilità, le domande di contributo verranno esaminate sulla base dei requisiti previsti nelle linee guida approvate con DGRT 467/2018.</p> <p>In considerazione della natura e della dimensione dell'intervento nonché dell'assenza di un progetto di investimento, non sarà verificata la capacità economico-finanziaria.</p> <p>Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (in seguito "2° periodo") sia inferiore di almeno il 30,00% rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (in seguito "1° periodo").</p> <p>Per le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel corso del 1° periodo, la verifica della suddetta riduzione di fatturato/corrispettivi si effettua confrontando i mesi di operatività nel suddetto periodo con gli stessi mesi nel 2° periodo; qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l'1 ed il 15 mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi.</p> <p>Per le imprese/professionisti che, invece, hanno avviato l'attività nel 2° periodo, non è richiesto il requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi ma il contributo riconosciuto sarà pari ad Euro 1.000,00.</p> <p>Per "avvio dell'attività" si intende la data di emissione della prima fattura o del primo corrispettivo.</p> <p>Data la natura dell'aiuto (ovvero di ristoro per la riduzione di fatturato/corrispettivi), il contributo concesso non potrà in ogni caso superare (congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre Amministrazioni Pubbliche) l'entità della riduzione di fatturato/corrispettivi registrata nel periodo di osservazione; fanno eccezione le imprese/i professionisti che hanno avviato l'attività nel 2° periodo, per i quali non vi è un</p>

	<p>fatturato precedente da confrontare. Per le imprese/i professionisti che abbiano svolto l'attività solo per una parte del 1° periodo, si assumerà invece una stima della riduzione di fatturato/corrispettivi dell'intero anno, ottenuta dalla media mensile della perdita di fatturato/corrispettivi effettivamente realizzata nel periodo osservato, rapportata ai 12 mesi.</p> <p>Nel caso l'impresa richiedente sia stata interessata da una operazione straordinaria nel periodo considerato (Cessione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione, scissione, fusione) sia per la determinazione della riduzione di fatturato/corrispettivi che per la verifica della data di avvio dell'attività si prenderanno in esame i dati dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto della suddetta operazione.</p>
Settori ammissibili	<p>Sono ammissibili le domande presentate da imprese (e liberi professionisti dotati di partita IVA) che risultino iscritti alla CCIAA territorialmente competente e che esercitino un'attività economica identificata come primaria nel settore economico individuato dai seguenti codice Ateco Istat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie • 74.10.10 attività di design moda e industriale • 96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici • 96.02.0 Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici • 96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere • 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza • 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure • 82.99.9 altri servizi di sostegno alle imprese • 74.20.19 altre attività di riprese fotografiche • 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere • 90.02.0 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche • 90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli • 90.02.02 Attività nel campo della regia • 90.0209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche • 47.71.10 commercio al dettaglio confezioni per adulti • 47.62.20 commercio al minuto di cartoleria e festa • 46.22.00 commercio all'ingrosso di piante e fiori • 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori • 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante • 56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) • 93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca • 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno • 18.12 Altra stampa • 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno • 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere • 74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa • 77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
Tipologia ed entità dell'aiuto	<p>L'aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto ed è pari ad Euro 2.500 per ciascun beneficiario. L'aiuto non è cumulabile con il contributo previsto dal bando a favore delle Imprese esercenti attività di supporto per allestimento fiere, convegni, eventi, mentre è cumulabile con altri aiuti ricevuti per la stessa finalità, fino alla concorrenza massima della riduzione in valore assoluto di fatturato subita. In quest'ultimo caso, le imprese saranno collocate in fondo alla graduatoria.</p> <p>Il contributo sarà concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia</p>

	<p>nell'attuale emergenza del COVID-19", e delle sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021.</p> <p>In considerazione della finalità dell'aiuto, nonché dell'entità dello stesso, si ritiene non applicabile l'art. 20 della L.R. 71/2017 che prevede, per le imprese beneficiarie di agevolazioni, l'obbligo di mantenere per otto anni successivi all'erogazione del saldo:</p> <p>a) l'investimento oggetto di agevolazione;</p> <p>b) l'unità produttiva localizzata in Toscana</p>
Istruttoria domanda di agevolazione	<p>L'istruttoria delle domande di contributo presentate è effettuata da Sviluppo Toscana S.p.A. a partire dal giorno successivo alla data di chiusura di presentazione e si conclude entro i 30 giorni successivi con l'approvazione di una graduatoria. La graduatoria delle domande ammesse è determinata in funzione della % di riduzione di fatturato/corrispettivi registrata e con ordinamento decrescente calcolato con due decimali. Le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel corso del 2° periodo saranno posizionati automaticamente al primo posto nella graduatoria.</p> <p>Al fine di non determinare ulteriori posizioni di pari livello, per la predisposizione della graduatoria, la riduzione di fatturato/corrispettivi potrà essere quantificata con impiego di un numero di decimali ulteriore rispetto ai due utilizzati per la verifica della soglia di accesso.</p> <p>Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita istanza a questi ultimi del Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo.</p> <p>Qualora, entro i termini di cui sopra, la suddetta istanza del Soggetto Gestore agli enti preposti, inserita in fase istruttoria, si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva disposta e con la concessione del contributo. Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, ovvero non si concluda nei termini di cui sopra, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.</p>
Erogazione	<p>Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, il contributo a fondo perduto è corrisposto da Sviluppo Toscana S.p.A. in unica soluzione mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.</p> <p>L'erogazione viene effettuata successivamente alla conclusione dell'istruttoria di ammissione della domanda di agevolazione. Eventuali risorse residue non assegnate al termine dell'istruttoria di ammissione saranno ripartite fra gli ammessi, utilizzando lo stesso criterio con cui sono state assegnate, e comunque nei limiti della riduzione di fatturato dichiarata.</p>
Quadro finanziario	<p>Le risorse finanziarie destinate all'attivazione del presente intervento sono stanziare per effetto dell' Art. 26 del DL 41/2021 (convertito in L. 69 del 2021) sul capitolo 53330 (stanziamento puro) del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021. La dotazione complessiva ammonta ad Euro 934.155,26 .</p> <p>Le suddette risorse potranno essere rendicontate in overbooking a valere sulla linea di azione 3.1.1.a3 del POR CREO Toscana 2014/2020.</p>

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1346

Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese esercenti attività di supporto per allestimento fiere, convegni, eventi

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016-2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 49 del 30/07/2020 “Approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021” e la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 78 del 22/12/2020 “Approvazione della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021”;

Vista la risoluzione n. 1, approvata nella seduta del Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione del Programma di Governo 2020 –2025);

Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), recante disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020;

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015, come modificata dalle successive Decisioni di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018) 6335 del 25 settembre 2018, con la quale la Commissione

europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione” (CCI 2014IT16RFOP017);

Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015, n. 1055 del 2 novembre 2016 e n. 1089 dell’8 ottobre 2018, che prendono atto delle decisioni di cui al precedente capoverso;

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary framework”) e le sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020 “Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per emergenza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a Commissione Europea”;

Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto della Decisione della Commissione Europea C(2020) n. 5850 che approva la riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 a seguito dell’emergenza Covid-19;

Visto il Documento di attuazione regionale del POR FESR Toscana 2014-2020, versione 7, approvato con Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;

Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, ed in particolare l'art. 26 “Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica” che prevede l'assegnazione di risorse alle regioni da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19”;

Vista la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-1”;

Preso atto che alla Regione Toscana sono state assegnate risorse pari ad Euro 13.289.436,84, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 224 del 18/09/2021;

Considerato che l'attività degli operatori di supporto all'allestimento di fiere ed eventi rientra fra le categorie che hanno avuto maggiori ricadute negative derivanti dai provvedimenti per il contenimento della pandemia da Covid-19;

Ritenuto di utilizzare parte delle suddette risorse, pari ad Euro 500.000,00, per l'attivazione di un bando finalizzato a ristorare parzialmente la riduzione dei ricavi subita dalle imprese esercenti attività di supporto all'allestimento di fiere ed eventi;

Preso atto che le risorse suddette sono stanziare per effetto dell'Art.26 del DL 41/2021 (convertito in L. 69 del 2021) sul capitolo 53330 (stanziamento puro) del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021.

Preso atto che le suddette risorse, pari complessivamente ad euro 500.000,00, potranno essere rendicontate in overbooking a valere sulla azione 3.1.1a3) del POR FESR 2014/2020;

Preso atto che in considerazione della finalità dell'aiuto, nonché dell'entità dello stesso e l'assenza di un progetto di investimento, si ritiene non applicabile al suddetto bando l'art. 14 comma 1 lett. c) e l'art. 20 della L.R. 71/2017;

Ritenuto conseguentemente di procedere, ai sensi della Decisione n. 4 della Giunta Regionale del 7 aprile 2014, all'approvazione degli elementi essenziali del bando “Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese esercenti attività di supporto per allestimento fiere, con-

vegni, eventi”, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 467 del 02/05/2018 con la quale sono state approvate le nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;

Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 del LR 28/2008;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 340 del 29/03/2021 ed in particolare l'attività n. 18 “Azione Por 3.1.1 a3 – Interventi TF Covid - 19 “Bando ristori COVID”, allegato D;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1129 del 28/10/2021 con la quale sono state apportate modifiche al tariffario di Sviluppo Toscana SpA e sono stati approvati gli indirizzi per il piano di attività 2022;

Dato atto che nella suddetta DGR n. 1129/2021, per la gestione dei bandi rivolti all'erogazione di ristori economici, si procede ad una quotazione che prescinde dal valore numerico delle pratiche, vista l'elevata standardizzazione e semplificazione dei relativi procedimenti, facendo invece riferimento al costo effettivamente sostenuto da Sviluppo Toscana per la gestione della prima fase dei bandi ristori, il quale costituisce riferimento per la quotazione delle medesime attività per l'anno 2022;

Considerato che per la gestione del bando ristori di cui al presente atto nell'anno 2021 non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale mentre per l'anno 2022 l'attività risulta prevista tra quelle individuate nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell'ambito delle risorse ivi individuate disponibili sul capitolo 52971 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 nell'ambito della prenotazione n. 2021376;

Dato atto che gli aiuti previsti dai presenti interventi saranno assegnati ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e le sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 “Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del

11/01/2021, “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;

A voti unanimi

DELIBERA

1 di approvare l' allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi essenziali relativi al bando "Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese esercenti attività di supporto per allestimento fiere, convegni, eventi";

2 di destinare per l'attivazione del suddetto bando risorse finanziarie per un ammontare complessivo di Euro 500.000,00 disponibili sul capitolo 53330 (stanziamento puro) del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;

3 di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

4 di dare atto che le spese sostenute nell'ambito della procedura di cui sopra potranno essere rendicontate in overbooking a valere sulla suddetta azione 3.1.1 a3 del POR FESR Toscana 2014/2020;

5 di dare mandato all'ufficio regionale competente di provvedere all'approvazione del relativo bando attuativo;

6 di stabilire che per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008 dando atto che la gestione dello stesso nell'anno 2021 non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale mentre per l'anno 2022 l'attività risulta prevista tra quelle individuate nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell'ambito delle risorse ivi individuate disponibili sul capitolo 52971 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 nell'ambito della prenotazione n. 2021376.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Angelo Marcotulli

Il Direttore
Albino Caporale

SEGUE ALLEGATO

Scheda di dettaglio FONDO INVESTIMENTI TOSCANA	
Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese esercenti attività di supporto per allestimento fiere, convegni, eventi	
Finalità generale	Promuovere la ripresa dell'attività economica delle imprese esercenti attività di supporto per allestimento fiere, convegni, eventi colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19.
Obiettivo operativo	Sostenere, attraverso un contributo a fondo perduto a parziale ristoro della riduzione dei ricavi registrata, le imprese esercenti attività di supporto per allestimento fiere, convegni, eventi, che per effetto dell'epidemia e delle conseguenti misure di contenimento adottate hanno registrato una paralisi pressoché totale della propria attività.
Territori interessati	Intero territorio regionale toscano
Soggetti beneficiari	<p>Micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti, esercenti attività di supporto per allestimento di fiere, convegni ed eventi, il cui fatturato relativo all'anno 2019 sia stato effettuato per almeno il 70% per l'allestimento di tali manifestazioni, operanti nei settori economici individuati dai seguenti codici Ateco Istat 2007:</p> <p>43.21.0 Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) Industria, artigianato, cooperazione e altri settori 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 43.29.0 Altri lavori di costruzione e installazione 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca 77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 96.01 e 96.01.10 Attività delle lavanderie industriali</p>
Criteri di selezione	<p>Ai fini dell'ammissibilità, tutte le domande di contributo verranno esaminate sulla base dei requisiti previsti nelle linee guida approvate con DGRT 467/2018.</p> <p>Considerata la natura dell'intervento e l'assenza di un progetto di investimento, non sarà verificata la capacità economico-finanziaria.</p> <p>Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (in seguito "2° periodo") sia inferiore di almeno il 30,00% rispetto all'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (in seguito "1° periodo").</p> <p>Per le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel corso del 1° periodo, la verifica della suddetta riduzione di fatturato/corrispettivi si effettua confrontando i mesi di operatività nel suddetto periodo con gli stessi mesi nel 2° periodo. Qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l'1 ed il 15 mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi.</p>

	<p>Per le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel 2° periodo, non è richiesto il requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi ed il contributo riconosciuto sarà pari ad Euro 1.000,00</p> <p>Per "avvio dell'attività" si intende la data di emissione della prima fattura o del primo corrispettivo.</p> <p>Data la natura dell'aiuto (ovvero di ristoro per la riduzione di fatturato/corrispettivi), il contributo concesso non potrà in ogni caso superare (congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre Amministrazioni Pubbliche) l'entità della riduzione di fatturato/corrispettivi registrata nel periodo di osservazione; fanno eccezione le imprese/i professionisti che hanno avviato l'attività nel 2° periodo, per i quali non vi è un fatturato precedente da confrontare. Per le imprese/i professionisti che abbiano svolto l'attività solo per una parte del 1° periodo, si assumerà invece una stima della perdita di fatturato/corrispettivi dell'intero anno, ottenuta dalla media mensile della riduzione di fatturato/corrispettivi effettivamente realizzata nel periodo osservato, rapportata ai 12 mesi.</p> <p>Nel caso l'impresa richiedente sia stata interessata da una operazione straordinaria nel periodo considerato (Cessione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione, scissione, fusione) sia per la determinazione della riduzione di fatturato/corrispettivi che per la verifica della data di avvio dell'attività si prenderanno in esame i dati dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto della suddetta operazione.</p>
<p>Tipologia ed entità dell'aiuto</p>	<p>L'aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto e verrà determinato in proporzione all'entità della riduzione del fatturato/corrispettivi del 2° periodo nei confronti del 1° periodo di ciascun beneficiario, rispetto al totale delle suddette riduzioni dei soggetti richiedenti, nella misura massima di euro 10.000,00 e minima di Euro 1.000,00, a seguito dell'istruttoria di ammissibilità e comunque nei limiti della riduzione stessa dichiarata.</p> <p>L'aiuto non è cumulabile con il contributo previsto dal bando a favore delle Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, mentre è cumulabile con altri aiuti ricevuti per la stessa finalità, fino alla concorrenza massima della riduzione in valore assoluto di fatturato subita. In quest'ultimo caso, le imprese saranno collocate in fondo alla graduatoria.</p> <p>Gli aiuti saranno assegnati ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e delle sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021.</p> <p>In considerazione della finalità dell'aiuto si ritiene non applicabile l'art. 20 della L.R. 71/2017 che prevede, per le imprese beneficiarie di agevolazioni, l'obbligo di mantenere per otto anni successivi all'erogazione del saldo:</p> <p>a) l'investimento oggetto di agevolazione;</p> <p>b) l'unità produttiva localizzata in Toscana.</p>
<p>Istruttoria domanda di agevolazione</p>	<p>L'istruttoria delle domande di contributo presentate è effettuata da Sviluppo Toscana S.p.A. a partire dal giorno successivo alla data di chiusura di presentazione e si conclude nei 30 giorni successivi con l'approvazione di una graduatoria. La graduatoria delle domande ammesse è determinata in funzione della % di riduzione di fatturato/corrispettivi registrata e con ordinamento decrescente, calcolato con due decimali. Le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel corso del 2° periodo saranno posizionati di default tutti al primo posto nella graduatoria.</p> <p>Al fine di non determinare ulteriori posizioni di pari livello, per la predisposizione della graduatoria la riduzione di fatturato/corrispettivi potrà essere quantificato con impiego di un numero di decimali ulteriore rispetto ai due utilizzati per la verifica della soglia di accesso.</p>

	<p>Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita istanza a questi ultimi del Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo.</p> <p>Qualora, entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo. Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, ovvero non si concluda nei termini di cui sopra, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.</p>
Erogazione	<p>Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, il contributo a fondo perduto è corrisposto da Sviluppo Toscana S.p.A. in unica soluzione mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.</p> <p>L'erogazione viene effettuata successivamente alla conclusione dell'istruttoria di ammissione della domanda di agevolazione. Eventuali risorse residue non assegnate al termine dell'istruttoria di ammissione saranno ripartite fra gli ammessi, utilizzando lo stesso criterio con cui sono state assegnate, e comunque nei limiti della riduzione di fatturato dichiarata.</p>
Quadro finanziario	<p>Le risorse finanziarie destinate all'attivazione del presente intervento, pari ad Euro 500.000,00, sono stanziare per effetto dell' Art. 26 DL 41/2021 (convertito in L. 69 del 2021) sul capitolo 53330 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021.</p> <p>Le suddette risorse potranno essere rendicontate in overbooking a valere sulla linea di azione 3.1.1.a3 del POR CREO Toscana 2014/2020.</p>

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1348

Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016-2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 49 del 30/07/2020 “Approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2021” e la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 78 del 22/12/2020 “Approvazione della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto “Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFER 2021”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2021”;

Vista la risoluzione n. 1, approvata nella seduta del Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione del Programma di Governo 2020 –2025);

Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), recante disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020;

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015, come modificata dalle successive Decisioni di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018) 6335 del 25 settembre 2018, con la quale la Commissione

europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione” (CCI 2014IT16RFOP017);

Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015, n. 1055 del 2 novembre 2016 e n. 1089 dell’8 ottobre 2018, che prendono atto delle decisioni di cui al precedente capoverso;

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary framework”) e le sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020 “Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per emergenza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a Commissione Europea”;

Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto della Decisione della Commissione Europea C(2020) n. 5850 che approva la riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 a seguito dell’emergenza Covid-19;

Visto il Documento di attuazione regionale del POR FESR Toscana 2014-2020, versione 7, approvato con Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;

Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, ed in particolare l’art. 26 “Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica” che prevede l’assegnazione di risorse alle regioni da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19”, tra le quali anche le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici;

Vista la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”;

Visto il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ed in particolare l’art. 8 comma 2, che ha previsto l’incremento del fondo di cui all’art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41.

Vista la Legge 23 luglio 2021, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

Preso atto che alla Regione Toscana sono state assegnate risorse pari ad Euro 19.934.155,26, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 224 del 18/09/2021;

Ritenuto di utilizzare per l’attivazione di un bando “Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani” risorse pari ad Euro 17.500.000,00;

Vista la DGR n. 597 del 31/05/2021 con la quale sono state destinate risorse per € 8.600.000,00, ai sensi dell’art. 27 del sopra citato DL 41/2021, per l’attivazione di un bando destinato alle strutture ricettive toscane che per effetto dell’epidemia e delle conseguenti misure di contenimento adottate hanno registrato una riduzione o sospensione delle attività;

Visto il decreto dirigenziale n. 9730 del 4/6/2021 con il quale è stato approvato il bando “Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” Fondo investimenti Toscana - Contributi a fondo perduto a favore delle strutture ricettive” e prenotate le risorse pari ad Euro 8.600.000,00 a va-

lere sul capitolo 53311 (stanziamento puro) del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021 (prenotazione n. 2021544);

Visto il decreto dirigenziale n. 14467 del 19/08/2021 con il quale sono state impegnate risorse pari ad Euro 4.830.330,56 a favore dei beneficiari del bando di cui al precedente capoverso;

Ritenuto di utilizzare le risorse economizzate a valere sul bando approvato con il suddetto decreto dirigenziale n. 9730/2021, pari ad Euro 769.669,44, per l’attivazione del presente bando, in quanto soddisfatta interamente la graduatoria dei beneficiari di cui al bando approvato con detto decreto n. 9730/2021;

Preso atto, pertanto, che le suddette risorse, pari complessivamente ad Euro 18.269.669,44 sono stanziare sui capitoli di seguito indicati del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021:

- sul capitolo 53330 (puro), per euro 10.855.281,58;
- sul capitolo 53333 (puro) per euro 6.644.718,42;
- sul capitolo 53311 (puro) per euro 769.669,44, di

cui alla prenotazione n. 2021544 assunta con decreto dirigenziale n. 9730 del 4/6/2021 da ridurre contestualmente;

Preso atto che le suddette risorse, pari complessivamente ad euro 18.269.669,44, potranno essere rendicontate in overbooking a valere sulla azione 3.1.1a3) del POR FESR 2014/2020;

Preso atto che in considerazione della finalità dell’aiuto, nonché dell’entità dello stesso e l’assenza di un progetto di investimento, si ritiene non applicabile al suddetto bando l’art. 14 comma 1 lett. c) e l’art. 20 della L.R. 71/2017;

Ritenuto di destinare le risorse suddette alle imprese operanti nei settori economici individuati dai codici Ateco Istat 2007 ritenuti ammissibili dalla DGR 643/2014 e classificati “Turismo, commercio e cultura”, localizzate:

- nei centri storici dei comuni toscani, ovvero nelle zone territoriali omogenee individuate dalla lettera “A” dell’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444 e alle zone equipollenti individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

- nei comuni termali toscani, elencati nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- nei comuni toscani classificati “zona rossa” in cui sono state adottate, a decorrere dal 21 marzo 2021 e fino al 17 aprile 2021, le misure previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del D.P.C.M. 2 marzo 2021, ed elencati nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto conseguentemente di procedere, ai sensi della Decisione n. 4 della Giunta Regionale del 7 aprile 2014, all'approvazione degli elementi essenziali del bando "Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di procedere all'approvazione dell'elenco dei comuni termali e dei comuni classificati "zona rossa" nel periodo dal 21 marzo 2021 al 17 aprile 2021 interessati dal presente intervento di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 467 del 02/05/2018 con la quale sono state approvate le nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;

Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 del LR 28/2008;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 340 del 29/03/2021 ed in particolare l'attività n. 18 "Azione Por 3.1.1 a3 – Interventi TF Covid - 19 "Bando ristori COVID", allegato D;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1129 del 28/10/2021 con la quale sono state apportate modifiche al tariffario di Sviluppo Toscana SpA e sono stati approvati gli indirizzi per il piano di attività 2022;

Dato atto che nella suddetta DGR n. 1129/2021, per la gestione dei bandi rivolti all'erogazione di ristori economici, si procede ad una quotazione che prescinde dal valore numerico delle pratiche, vista l'elevata standardizzazione e semplificazione dei relativi procedimenti, facendo invece riferimento al costo effettivamente sostenuto da Sviluppo Toscana per la gestione della prima fase dei bandi ristori, il quale costituisce riferimento per la quotazione delle medesime attività per l'anno 2022;

Considerato che per la gestione del bando ristori di cui al presente atto nell'anno 2021 non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale mentre per l'anno 2022 l'attività risulta prevista tra quelle individuate nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell'ambito delle risorse ivi individuate disponibili sul capitolo 52971 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 nell'ambito della prenotazione n. 2021376;

Dato atto che gli aiuti previsti dai presenti interventi saranno assegnati ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e le sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 "Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 11/01/2021, "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

A voti unanimi

DELIBERA

1 di approvare l' allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi essenziali relativi al bando "Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani";

2 di approvare l'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'elenco dei comuni termali e dei comuni classificati "zona rossa" nel periodo 21 marzo 2021 - 17 aprile 2021 interessati dall'intervento;

3 di destinare per l'attivazione del suddetto bando risorse finanziarie pari complessivamente ad Euro 18.269.669,44, stanziare sui capitoli di seguito indicati del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021 :

- sul capitolo 53330 (puro), per euro 10.855.281,58;
- sul capitolo 53333 (puro), per euro 6.644.718,42;
- sul capitolo 53311 (puro), per euro 769.669,44, riducendo contestualmente la prenotazione n. 2021544 assunta con decreto dirigenziale n.9730 del 4/6/2021;

4 di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

5 di dare atto che le spese sostenute nell'ambito della procedura di cui sopra potranno essere rendicontate in overbooking a valere sulla suddetta azione 3.1.1 a3 del POR FESR Toscana 2014/2020;

6 di dare mandato all'ufficio regionale competente di provvedere all'approvazione del relativo bando attuativo;

7 di stabilire che per la gestione del suddetto bando la

Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008 dando atto che la gestione dello stesso nell'anno 2021 non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale mentre per l'anno 2022 l'attività risulta prevista tra quelle individuate nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell'ambito delle risorse ivi individuate disponibili sul capitolo 52971 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 nell'ambito della prenotazione n. 2021376.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Angelo Marcotulli

Il Direttore
Albino Caporale

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A

Scheda di dettaglio FONDO INVESTIMENTI TOSCANA Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani	
Finalità generale	Favorire la ripresa dell'attività economica delle imprese commerciali, turistiche e della ristorazione, localizzate nei centri storici dei comuni toscani, nei comuni termali e nei comuni classificati "zona rossa" nel periodo dal 21/03/2021 al 17/04/2021, danneggiate a seguito delle misure restrittive adottate dal governo a seguito della pandemia da Covid-19.
Obiettivo operativo	Concessione di un contributo, a parziale ristoro della riduzione dei ricavi, alle imprese che per effetto dell'epidemia e delle conseguenti misure di contenimento adottate hanno registrato una riduzione o sospensione delle attività.
Territori interessati	<ul style="list-style-type: none"> • Centri storici dei comuni toscani, ovvero le zone territoriali omogenee individuate dalla lettera "A" dell' art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 e zone equipollenti individuate dagli strumenti urbanistici comunali; • Comuni termali, ovvero i comuni per i quali è stata rilasciata concessione ai sensi degli art. 14-15 e 26 della L.R. 38/2004, il cui elenco, tenuto dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) della medesima legge, è riportato nell'allegato B al presente atto ; • Comuni che, nel periodo dal 21/03/2021 al 17/04/2021, con apposita ordinanza , sono stati classificati "zona rossa", il cui elenco è riportato nell'allegato B al presente atto.
Soggetti beneficiari	<p>Micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti, aventi la sede principale o almeno un'unità locale ubicate nei territori interessati ed operanti nei settori di attività ammissibili, ai sensi della DGR 643/2014, classificati "Turismo, commercio e cultura".</p> <p>Saranno escluse le imprese che hanno già partecipato ai bandi della Regione Toscana, per le imprese di seguito indicate, emanati o di prossima emanazione per "ristorare " parzialmente la riduzione di fatturato subita a causa della pandemia da Covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici; • Imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti; • Imprese operanti nel settore delle discoteche; • Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati; • Imprese che gestiscono parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici"; • Imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti termali"; • Imprese esercenti attività di supporto per allestimento fiere, convegni, eventi.
Criteri di selezione	<p>Ai fini dell'ammissibilità, le domande di contributo verranno esaminate sulla base dei requisiti previsti nelle linee guida approvate con DGRT 467/2018.</p> <p>In considerazione della natura dell'intervento nonché dell'assenza di un progetto di investimento, non sarà verificata la capacità economico-finanziaria.</p> <p>Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1</p>

	<p>gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (in seguito “2° periodo”) sia inferiore di almeno il 30,00% rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (in seguito “1° periodo”).</p> <p>Per le imprese/professionisti che hanno avviato l’attività nel corso del 1° periodo, la verifica della suddetta riduzione di fatturato/corrispettivi si effettua confrontando i mesi di operatività nel suddetto periodo con gli stessi mesi nel 2° periodo; qualora l’attività non sia iniziata in coincidenza con l’inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l’1 ed il 15 mentre non sarà computato se l’attività è iniziata dal giorno 16 in poi.</p> <p>Per le imprese/professionisti che, invece, hanno avviato l’attività nel 2° periodo, non è richiesto il requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi ed il contributo riconosciuto sarà pari ad Euro 1.000,00.</p> <p>Per “avvio dell’attività” si intende la data di emissione della prima fattura o del primo corrispettivo.</p> <p>Data la natura dell’aiuto (ovvero di ristoro per la riduzione di fatturato/corrispettivi), il contributo concesso non potrà in ogni caso superare (congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre Amministrazioni Pubbliche) l’entità della riduzione di fatturato/corrispettivi registrata nel periodo di osservazione; fanno eccezione le imprese/i professionisti che hanno avviato l’attività nel 2° periodo, per i quali non vi è un fatturato precedente da confrontare. Per le imprese/i professionisti che abbiano svolto l’attività solo per una parte del 1° periodo, si assumerà invece una stima della riduzione di fatturato/corrispettivi dell’intero anno, ottenuta dalla media mensile della perdita di fatturato/corrispettivi effettivamente realizzata nel periodo osservato, rapportata ai 12 mesi.</p> <p>Nel caso l’impresa richiedente sia stata interessata da una operazione straordinaria nel periodo considerato (Cessione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione, scissione, fusione) sia per la determinazione della riduzione di fatturato/corrispettivi che per la verifica della data di avvio dell’attività si prenderanno in esame i dati dell’azienda o del ramo d’azienda oggetto della suddetta operazione.</p>
Settori ammissibili	<p>Sono ammissibili le domande presentate da imprese (e liberi professionisti dotati di partita IVA) operanti nei settori economici individuati dai codici Ateco Istat 2007 ritenuti ammissibili dalla DGR 643/2014, classificati “Turismo, commercio e cultura”.</p>
Tipologia ed entità dell’aiuto	<p>L’aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto ed è pari ad Euro 2.500,00 euro. Il contributo può essere cumulato con eventuali aiuti già ricevuti a valere su precedenti bandi “ristori” della Regione Toscana, fino alla concorrenza della riduzione in termini assoluti del fatturato dichiarato. In questo caso i beneficiari saranno collocati in fondo alla graduatoria.</p> <p>Il contributo sarà concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e delle sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021.</p> <p>In considerazione della finalità dell’aiuto, nonché dell’entità dello stesso, si ritiene non applicabile l’art. 20 della L.R. 71/2017 che prevede, per le imprese beneficiarie di agevolazioni, l’obbligo di mantenere per otto anni successivi all’erogazione del saldo:</p> <p>a) l’investimento oggetto di agevolazione;</p> <p>b) l’unità produttiva localizzata in Toscana</p>
Istruttoria domanda di agevolazione	<p>L’istruttoria delle domande di contributo presentate è effettuata da Sviluppo Toscana S.p.A. a partire dal giorno successivo alla data di chiusura di presentazione e si conclude entro i 30 giorni successivi con l’approvazione di una graduatoria. La graduatoria delle domande ammesse è determinata in funzione della % di riduzione di fatturato/corrispettivi registrata e con ordinamento decrescente calcolato con due decimali. Le imprese/professionisti che hanno</p>

	<p>avviato l'attività nel corso del 2° periodo saranno posizionati automaticamente al primo posto nella graduatoria.</p> <p>Al fine di non determinare ulteriori posizioni di pari livello, per la predisposizione della graduatoria la riduzione di fatturato/corrispettivi potrà essere quantificata con impiego di un numero di decimali ulteriore rispetto ai due utilizzati per la verifica della soglia di accesso.</p> <p>Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita istanza a questi ultimi del Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo.</p> <p>Qualora, entro i termini di cui sopra, la suddetta istanza del Soggetto Gestore agli enti preposti, inserita in fase istruttoria, si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva disposta e con la concessione del contributo. Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, ovvero non si concluda nei termini di cui sopra, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.</p>
Erogazione	<p>Sulla base delle informazioni contenute nella domanda il contributo a fondo perduto è corrisposto da Sviluppo Toscana S.p.A. in unica soluzione mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.</p> <p>L'erogazione viene effettuata successivamente alla conclusione dell'istruttoria di ammissione della domanda di agevolazione e previa verifica della localizzazione nelle aree interessate. Relativamente alla localizzazione nelle zone territoriali omogenee individuate dalla lettera "A" dell' art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 e zone equipollenti individuate dagli strumenti urbanistici comunali, la verifica dovrà essere effettuata attraverso la validazione da parte dei comuni interessati della dichiarazione rilasciata dalle imprese.</p>
Quadro finanziario	<p>Le risorse finanziarie destinate all'attivazione del presente intervento sono stanziare sui capitoli di seguito indicati del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sul capitolo 53330 (puro), per euro 10.855.281,58; • sul capitolo 53333 (puro) per euro 6.644.718,42; • sul capitolo 53311 (puro) per euro 769.669,44 <p>La dotazione complessiva ammonta ad Euro 18.269.669,42 .</p> <p>Le suddette risorse potranno essere rendicontate in overbooking a valere sulla linea di azione 3.1.1.a3 del POR CREO Toscana 2014/2020.</p>

Allegato B

COMUNI TERMALI

- Bagni di Lucca
- Campiglia Marittima
- Casciana Terme Iari
- Castiglione d'Orcia
- Chianciano Terme
- Fivizzano
- Gambassi Terme
- Grosseto
- Manciano
- Monsummano Terme
- Montecatini Terme
- Montepulciano
- Monticiano
- Montignoso
- Pitigliano
- Pontremoli
- Rapolano Terme
- San Casciano dei Bagni
- San Giuliano Terme
- San Quirico d'Orcia
- Sassetta
- Sorano
- Sovicille

COMUNI IN ZONA ROSSA

- Tutti i Comuni delle province di Arezzo, Pistoia e Prato;
- Firenzuola e Fucecchio;
- Viareggio;
- Scarlino;
- Santa Luce;
- Castellina Marittima;
- Montopoli;
- San Miniato;
- Castelfranco di Sotto;
- Santa Croce sull'Arno.

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1349

Proroga dell'accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Aziende UU.SS.LL. Toscane, Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA Toscana) e Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL Toscana) per l'erogazione di alcuni servizi al pubblico attraverso le farmacie convenzionate, di cui alle DGR nn. 668/2017, 769/2020, 1604/2020, 307/2021 e 695/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 9/10/2019;

Richiamata la DGR 668/2017 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, le Aziende UU.SS.LL., l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA già U.R.TO.FAR) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), per l'erogazione attraverso le farmacie convenzionate delle attività di attivazione della Tessera Sanitaria (TS/CNS) e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), prenotazione delle prestazioni sanitarie tramite sistema CUP e riscossione dei ticket relativi alle prestazioni prenotate sul sistema CUP, firmato in data 12.07.2017;

Richiamate le DGR nn. 769/2020, 1604/2020, 307/2021 e 695/2021 con le quali le parti hanno prorogato l'Accordo suddetto, alle medesime condizioni di cui alla DGR n. 668/2017, fino al 31 dicembre 2021;

Richiamata in particolare la DGR 695/2021 nella quale, dato atto dell'opportunità di proseguire la collaborazione tra le parti sottoscrittrici e di predisporre un nuovo Accordo, adeguato alla normativa attualmente vigente in materia di protezione dei dati personali, al D.L. 34/2020, che ha modificato la definizione e la disciplina del Fascicolo sanitario elettronico, e al nuovo "Manuale Operativo Ente Emittitore" della TS-CNS della Toscana approvato con decreto dirigenziale 15169/201, e tenuto altresì conto dei tempi occorrenti per la predisposizione di tale nuovo Accordo, si stabilisce che in attesa della stesura di un nuovo accordo, quello in essere venga ulteriormente prorogato alle medesime condizioni di cui alla citata DGR 668/2017 fino al 31 dicembre 2021;

Visti i provvedimenti adottati dal Governo centrale in ordine alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il permanere dello stato di emergenza epidemio-

logica su tutto il territorio nazionale, prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19;

Preso atto che nonostante l'approssimarsi della scadenza della proroga dell'Accordo in essere, prevista per il 31 dicembre 2021, l'iter per la predisposizione dell'Accordo nuovo non si è ancora concluso e che data la difficoltà oggettiva, nell'attuale contingenza, di un confronto tra le parti sottoscrittrici, impegnate tra l'altro nell'organizzazione e nella realizzazione della campagna vaccinale e nello screening anti covid in ambito regionale, potrebbe protrarsi oltre la data di scadenza;

Considerata d'altra parte l'esigenza di garantire ai cittadini la continuità dell'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo da parte delle farmacie convenzionate, si ritiene opportuno in attesa della stesura del nuovo Accordo procedere ad una ulteriore proroga di quello in corso alle medesime condizioni di cui alla citata DGR 668/2017 e con decorrenza dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022;

Ritenuto di specificare che una volta definito il nuovo accordo, questo si sostituirà integralmente a quello prorogato con il presente atto, anche prima della sua scadenza;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema del nuovo atto di proroga del suddetto Accordo di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato di destinare per la realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo, per la durata della proroga la somma complessiva di euro 1.000.000,00 a favore delle Aziende UU.SS.LL. Toscane, imputando tale importo sul capitolo di uscita 24136, puro, del bilancio pluriennale vigente 2021-2023, annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto altresì di adeguare gli adempimenti previsti dall'Accordo in oggetto in materia di protezione dei dati personali alla normativa attualmente vigente di cui al RGTD 2016/679;

Vista la Legge Regionale n. 99 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

Vista la DGR n. 2 del 11.01.2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto specificato in premessa:

1) di prorogare l'Accordo di collaborazione in essere tra la Regione Toscana, le Aziende UU.SS.LL., l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), per l'erogazione attraverso le farmacie convenzionate, private e pubbliche, delle attività di attivazione della Tessera Sanitaria (TS/CNS) e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), di prenotazione delle prestazioni sanitarie tramite il sistema CUP e di riscossione dei ticket relativi alle prestazioni prenotate sul sistema CUP aziendale, alle medesime condizioni di cui alla citata DGR n. 668/2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022;

2) di dare atto che una volta definito il nuovo accordo, questo si sostituirà integralmente a quello prorogato con il presente atto, anche prima della sua scadenza;

3) di approvare lo schema del nuovo atto di proroga, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di destinare per la realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo, per il periodo di proroga, la somma complessiva di euro 1.000.000,00, a favore delle Aziende UU.SS.LL. Toscane, imputando tale importo sul capitolo di uscita 24136, puro, del bilancio pluriennale vigente

2021-2023, annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che si provvederà ad adeguare gli adempimenti previsti dall'Accordo in oggetto in materia di protezione dei dati personali alla normativa attualmente vigente di cui al RGTD 2016/679;

6) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Claudio Marinai

Il Direttore
Federico Gelli

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Nuovo atto di proroga dell'Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Aziende UU.SS.LL., Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA Toscana) e Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL Toscana) per l'erogazione di alcuni servizi al pubblico attraverso le farmacie convenzionate, di cui alle DGR nn. 668/2017, 769/2020, 1604/2020, 307/2021 e 695/2021

TRA

Regione Toscana, rappresentata da

Azienda unità sanitaria locale Toscana Centro, rappresentata da

Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord-Ovest, rappresentata da

Azienda unità sanitaria locale Toscana Sud-Est, rappresentata da

Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA Toscana), rappresentata da

Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL Toscana), rappresentata da

PREMESSO CHE

- con delibera di Giunta regionale n. 688/2017 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, le Aziende UU.SS.LL. Toscane, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA Toscana, già U.R.TO.FAR) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL Toscana), per l'erogazione al pubblico da parte delle farmacie convenzionate, private e pubbliche, delle attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie tramite il sistema CUP e riscossione dei ticket relativi alle prestazioni prenotate sul sistema CUP aziendale e di attivazione della Tessera Sanitaria (TS/CNS) e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);

- con delibere di Giunta regionale n. 769/2020, n. 1604/2020, n. 307/2021 e n. 695/2021, le parti hanno prorogato l'Accordo suddetto, alle medesime condizioni di cui alla DGR n. 668/2017, fino al 31 dicembre 2021;

- le parti concordano sulla necessità di una ulteriore proroga dell'Accordo in essere fino al 30 giugno 2022;

SI CONCORDA

di prorogare con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022 l'Accordo di collaborazione in essere tra la Regione Toscana, le Aziende UU.SS.LL. Toscane, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL Toscana), per l'erogazione al pubblico da parte delle farmacie convenzionate, private e pubbliche, delle attività di attivazione della Tessera Sanitaria (TS/CNS) e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e di prenotazione delle prestazioni sanitarie tramite il

sistema CUP e riscossione dei ticket relativi alle prestazioni prenotate sul sistema CUP aziendale, alle medesime condizioni di cui alla citata delibera della Giunta Regionale n. 668/2017.

FIRMATO

Per la Regione Toscana,

.....

Per l'Azienda unità sanitaria locale Toscana Centro

.....

Per l'Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord-Ovest

.....

Per L'Azienda unità sanitaria locale Toscana Sud-Est

.....

Per FEDERFARMA Toscana

.....

Per CISPEL Toscana

.....

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1350

Approvazione schema atto di proroga Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (Cispel Toscana) relativo alla distribuzione di dispositivi-medici ed altri prodotti farmaceutici tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1321/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1321/2019 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (Cispel Toscana) relativo alla distribuzione di dispositivi medici ed altri prodotti farmaceutici tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private.

Visti i provvedimenti adottati dal Governo centrale in ordine alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il permanere dello stato di emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale, prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19;

Preso atto che l'articolo 16 dell'accordo disponeva che l'operatività del predetto accordo doveva essere garantita nel seguente modo:

- per l'erogazione dei dispositivi medici per persone affette da malattia diabetica su tutto il territorio regionale entro il 30/04/2020;
- per tutte le altre tipologie di prodotti previsti dall'articolo 2 del presente accordo, entro il 30/09/2020, attraverso la predisposizione di un piano tra le aziende sanitarie e le OO.SS delle farmacie pubbliche private;

Considerato che lo stato di emergenza epidemiologica sul tutto il territorio nazionale derivante dal rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19 non ha consentito la piena operatività così come stabilita dall'articolo 16 citato;

Preso che l'approssimarsi della scadenza dell'accordo in essere, prevista per il 16 dicembre 2021, impone la necessità di prorogare l'accordo di cui alla DGR n. 1321/2019;

Acquisito il parere favorevole delle OOSS delle farmacie pubbliche e private;

Preso atto che l'erogazione dell'assistenza integrativa rientra nei LEA ed il relativo finanziamento è a carico della quota ordinariamente assegnata alle Aziende Sanitarie del fondo sanitario indistinto;

Considerato che gli oneri derivanti dal presente atto di proroga dell'accordo (allegato 1) sono stimati in euro 1.050.000,00 di cui euro 50.000,00 dal 17/12/2021 al 31/12/2021 ed euro 1.000.000,00 per il primo semestre del 2022 e sono in linea con quelli sostenuti nel precedente biennio in base all'accordo previgente;

Dato atto che le risorse per l'anno 2021 risultano essere già state assegnate con la DGR n. 24 del 18/01/2021 relativa a "Assegnazione iniziale 2021 di Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale." nell'ambito della destinazione effettuata a valere sul capitolo 25001 "Spese correnti livello di assistenza territoriale" (fondo sanitario indistinto - competenza pura) annualità 2021 per complessivi euro 3.334.619.429,61 su tutto il territorio regionale;

Considerato che gli oneri relativi al primo semestre dell'anno 2022 trovano copertura a valere sulle disponibilità del capitolo 25001 (fondo sanitario indistinto - competenza pura) "Spese correnti livelli di assistenza territoriale" del bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2022;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema dell'atto di proroga del suddetto Accordo di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto specificato in premessa:

1) di prorogare con decorrenza dal 17/12/2021 e fino al 30/06/2022 l'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (Cispel Toscana) relativo alla distribuzione di dispositivi medici ed altri prodotti farmaceutici tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1321/2019;

2) di approvare lo schema dell'atto di proroga del suddetto accordo contenuto nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di stabilire che le aziende sanitarie e le OOSS delle farmacie pubbliche e private devono entro il termine del 30/06/2022 garantire la piena operatività del suddetto accordo;

4) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto di proroga dell'accordo (allegato 1) sono stimati in euro 1.050.000,00 di cui euro 50.000,00 dal 17/12/2021 al 31/12/2021 ed euro 1.000.000,00 per il primo semestre del 2022 e che sono in linea con quelli sostenuti nel precedente biennio in base all'accordo previgente;

5) di dare atto che le risorse per l'anno 2021, stimate in euro 50.000,00 risultano essere già state assegnate con la DGR n. 24 del 18/01/2021 relativa a "Assegnazione iniziale 2021 di Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale." nell'ambito della destinazione effettuata a valere sul capitolo 25001 "Spese correnti livello di assistenza territoriale" (fondo sanitario indistinto - competenza pura) annualità 2021 per complessivi euro 3.334.619.429,61 su tutto il territorio regionale;

6) di dare atto che le risorse stimate per l'anno 2022, stimate in euro 1.000.000,00 sono riservate, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende

Sanitarie, all'interno delle disponibilità del capitolo 25001 "Spese correnti livelli di assistenza territoriale" (fondo sanitario indistinto - competenza pura) del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022;

7) di precisare altresì che, trattandosi di FSR Indistinto, le risorse stimate a valere sulle disponibilità del capitolo 25001 di cui ai precedenti punti 5 e 6 non potranno essere accantonate alla chiusura dei relativi esercizi finanziari, qualora non fossero state utilizzate interamente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Claudio Marinai

Il Direttore
Federico Gelli

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO 1

Atto di proroga relativo all'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (Cispel Toscana) relativo alla distribuzione di dispositivi medici ed altri prodotti farmaceutici tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1321/2019.

TRA

La Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Saccati Strozzi, Piazza Duomo, 10 rappresentata daAssessore Diritto alla salute e Sanità;

E

L'unione Regionale Toscana farmacisti titolari (FEDERFARMA TOSCANA) rappresentata da

E

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), rappresentata....., Coordinatore Commissione Farmacie di Confservizi Cispel Toscana;

PREMESSO CHE

Con la delibera della Giunta regionale n. 1321/2019 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (Cispel Toscana) relativo alla distribuzione di dispositivi medici ed altri prodotti farmaceutici tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private.

All'articolo 16 dell'accordo si disponeva che l'operatività del predetto accordo doveva essere garantita nel seguente modo:

- per l'erogazione dei dispositivi medici per persone affette da malattia diabetica su tutto il territorio regionale entro il 30/04/2020;
- per tutte le altre tipologie di prodotti previsti dall'articolo 2 del presente accordo, entro il 30/09/2020, attraverso la predisposizione di un piano tra le aziende sanitarie e le OO.SS delle farmacie pubbliche private.

Lo stato di emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale derivante dal rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19 non ha consentito la piena operatività così come stabilita dall'articolo 16 citato.

L'accordo è stato firmato dalle parti in data 16/12/19 e che l'articolo 16 prevede una validità di due anni dalla data della sottoscrizione.

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza le parti concordano nella necessità di prorogare l'accordo in essere fino al 31/06/2022 impegnandosi a garantirne la piena l'operatività entro lo stesso termine.

SI CONCORDA

1. di prorogare con decorrenza dal 17/12/2021 e fino al 30/06/2022 l'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana farmacisti titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA) relativo alla distribuzione di dispositivi medici ed altri prodotti farmaceutici tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1321/2019.

2. di stabilire che le aziende sanitarie e le OOSS delle farmacie pubbliche e private devono entro il termine del 30/06/2022 garantire la piena operatività del suddetto accordo.

FIRMATO

Per REGIONE TOSCANA

.....

Per FEDERFARMA

.....

Per CONFSERVIZI CISPEL

.....

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2021, n. 1352

Approvazione criteri e modalità per l'accesso ai finanziamenti finalizzati a sostenere le spese di funzionamento sostenute dalle imprese che gestiscono gli impianti di risalita ubicati nelle aree sciabili della Toscana - Bando neve 2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale n. 71 del 12 dicembre 2017 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese" e ss.mm.ii.;

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016-2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 49 del 30/07/2020 "Approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021" e la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 78 del 22/12/2020 "Approvazione della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NaDEFR) 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021";

Visto in particolare il Progetto regionale 10 "Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo" del DEFR 2021 che prevede, al punto 1 "obiettivi e priorità, per l'anno 2021 l'attivazione di un intervento per sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti di risalita nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana;

Visto l'art. 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 che individua le aree vocate agli sport invernali d'interesse locale nei seguenti comprensori: Comprensorio dell'Amiata, Comprensorio della Garfagnana, Comprensorio della Montagna Pistoiese e Comprensorio di Zeri;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto "Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021";

Vista la risoluzione n.1, approvata nella seduta del Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione del Programma di Governo 2020 - 2025);

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e delle sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e,C(2021) 564 del 28 gennaio 2021e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021;

Visto il Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis");

Ritenuto necessario, come previsto nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NaDEFR) 2021, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 78 del 22/12/2020, provvedere all'attivazione di un intervento per sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti di risalita nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana;

Ritenuto, altresì, conseguentemente di provvedere all'approvazione dei criteri e delle modalità per l'accesso ai finanziamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese che gestiscono le stazioni sciistiche dei comprensori sciistici regionali sopra citati, contenuti nell'allegato A, parte integrante della presente delibera;

Vista la Decisione n. 4 della Giunta Regionale del 7 aprile 2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 467 del 02/05/2018 con la quale sono state approvate le nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;

Preso atto che le risorse da destinare all'intervento, sono pari ad Euro 730.799,50 e sono disponibili sul capitolo 52921 (avanzo) del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;

Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008 e che tale attività, n. 34 del punto 2, rientra fra quelle previste per l'anno 2021, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1280 del 29/11/2021 "L.R. 28/2008. Aggiornamento del Piano di Attività 2021 di Sviluppo Toscana S.p.A. approvato con DGR n. 340/2021" e nell'ambito delle risorse assegnate con la medesima delibera di cui alla prenotazione n. 20211390 assunta sul capitolo 52965;

Vista la propria deliberazione n. 1300 del 6/12/2021"

APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA' PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI DI RISALTA UBICATI NELLE AREE SCIABILI DELLA TOSCANA - BANDO NEVE 2021", relativa all'approvazione degli elementi essenziali del successivo bando in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 "Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico" della l.r. 41/2021 ed in particolare la sezione "Tipologia ed entità dell'aiuto" nella quale, per mero errore materiale, è stata indicata la data del 31/12/2021 anziché quella corretta del 31/12/2022;

Ritenuto conseguentemente di sostituire nella sezione "Tipologia ed entità dell'aiuto" dell'allegato A della deliberazione citata al precedente capoverso la data del 31/12/2021 con quella corretta del 31/12/2022;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 "Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 11/01/2021, "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti finalizzati a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici a favore delle micro, piccole e medie imprese che gestiscono le stazioni sciistiche nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri), contenuti nell'allegato A, parte integrante della presente delibera;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria per l'attuazione del bando è pari a Euro 730.799,50 ed è disponibile sul capitolo 52921 (avanzo) del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;

3. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie per gli interventi oggetto del presente atto è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e dalle disposizioni operative eventualmente stabilite in materia dalla Giunta regionale;

4. di stabilire che per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008 e di dare atto che tale attività, n. 34 del punto 2, rientra fra quelle previste per l'anno 2021, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1280 del 29/11/2021 "L.R. 28/2008. Aggiornamento del Piano di Attività 2021 di Sviluppo Toscana S.p.A. approvato con DGR n. 340/2021" e nell'ambito delle risorse assegnate con la medesima delibera di cui alla prenotazione n. 20211390 assunta sul capitolo 52965;

5. di dare mandato all'ufficio regionale competente di provvedere all'approvazione del relativo bando attuativo;

6. di sostituire, nella sezione "Tipologia ed entità dell'aiuto" dell'allegato A della DGR n. 1300 del 6/12/2021 la data del 31/12/2021 con quella corretta del 31/12/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Angelo Marcotulli

Il Direttore
Albino Caporale

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Scheda di dettaglio	
CRITERI E MODALITA' PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI FINALIZZATI A SOSTENERE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE DALLE IMPRESE CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI DI RISALTA UBICATI NELLE AREE SCIABILI DELLA TOSCANA - BANDO NEVE 2021	
Finalità generale	Assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche toscane, garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali e sostenere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio dei tre comprensori interessati (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri), promuovendone lo sviluppo economico e sociale.
Obiettivo operativo	Sostenere, attraverso un contributo a fondo perduto le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione ordinaria degli impianti al fine di assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e a garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali e non solo. Contenere e contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Territori interessati	Aree sciabili di interesse locale della Toscana , come individuate all'articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015)
Soggetti beneficiari	Micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata- come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE - aventi sede legale e/o unità locale in Toscana, che gestiscono impianti di risalita ubicati nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri), come individuate all'articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015)
Criteri di selezione	Ai fini dell'ammissibilità, tutte le domande verranno valutate sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti nelle linee guida approvate con DGRT 467/2018. Sarà, infine, valutata la capacità economico finanziaria in relazione al progetto da realizzare, in base al seguente criterio: PN/(CP-C)>0,2 (indice di solidità patrimoniale) Dove PN = Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio depositato alla

	<p>data di presentazione della domanda</p> <p>CP = Somma dei costi complessivi di progetto indicati in domanda</p> <p>C = Importo del contributo richiesto</p>
<p>Tipologia ed entità dell'aiuto</p>	<p>L'agevolazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii e/o del Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in c/esercizio fino ad un massimo dell'80% delle spese di funzionamento ritenute ammissibili .</p> <p>Il costo totale dell'intervento ammissibile va da un minimo di 10.000,00 euro ad un massimo di 300.000,00.</p> <p>Tuttavia l'importo massimo di ciascun progetto ammissibile è calcolato in base al 40% del valore della produzione, rilevato sulla singola impresa o sul raggruppamento di imprese, quale media semplice degli esercizi 2017-2018-2019. Saranno ammissibili le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2021 e fino al 31/12/2022</p>
<p>Spese ammissibili</p>	<p>Sono ammissibili i seguenti costi, anche sostenuti a partire dal 1 Gennaio 2021, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) personale b) materiali, compresi quelli utilizzati per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti c) servizi appaltati d) comunicazioni e) energia f) manutenzione g) affitto h) amministrazione i) gasolio per i mezzi operativi l) assicurazioni m) soccorso n) promozione o) professionisti, comprese quelle dei revisori legali per l'ottenimento attestazione ai fini della certificazione della regolare rendicontazione finale delle spese.

<p>Presentazione domanda di agevolazione, avvio dell'intervento e istruttoria</p>	<p>La fase della presentazione della domanda di agevolazione sarà gestita sul portale di Sviluppo Toscana SpA che provvederà all'istruttoria e valutazione degli interventi secondo una procedura valutativa.</p> <p>L'intervento, qualora già non realizzato, dovrà essere avviato entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione di ammissione al finanziamento e dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2022.</p> <p>Possono essere riconosciute ammissibili le spese sostenute a partire dalla data del 1 gennaio 2021</p> <p>Qualora l'importo totale dei contributi concedibili sia superiore alla dotazione del bando, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente su tutti i beneficiari collocati in graduatoria, fino all'occorrenza massima della dotazione finanziaria prevista dalla misura.</p>
<p>Erogazione</p>	<p>Al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile, a SAL e saldo, delle attività svolte dal beneficiario deve essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.</p> <p>Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione.</p> <p>E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale dell'intervento. L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria.</p> <p>Inoltre, è facoltà del beneficiario, previa presentazione di istanza di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa (o procuratore o delegato) sotto forma di dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del d.lgs. 445/2000), richiedere la liquidazione con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge Regione Toscana n. 71/2017, di un importo in acconto fino al 70% del contributo richiesto a titolo di stato avanzamento lavori, quest'ultimo pari al 30% della spesa ammessa a contributo, presentando contestualmente la relativa rendicontazione di spesa. I controlli amministrativi previsti sulla rendicontazione intermedia così presentata, fatte salve le verifiche di legge in tema di regolarità contributiva e normativa antimafia, saranno effettuati successivamente all'erogazione dell'acconto e riguarderanno il 100% della rendicontazione suddetta, dando luogo - in ogni caso prima della liquidazione del saldo finale - all'eventuale erogazione dell'ulteriore importo dovuto a completamento dell'acconto già liquidato.</p>
<p>Revoca e decadenza</p>	<p>Costituiscono cause di decadenza e conseguente revoca totale dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l'irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;

	<ul style="list-style-type: none">• mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al punto 6.1;• adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;• rinuncia all'agevolazione trascorsi 60 gg dalla comunicazione di concessione;• esito negativo dei controlli svolti successivamente alla presentazione della domanda;• adozione di provvedimenti definitivi di condanna nelle fattispecie di cui alla Decisione di G.R. n.4 del 25/10/2016 (contrasto del fenomeno cd Caporalato) intervenuti prima dell'erogazione del saldo.
Quadro finanziario	La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 730.799,50, stanziata sul capitolo 52921 (avanzo) del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021.

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 7 dicembre 2021, n. 128

Nomina del Segretario generale del Consiglio regionale.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

IViste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto, dal quale risulta, tra l'altro, che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
- l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);
- l'articolo 11 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

Visto l'articolo 14, comma 3 dello Statuto nel quale si prevede che l'Ufficio di Presidenza dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile;

Visto l'articolo 11, comma 4, lettera e) della l.r. 4/2008, relativo alla competenza dell'Ufficio di presidenza in merito alla nomina e revoca del Segretario generale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 24, "Incarico di responsabilità di segretario generale" della citata l.r. 4/2008, secondo il quale il Segretario generale è nominato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza su proposta del Presidente del Consiglio regionale, e resta in carica fino alla nomina del nuovo Segretario generale, che viene effettuata entro sessanta giorni dalla prima seduta dell'Ufficio di Presidenza. La sottoscrizione del contratto compete al Presidente del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 4 "Competenza dell'Ufficio di presidenza in materia di organizzazione", comma 1, ed in particolare la lettera e) del Regolamento interno di organizzazione n. 16/2011 che prevede che l'Ufficio di presidenza delibera la nomina e la revoca del Segretario generale, su proposta del Presidente;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 16 giugno 2021, n. 67 recante "Nomina del Segretario generale del Consiglio regionale", con la quale è stata nominata Segretario generale del Consiglio regionale l'Avv. Silvia Fantappiè fino al 31 dicembre 2021;

Rilevata la necessità di procedere alla nomina del nuovo Segretario generale del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 24 della l.r. n. 4/2008;

Dato atto che:

- in data 17 novembre 2021 è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio regionale l'Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di Segretario generale del Consiglio regionale della Toscana, approvato con decreto dirigenziale n. 854 del 15 novembre 2021, rivolto a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 della l.r. 1/2009 o all'art. 24 della l.r. 4/2008, nonché della professionalità adeguata allo svolgimento delle funzioni attribuite al Segretario generale ai sensi dell'art. 18 della medesima l.r. 4/2008;

- alla scadenza del termine di presentazione delle domande, 3 dicembre 2021, la Commissione ha acquisito la documentazione trasmessa dai soggetti che hanno presentato regolarmente la propria candidatura, che sono risultati complessivamente n. 9, al fine di trasmetterla al Presidente del Consiglio per la formulazione della proposta di nomina del candidato idoneo a ricoprire l'incarico;

Preso atto della proposta avanzata dal Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, di nominare Segretario del Consiglio regionale il dott. Savio Picone, il quale risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24 della l.r. n. 4/2008, della professionalità necessaria a ricoprire l'incarico in oggetto, in ragione della pluriennale esperienza acquisita nell'ambito della magistratura amministrativa, nonché della ulteriore professionalità acquisita in ragione delle esperienze professionali svolte in ambito giuridico-amministrativo, così come risulta dal curriculum presentato e agli atti dell'Amministrazione;

Dato atto che ai soggetti esterni alla Regione provenienti dal settore pubblico, l'incarico è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza;

Preso atto che il dott. Savio Picone, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in sede di presentazione della propria candidatura ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla medesima norma e che tale dichiarazione dovrà essere acquisita in occasione

della sottoscrizione del contratto di lavoro, unitamente alla comunicazione degli interessi finanziari da rendere ai sensi dell'art.6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 settembre 2019, n. 84 "Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana-Consiglio regionale";

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 9 settembre 2021, n. 90 recante "Disposizioni attuative della legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 "Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009" ai fini della determinazione del trattamento economico in riferimento al Segretario generale del Consiglio regionale;

Ricordato che, in base al Protocollo d'intesa stipulato con la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della citata legge regionale 4/2008 (sottoscritto in data 9 aprile 2010 e modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 dicembre 2010, n. 95) le competenti strutture della Giunta regionale continuano ad esercitare tutte le funzioni amministrative e gestionali in essere all'entrata in vigore della citata legge;

Ritenuto pertanto necessario:

1) autorizzare il Presidente del Consiglio regionale a stipulare il relativo contratto di lavoro, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 4/2008;

2) trasmettere il presente atto, unitamente al contratto sottoscritto dalle parti, agli uffici della Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti all'instaurazione del rapporto di lavoro in questione;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di nominare il dr. Savio Picone, Segretario generale del Consiglio regionale, con decorrenza dal 1 gennaio 2022;

2. di stabilire che il Segretario generale resta in carica, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 4/2008, fino alla nomina del nuovo Segretario generale, che viene effettuata entro sessanta giorni dalla prima seduta dell'Ufficio di Presidenza, sulla base dell'articolo 14, comma 3 dello Statuto.

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 14, comma 6, della l.r. n.1/2009, la sottoscrizione del contratto e la decorrenza è subordinata al collocamento in aspettativa o fuori

ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza;

4. di determinare il trattamento economico del Segretario generale del Consiglio regionale, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 9 settembre 2021, n. 90 recante "Disposizioni attuative della legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 "Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009";

5. di autorizzare il Presidente del Consiglio regionale a stipulare il relativo contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 13, 14, 15, della legge regionale 1/2009, e dell'art. 24, comma 3, della l.r. 4/2008;

6. di trasmettere il presente atto, unitamente al contratto sottoscritto dalle parti, agli uffici della Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti all'instaurazione del rapporto di lavoro in questione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Il Presidente
Antonio Mazzeo

Il Segretario
Francesco Sangermano

- Dirigenza-Decreti

Direzione Generale Segretariato Generale del Consiglio Regionale

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 966
certificato il 14-12-2021

Settore "Ufficio stampa. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati". Attribuzione incarico di responsabilità ad interim al dirigente del Settore "Informatica, Archivio e protocollo, Comunicazione web, URP" Ing. Mauro Caliani.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo

unico in materia di organizzazione e personale) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Visto in particolare l'articolo 16, comma 1, della l.r. 4/2008 ove si prevedono, le articolazioni che compongono la struttura organizzativa del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 18, comma 2, lettere g) e h) della l.r. 4/2008 che pone in capo al Segretario generale la competenza a costituire le posizioni dirigenziali predette e a nominare i relativi responsabili;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e specificamente l'articolo 19 "Incarichi di funzioni dirigenziali";

Visto il decreto del Segretario generale del 28 luglio 2021, n. 518 con oggetto: "Trasferimento dell'Ing. Mauro Caliani presso la Regione Toscana, con assegnazione al Consiglio regionale confermando l'incarico di responsabilità dirigenziale del Settore informatica. Archivio e protocollo";

Considerato che il giorno 31 dicembre 2021 cesserà dal servizio per pensionamento la dirigente del settore "Ufficio stampa. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati" dr.ssa Cinzia Dolci e che pertanto, nelle more della procedura per la copertura del suddetto Settore, è necessario attribuire temporaneamente ad interim la responsabilità del medesimo settore al fine di garantirne la continuità delle attività;

Tenuto conto dell'ordine di servizio n. 22 del 10 novembre 2021 con il quale si individuava, l'Ing. Mauro Caliani, dirigente del Settore "Informatica, Archivio e protocollo, Comunicazione web, URP", quale dirigente in sostituzione della dr.ssa Cinzia Dolci per tutte le attività e per la gestione del personale del settore "Ufficio stampa. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati" nel periodo di sua assenza, dal 8 novembre al 31 dicembre 2021;

Ritenuto di attribuire temporaneamente ad interim, all'Ing. Mauro Caliani, dirigente del Settore "Informatica, Archivio e protocollo, Comunicazione web, URP" anche la responsabilità del settore "Ufficio stampa. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati" a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 28 febbraio 2022;

Viste le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con le quali il dirigente interessato ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla medesima norma, nonché delle comunicazioni degli interessi finanziari rese ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e articolo 13, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e della delibera dell'Ufficio di presidenza n. 7/2014 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana";

Considerato che non sussistono cause di inconfiribilità e incompatibilità;

Dato atto della partecipazione ai fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali;

DECRETA

1. di attribuire, per le motivazioni specificate in narrativa, a seguito della cessazione dal servizio in data 31 dicembre 2021, per pensionamento, della dirigente dr.ssa Cinzia Dolci, temporaneamente ad interim all'ing. Mauro Caliani, dirigente del Settore "Informatica, Archivio e protocollo, Comunicazione web, URP", anche la responsabilità del settore "Ufficio stampa. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati";

2. di stabilire che l'incarico di responsabilità ad interim del settore "Ufficio stampa. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati" all' Ing. Mauro Caliani, decorre dal 1 gennaio 2022 e fino al 28 febbraio 2022, salvo proroga;

3. di dare atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con le quali il dirigente interessato ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla medesima norma, nonché delle comunicazioni degli interessi finanziari rese ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e della delibera Ufficio di presidenza n.

84/2019 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana”;

4. di dare atto di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente e riferibili all’adozione del presente decreto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario Generale
Silvia Fantappiè

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 9 dicembre 2021, n. 21624
certificato il 10-12-2021

D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto di “Ripristini di sponda del -fiume Arno in Casentino nelle località Strumi e Poppi in comune di Poppi (AR) - CUP D76B19001160001”, proposto da Settore Genio Civile Valdarno Superiore. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 21624 - Data adozione: 09/12/2021

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto di "Ripristini di sponda del fiume Arno in Casentino nelle località Strumi e Poppi in comune di Poppi (AR) - CUP D76B19001160001", proposto da Settore Genio Civile Valdarno Superiore. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD024532

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 80/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n.224 del 25/02/2019 Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l'anno 2019;

Premesso che:

il proponente Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, con istanza pervenuta in data 08/10/2021 prot. n. 391812 ha richiesto al Settore Valutazione di impatto ambientale Valutazione ambientale strategica (Settore VIA-VAS), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art.19 del D.lgs.152/2006 ed all'art.48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di di "*Ripristini di sponda del fiume Arno in Casentino nelle località Strumi e Poppi in comune di Poppi (AR) - CUP D76B19001160001*", nel Comune di Poppi; in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 12/10/2021 è stato pubblicato un avviso sul sito *web* della Regione Toscana;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 12/10/2021;

ai sensi dell'art. 19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza; non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

l'intervento rientra, ai fini della normativa VIA, tra quelli previsti al punto 7 lettera o) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006: "*opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*" e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il Settore VIA, con nota prot. n. 395331 del 12/10/2021, ha richiesto i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

Settore regionale Programmazione Grandi strutture di trasporto e viabilità regionale del 15/10/2021;

E- distribuzione del 04/11/2021;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale del 05/11/2021;

ARPAT del 09/11/2021;

Settore regionale tutela della Natura e del Mare del 10/11/2021;

Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio del 11/11/2021;

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena Arezzo e Grosseto del 24/11/2021;

Dato atto che la documentazione presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal Proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'intervento si rende necessario per ripristinare l'efficienza idraulica in alcuni tratti di opere di difesa scalzate e collassate nel tempo, con conseguente innesco di fronti attivi di erosione;

le opere in progetto, sono sottoposte al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", poiché ai sensi e per gli effetti della Sezione IV del Testo Unico medesimo, sono relative a tratti dell'asta fluviale classificati in "III^ Categoria".

il progetto prevede la realizzazione di interventi finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica del Fiume Arno nel Comune di Poppi (AR), in due tratti fluviali con opere di difesa delle sponde scalzate o collassate a seguito di eventi di piena (novembre 2019), con conseguente innesco di fronti erosivi. E più precisamente:

- in loc. Strumi (nel comune di Poppi) sono previsti n. 12 pennelli di lunghezza variabile sia in sponda sinistra (n. 6) che in sponda destra (n. 6), finalizzati alla stabilizzazione delle ampie erosioni presenti in sponda destra ed alla regolarizzazione della sponda sinistra;
- in loc. Ponte a Poppi (nel comune di Poppi) è prevista la messa in opera di 250 m di scogliera in sponda sinistra e circa 50 m in sponda destra.

il Proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con l'opera in esame ed evidenzia - tra l'altro - quanto segue:

in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI), il progetto in esame ricade in aree di tipo A dove sono previsti interventi per la mitigazione del rischio idraulico;

in riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni i siti di progetto sono perimetrati prevalentemente in classe di pericolosità P3 - Pericolosità Elevata nella *Mappa della pericolosità da alluvione fluviale e costiera* disciplinata dall'art. 7 della disciplina di Piano, ed in area di contesto fluviale, disciplinata dall'art. 15 della disciplina di Piano.

In riferimento alla *Mappa del rischio di alluvione* mentre l'intervento previsto in loc. Strumi ricade in aree a Rischio Medio – R2, le opere previste in località Ponte a Poppi insistono su aree a Rischio Elevato – R3;

in riferimento al Piano di Bacino - Stralcio Assetto Idrogeologico l'area in esame ricade al di fuori da aree interessate da pericolosità da frana;

in riferimento al Piano di Gestione Acque (PGdA) i corpi idrici interessati dagli interventi sono:

Corpo idrico superficiale Fiume Arno Casentino (stato ecologico sufficiente, stato chimico buono, obiettivi: stato ecologico buono al 2021, non deterioramento dello stato chimico);

Corpo idrico sotterraneo Corpo idrico del Valdarno Superiore, Arezzo e Casentino – zona casentino (stato quantitativo buono, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità).

Anche relativamente ai contenuti del Piano di Tutela delle Acque della Toscana (PTA) (di cui all'art.121 del D.Lgs n.152/2006 ed articolazione di dettaglio, a scala regionale, del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico - PGdA), l'area in oggetto risulta essere caratterizzata da uno stato ambientale complessivo della risorsa idrica del tutto accettabile, con locale presenza di elementi in tracce quali Boro, organo-alogenati e cloronicotinici – neonicotinoidi, per il quale non sono previste particolari misure aggiuntive di tutela se non quelle generiche disciplinate dallo stesso Piano;

dal punto di vista urbanistico nella pianificazione comunale, i siti di progetto si collocano nel Sistema Territoriale n. 5 "Piana dell'Arno" (5/2 in Ponte a Poppi), in ambito di pertinenza fluviale e fanno parte prevalentemente del sistema agricolo, inseriti entro tipologie di paesaggio rurale a maglia media o rada/semplificata, per i quali è evidenziato un contesto di potenziale criticità per le opere previste, anche in presenza di particolari specifiche emergenze, in termini di elementi o zone di tutela e protezione speciale, come quella paesaggistica della Piana di Campaldino o quelle relative al corridoio ecologico di pertinenza fluviale.

Per quanto concerne gli estratti tematici del quadro conoscitivo del comune di Poppi relativamente alla pericolosità geologica e idraulica, l'area non risulta essere interessata da pericolosità geologica mentre insiste su area a pericolosità idraulica elevata (PI4), come confermato anche dal PGRA;

per quanto attiene agli aspetti vincolistici del territorio le opere in progetto non sono soggette alla tutela di cui al vincolo idrogeologico (L.R. 39/2000) e, ai sensi della DPGR 48R/2003, non necessitano del rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione dei boschi in quanto rientrano nei casi esclusione previsti dal Titolo I - Capo I - art. 1, comma 3 del "Regolamento Forestale della Toscana" di cui al suddetto D.P.G.R. n. 48/R. Risultano invece essere ricomprese nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c del D.Lgs. 42/2004;

in riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana (PIT-PPR) approvato con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015, la zona di intervento interessa l'Ambito di paesaggio "12 – Casentino – Val Tiberina".

In riferimento alla prima invariante strutturale i "caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici" la Scheda dell'Ambito 12 localizza gli interventi nel morfotipo di Fondovalle (FON) nella quale evidenzia le criticità nel consumo di suolo finalizzato a ridurre l'esposizione al rischio idraulico e la salvaguardia dei caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche.

Relativamente la seconda invariante strutturale riferita ai "caratteri ecosistemici del paesaggio" individua il Fiume Arno e le sponde di pertinenza come corridoio fluviale, come corridoio ripariale e per le aree agricole circostanti, marginalmente interessate agli interventi ed aree operative, in sinistra idraulica matrice agroecosistemica collinare ed in destra idraulica matrice agroecosistemica di pianura con riferimento ad un tipo di paesaggio fluviale inserito in un ambito rurale solcato da fossi irrigui e torrenti affluenti del Fiume Arno. Le criticità evidenziate in questa seconda invariante strutturale attengono al:

- miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali, degli ecosistemi ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua unitamente alla riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale;
- miglioramento della compatibilità ambientale della gestione idraulica, delle opere per lo sfruttamento idroelettrico e delle attività di pulizia delle sponde oltre al miglioramento della qualità delle acque;
- mitigazione degli impatti legati alla diffusione di specie aliene (in particolare di robinia) e riduzione delle utilizzazioni forestali negli impluvi e lungo i corsi d'acqua;

relativamente alla quarta invariante strutturale "I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali", i due interventi in esame sono individuati in un'area definita dal morfotipo n. 6 dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle, per i quali sono previste azioni di conservazione degli elementi e delle parti dell'infrastruttura rurale storica ancora presenti (siepi, filari arborei e arbustivi, alberi isolati e altri elementi di corredo della maglia agraria; viabilità podereale e interpodereale; sistemazioni idraulico-agrarie di piano) e la realizzazione di appezzamenti morfologicamente coerenti con il contesto paesaggistico (in termini di forma, dimensione, orientamento) ed efficienti sul piano della funzionalità idraulica dei coltivi e della rete scolante, con azioni sul miglioramento del livello di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica della maglia dei coltivi (attraverso l'introduzione di siepi, filari di alberi, a corredo dei confini dei campi, della viabilità podereale, delle sistemazioni idraulico-agrarie di piano) e la ricostituzione di fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d'acqua (per es. di vegetazione riparia) con funzioni di strutturazione morfologico-percettiva del paesaggio agrario e di miglioramento del livello di connettività ecologica;

per quanto riguarda l'individuazione dei beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, le aree oggetto di intervento ricadono in parte in una zona in cui insistono più vincoli.

In primis emerge, infatti, la dichiarazione di due "aree di notevole interesse pubblico" di cui agli artt.136, 141 e 157 del Codice dei Beni culturali, coincidenti con:

- il "Piano del Campaldino", istituita con D.M. 20/09/1974 (pubblicato su G.U. n. 297 del 1974) in relazione all'intervento in località Strumi, interessato dall'area del vincolo per le opere da realizzare in sponda sinistra, verso la piana di Campaldino;
- la "Zona comprendente l'abitato comunale di Poppi e terreni circostanti (Arezzo)", istituita con DM 136 del 16/05/1960 (pubblicato in G.U. n. del 1960) in relazione all'intervento di Ponte a Poppi, nel quale risultano interamente interferenti con l'areale del vincolo le opere da realizzare in riva sinistra e in parte quelle da realizzare in riva destra, fino al Torrente La Bora;

la zona oggetto di intervento interessa inoltre *aree tutelate per legge* di cui all'Art.142, comma 1 del Codice, quali:

- lett. c) “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” ;
- lett. g) “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”. Risultano interessate da copertura boschiva le due rive dell'Arno, caratterizzate in parte come ‘bosco planiziale’ formazione boschiva di pregio ‘che caratterizza figurativamente il territorio’, riconosciuta dal PIT-PPR (piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico);

con riferimento alla lett. h) “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”, per il Comune di Poppi non risulta la presenza accertata di usi civici per istruttoria di accertamento interrotta o con iter procedurale non completato;

l'esecuzione degli interventi è pertanto subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice;

le opere di intervento non ricadono all'interno di aree protette o di Siti Natura 2000, pSIC e Sir (siti di interesse regionale), ma distano circa 4 km dalla ZSC IT5180002 Foreste dell'Alto bacino dell'Arno;

relativamente al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati (PRB) non è rilevata alcuna interferenza con siti inquinati e/o oggetto di bonifica;

il proponente ha valutato anche l'interferenza delle opere in progetto rispetto ai Piani Ittici Provinciali e la conformità degli interventi alle attuali disposizioni previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1315 del 28-10-2019 contenente le “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano”;

dal punto di vista acustico i siti dei futuri cantieri, sono classificati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Poppi in III classe (Strumi/Campaldino in sinistra idrografica e Ponte a Poppi) ed in II classe (Strumi, in destra idrografica);

il proponente ha redatto il Piano di Sicurezza di Cantiere ed i Capitolati d'Appalto, indicando specifiche azioni e procedure di mitigazione delle attività previste per l'esecuzione delle opere in progetto;

il Proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività del progetto in esame, i fattori di impatto del medesimo ed i conseguenti possibili impatti; dall'analisi svolta emerge – tra l'altro - quanto segue:

in riferimento alla *componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo*,

le risorse idriche presenti nell'area in studio possono essere ricondotte al reticolo idrografico del Fiume Arno ed i suoi tributari minori, collocandosi l'intervento sia in destra che in sinistra idrografica del Fiume Arno, immediatamente a valle dell'immissione del Torrente Solano- Strumi- e di fronte all'immissione del Fosso La Bora- interessato dalle opere in confluente- Ponte a Poppi: due affluenti del Fiume Arno le cui portate sono tendenzialmente legate alla stagionalità. Si tratta dunque di un'area caratterizzata dalla predominante presenza del Fiume Arno e dei i suoi tributari minori, i quali sono soggetti a fenomeni di forte stagionalità e di significativa portata, contribuenti ai dissesti in atto, che le opere in parola hanno lo scopo di riparare e prevenire in futuro.

Dal punto di vista qualitativo l'area di studio si colloca all'interno del contesto idrogeologico del bacino del Valdarno Superiore, un bacino caratterizzato da una lunga pianura con direzione Nord Ovest – Sud Est delimitata ad Est dal Pratomagno e ad Ovest dai modesti rilievi della provincia di Siena, dai quali ha origine il Torrente Ambra. Nello specifico dell'area di interesse i terreni sono caratterizzati dalla presenza di sabbie, limi e ciottolami con una permeabilità medio-alta che ospitano una struttura freatica sub-superficiale la cui frangia capillare si attesta mediamente ad una profondità compresa tra i 3 metri ed i 5 metri da piano campagna.

Nella realizzazione degli interventi in progetto si distinguono una fase di cantiere ed una fase gestionale, caratterizzate dalle seguenti azioni potenzialmente interferenti con la matrice ambientale in oggetto:

Fase Cantiere

- Realizzazione di piazzali e viabilità di cantiere;
- Operazioni di stoccaggio terre;

- Scavi di fondazione;
- Sbancamento/riposizionamento di barra alluvionale, risezionamento alveo (solo movimentazione di depositi solidi);
- Riporti e rimodellamenti morfologici d'alveo;
- Ripristino di presidio antiersivo al piede di sponda/ repellenti;
- Protezione allo sbocco del Torrente Fosso La Bora;
- Opere di regimazione idraulica;
- Movimentazione e trasporto materiali da costruzione.

Fase Gestionale

- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere d'arte e della vegetazione riparia;

in relazione agli impatti, per quanto attiene alla qualità delle acque superficiali, durante la fase di cantiere l'accumulo temporaneo di materiale potrebbe determinare, attraverso processi di dilavamento, il trasporto di materiale terroso che potrebbe essere convogliato entro il reticolo idrografico superficiale determinando come effetto immediato un aumento della torbidità: in merito a tale potenziale impatto il proponente indica come misura di mitigazione la predisposizione di un sistema di regimazione delle acque di prima pioggia attraverso il quale verrà ripristinato, nelle fasi di cantiere e di esercizio, l'originale ordine idrogeologico dell'area.

Durante le varie fasi di cantiere le acque meteoriche di dilavamento di aree a potenziale rischio di inquinamento (acque meteoriche dilavanti contaminate - AMDC) e la gestione dei possibili scarichi generati dalle attività di cantiere, verranno provvisoriamente stoccate ed avviate ad un eventuale processo di trattamento, contribuendo a preservare lo stato qualitativo delle acque superficiali e producendo *un impatto positivo anche sulle acque sotterranee, mitigando quanto più possibile gli effetti di ristagno ed infiltrazione acque*, mentre le azioni di mitigazione messe in atto durante le varie fasi di cantiere dovranno essere esercitate anche al fine di non pregiudicare l'integrità dei vari pozzi idrici presenti nella zona. I lavori saranno realizzati preferibilmente nella stagione estiva e saranno adottati sistemi di lavoro finalizzati ad evitare rilasci di miscele cementizie, additivi o parti solide nelle acque e nell'alveo.

Relativamente alla qualità delle acque sotterranee, il proponente afferma anche che le operazioni legate al costipamento delle terre in fase di cantiere produrranno un generale aumento della impermeabilità dei terreni presenti con un impatto positivo per la protezione offerta al sistema idrogeologico di microscala;

nel corso della realizzazione di scavi e attività di movimento terra sulle sponde di corsi d'acqua, in alveo ed in prossimità degli stessi, al fine di evitare che il materiale scavato possa ricadere nel corso d'acqua non verrà accumulato sulla riva o sulla sommità dell'argine. Nel caso siano sufficientemente stabili e lo spazio adeguato, il materiale potrà essere impiegato per erigere un argine provvisorio intorno allo scavo, allo scopo di evitarne l'allagamento, nonché problemi di contaminazione delle acque che da questo potrebbero derivare. Sarà vietato effettuare operazioni di rifornimento dei mezzi di cantiere in vicinanza dei corsi d'acqua e, se possibile, tutte le attrezzature e gli impianti necessari per i lavori dovranno essere tenute all'esterno della zona esondabile durante le ore ed i periodi in cui gli stessi lavori sono interrotti.

In generale le attività nell'alveo dei corsi d'acqua dovranno svolgersi in aree circoscritte, asciutte e separate dal flusso della corrente tramite opere provvisorie ed essere effettuate in maniera tale da limitare il disturbo del letto esistente e delle sponde a monte e a valle della zona di intervento;

sebbene il cantiere relativo alle opere in progetto sia inferiore al limite di 5.000 mq (per il quale deve essere predisposto l'apposito Piano di Prevenzione e Gestione delle AMD) il proponente, anche in considerazione delle "*Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della Protezione Ambientale (ARPAT, 2018)*", fornisce alcune indicazioni di massima per le attività di cantierizzazione:

- nei cantieri pavimentati dovranno essere predisposti adeguati sistemi di regimazione delle acque meteoriche non contaminate, per evitare il ristagno delle stesse; i piazzali pavimentati di cantiere, dovranno quindi essere provvisti di un sistema di adeguata capacità per la raccolta delle acque meteoriche;
- per l'area destinata a cantiere operativo, dove sono installati i magazzini, le officine e gli impianti di lavaggio dei mezzi e di distribuzione del carburante dovranno essere realizzati adeguati sistemi di trattamento che prevedano almeno una vasca per la sedimentazione dei materiali in sospensione ed una vasca per la disoleazione prima dello scarico;
- saranno realizzati sistemi di regimazione perimetrale delle aree di cantiere per limitare l'ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso, durante l'avanzamento dei lavori;
- in caso di sversamenti accidentali, dovranno essere utilizzate adeguate procedure finalizzate a contenere l'emergenza ambientale.

Le acque di lavorazione verranno gestite secondo una delle seguenti modalità:

- come acque reflue industriali, ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, qualora si preveda il loro scarico in acque superficiali o fognatura, per cui dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione dall'Ente competente. In tal caso dovrà essere previsto un collegamento stabile e continuo fra i sistemi di raccolta delle acque reflue, gli eventuali impianti di trattamento ed il recapito finale che dovrà essere preceduto da pozzetto di ispezione;
 - come rifiuti, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, qualora si ritenga opportuno smaltirli o inviarli a recupero come tali.
- Ove possibile, è auspicabile che le attività prevedano il riutilizzo delle acque di lavorazione. In particolare:
- il lavaggio delle autobetoniere utilizzate per il trasporto ed i getti di calcestruzzo verrà effettuato presso l'impianto di produzione del calcestruzzo; in cantiere sarà possibile effettuare il solo lavaggio della canale delle betoniere da residui del getto, previa realizzazione di vasche impermeabili nelle quali convogliare le acque di lavaggio che dovranno essere gestite ai sensi della parte III del D. Lgs. 152/2006 o smaltite come rifiuti;
 - per le attività di lavaggio ruote dei mezzi, è auspicabile l'utilizzo di sistemi a riciclo delle acque;
 - in caso di lavorazioni che prevedono l'utilizzo di fanghi bentonitici, dovranno essere realizzati adeguati sistemi di raccolta superficiale di eventuali residui della lavorazione e la gestione in conformità con la vigente normativa;

per quanto riguarda l'allestimento dei monoblocchi prefabbricati da adibire ad uso ufficio, WC non chimici, lavatoio, docce e mensa, è previsto idoneo allaccio alla rete fognaria, previa autorizzazione secondo quanto previsto da vigente normativa. Ove non sia disponibile impianto fognario in prossimità dell'area di cantiere, gli stessi impianti saranno dotati di impianti a circuito chiuso di contenimento e prevedere il loro recupero e smaltimento da parte di imprese specializzate;

per quel che concerne il rischio legato al rilascio accidentale di sostanze inquinanti, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) sono contenute le attività di mitigazione previste per limitare gli eventi di sversamento, come:

- la scelta, tra i prodotti che possono essere impiegati per uno stesso scopo, di quelli più sicuri (ad esempio l'impiego di prodotti in matrice liquida in luogo di solventi organici volatili);
- la scelta della forma sotto cui impiegare determinate sostanze (prediligendo ad esempio i prodotti in pasta a quelli liquidi o in polvere);
- la definizione di metodi di lavoro tali da prevenire la diffusione nell'ambiente di sostanze inquinanti (ad esempio tramite scelta di metodi di applicazione a spruzzo di determinate sostanze anziché metodi basati sul versamento delle stesse);
- la delimitazione con barriere di protezione (formate da semplici teli o pannelli di varia natura) delle aree dove si svolgono determinate lavorazioni;
- l'utilizzo dei prodotti potenzialmente nocivi per l'ambiente a adeguata distanza da aree sensibili del territorio come i corsi d'acqua;
- la limitazione dei quantitativi di sostanze mantenuti nei siti di lavoro al fine di ridurre l'impatto in caso di perdite (ciò si può ottenere ad esempio acquistando i prodotti in recipienti di piccole dimensioni);
- la verifica che ogni sostanza sia tenuta in contenitori adeguati e non danneggiati, contenenti all'esterno una chiara etichetta per l'identificazione del prodotto;
- lo stoccaggio delle sostanze pericolose in apposite aree controllate;
- lo smaltimento dei contenitori vuoti e delle attrezzature contaminate da sostanze chimiche secondo le prescrizioni della vigente normativa;
- la definizione di procedure di bonifica per tutte le sostanze impiegate nel cantiere;
- la formazione e l'informazione dei lavoratori sulle modalità di corretto utilizzo delle varie sostanze chimiche;
- le lavorazioni per cui si impiegano olii, solventi e sostanze detergenti, così come le aree di stoccaggio di tali sostanze, devono essere isolate dal terreno attraverso teli impermeabili;
- le aree circostanti le officine dove si svolgono lavorazioni che possono comportare la dispersione di sostanze liquide nell'ambiente esterno devono essere pavimentate;
- i lavori di pulitura con lavorazioni a spruzzo o con impiego di macchinari per l'abrasione richiedono l'abbattimento delle polveri, che potrebbero essere trasportate dal vento per lunghe distanze e che possono contenere sostanze nocive. È necessario a questo fine eseguire una schermatura dell'area di lavoro con teli in plastica o l'abbattimento delle polveri con irrorazione d'acqua;

pertanto, le opere previste, poiché volte alla riduzione del rischio idraulico e dei fenomeni di ristagno/allagamento, vengono valutate come elemento di miglioramento della vulnerabilità ambientale

locale e di tutela della risorsa idrica sotterranea da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo sebbene in fase di cantiere possano provocare impatti transitori mentre in fase di esercizio/gestionale tali impatti sono ritenuti nulli;

in merito alla *componente Atmosfera*, si rileva che la fase di cantiere determina degli impatti potenziali sia in termini di emissioni di CO₂ che di quantità di polveri (sebbene le opere siano eseguite in alveo e quindi in ambiente prevalentemente umido), mentre nella conduzione dell'opera a regime non sarà prodotto alcun impatto.

Considerando che nell'area in esame non sono presenti recettori particolarmente sensibili (quali scuole, ospedali), nella realizzazione degli interventi si distinguono una fase di cantiere ed una fase gestionale caratterizzate dalle seguenti azioni potenzialmente interferenti con la matrice ambientale in oggetto:

Fase Cantiere

- Realizzazione di piazzali e viabilità di cantiere;
- Operazioni di stoccaggio terre;
- Scavi di fondazione;
- Sbancamento/riposizionamento di barra alluvionale, risezionamento alveo (solo movimentazione di depositi solidi);
- Riporti e rimodellamenti morfologici d'alveo;
- Ripristino di presidio antierosivo al piede di sponda/ repellenti;
- Protezione allo sbocco del Torrente Soligginie;
- Opere di regimazione idraulica;
- Movimentazione e trasporto materiali da costruzione.

Durante l'esecuzione dei lavori, i mezzi d'opera contribuiranno alle emissioni diffuse presenti nell'area principalmente correlate al funzionamento del motore a scoppio dei mezzi da cantiere, con la produzione degli inquinanti tipici da traffico veicolare (quali: NO_x, CO, VOC, PM₁₀) e alla movimentazione di materiale terrigeno, con la conseguente produzione di polveri. Il proponente dichiara che sia per la valutazione delle emissioni che per le misure di mitigazione da adottare ha fatto riferimento alle "*Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti*" predisposte da ARPAT e facenti parte del vigente Piano regionale della qualità dell'aria, secondo le quali, nella fase di cantiere, è sufficiente mettere in atto:

- una regolare ed apposita attività di bagnatura delle piste di cantiere, della viabilità, dei depositi e dei fronti di scavo mediante l'utilizzo di autobotti. Al fine di ridurre il sollevamento delle polveri dovuto al transito dei mezzi la via di accesso al cantiere sarà realizzata in misto cementato;
- in fase di cantiere e specialmente in vicinanze dei recettori sensibili, limitazione del transito nelle piste di cantiere con limite di velocità di 20 km/h e a 30 km/h lungo le piste di cantiere non pavimentate;
- il trasporto dei materiali con autocarri dotati di sistema di copertura dei cassoni mediante teloni allo scopo di evitare dispersione di polveri in atmosfera;
- durante il periodo estivo o periodi particolarmente siccitosi, al fine di tenere sotto controllo le polveri dovute al passaggio dei mezzi operativi e dei trasporti, la riduzione della velocità dei mezzi di cantiere e, nei periodi più secchi, la bagnatura delle superfici mediante carro botte;
- riduzione del sollevamento delle polveri determinato dal transito dei mezzi realizzando in misto cementato la via di accesso al cantiere;
- lavaggio ruote di tutti i mezzi in uscita dal cantiere, che si immettono in pubblica viabilità;
- irrigazioni periodiche di acqua finemente nebulizzata su tutta l'area interessata dalle lavorazioni, con cadenza e durate regolate in funzione della stagione e delle condizioni meteorologiche. I sistemi di bagnatura saranno dotati di contatore volumetrico per la registrazione delle quantità di acqua utilizzata;
- predisposizione di impianti a pioggia per le aree eventualmente destinate al deposito temporaneo di inerti;
- la copertura con teli e/o bagnati dei depositi temporanei di materiale, sia proveniente dal cantiere che da cave di prestito o comunque durante i periodi di fermo cantiere o in caso di vento sostenuto;
- definizione del *layout* di dettaglio in modo da aumentare la distanza delle sorgenti potenziali dalle aree critiche, con particolare attenzione alle aree residenziali sottovento;
- programmazione ottimizzata dei lavori di scavo, responsabili della massima produzione di polveri, in alternanza ad eventuali lavorazioni meno impattanti;
- sospensione delle lavorazioni che originano emissioni diffuse di polveri, con particolare riferimento al trattamento di stabilizzazione a calce, con velocità del vento indicativamente superiore a 10 m/s;
- allestimento del cantiere ritenuto maggiormente rappresentativo con anemometro o manica a vento;

il proponente evidenzia che, in tutti i casi in cui si registrasse la presenza di ricettori nelle strette vicinanze delle aree o delle piste di cantiere, provvederà a confinare tali aree mediante la posa in opera di barriere

schermanti e aventi funzione di abbattimento delle polveri, costituite da pannelli metallici montati su elementi prefabbricati tipo *new-jersey*, autoportanti ed auto-stabilizzanti e con altezza congrua in relazione agli edifici più vicini: il cantiere potrà disporre di una barriera flessibile che può essere facilmente spostata e riposizionata in funzione delle esigenze di cantiere, e che alla fine dei lavori può essere facilmente rimossa permettendo il ripristino totale dei luoghi,

nella fase gestionale consistente in operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere d'arte e della vegetazione riparia il proponente non evidenzia impatti significativi;

relativamente alla *componente Flora fauna e vegetazione*, il proponente dichiara che l'ambiente pianeggiante dell'area di progetto è stato fortemente modificato dall'opera dell'uomo con la pratica dell'agricoltura di tipo estensivo e la coltivazione di piccoli appezzamenti orticoli ad uso familiare, oltre realizzazione di infrastrutture e ad all'insediamento di aree industriali.

Nella Carta della rete Ecologica del PIT-PPR il tratto di interesse del Fiume Arno è connotato quale corridoio fluviale con una fascia di corridoio ecologico ripariale, costituito dalla vegetazione lungo le sponde (presente soprattutto in destra idraulica); l'area in esame è ricompresa all'interno di due direttrici di connettività da ricostituire e l'Arno è indicato come corridoio ecologico fluviale da riqualificare.

Nella fase di cantiere sono previsti potenziali impatti dovuti all'emissione di rumore e polveri legati alle fasi di lavorazione ed all'uso di macchine per il trasporto di materiali e degli operai, oltre al traffico veicolare da/per i cantieri;

il proponente comunica che nella conduzione delle operazioni si atterrà alla normativa di riferimento per i lavori in alveo, quale la D.G.R.T, 1315/2019, prevedendo di effettuare i tagli di vegetazione in alveo preferibilmente nel periodo tardo-autunnale ed invernale (escludendo tassativamente il periodo marzo-giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante), o riferendosi alle "*Linee Guida per la Gestione dei Cantieri ai Fini della Protezione Ambientale*" redatte da ARPAT nel gennaio 2018.

In corrispondenza di tutte quelle aree di cantiere e di lavorazione dove risultassero presenti alberature che non debbano essere abbattute, per le quali durante i lavori stessi risultasse impossibile evitare la rimozione di radici, queste saranno asportate con taglio netto senza rilascio di sfilacciamenti; inoltre sulla superficie di taglio delle radici più grosse verrà applicato mastice antibiotico. Nel caso le chiome interferissero con i lavori, verrà predisposto un leggero taglio di contenimento o, se possibile, l'avvicinamento dei rami all'asse centrale del tronco tramite legatura.

Per tutti gli alberi di notevole dimensione presenti all'interno dell'area di cantiere che non risultano da abbattere saranno messi in atto opportuni interventi di protezione dei fusti e delle radici in modo tale da impedire danneggiamenti da parte delle macchine; inoltre dovranno essere evitati gli accatastamenti di attrezzature e/o materiali alla base o contro i fusti delle piante, nonché l'infissione di chiodi o appoggi e l'installazione di cavi elettrici sugli alberi. Il proponente precisa che su tutte le essenze che avranno subito alterazioni della parte aerea verranno effettuate una serie di lavorazioni, atte a ripristinare il più possibile l'integrità dell'impianto esistente, favorendo anche eventuali integrazioni del nuovo impianto senza che si creino squilibri.

In ogni caso e fatte salve le esigenze di difesa del suolo e di messa in sicurezza idraulica del territorio, adottare le seguenti buone pratiche, relative alla conservazione della funzione ecologica degli ecosistemi fluviali:

- preservare quanto più possibile la vegetazione presente, la cui funzionalità ecologica è legata anche alla dimensione trasversale del bosco, oltre che all'estensione in lunghezza;
- favorire l'attecchimento di vegetazione ripariale, possibilmente anche arborea, in ambiti compatibili con il mantenimento delle opere di difesa spondale. In merito agli interventi di rivegetazione il proponente segnala che si atterrà alle disposizioni di cui all'art. 80 della L.R. 30/2015;

nello Studio preliminare il proponente evidenzia che, ai fini di limitare gli impatti sulle specie ittiche, verranno predisposti presidi per isolare le aree di intervento in alveo in modo da evitare contatti con il corso del Fiume; per le specie anfibe e terrestri l'eliminazione della vegetazione, limitata a quanto necessario per la realizzazione delle opere, sarà di tipo transitorio e verrà ripristinata mediante il riscoppio della vegetazione. In sinistra idraulica specialmente, sarà tagliata la vegetazione riparia presente nell'alveo attivo ed in ripa per circa 200 metri e selettivamente alcuni esemplari arborei (incompatibili con la sezione di deflusso e con il classamento delle opere omologate), ma ne sarà il più possibile preordinato il ricaccio controllato; è prevista inoltre la selezione ed il contenimento delle specie aliene invasive. In particolare le operazioni saranno condotte con le eccezioni e cautele prescritte dalle direttive regionali in materia, sugli esemplari di *Robinia pseudacacia* e sulla vegetazione erbacea, al fine di eradicare l'invasione di *Solidago*

canadensis (Verga d'Oro del Canada), presente in destra idrografica. Le sponde saranno comunque riprofilate marginalmente e rinerbite con miscuglio di sementi autoctone. La vegetazione riparia tagliata potrà ricostituirsi velocemente in maniera naturale una volta terminati i lavori e saranno comunque seguite le indicazioni del Piano Ittico Provinciale per la sua ricostituzione.

In merito all'avifauna, si prevede un impatto minimo legato all'eventuale emigrazione forzata delle specie presenti a causa del disturbo provocato dalla presenza di mezzi e di uomini operanti nell'area.

Relativamente ai sollevamenti di polvere di varia natura (terrosa e altro) originati durante la fase di cantiere il proponente adotterà la pratica della bagnatura del fondo stradale e dei piazzali dei cantieri.

Un altro potenziale impatto è quello dovuto agli eventuali sversamenti accidentali di oli e gasolio dai mezzi di lavoro o in occasione delle operazioni di manutenzione dei mezzi di rifornimento per i quali sono previsti interventi con kit per il riassorbimento dello sversamento. Inoltre, i contenitori di olii lubrificanti saranno stoccati, a loro volta, su vaschette a tenuta stagna;

relativamente alla fase di esercizio, gli impatti si possono considerare nulli;

in conclusione, gli impatti sul sistema floro-faunistico e ittico, riconducibili esclusivamente alla fase di cantiere, sono di entità modesta e di durata temporanea, pertanto, risultano – secondo il proponente - non significativi;

rispetto alla *componente Paesaggio e beni culturali*, l'opera in progetto si pone come un intervento di salvaguardia di infrastrutture a rete, servizi urbani, attività agricole ed attività industriali-artigianali di Campaldino, dei percorsi ciclo-pedonali sull'Arno, delle attrezzature sportive e sociali di Ponte a Poppi, che non modifica la percezione e i caratteri storico-identitari dell'area ma consente di arrestare l'avanzamento del fronte attivo d'erosione o prevenendo l'incipiente dissesto delle sponde.

Nel progetto è prevista la posa in opera di sistemi di protezione con massi ciclopici a formazione di scogliere (realizzate secondo tecnologia a secco) e interventi di ripristino delle sezioni di deflusso omologate.

Sinteticamente la fase di cantiere sarà caratterizzate dalle seguenti operazioni:

- realizzazione di piazzali e viabilità di cantiere;
- operazioni di stoccaggio terre;
- scavi di fondazione;
- sbancamento/riposizionamento di barra alluvionale, ri-sezionamento alveo (solo movimentazione di depositi solidi);
- riporti e rimodellamenti morfologici d'alveo;
- ripristino di presidio anti-erosivo al piede di sponda/ repellenti;
- protezione allo sbocco del Torrente La Bora;
- opere di regimazione idraulica;
- movimentazione e trasporto materiali da costruzione.

La Fase Gestionale comprenderà le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere d'arte e della vegetazione riparia;

la fase di cantiere dell'opera comporterà una temporanea occupazione di suolo, con opere di viabilità anche in alveo totalmente reversibili e con ripristino dello stato dei luoghi a fine lavori, ed inciderà sul corridoio ripario (costituito da essenze comuni e di rapido accrescimento), nei soli tratti interessati dall'esecuzione delle opere, compresa la fase di rimodellazione dell'alveo con il ripristino della sezione omologata tramite riposizionamento dei detriti, talvolta colonizzati da vegetazione allo stato giovanile.

Gli interventi verranno condotti in osservanza alle disposizioni della D.G.R. 1315/2018 sia per quanto attiene alla gestione della vegetazione riparia da rimuovere che per gli impatti sull'avifauna;

relativamente alle condizioni di visibilità e intervisibilità l'area oggetto di intervento risulta collocata in posizione di fondovalle: l'opera per sua natura, sarà pressoché invisibile, a regime, dalle colline e dai rilievi circostanti e tanto più dal fondovalle stesso, poiché in alveo inciso, al piede di sponda e per quanto già descritto in merito alla sua preordinata rinaturalizzazione e non è destinata ad incidere negativamente sul patrimonio culturale. Sia nella fase di realizzazione che in quella di manutenzione/esercizio le perturbazioni percettive saranno limitate nel tempo e di lieve entità in quanto i siti di cantiere, saranno ridotti in pristino alla fine dei lavori, con impatto su questa componente a regime, nullo;

relativamente alla *componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche*, il proponente stima in circa 3.610 mc il materiale complessivamente scavato dei quali:

- 2.480 mc provenienti dalla scavo in alveo;

- 240 mc provenienti dallo scavo della scarpata;
- 880 mc provenienti dallo scavo della scogliera;

nel progetto è previsto il recupero e riutilizzo di circa 3.550 mc di materiale (previo accertamento di non contaminazione ai sensi del comma 1, lettera c, dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quindi al di fuori del regime dei rifiuti) per il ripristino delle sponde (circa 2.750 mc) e per la realizzazione delle piste di cantiere (circa 800 mc). In dettaglio:

per i repellenti e le scogliere è previsto l'utilizzo di pietrame possibilmente di provenienza locale e comunque con cromatismi non impattanti, la sua messa in opera a secco con costipazione di materiale d'alveo ed inserimento di talee di *Salix alba*, tratte e selezionate dagli arbusti più adatti fra quelli *in situ*;

per le arginature sarà predisposto il ripristino del manto erboso con nuovo terreno non contaminato da infestanti, che saranno invece eradicati anche tramite scotico dello strato contaminato attuale;

per la vegetazione riparia eliminata durante i lavori, sarà agevolata e salvaguardata la colonizzazione spontanea delle sponde da parte di specie vegetali autoctone.

Non è previsto il riutilizzo del materiale di risulta dello scavo come sottoprodotto in aree esterne ai cantieri in progetto;

nel caso di stoccaggio temporaneo di cumuli di terreno provenienti dal cantiere e/o da cave di prestito, ed in particolare nel caso del terreno vegetale derivato dalle attività di scotico, questi dovranno essere contornati da un fosso di guardia. Il terreno vegetale di scotico dovrà essere stoccato in cumuli non superiori ai 2 m di altezza, per conservarne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche in modo da poterlo poi riutilizzare nelle opere di recupero ambientale dell'area dopo lo smantellamento del cantiere;

le aree di deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere delimitate ed identificate mediante opportuna cartellonistica, per essere accessibili solo alle persone autorizzate e protette in modo opportuno onde evitare la contaminazione dell'ambiente circostante. I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini destinati a contenere rifiuti pericolosi, dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. In particolare per lo stoccaggio di rifiuti liquidi, sarà allestita una superficie di appoggio pavimentata e saranno utilizzati adeguati bacini di contenimento dotati di tettoia.

Le aree di deposito delle sostanze pericolose e carburanti (adeguatamente segnalate e recintate) dovranno essere recintate e poste lontano dai baraccamenti e dalla viabilità di transito dei mezzi di cantiere; dovranno essere segnalate con cartelli di pericolo indicanti il tipo di sostanze presenti.

Le sostanze pericolose dovranno essere contenute in contenitori non danneggiati, collocati su un basamento in calcestruzzo o comunque su un'area pavimentata e protetti da una tettoia; il serbatoio del carburante dovrà essere posto all'interno di una vasca di contenimento impermeabile con capacità pari almeno al 110% di quella dello stesso serbatoio. Tutte le operazioni di rifornimento saranno condotte alla presenza di un addetto e comunque seguiranno la procedura operativa atta a limitare le eventuali perdite.

L'impianto di distribuzione del carburante dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e nelle vicinanze della tettoia che ospita l'impianto saranno tenuti a disposizione dei materiali assorbenti (materiali granulari o in fogli) da impiegare in caso di perdite accidentali durante le operazioni di rifornimento.

I rifiuti allo stato fisico solido pulverulento saranno protetti dall'azione degli agenti atmosferici (ad esempio acque meteoriche al fine di evitare la formazione di percolato e vento).

I rifiuti verranno stoccati per tipologie omogenee ed adeguatamente etichettati, e le tipologie incompatibili (a causa delle sostanze/miscele in essi contenute) e suscettibili di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, verranno stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

In merito a queste eventualità dovranno essere posizionati presidi antincendio e anti-sversamento (materiale assorbente), oltre ad adottare il principio generale di ordine e pulizia.

I rifiuti verranno smaltiti secondo norma di legge, avviati a recupero o smaltimento con cadenza annuale (al raggiungimento di complessivi 30 metri cubi), tenendo conto che l'eventuale quota di rifiuti pericolosi all'interno dei 30 metri cubi del deposito deve comunque essere contenuta al di sotto dei 10 mc o con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dai quantitativi;

la manutenzione dei macchinari impiegati nelle aree di cantiere è di fondamentale importanza anche al fine di prevenire fenomeni di inquinamento. Gli addetti alle macchine operatrici dovranno, in tal senso, controllare il funzionamento delle stesse con cadenza giornaliera, allo scopo di verificare eventuali problemi meccanici. Verrà adottata una procedura operativa per la gestione di eventuali perdite di carburante, liquido freni o olio motore/impianti idraulici che consenta di minimizzare/mitigare gli eventuali impatti;

in merito alla *componente Rumore e vibrazioni*, che impatta esclusivamente nella fase di cantiere poiché legata all'impiego dei mezzi d'opera necessari alla realizzazione dell'intervento, il proponente dichiara che per numero, tipologia e lavorazioni, queste operazioni sono da considerarsi reversibili e limitate nel tempo.

La fase di cantiere sarà attuata attraverso i seguenti interventi:

- realizzazione di piazzali e viabilità di cantiere;
- operazioni di stoccaggio terre;
- scavi di fondazione;
- sbancamento/riposizionamento di barra alluvionale, risezionamento alveo (solo movimentazione di depositi solidi);
- riporti e rimodellamenti morfologici d'alveo;
- ripristino di presidio antiersivo al piede di sponda/ repellenti;
- protezione allo sbocco del Torrente Soliggine;
- opere di regimazione idraulica;
- movimentazione e trasporto materiali da costruzione;

durante l'esecuzione dei lavori, verrà verificato che i livelli di rumorosità siano al di sotto della soglia di tollerabilità o comunque della classificazione acustica comunale prevista per i siti di intervento, anche mediante l'impiego di mezzi d'opera sia fissi che mobili (conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e comunque ad alte prestazioni) collocati in modo tale da limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante. Nel caso si renda necessario sarà fatto ricorso alla procedura di rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili, di cui all'articolo 26 del PCCA (piano comunale di classificazione acustica) del Comune di Poppi, secondo il procedimento di cui all'Articolo 31 del Regolamento Attuativo dello stesso Piano.

Le attività di cantiere, saranno consentite fra le ore 8 e le 19 nei giorni feriali (sebbene il comune possa ridurre tali fasce orarie e distinguere fra estate e inverno) ed il sabato in orario 8-13; i limiti assoluti di emissione sonora da rispettare per le lavorazioni all'aperto, sono di 70 dB(A), con deroga implicita al limite differenziale previsto per la classe di zonizzazione acustica di riferimento.

Il proponente dichiara altresì che gli impianti fissi (quali: motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni) saranno opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti e che gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia) opportunamente posizionate. Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari) e gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

Successivamente, ad attività avviate, il proponente dichiara che effettuerà una verifica puntuale su eventuali ricettori critici mediante monitoraggio, al fine di identificare le eventuali criticità residue e di conseguenza individuare le tecniche di mitigazione più idonee, quali impiego di macchine movimento terra ed operatrici gommate piuttosto che cingolate oppure installazione (se già non previsti) di silenziatori sugli scarichi (per esempio nell'impianto di betonaggio).

Le principali azioni di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature volte al contenimento del rumore sono:

- Eliminazione degli attriti attraverso operazioni di lubrificazione;
- Sostituzione dei pezzi usurati e che lasciano giochi;
- Controllo e serraggio delle giunzioni;
- Bilanciatura delle parti rotanti delle apparecchiature per evitare vibrazioni eccessive;
- Verifica della tenuta dei pannelli di chiusura dei motori;
- Svolgimento di manutenzione alle sedi stradali interne alle aree di cantiere e sulle piste esterne, mantenendo la superficie stradale livellata per evitare la formazione di buche.

L'apertura di ogni area di lavoro sarà preceduta da una valutazione dell'impatto acustico, redatta secondo le indicazioni della D.G.R. n. 857/2013;

nella fase gestionale relativa a operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere d'arte e della vegetazione riparia non sono rilevati impatti significativi sulla componente in esame;

relativamente alla "*viabilità e mobilità di cantiere*", nella fase di costruzione verrà attentamente valutato lo studio dei tragitti dei veicoli, per il carico e lo scarico merci e movimentazione materiali, nonché la definizione delle modalità temporali di spostamento dei mezzi operativi al fine di limitare gli impatti sull'ambiente e di garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza sia per gli addetti che per la salvaguardia ambientale. In particolare è prevista la realizzazione di un'asse viario di collegamento fra le differenti zone operative di cantiere, sulla quale effettuare una valutazione della coincidenza dei percorsi e

delle piste di cantiere con le viabilità maggiori e minori esistenti e stimare le variazioni dovute all'incremento del traffico dovuto ai mezzi di cantiere.

Le vie di circolazione andranno sempre tenute sgombre e dovranno essere realizzate in modo da garantire il rapido smaltimento delle acque piovane o di lavorazione. Come già riportato in precedenza la velocità dei mezzi, sia gommati che cingolati, sarà limitata e regolata in funzione delle caratteristiche del cantiere e all'interno dell'area di cantiere saranno imposte le seguenti condizioni operative:

- ogni area di lavoro verrà preventivamente delimitata e segnalata con cartellonistica e adeguata illuminazione notturna;
- devono essere previste zone di transito degli operai in condizioni di sicurezza;
- per il carico e lo scarico dei materiali con gli automezzi, in caso di accesso e manovra in cantiere in retromarcia, la lavorazione deve avvenire con l'assistenza di un preposto alla segnalazione e controllo;
- il traffico pesante dovrà avvenire lontano dai margini di scavo;
- le vie di transito vanno mantenute efficienti e non devono essere ingombrate da materiali che ostacolano la normale circolazione;
- per il trasporto dei materiali è previsto l'utilizzo di autocarri con sistema di copertura dei cassoni con teloni allo scopo di evitare l'emissione di polveri in atmosfera e comunque saranno messe in atto tutte le mitigazioni necessarie ad evitare spolverio in particolari periodi (ad esempio riduzione velocità e aspersione con acqua mediante carro botte in estate), mentre nel periodo autunnale e primaverile, nei quali le precipitazioni sono più abbondanti, si farà ricorso a materiali stabilizzanti per non dissestare velocemente il fondo delle piste in questione;

in merito alla *salute e sicurezza dei lavoratori*, il proponente dichiara che l'Impresa esecutrice, provvederà a redigere un piano di gestione delle emergenze ambientali che comprenderà:

- la definizione dei principali scenari emergenza, in base alle lavorazioni previste (es. sversamenti accidentali da macchinari, sversamenti di residui di processo, ecc.);
- la definizione di una specifica procedura da attuare in caso di emergenza ambientale;
- la definizione delle zone di cantiere dotate di presidi di tutela ambientale (es. kit di emergenza ambientale).

Il personale operativo sarà formato ed informato in merito alle attività di cantiere, con lo svolgimento periodico di simulazioni atte alla gestione di eventi accidentali, al fine di minimizzare l'impatto ambientale e salvaguardando la salute del lavoratore stesso. Tutti gli operatori saranno edotti preventivamente in merito alle buone pratiche non solo ai fini della sicurezza personale, ma anche ai fini della protezione ambientale;

il proponente fornisce una valutazione dei tempi di realizzazione delle opere in progetto, stimati in un anno;

al termine degli interventi in progetto verranno messe in atto le operazioni di ripristino delle aree di cantiere che si attueranno mediante:

- verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo risanamento dei luoghi;
- ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza;
- ricostituzione del reticolo idrografico minore allo scopo di favorire lo scorrimento e l'allontanamento delle acque meteoriche;
- eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo;

durante la dismissione del cantiere e dei campi base (compresi la manutenzione della viabilità esistente e la dismissione di strade di servizio) ai fini del ripristino ambientale, verrà rimossa completamente qualsiasi opera, terreno o pavimentazione bituminosa (unitamente al suo sottofondo) utilizzata per l'installazione (a meno di previsioni diverse del progetto). La gestione di tali materiali sarà attuata secondo la normativa in materia, perseguendo, se possibile, la logica di massimizzarne il riutilizzo;

Dato atto che, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale prende in esame gli strumenti di pianificazione di competenza evidenziando quanto segue.

In riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGR), fa presente che *“gli interventi in progetto interessano il fiume Arno, appartenente al reticolo principale secondo quanto definito del Piano. Gli interventi ricadono in area a pericolosità da alluvione elevata (P3), disciplinata dall'art. 7 della disciplina di Piano, e in area di contesto fluviale, disciplinata dall'art. 15 della disciplina di Piano”* e dichiara che *“Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) della disciplina di piano, non è prevista l'espressione del parere da parte di questa Autorità di Bacino in quanto gli interventi previsti nel progetto vengono caratterizzati come manutenzione e ripristino”*.

In relazione al Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI), poiché gli interventi in esame ricadono in un tratto del fiume Arno dove sono previsti interventi di Piano per la mitigazione del rischio idraulico (aree di tipo A) disciplinate dalla Norma n. 2 del Piano, le opere in progetto non risultano in contrasto con la normativa di Piano trattandosi di interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico.

In riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), fa presente che *“gli interventi in esame ricadono in area non classificata a pericolosità geomorfologica e/o da frana per cui non sono previsti condizionamenti specifici per gli interventi”*.

In riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA), fa presente che il corpo idrico superficiale interessato dagli interventi è il *“Corpo idrico superficiale Fiume Arno Casentino (stato ecologico sufficiente, stato chimico buono, obiettivi: stato ecologico buono al 2021, non deterioramento stato chimico)”*, mentre quello sotterraneo è il *“Corpo idrico del Valdarno Superiore, Arezzo e Casentino - Zona Casentino (stato quantitativo buono, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento dello stato degli stati di qualità)”*. Conclude con *“la precisazione che ai sensi del PGA non è prevista espressione di parere”* ma che comunque *“la realizzazione del progetto non dovrà produrre il deterioramento dei corpi idrici interessati (o di affluenti di essi), né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano”*;

ARPAT nel proprio contributo del 09/11/2021 prende in esame le componenti ambientali di competenza della Agenzia, in particolare le “acque superficiali – acque sotterranee”, i “materiali da scavo”, “rumore e vibrazioni” analizzando alcuni aspetti di dettaglio relativi ad ognuna e rilevando che:

- per la componente “materiali da scavo” è raccomandato l'accantonamento e il successivo riutilizzo integrale delle terre di copertura vegetale per le operazioni di riempimento e rimodellamento morfologico, con l'indicazione della definizione e relativa ubicazione del sito di approvvigionamento dei materiali alloctoni (come per esempio nel caso delle scogliere) e dell'impianto di scarica presso la quale verranno conferiti eventuali materiali classificati come rifiuto. Ai fini della caratterizzazione e dimostrazione di non pericolosità del materiale il Dipartimento suggerisce di fare riferimento alle Linee Guida SNPA sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo (Delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 09/05/2019, doc. n.54/19) dando anche indicazioni sulle procedure e metodologie di campionamento;

- per la componente “acque superficiali” sono fornite alcune raccomandazioni circa la movimentazione delle terre (al fine di evitare intorbidimento delle acque dei corsi d'acqua) e la gestione delle acque di lavorazione e meteoriche dilavanti in genere (sebbene sia precisato che il cantiere ha un'estensione inferiore a 5.000 mq);

- per la componente “acque sotterranee” sono fornite alcune indicazioni operative e raccomandazioni per la gestione delle attività di cantiere;

- per la componente “rumore e vibrazioni” la documentazione contiene indicazioni qualitative sugli aspetti di rumore concludendo che gli impatti sono legati alla fase di cantiere, per la gestione della quale sono fornite alcune procedure di mitigazione, e suggerendo raccomandazione/indicazioni nei confronti del proponente;

il gestore della Rete Elettrica Nazionale, e-distribuzione Spa, nel proprio contributo di competenza del 04/11/2021 segnala *“... la presenza di elettrodotto aereo a 15kV in cavo isolato posto in sovrappasso rispetto al Fiume Arno in località Ponte a Poppi...[...]”* evidenziando il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.81/2008 circa i divieti e le precauzioni da adottare per gli interventi in vicinanza di linee elettriche e ricordando le misure da adottare per evitare potenziali rischi nell'esecuzione delle opere in progetto; esprime pertanto posizione favorevole;

la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Siena Arezzo e Grosseto, nel contributo del 24/11/2021, rileva che l'intervento in oggetto è finalizzato al ripristino dell'officiosità idraulica in alcuni tratti di opere di difesa, scalzati e collassati a seguito degli eventi di piena del novembre 2019, ed esprime parere favorevole con alcune raccomandazioni.

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di trasporto e viabilità regionale, nel proprio contributo del 15/10/2021, riferisce che non rileva aspetti di particolare rilevanza per quanto di propria competenza in relazione alle Strade Regionali e alle Infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale;

il Settore Regionale Tutela della Natura e del Mare, nel proprio contributo del 10/11/2021, riferisce che “*Gli interventi previsti sono finalizzati sostanzialmente al ripristino di opere idrauliche già esistenti, scalzate e dirute da eventi di piena [...]*” e dando atto che “*... nella disciplina del PIT/PPR, la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali dei corsi d’acqua è subordinata alla necessità della messa in sicurezza idraulica degli stessi...*”. Il contributo prosegue precisando che “*I corridoi fluviali ed i corridoi ripariali costituiscono elementi di elevato valore della Rete Ecologica regionale, il cui miglioramento/rafforzamento rappresenta un obiettivo di tutela da realizzare, secondo il PIT/PPR, per mitigare l’effetto barriera e le frammentazioni degli ecosistemi di fondovalle generati dalle infrastrutture e dalle urbanizzazioni, soprattutto nel tratto del fiume Arno di interesse che è connotato quale corridoio ecologico fluviale da riqualificare*”; propone alcune misure di mitigazione, ulteriori rispetto a quelle già previste nello Studio Preliminare Ambientale, comunque da attuare in fase di esecuzione delle opere, che vengono riportati nel quadro prescrittivo di questo provvedimento.

Conclude rilevando che la localizzazione dell’impianto rispetto ai Siti Natura 2000 è tale da non far ritenere necessaria l’attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza;

il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel proprio contributo del 11/11/2021 analizza l’intervento con richiamo alla Disciplina dei Beni Paesaggistici, Elaborato 8B del PIT-PPR e la cartografia del PIT-PPR mettendo in evidenza le criticità e le azioni previste dagli elaborati del Piano. Nel medesimo contributo sostiene che, sebbene l’intervento sia volto alla sicurezza idraulica e risulti “*non in contrasto con i contenuti del PIT-PPR*”, esaminati gli elaborati depositati ed in considerazione delle prescrizioni di cui agli art. 8.3 e 12.3 dell’elaborato 8B, Disciplina dei Beni paesaggistici e prescrizioni di cui alla Disciplina, sezione 4 dell’Elaborato 3B del PIT-PPR, richiama all’osservanza delle prescrizioni relative ai beni tutelati ai sensi dell’art. 136 e 142, comma 1, lettere c) e g), del D.Lgs. 42/2004, specificando alcune prescrizioni, riportate nel quadro prescrittivo di questo provvedimento;

Dato atto che le prescrizioni emerse in sede istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione presentata dal proponente, ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

gli interventi sono inquadrati nel sistema morfogenetico denominato “Fondovalle”, all’interno dell’ambito 12 “Casentino- Val Tiberina” del PIT-PPR della Regione Toscana, ed in particolare nell’alta valle dell’Arno;

allo stato attuale è presente una difesa spondale costituita da una “gabbionata”, gravitata in alveo a causa dello scalzamento al piede con ben visibili aree in erosione, per la quale si rende necessario operare una ricostruzione - integrata da repellenti - ed il prolungamento al piede delle porzioni rimaste in posto per la loro migliore protezione, tanto ai fini del ripristino delle corrette condizioni di officiosità idraulica quanto allo scopo di interdire l’ulteriore estensione ed approfondimento del fronte d’erosione. Analogamente, al fine di prevenire la compromissione dell’argine, in Ponte a Poppi, sarà realizzata al suo piede una scogliera.

I lavori consisteranno nella preliminare pulizia delle aree di cantiere, mediante taglio selettivo della vegetazione esistente nell’alveo, compresa la rimozione dei tronchi abbandonati dalle correnti di piena e successivamente, si procederà allo scavo di sbancamento nella barra di sedimenti litoidi, per la realizzazione di un canale di deviazione delle acque con sezione idraulica sufficiente a smaltire il transito della portata di magra, e la contestuale formazione di un argine di riparo con soprastante pista di cantiere al piede della sponda in erosione.

L’intervento di ripristino delle opere di difesa spondale in destra idrografica, consisterà nella realizzazione di repellenti in massi naturali ciclopici non gelivi, disposti di fronte all’opera idraulica pre-esistente- che sarà ripristinata anch’essa come scogliera in massi ciclopici, con il compito di stabilizzare il piede della sponda in frana, seguendone ora l’andamento senza forzarne oltremodo quello acquisito, demandando invece la funzione di ripresa dell’andamento ai repellenti, che agiranno trattenendo i depositi alluvionali- e nella realizzazione di scogliere ulteriori a protezione dei gabbioni esistenti ed ancora in posto a monte e a valle della lunata d’erosione.

I repellenti saranno realizzati a secco e costipati con materiale sciolto d’alveo entro cui saranno impiantate talee di salice, tratte dagli arbusti che sarà necessario rimuovere, consentendo anche il ricaccio spontaneo della vegetazione riparia, per una migliore protezione della sponda anche tramite le loro funzioni biotecniche: nel corso dei successivi due o tre anni, anche per la loro stessa ragione funzionale, essi saranno completamente ricoperti dai depositi alluvionali e dalla vegetazione riparia, che sarà nel tempo diradata e

ordinariamente mantenuta secondo le esigenze di officiosità idraulica, contemperate per quanto possibile con quelle ecologico-ambientali e paesistico-percettive.

Si provvederà infine alla ricostruzione delle sponde secondo la pendenza originaria, utilizzando il terreno di risulta degli scavi di imposta degli stessi repellenti, ricostituendo oltre il fosso di guardia, la continuità delle piantumazioni agricole, selezionando le essenze fra quelle autoctone più appropriate.

Sinteticamente è prevista la realizzazione delle seguenti operazioni:

A) in loc. Strumi (comune di Poppi) costruzione di n.12 pennelli di lunghezza variabile (massima circa 25 m) sia in sponda sinistra (n. 6) che in sponda destra (n. 6), altezza di circa 3 m, larghezza in testa circa 2 m, pendenza delle scarpate 1:1, finalizzati alla stabilizzazione delle ampie erosioni presenti in sponda destra ed alla regolarizzazione della sponda sinistra. Negli ultimi decenni in tale tratto si sono infatti ripetute nel tempo erosioni significative che fanno ritenere plausibile la tendenza del fiume a meandrizzare con possibili spostamenti dell'alveo del fiume Arno anche di centinaia di metri. I pennelli saranno ammorsati per lunghezze variabili ma comunque significative nella sponda, saranno fondati almeno 1 m al di sotto del alveo di scorrimento ed avranno una sottofondazione in magrone di spessore 30 cm. Tali opere saranno integrate nelle nuove difese di sponda in fase di realizzazione da parte dell'unione dei Comuni nell'ambito dell'esecuzione della pista ciclabile in sponda destra dell'Arno. Oltre alla realizzazione dei nuovi pennelli è prevista l'eventuale ripristino dei pennelli storici che dovessero essere rinvenuti a seguito del taglio della vegetazione e degli scavi. Per le attività in progetto sono inoltre previste piste di cantiere in alveo da costruirsi con materiale presente in loco. Il proponente dichiara che progetto potrà subire aggiustamenti e correzioni in corso d'opera sulla base del progredire delle erosioni rispetto alla fase progettuale.

B) in loc. Poppi (comune di Poppi) costruzione di circa 250 m di scogliera in sponda sinistra e circa 50 m in sponda destra. Le scogliere avranno altezza complessiva di circa 2 m al di sopra del livello di magra dell'alveo e saranno fondate 2 m al di sotto di questo. La realizzazione delle scogliere è effettuata per regolarizzare l'alveo ed evitare erosioni anche in considerazione che in sponda sinistra in prossimità della sponda vi è un argine, classificato ai sensi del RD 523/1904, che protegge l'abitato di Poppi. La scogliera in sponda destra è invece prevista per regolarizzare l'immissione del torrente in Arno. Sono inoltre previste piste di cantiere in alveo da costruirsi con materiale presente in loco;

oltre a quanto sopra descritto saranno eseguite anche operazioni di "Manutenzione Straordinaria", ai sensi dell'Allegato alla D.G.R. n. 1315 del 29/10/2019, in particolare prevedendo un complesso di interventi volti anche alla riqualificazione del corso d'acqua con obiettivi multipli di difesa del suolo, paesaggistici e naturalistici, in quanto compatibili con le esigenze di officiosità idraulica:

sarà effettuata la ricostruzione, sistemazione, riparazione, risanamento, consolidamento, modifica o sostituzione degli elementi di difesa, facendo ricorso a materiali locali e preordinando ai fini di riparo idraulico e laddove opportuno, i ricacci arbustivi ed arborei compatibili, con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;

sarà operata attività di taglio di quella parte di vegetazione presente sulle sponde ed in alveo, nonché la rimozione di alberature pericolanti, che costituiscano ostacolo al deflusso e/o che non offrano vantaggio ai fini della stabilità delle sponde, tenuto conto del mantenimento e ripristino del buon regime delle acque, valutato nel contesto ambientale circostante;

verrà eseguita la ripresa di scoscendimenti spondali localizzati ed effettuata la rimozione dei depositi alluvionali, ancorché colonizzati da associazioni vegetali erbacee e/o arbustive, che riducono la sezione idraulica, ostacolando il deflusso, con ricollocazione in alveo del materiale nei tratti interessati da erosioni;

sarà effettuata la risagomatura e la sistemazione del materiale litoide, operando al fine di conservare e mantenere le protezioni spondali;

Poiché le operazioni si svolgono prevalentemente in alveo, esse saranno eseguite prioritariamente durante la stagione estiva;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 146, comma 9 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, Allegato A, le opere in progetto, sono complessivamente consistenti in:

"A.25.: interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;"

“A.26.: interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;”;

in riferimento al PGRA, gli interventi in progetto interessano il Fiume Arno appartenente al reticolo principale secondo quanto definito del Piano. Gli interventi sono perimetrati prevalentemente in area a pericolosità da alluvione elevata (P3) disciplinata dall'art. 7 della disciplina di Piano ed in area di contesto fluviale, disciplinata dall'art. 15 della disciplina di Piano.

In riferimento alla *Mappa del rischio di alluvione*, mentre l'intervento previsto in loc. Strumi ricade in aree a Rischio Medio – R2, le opere previste in località Ponte a Poppi insistono su aree a Rischio Elevato – R3;

in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, parte geomorfologica, gli interventi in esame ricadono in area non classificata a pericolosità geomorfologica e/o da frana, per cui non sono previsti condizionamenti specifici per gli interventi;

in relazione al Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI), gli interventi in esame ricadono in un tratto del fiume Arno dove sono previsti interventi di Piano per la mitigazione del rischio idraulico (aree di tipo A);

in riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA) i corpi idrici interessati dagli interventi sono:

- il *“Corpo idrico superficiale Fiume Arno Casentino (stato ecologico sufficiente, stato chimico buono, obiettivi: stato ecologico buono al 2021, non deterioramento stato chimico)”;*
- il *“Corpo idrico sotterraneo del Valdarno Superiore, Arezzo e Casentino - Zona Casentino (stato quantitativo buono, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento dello stato degli stati di qualità)”;*

dal punto di vista urbanistico nella pianificazione comunale, i siti di progetto si collocano nel Sistema Territoriale n. 5 *“Piana dell'Arno”* (5/2 in Ponte a Poppi), in ambito di pertinenza fluviale e fanno parte prevalentemente del sistema agricolo, inseriti entro tipologie di paesaggio rurale a maglia media o rada/semplificata, per i quali è evidenziato un contesto di potenziale criticità per le opere previste, anche in presenza di particolari specifiche emergenze, in termini di elementi o zone di tutela e protezione speciale, come quella paesaggistica della Piana di Campaldino o quelle relative al corridoio ecologico di pertinenza fluviale ecc.

Per quanto concerne gli estratti tematici del quadro conoscitivo del comune di Poppi relativamente alla pericolosità geologica e idraulica, l'area non risulta essere interessata da pericolosità geologica mentre insiste su area a pericolosità idraulica elevata (PI4), come confermato anche dal PGRA;

per quanto attiene agli aspetti vincolistici del territorio le opere in progetto non sono soggette alla tutela di cui al vincolo idrogeologico (L.R. 39/2000) ed ai sensi della DPGR 48R/2003 non necessitano del rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione dei boschi in quanto rientrano nei casi esclusione previsti dal Titolo I - Capo I - art. 1, comma 3 del *“Regolamento Forestale della Toscana”* di cui al suddetto D.P.G.R. n. 48/R;

in riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana (PIT-PPR) approvato con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015, la zona di intervento interessa l'Ambito di paesaggio *“12 – Casentino – Val Tiberina”*.

Con richiamo alla Disciplina dei Beni Paesaggistici, Elaborato 8B del PIT-PPR e la cartografia del PIT-PPR: - il progetto è interessato ai sensi degli artt. 136, 141 e 157 del D.Lgs. 42/2004 dal *“Piano del Campaldino”*, istituito con D.M. 20/09/1974, in relazione all'intervento in località Strumi per le opere da realizzare in sponda sinistra, e dalla *“Zona comprendente l'abitato comunale di Poppi e terreni circostanti (Arezzo)”*, istituita con DM 136 del 16/05/1960 in relazione all'intervento di Ponte a Poppi, nel quale risultano interamente interferenti con l'areale del vincolo le opere da realizzare in riva sinistra e in parte quelle da realizzare in riva destra, fino al Torrente La Bora;

- inoltre il progetto è interessato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera c) *“I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*

- ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera g) *“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono interessate da copertura boschiva le due rive dell'Arno, caratterizzate in parte come ‘bosco planiziale’, formazione boschiva di pregio e fonte di bio*

diversità, che il PIT- PPR individua nella *Carta dei boschi planiziali e costieri* nell'Abaco regionale della Seconda Invariante strutturale, tutelata in quanto caratterizza figurativamente il territorio;

l'esecuzione degli interventi è pertanto subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice;

dal punto di vista acustico i siti dei futuri cantieri, sono classificati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Poppi in III classe (Strumi/Campaldino in sinistra idrografica e Ponte a Poppi) ed in II classe (Strumi, in destra idrografica);

il proponente ha esaminato le interferenze del progetto con il Piano Ittico Provinciale nel rispetto del quale gli interventi in progetti dovranno consentire la celere ricostituzione della vegetazione ripariale: durante l'esecuzione delle opere, saranno adottate le procedure che comportino sommossa del fondo alveo, l'interruzione o l'asciutta, del corpo idrico, secondo gli obblighi ittogenici per la ricostituzione della popolazione ittica e le indicazioni operative volte a minimizzare gli impatti sull'ittiofauna, determinati dalla struttura competente in materia di pesca nelle acque interne;

l'area di intervento, nell'ambito della carta dei *"Caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali"* del PIT-PPR è contraddistinta dal morfotipo 06 *"Dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle"*, caratterizzato da una maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola e che presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica con livello di infrastrutturazione ecologica generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.

Nell'ambito della carta della *"Rete ecologica"* del PIT, l'area interessata al progetto appartiene al corridoio ripariale ed è segnalata nelle invarianti strutturali come *"corridoio ecologico fluviale da riqualificare"* nonché come *"direttrice di connettività da riqualificare"*. Complessivamente, il corridoio ripario necessita, a fini idraulici, di una significativa manutenzione e, come evidenziato nella documentazione tecnica agli atti, parte delle opere in progetto prevedono l'estensiva rimozione della vegetazione arbustiva ed erbacea ed il taglio, per quanto possibile, selettivo di quella arborea tanto in alveo, che sulle sponde interessate dai lavori. Come evidenziato nel contributo del Settore Tutela della Natura e del mare, nella scheda d'ambito di riferimento del PIT/PPR (Casentino-Val Tiberina) le criticità legate agli ecosistemi fluviali, che costituiscono uno dei target della Strategia regionale della biodiversità per l'alta valenza ecologica e naturalistica che rivestono, sono legate alla riduzione delle fasce ripariali arboree, alla gestione ordinaria della vegetazione ripariale, allo sviluppo di edificazioni, infrastrutture ed attività artigianali e produttive nelle aree di pertinenza fluviale.

Fra gli Indirizzi per le politiche, nelle aree della pianura e del fondovalle, si rileva in particolare la necessità:

- di mitigare il rischio idraulico, contenendo il consumo di suolo e ripristinando le aree di pertinenza fluviale;
- la necessità di favorire buoni livelli di permeabilità ecologica nelle pianure fluviali anche mediante il mantenimento delle infrastrutture ecologiche lineari (siepi, filari alberati, alberi camporili);
- la necessità di migliorare il continuum ecologico dei corsi d'acqua anche mediante interventi di riqualificazione e di ricostituzione della vegetazione ripariale, con priorità per le aree classificate come *"corridoio ecologico fluviale da riqualificare"*, quali il corso del Fiume Arno nell'area in esame.

Nella Disciplina d'uso della scheda d'ambito all'Obiettivo n. 1, di tutela degli elementi naturalistici di forte pregio paesaggistico ed identitario costituiti anche dall'alto corso del Fiume Arno, è collegata la direttiva 1.2 - per il miglioramento della continuità ecologica degli ambienti fluviali, ridurre i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, anche attuando interventi di riqualificazione e di ricostituzione della vegetazione ripariale, con priorità per le aree classificate come *"corridoio ecologico fluviale da riqualificare"*, quali il corso del Fiume Arno da Castel San Niccolò a Capolona;

Considerato altresì quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello almeno preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

gli aspetti più importanti, dal punto di vista degli impatti, per il progetto in esame, sono determinati dalla fase di cantiere, con riferimento alla necessaria tutela delle acque superficiali e profonde e del suolo, durante le attività delle macchine operatrici ed i movimenti terra, alla possibile alterazione della qualità delle acque a

causa delle lavorazioni in alveo oltre che la perdita della componente biotica, per la quale si devono creare le condizioni per la sua ricostituzione; tali aspetti sono stati presi in esame dal proponente nella documentazione agli atti del procedimento;

il progetto in esame, a fronte di alcuni impatti mitigabili afferenti alla fase di costruzione, determinerà in fase di esercizio benefici in termini di sicurezza idraulica del territorio, con riferimento alla tutela della pubblica incolumità, delle infrastrutture e dei beni;

le opere in progetto non costituiscono un elemento di perturbazione dello stato dei luoghi, visto che si tratta di ripristini urgenti e necessari a ristabilire la pregressa ed omologata situazione di sicurezza e pervietà di un tratto d'asta fluviale principale;

Dato atto che dall'istruttoria condotta sono emerse misure di mitigazione, che sono state recepite ed integrate nel quadro prescrittivo del presente atto;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini della approvazione del progetto esecutivo, il proponente deve presentare al Settore scrivente un elaborato in cui:

a) rispetto alle aree vincolate ex art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004, vista la Seconda Invariante Strutturale del PIT-PPR in merito alla tutela del 'bosco planiziale', indicare l'estensione delle aree sottoposte a taglio vegetazionale nella realizzazione delle opere di difesa spondale;

b) indicare la consistenza del verde ripariale, definita secondo i criteri dell'Elaborato 7B del PIT-PPR, parte integrante della Disciplina dei Beni paesaggistici (Elaborato 8B del Piano);

c) indicare le azioni di ripristino del verde ripariale alle spalle delle nuove opere di difesa spondale, da non lasciare alla spontanea ricrescita o al solo inserimento delle talee di salice all'interno delle nuove opere di difesa o al semplice inerbimento;

d) rappresentare le operazioni di recupero vegetazionale anche attraverso la redazione di sezioni significative;

e) inoltre (con riferimento alla disciplina del PIT-PPR, beni tutelati artt. 136 d.lgs.42/2004, D.M. 20/09/1974 e DM 136 del 16/05/1960, art.142, comma1, lettere c) e g) del D.lgs.42/2004):

- indicare le modalità di recupero dell'area di cantiere predisposta in riva sinistra del Fiume Arno, in considerazione delle prescrizioni ex artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e dei contenuti della Seconda e Quarta invariante strutturale del PIT-PPR;

- nelle aree in cui sono previsti abbattimenti di verde ripariale, mantenere le specie arboree autoctone di maggiore maturità, al fine di mantenere la fascia di verde ripariale e la continuità con l'area boscata tutelata, con caratterizzazione di bosco planiziale. Sono fatte salve le esigenze di stabilità delle sponde, delle opere di difesa e di sicurezza idraulica;

- prevedere opere di mitigazione con nuove piantumazioni di specie arbustive ed arboree per ricostituire le funzionalità ecosistemiche dei corsi d'acqua interessati;

(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore VIA-VAS, che consulterà il Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio)

2. il proponente si deve attenere a quanto segue:

a) almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori, sentita l'impresa appaltatrice deve comunicare ad ARPAT: la ubicazione del sito di approvvigionamento dei materiali alloctoni (quali le scogliere); l'ubicazione dell'impianto del sito di conferimento dei materiali classificati come rifiuto, originati dal cantiere;

b) almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, sentita l'impresa appaltatrice, deve comunicare ad ARPAT quanto segue, in merito alla gestione delle acque meteoriche dilavanti (seppure le opere in progetto per estensione e tipologia non sono soggette alla redazione del Piano di Gestione AMD): considerando gli spazi occupati dai mezzi operativi in modo non provvisorio (nello specifico per l'area del campo base sia nel sito di Strumi che nel sito di Poppi) è necessaria la trasmissione di un elaborato in cui siano specificati la tipologia di impianti presenti (anche tramite cartografie di maggior dettaglio), nel quale siano indicate anche le superfici scolanti, con specificazione della relativa destinazione d'uso, le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo ricettore delle AMD provenienti dalle superfici scolanti, le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia, i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia, la rappresentazione del punto di immissione nel corpo ricettore prescelto, nonché dei punti di controllo dell'immissione. Deve inoltre essere dato conto delle caratteristiche delle superfici scolanti, della potenziale caratterizzazione delle diverse tipologie di AMD risultanti dalle superfici dilavanti, del volume presunto di acque di prima pioggia da raccogliere ed allontanare, delle modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste per le AMD. Si raccomanda il riutilizzo in cantiere delle AMD, ad esempio ai fini antipolvere, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi;

c) almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, sentita l'impresa appaltatrice, deve comunicare ad ARPAT quanto segue, in riferimento alla elevata vulnerabilità delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee del sito di progetto: i sistemi di aggottamento delle acque di falda intercettate nel corso delle operazioni di scavo per il getto delle sottofondazioni, in riferimento a quanto espresso nelle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, 2018) nelle quali è precisato che "*Particolare attenzione dovrà essere posta a tutte le lavorazioni che riguardano perforazioni e getti di calcestruzzo in prossimità delle falde idriche sotterranee, che dovranno avvenire a seguito di preventivo intubamento ed isolamento del cavo al fine di evitare la dispersione in acque sotterranee del cemento e di altri additivi*";

d) almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, deve comunicare ad ARPAT, per le terre e rocce da scavo movimentate in corrispondenza dell'area di cantiere "campo base", la tipologia di gestione in conformità a quanto previsto dal DPR 120/2017;

(la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza da parte di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA-VAS)

3. durante l'esecuzione dei lavori il proponente deve:

tenere conto delle buone pratiche di cui alle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, 2018), in riferimento alle specifiche attività previste, adottando le massime cautele e attenzioni nelle fasi che possano comportare accidentali sversamenti di combustibili e oli da parte delle macchine operatrici;

effettuare l'accantonamento e il successivo riutilizzo integrale delle terre di copertura vegetale per le operazioni di riempimento e rimodellamento morfologico, non operando un immediato mescolamento tra il materiale di scavo superficiale (presente nei primi 30-50 cm) e quello sottostante ma privilegiando, nel corso delle operazioni di ripristino, un riposizionamento del materiale organico nelle porzioni superficiali dei rimodellamenti;

non collocare l'area di lavaggio dei mezzi operativi all'interno delle aree di cantiere ma presso le officine specializzate che svolgono la manutenzione e che sono attrezzate a tal fine in modo opportuno. E' fatto salvo il caso in cui venga allestita un'area dotata di raccolta e trattamento o smaltimento delle acque di lavaggio;

effettuare una costante manutenzione dei mezzi operatori in alveo al fine di prevenire lo sversamento di olii/combustibili nelle acque superficiali (in diretta connessione con quelle sotterranee) o direttamente in quelle sotterranee in occasione degli scavi per la realizzazione delle fondazioni dei pennelli;

(la presente prescrizione 3. è soggetta a controllo a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA-VAS)

Ritenuto che la verifica di ottemperanza alla suddetta prescrizione n.1, può essere effettuata prima dell'avvio dei lavori, nel caso in cui sia necessario l'apporto collaborativo della impresa appaltatrice, previo nulla osta del Settore scrivente;

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

l'adozione delle seguenti buone pratiche per la tutela della natura in fase di cantiere:

preservare dal taglio per quanto possibile gli individui arborei di specie autoctone (specie quercine, olmi, salici, pioppi, etc.) presenti nell'area di intervento, in modo da mantenere il più possibile una struttura differenziata della vegetazione ripariale;

per non interferire direttamente con la nidificazione, eseguire il taglio della vegetazione al di fuori del periodo riproduttivo principale dell'avifauna (marzo-luglio); in fase di gestione delle opere, eseguire anche gli interventi di taglio di manutenzione ordinaria della vegetazione al di fuori di tale periodo riproduttivo degli animali, eseguendo gli interventi su sponde alterne in modo da evitare il depauperamento contemporaneo della fascia di vegetazione ripariale su entrambe le sponde;

nelle opere di rivegetazione valutare la possibilità di impiegare anche macrofite autoctone, quali il farfaraccio maggiore (*Petasites hybridus*), specie che si insedia al piede di sponda e dove si accumulano detriti e che contribuisce all'ombreggiamento del corso d'acqua ed alla creazione di microhabitat per diversi taxa animali (insetti, pesci, anfibi) ed anche della cannuccia comune (*Phragmites australis*) e della tifa (*Typha latifolia*), anche attraverso rizomi prelevati da corsi d'acqua locali, per la creazione di zone rifugio ed habitat per la fauna minore;

al fine di contenere la propagazione di specie alloctone invasive, come *Robinia pseudoacacia*, potenzialmente presente in alcuni tratti interessati dai lavori, adottare tecniche che ne indeboliscano la vitalità (es. capitozzatura, rilascio del pollone più debole e sottomesso, etc.) e asportare e smaltire in discarica prima dei movimenti terra il terreno vegetale che possa contenere propaguli (es. semi, talee, rizomi); si segnala, nel merito, di prendere a riferimento la pubblicazione: Quaderno tecnico per la gestione della *Robinia* ;

tutelare le specie ittiche operando preferibilmente nel periodo di magra, evitando torbidità e rilascio di sostanze inquinanti nelle acque e provvedendo al recupero ed al trasferimento in altri tratti del corso d'acqua di eventuali pesci in difficoltà o rimasti in pozze isolate;

dare attuazione alle misure di mitigazione/prescrizioni previste nello SPA, per evitare la contaminazione del suolo e delle falde, per contenere la diffusione di polveri, per rimuovere rifiuti e materiali incongrui dalle aree di cantiere, che vanno ripristinate al termine dei lavori;

nelle aree di cantiere allestite in prossimità del corso d'acqua prestare attenzione alla presenza di anfibi che talvolta vanno ad occupare pozze ed aree umide temporanee, provvedendo al loro trasferimento in luogo sicuro;

la adozione di misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in fase istruttoria:

secondo quanto previsto dalla parte seconda del d.lgs.42/2004 e dal d.lgs. 50/2016, trasmettere alla competente Soprintendenza la relazione di VIARCH - Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (predisposta e sottoscritta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50), redatto secondo quanto disposto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla Circolare D.G. Archeologia 20 gennaio 2016, n. 1, contenente:

- uno stralcio della documentazione tecnica relativa all'opera e utile ai fini della valutazione del rischio archeologico, con particolare riferimento agli scavi e movimenti terra previsti per la realizzazione delle opere in progetto;

- una rappresentazione in scala adeguata delle aree d'intervento e gli esiti della ricognizione dei luoghi effettuata dal professionista abilitato alla redazione della relazione di VIARCH, al fine di verificare la sussistenza di emergenze archeologiche o, comunque, di indicatori utili. Nella ricerca d'archivio sono riferimento fondamentale gli Archivi della ex Soprintendenza archeologica di Firenze;

- una valutazione del rischio secondo la scala dei valori allegata alla Circolare DG Archeologia sopra richiamata;

fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019). A tal proposito si ricorda inoltre quanto segue:

al fine della caratterizzazione dei terreni, il materiale di scavo dovrà essere esaminato indicativamente ogni 200 m lungo l'asse del corso d'acqua, secondo dei transetti, costituiti da n.3 punti di prelievo (fondo e sponde) condotti manualmente o tramite sondaggio sino alla stessa profondità dello scavo e facendo riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida SNPA sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo. In assenza di eterogeneità stratigrafiche sarà costituito un solo campione composito da avviare alle analisi; altrimenti il numero dei campioni dovrà essere funzione degli elementi stratigrafici evidenziati. In relazione alla lunghezza dei tratti di progetto è ritenuto adeguato un numero di 5/6 transetti per il sito di Strumi e di n.2 transetti per il sito di Poppi. Le analisi chimico-fisiche dovranno essere condotte con metodologie ufficialmente riconosciute e confrontabili ed, in assenza di infrastrutture viarie di grande comunicazione e di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera, si considera idoneo il set analitico minimale della Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del DPR 120/2017;

nel caso in cui nel corso delle operazioni di scavo sia rinvenuto materiale di riporto con componente di origine antropica stimata essere maggiore del 20% in peso, la cui origine può essere ricondotta a movimentazione di materiale di origine antropica anche in epoche "storiche" la procedura dovrà prevedere: prelievo di campioni del materiale di risulta; analisi ambientali effettuate sui campioni del materiale, compreso test di cessione secondo le specifiche indicate al comma 3 dell'art.4 del DPR 120/2017, considerando lo stesso come rifiuto tramite un codice identificativo CER; ulteriori campionamenti da effettuare al momento dei lavori sul materiale effettivamente mobilitato per la conferma della tipologia del rifiuto; trasporto e conferimento del materiale di risulta scavato;

nel caso in cui per le acque di lavorazione, e nello specifico per le acque provenienti dall'impianto lavaruote, sia previsto lo scarico in corpo idrico superficiale, la gestione delle stesse dovrà essere equiparata alle acque reflue industriali; in tal caso, per lo scarico dovrà essere ottenuta la autorizzazione regionale e dovrà essere previsto un collegamento continuo tra i sistemi di raccolta delle acque reflue, i sistemi di trattamento e il recapito finale; quest'ultimo dovrà essere preceduto da pozzetto di ispezione;

con riferimento al rumore in fase di cantiere:

per ciò che attiene alla richiesta di deroga al Comune per le attività temporanee rumorose la documentazione dovrà essere redatta secondo quanto riportato nel D.P.G.R. 2/R del 08/01/2014, riportando la quantificazione delle effettive giornate di superamento dei limiti ai recettori in base alle varie fasi di lavoro previste; vista la durata del cantiere dovrà essere acquisito parere della Azienda USL. La documentazione deve essere presentata al Comune prima dell'avvio del cantiere, deve essere redatta da parte di tecnico acustico deve declinare e dettagliare tutte le indicazioni/prescrizioni/raccomandazioni riportate qualitativamente nello studio ambientale; nella documentazione deve essere riportato il piano di monitoraggio con punti di misura e frequenza in base agli esiti delle stime dei livelli sonori ai recettori;

le misure di mitigazione e controllo della produzione e propagazione di polveri in fase di cantiere, di cui alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 ed al Piano regionale della qualità dell'aria, allegato 2, paragrafo 6;

in applicazione della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, il proponente deve individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere nonché la relativa area di deposito temporaneo e, all'interno di dette aree, i rifiuti devono essere depositati in maniera separata per codice CER e stoccati in contenitori idonei ad evitare impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento o recupero). Si ricorda che costituiscono rifiuto tutti i materiali di demolizione, i residui fangosi del lavaggio betoniere, del lavaggio ruote, e di qualsiasi trattamento delle acque di lavorazione; pertanto come tali dovranno essere trattati ai fini della raccolta, deposito o stoccaggio recupero o riutilizzo o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quarta. Si raccomanda di privilegiare il recupero allo smaltimento;

quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 7/2005, in merito alla tutela della fauna ittica, nonché le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche di cui alla d.g.r. n.1315 del 28.10.2019;

al termine dei lavori dall'area di intervento, devono essere allontanati e rimossi i rifiuti e qualsiasi macchinario o attrezzatura o installazione utilizzati; devono essere ripristinate le aree di cantiere;

devono essere risolte le interferenze con le infrastrutture ed i sottoservizi, ivi incluso quelli in gestione a e-distribuzione, come indicato nel contributo riportato in premessa al presente atto;

tramite l'appaltatore, il proponente deve garantire la compatibilità ambientale dei terreni da costruzione approvvigionati dall'esterno del cantiere (quali sabbie e ghiaie);

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 devono essere presi in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica. Devono inoltre essere adottate misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/2006;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

le indicazioni fornite dalla competente Autorità di bacino, con riferimento al PGRA ed al PGA, come riportate in premessa al presente atto;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle vigenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di "Ripristini di sponda del fiume Arno in Casentino nelle località Strumi e Poppi in Comune di Poppi (AR) - CUP D76B19001160001", proponente: Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 Allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del Proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs.152/2006, il Proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

DECRETO 10 dicembre 2021, n. 21649
certificato il 13-12-2021

Cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 dell'associazione Confraternita di Misericordia di Isola del Giglio.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2019, n. 83 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario";

Visto l'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 che istituisce l'elenco regionale nel quale inserire i soggetti, associazioni di volontariato e comitati della CRI, deputati ad esercitare l'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale;

Visto l'art. 76 undecies della l.r. 40/2005 che demanda ad apposito regolamento di attuazione la disciplina dell'elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale;

Richiamato il regolamento di attuazione dell'art. 76 undecies della l.r. 40/2005 in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R e successivamente modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n. 15/R;

Visto il decreto dirigenziale n. 3964 del 3/9/2012 con il quale si è approvato, in conformità alla legge regionale n. 40/2005 ed al DPGR n. 1/R/2012, l'elenco regionale dei soggetti, associazioni di volontariato e comitati della CRI, deputati ad esercitare l'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale;

Visto il decreto dirigenziale n. 16042 del 12/10/2020, con il quale si è provveduto, da ultimo, in attuazione dell'art. 7, co. 1 del DPGR n. 1/R/2012, alla pubblicazione sul BURT, per l'anno 2020, dell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005;

Visto l'art. 6 del DPGR n. 1/R/2012 che stabilisce che sono cancellati dall'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI che hanno fatto richiesta

di cancellazione o di cui sia stata accertata la perdita dei requisiti anche a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione di vigilanza e controllo di cui all'articolo 10 della sopra richiamata l.r. 83/2019;

Dato atto che l'art. 6, co. 2 del DPGR n. 1/R/2012 stabilisce che il provvedimento di cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 sia pubblicato sul BURT e sia comunicato alle associazioni di volontariato, ai comitati della CRI ed alle Aziende sanitarie interessate;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 6, co. 3 del DPGR n. 1/R/2012 la cancellazione di una associazione di volontariato o di un comitato della CRI dall'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 comporta la sua esclusione dal sistema toscano territoriale di soccorso;

Vista l'istanza presentata dalla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana - acquisita agli atti dell'Ufficio con PEC n. AOOGR/475026/A.100 del 7/12/2021- di cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 dell'associazione Confraternita di Misericordia di Isola del Giglio (via Contrada S. Maria, snc - Isola del Giglio - GR) in quanto la stessa è stata dichiarata in stato di fallimento con sentenza del Tribunale di Grosseto RG n. 20/19 del 16/5/2019 e pertanto sono venuti meno i requisiti di cui all'art. 6 del regolamento di attuazione dell'art. 76 undecies della l.r. 40/2005, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 dell'associazione Confraternita di Misericordia di Isola del Giglio;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di procedere alla cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 dell'associazione Confraternita di Misericordia di Isola del Giglio;

- di procedere, in attuazione dell'art. 6, co. 2 del DPGR n. 1/R/2012, a trasmettere il presente provvedimento alla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana ed all'Azienda USL Toscana sud-est, competente per territorio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore
Federico Gelli

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Welfare e Innovazione Sociale

DECRETO 9 dicembre 2021, n. 21687
certificato il 13-12-2021

Pubblicazione dell'albo degli enti di servizio civile regionale - anno 2021.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale n. 35 del 25 luglio 2006 "Istituzione del servizio civile regionale", e successive modificazioni, che all'art. 2 prevede che sia istituito presso la Giunta regionale l'albo degli enti di servizio civile regionale, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che operano nel territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di scopo di lucro;
- finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno dei settori previsti dall'art. 3 della L.R. 35/06;
- capacità organizzativa e possibilità di impiego proporzionate ai progetti ed agli interventi previsti;
- aver svolto attività continuativa da almeno un anno;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10/R del 20 marzo 2009 "Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale" (di seguito regolamento), e successive modificazioni, che all'articolo 3 comma 1 stabilisce che possono presentare domanda di iscrizione all'albo sia enti pubblici e privati che organismi federativi ed associativi di enti pubblici e privati;

Considerato che:

- nell'anno 2020 è stata disposta l'apertura di una finestra temporale per le iscrizioni all'albo degli enti di servizio civile regionale con decreto dirigenziale n. 9620 del 25/06/2020;
- le domande di iscrizione potevano essere presentate entro le ore 14:00 del 29 dicembre 2020;
- con successivo decreto n. 20977 del 18/12/2020 la scadenza è stata prorogata alle ore 14:00 del 4 giugno 2021;
- in tale periodo sono state presentate nuove domande di iscrizione al suddetto albo e sono state effettuate le relative istruttorie che hanno portato all'iscrizione di nuovi enti di servizio civile regionale;

Ritenuto quindi necessario procedere ad una nuova pubblicazione dell'albo degli enti di servizio civile regionale, aggiornato con le domande di iscrizione presentate da luglio 2020 a giugno 2021 - che sostituisce integralmente gli albi precedentemente pubblicati - come risulta dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

1) di procedere alla pubblicazione dell'albo degli enti di servizio civile regionale, aggiornato con le domande di iscrizione presentate nel periodo temporale compreso fra luglio 2020 e giugno 2021 - che sostituisce integralmente gli albi precedentemente pubblicati - come risulta dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Alessandro Salvi

SEGUE ALLEGATO



ALBO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

CATEGORIA 1

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
1	RT1C00003	Anci Toscana	Viale Giovine Italia 17	50122	Firenze	FI
2	RT1C00006	ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	Via Pio Fedi n 46/48	50142	Firenze	FI
3	RT1C00007	ARCI servizio civile Toscana	Piazza dei Ciompi n 11	50122	Firenze	FI
4	RT1C00036	AVIS Regionale Toscana	Via Borgognissanti 20	50123	Firenze	FI
5	RT1C00068	Centro Nazionale per il Volontariato	Via Catalani 158	55100	Lucca	LU
6	RT1C00084	Comune di Firenze	Piazza della Signoria, 1	50100	Firenze	FI
7	RT1C00101	Comune di Prato	PIAZZA DEL COMUNE, 2	59100	Prato	PO
8	RT1C00115	CONFCOOPERATIVE TOSCANA	VIA VASCO DE GAMA N. 25	50127	Firenze	FI
9	RT1C00116	FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA	VIA DELLO STECCUTO N. 38	50141	Firenze	FI
10	RT1C00141	LEGA REGIONALE TOSCANA DELLE COOPERATIVE E MUTUE	LARGO FRATELLI ALINARI, 21	50123	Firenze	FI
11	RT1C00157	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	PIAZZA SAN MARCO,4	50121	Firenze	FI
12	RT1C00255	ENDAS COMITATO REGIONALE TOSCANO	VIA DON MINZONI, 21	54033	Carrara	MS
13	RT1C00311	COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA DELL'UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA	PIAZZA GRAMSCI, 23	54011	Aulla	MS
14	RT1C00344	CARITAS TOSCANA	Piazza San Giovanni 3	50122	Firenze	FI
15	RT1C00353	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI GROSSETO	Via Mazzini 85/87	58100	Grosseto	GR
16	RT1C00368	UNIVERSITA' DI PISA	Lungarno Pacinotti 43	56126	Pisa	PI
17	RT1C00604	Croce Rossa Italiana-Comitato di Firenze	Via Lungarno Soderini, 11	50124	Firenze	FI
18	RT1C00621	Azienda USL Toscana Nord Ovest	Via Cocchi, 7/9	56100	Pisa	PI
19	RT1C00622	Azienda USL Toscana Sud Est	Via Curtatone, 54	52100	Arezzo	AR

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
20	RT1C00623	Azienda USL Toscana Centro	Piazza Santa Maria Nuova, 1	50100	Firenze	FI

CATEGORIA 2

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
1	RT2C00039	Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi	Largo Brambilla, 3	50134	Firenze	FI
2	RT2C00042	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana	Via Roma 67	56126	Pisa	PI
3	RT2C00074	Comune di Arezzo	Piazza della Libertà	52100	Arezzo	AR
4	RT2C00088	Comune di Lucca	Via S. Giustina, 6	55100	Lucca	LU
5	RT2C00089	Comune di Massa	Via Porta Fabbrica 1	54100	Massa	MS
6	RT2C00094	Comune di Montevarchi	Piazza Varchi 5	52025	Montevarchi	AR
7	RT2C00106	Comune di San Miniato	VIA VITTIME DEL DUOMO N. 8	56027	San Miniato	PI
8	RT2C00110	Comune di Sesto Fiorentino	Piazza Vittorio Veneto n. 1	50019	Sesto Fiorentino	FI
9	RT2C00113	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	VIA P. TOGLIATTI N. 45	50032	Borgo San Lorenzo	FI
10	RT2C00119	COOPERATIVA GRUPPO INCONTRO - SCS	VIA SAN BIAGIO IN CASCHERI N. 114	51100	Pistoia	PT
11	RT2C00124	SALESIANI PER IL SOCIALE APS	VIA MARSALA N. 42	00185	Roma	RM
12	RT2C00126	FONDAZIONE MUSEI SENESI	Piazza Duomo, 9	53100	Siena	SI
13	RT2C00127	FONDAZIONE OPERA S. RITA ONLUS	PIAZZA SAN ROCCO, 3	59100	Prato	PO
14	RT2C00130	FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA VAL D'ELSA	PIAZZA CAVOUR N. 2	53036	Poggibonsi	SI
15	RT2C00134	I.R.I.F.O.R. - ISTITUTO PER LA RICERCA LA FORMAZIONE E LA RIABILITAZIONE ONLUS	VIA FIBONACCI N. 5	50131	Firenze	FI
16	RT2C00145	PISTOIA SOCCORSO - COORDINAMENTO DELLE MISERICORDIE - O.D.V.	VICOLO SANTA CATERINA, 6	51100	Pistoia	PT
17	RT2C00149	SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA DI LIVORNO	VIA SAN GIOVANNI, 30	57123	Livorno	LI
18	RT2C00153	UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI CONSIGLIO REG.LE	VIA L. FIBONACCI, 5	50131	Firenze	FI
19	RT2C00158	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	via banchi di sotto, 55	53100	Siena	SI
20	RT2C00159	ARGICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PISTOIA ODV	VIA DEL CAN BIANCO, 35	51100	Pistoia	PT

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
21	RT2C00162	ASSOCIAZIONE SIENA SOCCORSO	VIA DELLA PACE, 59	53100	Siena	SI
22	RT2C00175	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	VIA XXV APRILE, 10	50068	Rufina	FI
23	RT2C00191	AISM - ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA	VIA CAVOUR, 179	00184	Roma	RM
24	RT2C00251	V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI PROTEZIONE CIVILE TOSCANA ONLUS	VIA PIAGENTINA 37	50127	Firenze	FI
25	RT2C00266	ACLI PROVINCIALI DI SIENA	PIAZZA LA LIZZA, 2	53100	Poggibonsi	SI
26	RT2C00267	ACLI PROVINCIALI DI FIRENZE	VIALE BELFIORE 41	50144	Firenze	FI
27	RT2C00288	I.N.A.C. - ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI	LUNGOTEVERE MICHELANGELO, 9	00196	Roma	RM
28	RT2C00297	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	VIA ARETINA, 265	50136	Firenze	FI
29	RT2C00385	ARKE' COOPERATIVA SOCIALE	Via Antonelli 307	51100	Pistoia	PT
30	RT2C00387	FRATRES TREGGIAIA-I FABBRI	Via San Bartolomeo 5	56030	Pontedera	PI
31	RT2C00391	CNA IMPRESASENSIBILE	Via Guattani 13	00161	Roma	RM
32	RT2C00397	ODISSEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Via Cardinale Pacini 8	55012	Capannori	LU
33	RT2C00403	CENTRO L.I.F.E.	Via S. Mamante 44	50053	Empoli	FI
34	RT2C00407	Coordinamento Provinciale Pubbliche Assistenze	Via Manin 22	51016	Montecatini-Terme	PT
35	RT2C00413	CONI COMITATO REGIONALE TOSCANA	Viale Milton 99	50129	Firenze	FI
36	RT2C00422	CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORDOVEST	Via Gramsci 561	50019	Sesto Fiorentino	FI
37	RT2C00423	USR TOSCANA-UFFICIO XVI Provincia di Pistoia	Via Mabellini 9	51100	Pistoia	PT
38	RT2C00428	USR TOSCANA-Ufficio Scolastico per la Toscana Ufficio IX Ambito Territoriale	Piazza Guidiccioni 2	55100	Giuncugnano	LU
39	RT2C00429	USR TOSCANA-UFFICIO XVII Ambito territoriale Provincia di Prato	Viale Borgovalsugana 63/b	59100	Prato	PO
40	RT2C00430	USR TOSCANA-UFFICIO X Ambito territoriale Provincia di Arezzo	Viale P. della Francesca 13	52100	Arezzo	AR
41	RT2C00500	Fondazione Solidarietà Caritas Onlus	Via De Pucci 2	50100	Firenze	FI
42	RT2C00703	Croce Rossa Italiana Comitato di Pisa	Via Panfilo Castaldi, 2	56121	Pisa	PI

CATEGORIA 3

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
1	RT3C00001	Accademia della Crusca	via di Castello 46	50141	Firenze	FI
2	RT3C00002	A.I.C.S. Comitato Provinciale di Lucca	via S. Nicolao	55100	Lucca	LU
3	RT3C00004	Anffas Onlus di Livorno	Via di Montenero 176 c/o Villa Serena	57128	Livorno	LI
4	RT3C00005	Anffas Onlus di Massa Carrara	Via Piave 7 bis	54033	Carrara	MS
5	RT3C00008	Arcisolidarietà provinciale Siena	Piazza Maestri del Lavoro, 27	53100	Siena	SI
6	RT3C00009	A.S.D. Polisportiva Libertas Rosignano	via Ippolito Nievo 14/2 Rosignano	57016	Rosignano Marittimo	LI
7	RT3C00010	Associazione Centro Mondialità Sviluppo Reciproco	Via della Madonna, 32	57123	Livorno	LI
8	RT3C00011	CEMEA Associazione Regionale Toscana	Viale Benedetto Croce 51	50126	Firenze	FI
9	RT3C00012	Associazione Trisomia 21 APS	Viale Alessandro Volta 16/18	50131	Firenze	FI
10	RT3C00014	Associazione Eta Beta onlus	Piazza G. Di Vittorio 7	50050	Gambassi Terme	FI
11	RT3C00015	Associazione per l'Evangelizzazione UN POPOLO IN CAMMINO onlus	via G. Oberdan	51017	Pescia	PT
12	RT3C00016	Associazione Cieli Aperti	Via Lazzarini 1	59100	Prato	PO
13	RT3C00017	Associazione di Volontariato onlus La Racchetta	via di Marciola snc	50018	Scandicci	FI
14	RT3C00018	Noi per Voi Onlus associazione Genitori contro leucemie e tumori infantili	via Pieraccini 24	50139	Firenze	FI
15	RT3C00019	Associazione Carretera Central	Via di Città, 101	53100	Siena	SI
16	RT3C00020	Associazione Casa della Donna	Via Galli Tassi 8	56126	Pisa	PI
17	RT3C00021	Associazione Arturo	Corso Mazzini 127	56029	Santa Croce sull'Arno	PI
18	RT3C00022	Associazione di Volontariato "Pozzo di Giacobbe- Onlus"	Via Fiume 53	50139	Quarrata	PT
19	RT3C00023	Associazione Don Lorenzo Milani	Via degli Artigiani 11	59021	Vaiano	PO
20	RT3C00024	Associazione Padre Alfredo Nesi-Corea Livorno	Via G. La Pira, n. 11 (int. 1 - 2 - 3 - 4)	57121	Livorno	LI
21	RT3C00025	Associazione Italiana Soccorritori ONLUS	Via Don Botti 3/a	56022	Castelfranco di Sotto	PI
22	RT3C00027	Associazione Mani Tese Firenze onlus	Via della Pieve 43/b	50018	Scandicci	FI
23	RT3C00029	Associazione per la pace	Via Sismondi 32/34	51017	Pescia	PT

ALBO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

data stampa: 01/12/2021

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
24	RT3C00030	Associazione Progetto Accoglienza onlus	Via San Martino 13	50032	Borgo San Lorenzo	FI
25	RT3C00031	Pro loco Pieve S. Stefano	Via Canto dei Fiori 7	52036	Pieve Santo Stefano	AR
26	RT3C00032	Associazione radio incontri Valdichiana	Via dardano 5	52044	Cortona	AR
27	RT3C00033	"Le Bollicine APS"	Via Franciosa 57	53100	Siena	SI
28	RT3C00034	Associazione Sportiva Dilettantistica Aurora	Via Ciardi 20	59100	Prato	PO
29	RT3C00035	Associazione Volontari del Centro Internazionale Studenti G. La Pira	Via de' Pescioni 3	50123	Firenze	FI
30	RT3C00040	Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer	Viale Pieraccini 24	50139	Firenze	FI
31	RT3C00041	Azienda Ospedaliera Senese	Strada delle Scotte 14	53100	Siena	SI
32	RT3C00067	Centro di Solidarietà di Firenze onlus	via dei Pucci 2	50122	Firenze	FI
33	RT3C00069	Fondazione Parsec - Parco delle scienze e della cultura	via di Galceti 74	59100	Prato	PO
34	RT3C00070	Centro Terapeutico Europeo	Via Casavecchia 52/52a	50067	Rignano sull'Arno	FI
35	RT3C00072	COeSO SdS Grosseto	Via Damiano Chiesa 12	58100	Grosseto	GR
36	RT3C00075	Comune di Barberino Val d'Elsa	Via Cassia 49	50021	Barberino Val d'Elsa	FI
37	RT3C00076	Comune di Bucine	Via Vitelli 2	52021	Bucine	AR
38	RT3C00078	Comune di Castel del Piano	Via G.Marconi 9	58033	Castel del Piano	GR
39	RT3C00080	Comune di Castiglion Fibocchi	Piazza Municipio 1	52029	Castiglion Fibocchi	AR
40	RT3C00081	Comune di Cecina	Piazza Carducci 28	57023	Cecina	LI
41	RT3C00082	Comune di Cortona	Piazza della Repubblica 1	52044	Cortona	AR
42	RT3C00083	Comune di Fauglia	Piazza trento e Trieste 4	56043	Fauglia	PI
43	RT3C00085	Comune di Grosseto	Piazza Duomo 1	58100	Grosseto	GR
44	RT3C00087	Comune di Livorno	Piazza del Municipio 1	57123	Livorno	LI
45	RT3C00090	Comune di Massa e Cozzile	Via Giustfredi 7	51010	Massa e Cozzile	PT
46	RT3C00091	Comune di Monsummano Terme	Piazza IV Novembre 75H	51015	Monsummano Terme	PT
47	RT3C00092	Comune di Montelupo Fiorentino	Viale Centofiori 46	50056	Montelupo Fiorentino	FI

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
48	RT3C00095	Comune di Monticiano	Piazza S. Agostino 1	53015	Monticiano	SI
49	RT3C00096	Comune di Pietrasanta	Piazza Matteotti 29	55045	Pietrasanta	LU
50	RT3C00097	Comune di Piombino	Via Ferruccio 4	53290	Piombino	LI
51	RT3C00099	Comune di Pontassieve	Via Tanzini 30	50065	Pontassieve	FI
52	RT3C00100	Comune di Ponte Buggianese	Piazza Santuario 1	51019	Ponte Buggianese	PT
53	RT3C00102	Comune di Pratovecchio	VIALE ROMA, 17/A	52015	Pratovecchio	AR
54	RT3C00104	Comune di San Casciano in Val di Pesa	VIA MACHIAVELLI N. 56	50026	San Casciano in Val di Pesa	FI
55	RT3C00105	Comune di San Gimignano	PIAZZA DUOMO, 2	53037	San Gimignano	SI
56	RT3C00107	Comune di Sarteano	CORSO GARIBALDI, 7	53047	Sarteano	SI
57	RT3C00108	Comune di Scandicci	P.LE DELLA RESISTENZA N. 1	50018	Scandicci	FI
58	RT3C00109	Comune di Serravalle Pistoiese	VIA G.GARIBALDI N. 54	51030	Serravalle Pistoiese	PT
59	RT3C00112	Comune di Tavarnelle Val di Pesa	PIAZZA MATTEOTTI N. 39	50028	Tavarnelle Val di Pesa	FI
60	RT3C00114	UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO	VIA BISENZIO, 351 - FRAZ. MERCATALE	59024	Vernio	PO
61	RT3C00117	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VICOPISANO - ONLUS	Via Fam. Petri, 6	56010	Vicopisano	PI
62	RT3C00120	COOPERATIVA SOCIALE PANTAGRUEL	VIA B. Sestini 15	51100	Pistoia	PT
63	RT3C00121	COSPE - COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DEI PAESI	VIA SLATAPER N. 10	50134	Firenze	FI
64	RT3C00122	ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - CONSIGLIO REGIONALE TOSCANA	VIA SAN MICHELE A ROVEZZANO N. 10/a	50136	Firenze	FI
65	RT3C00123	ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI	LOC. CASCINE VECCHIE TENUTA SAN	56122	Pisa	PI
66	RT3C00125	FONDAZIONE LUIGI SCOTTO ONLUS	FRAZ. STAGNO - VIA B. BUOZZI, 13	57017	Collesalveti	LI
67	RT3C00128	FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - LIFE BEYOND TOURISM	VIA DEL GIGLIO N. 10	50123	Firenze	FI
68	RT3C00129	SPAZIO REALE GROUP - IMPRESA SOCIALE - ETS	VIA DI S. DONNINO N. 4/6 - S.	50013	Campi Bisenzio	FI
69	RT3C00131	GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO G.P. VIESSEUX	PIAZZA STROZZI s.n.c.	50123	Firenze	FI
70	RT3C00135	ASSOCIAZIONE INTERCULTURA ONLUS	Via Gracco del Secco, 100	53034	Colle di Val d'Elsa	SI
71	RT3C00136	I.R.C.C.S. FONDAZIONE STELLA MARIS	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 13	56028	San Miniato	PI

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
72	RT3C00138	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE E. SANTONI	LARGO CONCETTO MARCHESI	56124	Pisa	PI
73	RT3C00139	ISTITUTO DI RICERCHE STORICHE E ARCHEOLOGICHE	Via Giovanni XXIII 13	51100	Pistoia	PT
74	RT3C00142	MOVIMENTO SHALOM ONLUS	VIA CARDUCCI, 44	56027	San Miniato	PI
75	RT3C00147	S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION ONLUS	VIA MONTEVERDI, 2/A - VICENZA	36100	Vicenza	VI
76	RT3C00148	ASSOCIAZIONE MARGHERITA FASOLO	VIA CAMBRAY DIGNY, 5a	50136	Firenze	FI
77	RT3C00150	U.N.I.V.O.C. - UNIONE NAZIONALE ITALIANA VOLONTARI PRO CIECHI	VIA G. GARIBALDI, 47	59100	Prato	PO
78	RT3C00151	OXFAM ITALIA	VIA CONCINO CONCINI, 19	52100	Arezzo	AR
79	RT3C00152	UNIONE INQUILINI DI PISA	VIA DEL CUORE, 7	56127	Pisa	PI
80	RT3C00156	UNIONE ITALIANA CIECHI SEZIONE DI PISA ONLUS	VIA CESARE BATTISTI, 5	56125	Pisa	PI
81	RT3C00160	Comune di Terranuova Bracciolini	piazza della repubblica, 16	52028	Terranuova Bracciolini	AR
82	RT3C00164	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IMPEGNO SOCIALE	VIA LUCHERINI, 12	53100	Siena	SI
83	RT3C00165	ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA	VIA DEL BERSAGLIERE 7/9	58010	Grosseto	GR
84	RT3C00166	ISTITUTO PRIVATO DI RIABILITAZIONE MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO -	00184	Roma	RM
85	RT3C00167	AUSER VOLONTARIATO TERRITORIALE DI LUCCA	VIA MORDINI, 48	55100	Lucca	LU
86	RT3C00169	Comune di Calci	PIAZZA GARIBALDI, 1	56011	Calci	PI
87	RT3C00170	Comune di Camporgiano	PIAZZA ROMA, 1	55031	Camporgiano	LU
88	RT3C00171	PROVINCIA DI PISA	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 14	56125	Pisa	PI
89	RT3C00172	AUSER FILO SOCCORSO ARGENTO DI MONTEVARCHI	VIA PIAVE, 132/A	52025	Montevarchi	AR
90	RT3C00173	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA	VIA CARDUCCI, 5/37	50121	Firenze	FI
91	RT3C00174	ISTITUZIONE CENTRO NORD-SUD	VIA TURATI, 6	56125	Pisa	PI
92	RT3C00176	Comune di Castelnuovo di Val di Cecina	VIA VERDI, 13	56041	Castelnuovo di Val di Cecina	PI
93	RT3C00177	AUSER FILO D'ARGENTO VIAREGGIO	Piazza Dante 16/D	55049	Viareggio	LU
94	RT3C00178	Comune di Bibbiena	VIA BERNI, 25	52011	Bibbiena	AR
95	RT3C00179	AUSER VOLONTARIATO TOSCANA	VIA PIER PAOLO PASOLINI, 105	50019	Sesto Fiorentino	FI

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
96	RT3C00181	ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA SESTO	VIA DELLE CORNACCHIE, 1103	55100	Lucca	LU
97	RT3C00183	ASSOCIAZIONE L'UOVO DI COLOMBO ONLUS	VIA COMPARINI, 6	55049	Viareggio	LU
98	RT3C00184	FONDAZIONE C.R.I.D.A. CENTRO PER LA RIABILITAZIONE E LE DIVERSE ABILITA'	VIA POMERIA 90	59100	Prato	PO
99	RT3C00192	FARE SPAZIO AI GIOVANI	VIA GALIANI, 1	56100	Pisa	PI
100	RT3C00193	ASSOCIAZIONE MOVIMENTO NON VIOLENTO	via La Pira 9	57121	Livorno	LI
101	RT3C00194	SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE	PALAZZO COMUNALE PIAZZA DEL	59100	Prato	PO
102	RT3C00196	ISTITUTO GRAMSCI TOSCANO ONLUS	VIA GIAMPAOLO ORSINI, 44	50126	Firenze	FI
103	RT3C00197	CASA DI RIPOSO SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	VIA TRIESTE, 97	50025	Montepertoli	FI
104	RT3C00198	LICEO ARTISTICO LEON BATTISTA ALBERTI FIRENZE	VIA SAN GALLO, 68	50100	Firenze	FI
105	RT3C00199	Comune di Certaldo	PIAZZA BOCCACCIO, 13	50052	Certaldo	FI
106	RT3C00200	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PROCIV	VIA PER CAMAIORE N. 4834	55100	Lucca	LU
107	RT3C00201	UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE	VIALE ALESSANDRO GUIDONI,61	50100	Firenze	FI
108	RT3C00202	TRIBUNALE DI GROSSETO	PIAZZA FABBRINI, 24	58100	Grosseto	GR
109	RT3C00203	PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA	VIA BECCARIA, 18	56100	Pisa	PI
110	RT3C00204	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISTOIA	PIAZZA DUOMO, 6	51100	Pistoia	PT
111	RT3C00205	TRIBUNALE DI LUCCA	VIA GALLI TASSI, 61	55100	Lucca	LU
112	RT3C00206	TRIBUNALE DI PISTOIA	PIAZZA DUOMO,6	51100	Pistoia	PT
113	RT3C00208	TRIBUNALE DI FIRENZE	VIALE GUIDONI, 61	50127	Firenze	FI
114	RT3C00209	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LIVORNO	VIA FALCONE E BORSELLINO, 1	57100	Livorno	LI
115	RT3C00214	TRIBUNALE DI PRATO	PIAZZALE FALCONE E BORSELLINO, 8	59100	Prato	PO
116	RT3C00215	TRIBUNALE DI SIENA	VIALE RINALDO FRANCI, 26	53100	Siena	SI
117	RT3C00216	UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO	VIA ISARCO, 1	58100	Grosseto	GR
118	RT3C00217	TRIBUNALE DI PISA	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	56100	Pisa	PI
119	RT3C00219	TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO	PIAZZA G. FALCONE E P. BORSELLINO, 1	52100	Arezzo	AR

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
120	RT3C00220	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GROSSETO	VIA MONTEROSA, 47	58100	Grosseto	GR
121	RT3C00221	CORTE DI APPELLO DI FIRENZE	VIALE GUIDONI, 61	50127	Firenze	FI
122	RT3C00222	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE	Viale Guidoni, 61	50123	Firenze	FI
123	RT3C00223	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIENA	VIALE RINALDO FRANCI,26	53100	Siena	SI
124	RT3C00224	C.I.S.I.A. DI FIRENZE	VIALE GUIDONI, 61	50129	Firenze	FI
125	RT3C00225	TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE	VIA CAVOUR, 57	50122	Firenze	FI
126	RT3C00226	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LUCCA	VIA GALLI TASSI, 61	55100	Lucca	LU
127	RT3C00227	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PRATO	PIAZZALE FALCONE E BORSELLINO, 8	59100	Prato	PO
128	RT3C00228	PROVINCIA DI SIENA	PIAZZA DUOMO, 9	53100	Siena	SI
129	RT3C00229	ASSOCIAZIONE PISA IN TV TELEVISIONE CIVICA	VIA GIANNESSEI 4	56100	Pisa	PI
130	RT3C00230	TRIBUNALE DI LIVORNO	VIA DE LARDEREL, 88	57100	Livorno	LI
131	RT3C00231	TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE	VIA DELLA SCALA, 79	50100	Firenze	FI
132	RT3C00235	PROCURA REPUBBLICA MINORENNI DI FIRENZE	VIA DELLA SCALA, 81	50100	Firenze	FI
133	RT3C00236	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE	VIALE GUIDONI N.C. 61	50100	Firenze	FI
134	RT3C00237	MISERICORDIA BOTTEGONE SEZIONE DI PISTOIA	VIA FIORENTINA, 565 - LOC.	51032	Pistoia	PT
135	RT3C00238	CIRCOLO A.N.S.P.I. ORATORIO SAN LUIGI	PIAZZA DELLA CHIESA, 77	50019	Sesto Fiorentino	FI
136	RT3C00240	CONSORZIO INFANZIA PISA C.I.P. COOP.SOCIALI	VIA SANTA MARIA, 25	56100	Pisa	PI
137	RT3C00241	ASSOCIAZIONE L'ALBA AUTO-AIUTO	VIA DELLE BELLE TORRI, 8	56127	Pisa	PI
138	RT3C00242	Comune di Fiesole	Piazza Mino, 26	50014	Fiesole	FI
139	RT3C00243	ISTITUTO STORICO GROSSETANO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA	VIA DE' BARBERI, 61	58100	Grosseto	GR
140	RT3C00245	Comune di Lamporecchio	PIAZZA BERNI, 1	51035	Lamporecchio	PT
141	RT3C00246	Comune di Portoferraio	VIA Garibaldi, 17	57037	Portoferraio	LI
142	RT3C00247	Comune di Subbiano	VIA VERDI, 9	52010	Subbiano	AR
143	RT3C00248	TRIBUNALE DI MASSA	PIAZZA ALCIDE DE GASPERI, 1	54100	Massa	MS

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
144	RT3C00249	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ODV	VIA LUIGI GALVANI 15	51100	Pistoia	PT
145	RT3C00250	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AREZZO	PIAZZA G. FALCONE E BORSELLINO, 1	52100	Arezzo	AR
146	RT3C00252	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEMMA A.R.L.	VIA FIUME, 53	51039	Quarrata	PT
147	RT3C00253	ASSOCIAZIONE M&TE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	VIA F.LLI BANDIERA, 6	50019	Sesto Fiorentino	FI
148	RT3C00254	ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA TOSCANA	PIAZZA ARTOM 12	50100	Firenze	FI
149	RT3C00258	PROVINCIA DI LIVORNO	PIAZZA CIVICA, 4	57100	Livorno	LI
150	RT3C00259	SELVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	Via Cavour, 23	51011	Buggiano	PT
151	RT3C00260	C.E.N.A.C. - CENTRO ASCOLTO COVERCIANO ONLUS	VIA MARIO PRATESI, 11	50135	Firenze	FI
152	RT3C00261	ASD POLISPORTIVA CASA DEL POPOLO METATO	PIAZZA BERRETTA ARENA METATO, 1	56010	San Giuliano Terme	PI
153	RT3C00262	Comune di Pistoia	PIAZZA DUOMO, 1	51100	Pistoia	PT
154	RT3C00263	LA MISE COOPERATIVA SOCIALE	VIA MATTEOTTI, 31/A	52010	Subbiano	AR
155	RT3C00264	Comune di San Giuliano Terme	VIA G.B. NICCOLINI, 25	56017	San Giuliano Terme	PI
156	RT3C00265	Comune di Buggiano	PIAZZA MATTEOTTI, 1	51011	Buggiano	PT
157	RT3C00268	AGLI PROVINCIALI DI PISA	VIA FRANCESCO DA BUTI, 20	56125	Pisa	PI
158	RT3C00271	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI PRATO	VIA DANTE 2/A	59100	Prato	PO
159	RT3C00273	A.C.L.I. REGIONALE TOSCANA	VIA DEI MARTELLI 8	50129	Firenze	FI
160	RT3C00277	CASA DI RIPOSO	VIA TIMIGNANO, 6	50051	Castelfiorentino	FI
161	RT3C00278	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	VIA DELLE CASCINE, 152/E	56122	Pisa	PI
162	RT3C00279	STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO	PIAZZA GRANDE, 7	53045	Montepulciano	SI
163	RT3C00280	CROCE VIOLA - PUBBLICA ASSISTENZA DI SESTO FIORENTINO	Via Petrosa 19 interno 46-47	50019	Sesto Fiorentino	FI
164	RT3C00281	ASSOCIAZIONE PORTAPERTA ODV	PIAZZA GRAMSCI, 2	51031	Agliaia	PT
165	RT3C00282	ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE LINFOMI MIELOMA SEZIONE DI FIRENZE ONLUS	VIA DI CAMPOREGGI N. 2	50129	Firenze	FI
166	RT3C00283	IL GIARDINO DI AGATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VIA NUTTI N. 35	59021	Valiano	PO
167	RT3C00286	FONDAZIONE IL SOLE ONLUS	VIA URANIO, 40/B	58100	Grosseto	GR

ALBO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE data stampa: 01/12/2021

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
168	RT3C00291	ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' POPOLARE	VIA DELLA CHIESA, 41/A - CASOLI	55022	Bagni di Lucca	LU
169	RT3C00292	BIBLIA-ASSOCIAZIONE LAICA DI CULTURA BIBLICA - ONLUS	VIA ARRIGHETTO DA SETTIMELLO, 129	50040	Calenzano	FI
170	RT3C00294	CENTRO ITALIANO FEMMINILE VICOPISANO	Piazza della Repubblica, 28 -San	56010	Vicopisano	PI
171	RT3C00295	ASSOCIAZIONE UISP SOLIDARIETA' PISA	VIA BONAINI, 4	56100	Pisa	PI
172	RT3C00298	ASSOCIAZIONE AGAPE-ONLUS	VIA MAREMMANA, 74 - ALBINIA	58010	Orbetello	GR
173	RT3C00300	ASSOCIAZIONE LE C.A.S.E. ONLUS	VIA FONTARNIERI, 1 - LOC. POMINO	50068	Rufina	FI
174	RT3C00302	Comune di Villa Basilica	VIA ROMA N. 1	55019	Villa Basilica	LU
175	RT3C00305	MISERICORDIA DI ALTOPASCIO	VIA MARCONI N. 69	55011	Altopascio	LU
176	RT3C00306	UNIONE INQUILINI - LIVORNO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	VIA PIERONI, 27	57123	Livorno	LI
177	RT3C00307	ASSOCIAZIONE LE QUERCE DI MAMRE ONLUS	VIA ALFIERI, 11	58100	Grosseto	GR
178	RT3C00309	Comune di Montecatini- Terme	VIALE VERDI, 46	51016	Montecatini- Terme	PT
179	RT3C00310	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO F.A.T.A. - FUOCO, ARIA, TERRA .ACQUA	VIA AURELIA NORD, 184	55045	Pietrasanta	LU
180	RT3C00312	Comune di Uzzano	PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 1	51010	Uzzano	PT
181	RT3C00313	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI	VIA SCALI DEL PESCE N. 37/39	57123	Livorno	LI
182	RT3C00314	ASSOCIAZIONE MUSICALE FIORENTINA	VIA E. RAMIREZ DE MONTALVO, 1	50100	Firenze	FI
183	RT3C00316	A.C.C.A. ASSOCIAZIONE CURA COMPORTEAMENTO ALIMENTARE ONLUS	VIA 7 LUGLIO, 34	54038	Carrara	MS
184	RT3C00320	FRATERNITA DEI LAICI	VIA G. VASARI, 6	52100	Arezzo	AR
185	RT3C00322	QUAVIO ONLUS - ASSOCIAZIONE QUALITA' DELLA VITA IN ONCOLOGIA	VIA GARIBALDI 16	53100	Siena	SI
186	RT3C00323	CENTRO GANDHI ONLUS	VIA SANTA CECILIA, 30	56127	Pisa	PI
187	RT3C00324	LIPU - LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI	VIA UDINE 3/A	43122	Parma	PR
188	RT3C00325	Comune di Monte San Savino	CORSO SAN GALLO, 38	52048	Monte San Savino	AR
189	RT3C00327	IL SOLE A.D.P. ASSOCIAZIONE DOWN PISTOIA ONLUS	PIAZZA SAN FRANCESCO, 20	51100	Pistoia	PT
190	RT3C00328	STRALIGUT ASSOCIAZIONE CULTURALE	VIA VILLA CANINA, 63/A - PONTE A	53014	Monteroni d'Arbia	SI
191	RT3C00329	COOPERATIVA SOCIALE RIUSCITA SOCIALE S.c.r.l. ONLUS	Via E. S. Piccolomini, 170	53100	Siena	SI

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
192	RT3C00330	ANGSA TOSCANA ONLUS	VIA FIORENTINI, 25	55100	Lucca	LU
193	RT3C00331	FONDAZIONE CULTURALE NIELS STENSEN	VIALE DON MINZONI, 25/A	50129	Firenze	FI
194	RT3C00332	ASSOCIAZIONE ANNULLIAMO LA DISTANZA	VIA DI RIPOLI, 209/E	50126	Firenze	FI
195	RT3C00333	ASSOCIAZIONE ARTEMISIA ONLUS	VIA DEL MEZZETTA n. 1 int.	50135	Firenze	FI
196	RT3C00334	SIENA ART INSTITUTE ONLUS	VIA TOMMASO PENDOLA, 37	53100	Siena	SI
197	RT3C00335	ASSOCIAZIONE AMICI DI VADA	VIA S. NICCOLO', 24/24	52044	Cortona	AR
198	RT3C00336	COMUNITA' AMORE E LIBERTA' ONLUS	Via Coleramole 21 - Loc. Bottai	50023	Impruneta	FI
199	RT3C00337	ASSOCIAZIONE RIABILITA ONLUS	VIA DEL VECCHIETTA, 30	53100	Siena	SI
200	RT3C00338	MASON PERKINS DEAFNESS FUND ONLUS	VIA TOMMASO PENDOLA, 37	53100	Siena	SI
201	RT3C00339	ASSOCIAZIONE CENTRO DI SOLIDARIETA' DI PISTOIA ONLUS	PIAZZA DEI SERVI, 7	51100	Pistoia	PT
202	RT3C00340	UNIONE DI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	VIA UMBERTO I, 100	55023	Borgo A Mozzano	LU
203	RT3C00341	BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE	PIAZZA CAVALLEGGERI, 1	50122	Firenze	FI
204	RT3C00342	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "RINALDO FRANCI"	PRATO S. AGOSTINO, 2	53100	Siena	SI
205	RT3C00343	SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA	PIAZZA DEI CAVALIERI, 7	56126	Pisa	PI
206	RT3C00348	FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO	PIAZZA STROZZI (PALAZZO STROZZI)	50100	Firenze	FI
207	RT3C00349	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVITELLA VAL DI CHIANA	Via Verdi, 40 - Loc. Badia al Pino	52041	Arezzo	AR
208	RT3C00350	Comune di Montale	VIA A. GRAMSCI	51037	Montale	PT
209	RT3C00351	SCUOLA DI PRIMO GRADO "GALILEO GALILEI"	Via Fucini 3	57023	Cecina	LI
210	RT3C00352	Comune di Barga	via di mezzo 45	55051	Barga	LU
211	RT3C00354	"INTEGRA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Via del Casone, 195/197	51039	Quarrata	PT
212	RT3C00355	A.S.D. A.F.A.P.H. ONLUS	Via Castagnara 31	54100	Massa	MS
213	RT3C00357	Fiamme Gialle Toscana	Via Lungarno Galilei 21	56100	Pisa	PI
214	RT3C00358	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO MARIA AUSILIATRICE	Via Roma 72	51013	Chiesina Uzzanese	PT
215	RT3C00359	SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA GROSSETANA	Via D. Alighieri 9	58033	Castel del Piano	GR

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
216	RT3C00360	CENTRO MISSIONARIO MEDICINALI ONLUS	Via degli Agli snc	50123	Firenze	FI
217	RT3C00361	ASSOCIAZIONE PROGETTO ARCOBALENO	Via del Leone 9	50124	Firenze	FI
218	RT3C00362	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETHNOS	Via Mazzini 70/A	50032	Borgo San Lorenzo	FI
219	RT3C00363	Comune di Castiglione della Pescaia	Strada Provinciale del Padule 3	58043	Castiglione della Pescaia	GR
220	RT3C00364	ASSOCIAZIONE ARCHIVIO UDI DELLA PROVINCIA DI SIENA	Via Pispini 152	53100	Siena	SI
221	RT3C00365	ASSOCIAZIONE SAN MARTINO DE PORRES	Via Dei Magi 5	51100	Pistoia	PT
222	RT3C00366	ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA	Via del Pantano 40	52100	Arezzo	AR
223	RT3C00367	ASSOCIAZIONE A.B.C. ONLUS	piazza Moore 1	55042	Forte dei Marmi	LU
224	RT3C00369	CONSORZIO COORDINAMENTO OPERATIVO DI SOCCORSO	Viale Morgagni 37/D	50134	Firenze	FI
225	RT3C00370	SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO	Via della Ninna 5	50122	Firenze	FI
226	RT3C00371	Comune di Scansano	Via XX Settembre 34	58054	Scansano	GR
227	RT3C00372	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DON BOSCO	Via di Parigi 8	56124	Pisa	PI
228	RT3C00373	ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS SEZIONE	Via V. Fontani 1	57128	Livorno	LI
229	RT3C00374	Comune di Anghiari	Piazza del Popolo 9	52031	Anghiari	AR
230	RT3C00375	SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	Via Tronto 2	00198	Roma	RM
231	RT3C00376	UNIONE DEI COLLI MARITIMI PISANI	Via Gramsci 1	56040	Montescudaio	PI
232	RT3C00377	CENTRO STUDI POLITICO SOCIALE ARCHIVIO IL SESSANTOTTO	Via G. P. Orsini 44	50126	Firenze	FI
233	RT3C00378	ANMIL-ASSOCIAZIONE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	Via Petriani 10	51100	Pistoia	PT
234	RT3C00379	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Via Giuliana Ciuffoni Stanghini, 12	52048	Monte San Savino	AR
235	RT3C00380	ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA	Via Scialoia, 27	50136	Firenze	FI
236	RT3C00381	ARCHIMEDE ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE	Via del Brennero 673	55100	Lucca	LU
237	RT3C00382	FEDERCONSUMATORI REGIONALE TOSCANA	Via Tavanti 3	50134	Firenze	FI
238	RT3C00383	2° CIRCOLO DIDATTICO "COLLODI CARLO"	Via Sforza 6	57023	Cecina	LI
239	RT3C00384	CONSORZIO AREZZO FASHION	Via XXV Aprile 86	52100	Arezzo	AR

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
240	RT3C00386	ASSOCIAZIONE ROBERT F. KENNEDY FOUNDATION OF EUROPE ONLUS	Via Ghibellina 12/A	50122	Firenze	FI
241	RT3C00388	CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI LIVORNO	Via Cecconi 11	57126	Livorno	LI
242	RT3C00389	MUSEO STIBBERT ONLUS	Via F. Stibbert 26	50134	Firenze	FI
243	RT3C00390	A.I.P.D. VERSILIA ONLUS ASS. ITA. PERSONE DOWN SEZ. VERSILIA	Via Sarzanese 155	55041	Camaione	LU
244	RT3C00392	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LIBERARSI ONLUS	Via Manzoni 21- 1° piano	50123	Firenze	FI
245	RT3C00393	ASSOCIAZIONE CULTURALE C.E.T.R.A	Via Masini, 42	50051	Castelfiorentino	FI
246	RT3C00394	Comune di Quarrata	Via Vittorio Veneto 2	51039	Quarrata	PT
247	RT3C00395	A.P.I.C.I.-ASSOCIAZIONI PROVINCIALI INVALIDI CIVILI E CITTADINI ANZIANI	Via Adolfo Apolloni 19	00146	Roma	RM
248	RT3C00398	COOPERATIVA SOCIALE IL CAPPELLO	Via dei Borghi 48	55048	Massarosa	LU
249	RT3C00399	FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO	Via Trieste 41	56124	Pisa	PI
250	RT3C00400	ASD CULTURALE E APS "CHEZ NOUS, LE CIRQUE!"	Via di Lupo Parra 151	56021	Cascina	PI
251	RT3C00401	FRATELLI DELL'UOMO SEZIONE TOSCANA	Via Amerigo Vespucci 74	56125	Pisa	PI
252	RT3C00402	Associazione Sportiva Dilettantistica Esperti in Scienze Motorie	Via Ferdinando Calliani 1	56100	Pisa	PI
253	RT3C00404	BIBLIOTECA DI PACE	Via Palazzuolo 69	50142	Firenze	FI
254	RT3C00405	MISERICORDIA DEL BARGHIGIANO	Via della Repubblica 369	55051	Barga	LU
255	RT3C00406	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE	Via del Secco 81, interno 6	55041	Camaione	LU
256	RT3C00408	FONDAZIONE GIOVANNI MICHELUCCI ONLUS	Via Beato Angelico 15	50014	Fiesole	FI
257	RT3C00409	ASD PISANOVA	Via G. Perlasca 33	56100	Pisa	PI
258	RT3C00410	CENTRO SPORTIVO ITALIANO-COMITATO REGIONALE TOSCANA	Via Cisanello 4	56124	Pisa	PI
259	RT3C00411	ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO IMMAGINI	Via Gagarin 9	56025	Pontedera	PI
260	RT3C00412	CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO	Via Senni 61	50038	Scarperia e San Piero	FI
261	RT3C00414	ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali	Via Ricasoli, 73/R	50122	Firenze	FI
262	RT3C00415	Associazione La Stazione	piazza della Stazione, 1-2	56028	San Miniato	PI
263	RT3C00416	COOPERATIVA SOCIALE IL POZZO	Piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin n.2	50145	Firenze	FI

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
264	RT3C00417	Societa' della Salute della Valdinevoles	piazza XX settembre 22	51017	Pescia	PT
265	RT3C00418	Montesport Montespertoli ASD	via Volterrana Nord, 16	50025	Montespertoli	FI
266	RT3C00419	Comune di Comune di San Marcello Piteglio	Via Pietro Leopoldo 10/24	51028	San Marcello Piteglio	PT
267	RT3C00420	IL VILLAGGIO DEI POPOLI SCARL	Via dei Pilastrini 45/r	50121	Firenze	FI
268	RT3C00421	A.I.C.S. COMITATO REGIONALE TOSCANA	Via Iacopo da Diacceto 3/b	50123	Firenze	FI
269	RT3C00432	REGINA PACIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VIA DI MARINA 32	57016	Rosignano Marittimo	LI
270	RT3C00433	ASSOCIAZIONE FRATRES GRUPPO DONATORI DI SANGUE LIDO DI CAMAIORE	Via del Secco 81	55041	Camaiole	LU
271	RT3C00434	ASSOCIAZIONE ARKADIA ONLUS	Via Tevere 29	52028	Terranuova Bracciolini	AR
272	RT3C00435	FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO	Via Fiorenzuola Vecchia 5	53045	Montepulciano	SI
273	RT3C00436	DIREZIONE GENERALE VIGILI DEL FUOCO DELLA TOSCANA	Via Marsilio Ficino 13	50132	Firenze	FI
274	RT3C00437	CALCIT CHIANTI FIORENTINO ONLUS	PIAZZA UMBERTO I, 14	50012	Bagno A Ripoli	FI
275	RT3C00438	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE	PIAZZETTA ACHILLI 7	51028	San Marcello Pistoiese	PT
276	RT3C00439	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "S.MICHELE" SPORT HANDICAP E GIOVANI	Piazza Mons. Sergio Giorgi 1	55023	Borgo A Mozzano	LU
277	RT3C00440	A.S.P. CITTA' DI SIENA	VIA CAMPANSI 18	53100	Siena	SI
278	RT3C00441	Comune di Rosignano Marittimo	Via dei Lavoratori 21	57016	Rosignano Marittimo	LI
279	RT3C00442	CENTRO ITALIANO FEMMINILE COMUNALE DI PISA	Lungarno Gambacorti 3/4	56125	Pisa	PI
280	RT3C00443	PROGETTO AGATA SMERALDA ONLUS	Via San Gallo 105/115	50129	Firenze	FI
281	RT3C00444	ASSOCIAZIONE LA LUNGA DOMENICA	VIA DEL PALCO 90	59100	Prato	PO
282	RT3C00445	SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO "ANDREA GUARDI"	VIA TORINO 21	57025	Piombino	LI
283	RT3C00446	Comune di Caprese Michelangelo	VIA CAPOLUOGO 87	52033	Caprese Michelangelo	AR
284	RT3C00447	Comune di Bagnone	PIAZZA MARCONI 7	54021	Bagnone	MS
285	RT3C00448	Comune di Abbadia San Salvatore	VIALE ROMA ,2	53021	Abbadia San Salvatore	SI
286	RT3C00449	Comune di Cavriglia	VIALE P. DI PIEMONTE 9	52022	Cavriglia	AR
287	RT3C00450	Comune di Rignano sull'Arno	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1	50067	Rignano sull'Arno	FI

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
288	RT3C00451	WIPALA SCARL	VIA CONCINO CONCINI, 19	52100	Arezzo	AR
289	RT3C00452	ASSOCIAZIONE "SCUOLA DI MUSICA DARIO VETTORI LIUTAIO"	VIA G. BERTINI 7	50033	Firenze	FI
290	RT3C00453	Comune di Fosdinovo	VIA ROMA, 4	54035	Fosdinovo	MS
291	RT3C00454	COOPERATIVA SOCIALE TANGRAM	VIA SLATAPER 10	50100	Firenze	FI
292	RT3C00455	Comune di Capraia Isola	VIA VITTORIO EMANUELE, 26	57032	Capraia Isola	LI
293	RT3C00456	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO ONLUS	VIA DI UGNANO 7	50100	Firenze	FI
294	RT3C00457	BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI-ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SIENA	VIA DELLA SAPIENZA 1,3,5	53100	Siena	SI
295	RT3C00458	EL COMEDOR ESTUDIANTEL GIORDANO LIVA	VIA DE RUGGIERO, 14	56121	Pisa	PI
296	RT3C00459	Comune di Montemurlo	VIA MONTALESE 472/474	59013	Montemurlo	PO
297	RT3C00460	Comune di Chianciano Terme	VIA SOLFERINO 3	53042	Chianciano Terme	SI
298	RT3C00461	ASSOCIAZIONE DIFFERENZE CULTURALI E NONVIOLENZA ONLUS	VIA LUNA 14	50121	Firenze	FI
299	RT3C00462	ACCADEMIA EUROPEA DI FIRENZE	VIALE SPARTACO LAVAGNINI 4	50129	Firenze	FI
300	RT3C00463	Comune di Monteroni d'Arbia	VIA ROMA 87	53014	Monteroni d'Arbia	SI
301	RT3C00464	ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS	VIA DI GERARDO 16	59100	Prato	PO
302	RT3C00465	AIPD ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS SEZIONE DI AREZZO	VIA CAVOUR 97	52100	Arezzo	AR
303	RT3C00466	ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1	VIA CAVALIERI V. VENETO 221	55054	Massarosa	LU
304	RT3C00467	Comune di Chiesina Uzzanese	Via Garibaldi, 8	51013	Chiesina Uzzanese	PT
305	RT3C00468	Comune di San Romano in Garfagnana	Via Roma, 9	55038	San Romano in Garfagnana	LU
306	RT3C00469	Cooperativa sociale S. Agostino	Via Andrea Del Sarto 4	50135	Firenze	FI
307	RT3C00470	Comunità Ebraica di Firenze	Via L.C. Farini 4	50121	Firenze	FI
308	RT3C00471	Istituto Comprensivo Statale Martin Luther King di Calcinaia	Via Garemi 3	56012	Calcinaia	PI
309	RT3C00472	Associazione Famiglia Aperta	Via Dante Alighieri	56010	Vicopisano	PI
310	RT3C00473	Gaetano Barberi Cooperativa Sociale	Borgo Pinti, 74	50100	Firenze	FI
311	RT3C00474	Associazione I Care	Via XXV Aprile 12	52100	Arezzo	AR

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
312	RT3C00475	Fuori Schema Società Cooperativa Sociale	Via Val Nera 32 Riotorto	57025	Piombino	LI
313	RT3C00476	Arcobaleno Cooperativa Sociale	Via Lombardia 15	58022	Follonica	GR
314	RT3C00477	Associazione Pilar ternera	Via Del Pastore 72	57122	Livorno	LI
315	RT3C00478	PROVINCIA DI MASSA -CARRARA	Piazza Aranci, 1	54100	Massa	MS
316	RT3C00479	Fondazione Opera Diocesana Assistenza (ODA) Firenze Onlus	Via Dell'Orto 57	50100	Firenze	FI
317	RT3C00480	Cooperativa Sociale Il Timone Onlus	Via Papa Giovanni XXIII 4	58100	Grosseto	GR
318	RT3C00481	Piccole Stelle Onlus	Via Aurelia 335	55041	Camaiore	LU
319	RT3C00482	Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa	Via Delle Panche 30	50100	Firenze	FI
320	RT3C00483	Associazione Animal House aps	Via Pantanelle 1	59100	Prato	PO
321	RT3C00484	Comune di Sestino	Piazza Garibaldi 1	52038	Sestino	AR
322	RT3C00485	Istituto San Giuseppe Società Cooperativa Sociale	Via Gioberti 1/A	50100	Firenze	FI
323	RT3C00486	Archivio Di Stato di Firenze	Via della Giovine Italia 6	50100	Firenze	FI
324	RT3C00487	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa	Piazza De Gasperi 1	54100	Massa	MS
325	RT3C00488	Ufficio del Giudice di Pace di Lucca	Via F. Carrara 1	55100	Lucca	LU
326	RT3C00489	Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e protesti (U.N.E.P) presso Tribunale di Livorno	Via Falcone e Borsellino 1/3 p.t.	57125	Livorno	LI
327	RT3C00490	Unione di Comuni Montana Lunigiana	Piazza De Gasperi 17	54013	Fivizzano	MS
328	RT3C00491	A.T.I.S.B.-Onlus	Piazza Tomaseo 18	50100	Firenze	FI
329	RT3C00492	Progetto Villa Lorenzi-Onlus	Via Pietro Grocco 31	50139	Firenze	FI
330	RT3C00493	Comune di Loro Ciuffenna	Piazza Mateotti 5	52024	Loro Ciuffenna	AR
331	RT3C00494	Comune di Dicomano	Piazza Della Repubblica3	50062	Dicomano	FI
332	RT3C00495	Istituto Universitario Sophia	Via San Vito 28 Località Loppiano	50064	Figline e Incisa Valdarno	FI
333	RT3C00496	Comune di Arcidosso	Piazza Indipendenza 30	58031	Arcidosso	GR
334	RT3C00497	Comune di Sinalunga	Piazza Garibaldi 43	53048	Sinalunga	SI
335	RT3C00498	Associazione Volontari Versiliesi AVV	Via Fratti 530	55040	Viareggio	LU

ALBO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE data stampa: 01/12/2021

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
336	RT3C00499	Comune di Pelago	Via Ponte Vecchio 1	50060	Pelago	FI
337	RT3C00501	Comune di Montepulciano	Piazza Grande 1	53045	Montepulciano	SI
338	RT3C00502	Comune di Chiusdino	Piazza Del Plebiscito 2	53012	Chiusdino	SI
339	RT3C00503	Confconsumatori-Federazione Provinciale di pisa	Via Fiorentina 214/C	56121	Pisa	PI
340	RT3C00504	Comune di Sansepolcro	Via Matteotti 1	52037	Sansepolcro	AR
341	RT3C00505	Comune di Bagni di Lucca	Via Umberto I 103	55022	Bagni di Lucca	LU
342	RT3C00507	La Fenice Società Cooperativa Sociale	Via Marruola 222	51016	Montecatini-Terme	PT
343	RT3C00508	Comune di Pontremoli	Piazza Della repubblica1	54027	Pontremoli	MS
344	RT3C00509	Il Germoglio Onlus	Via Dei Ploppi 2	55049	Viareggio	LU
345	RT3C00510	Ponteverde Cooperativa Sociale Onlus	Piazza Vittime dei Lager Nazisti 3	56025	Pontedera	PI
346	RT3C00511	Associazione Tumori Toscana A.T.T.	Via Benedetto Varchi 63	50100	Firenze	FI
347	RT3C00512	Associazione Anffas Altavaldelsa Onlus	Località La Strolla 4	53036	Poggibonsi	SI
348	RT3C00513	ASD CSI Lido Di Camaione	Via Del Secco 81 int.6	55041	Camaione	LU
349	RT3C00514	Comune di Siena	Piazza Il Campo 1	53100	Siena	SI
350	RT3C00515	Comune di Tresana	Piazza XXV Aprile 1	54012	Tresana	MS
351	RT3C00516	Istituto di Bromologia Applicata	Via D.M.Manni 56/R	50100	Firenze	FI
352	RT3C00517	Comune di Marciana	Via Santa Croce n°34	57030	Marciana	LI
353	RT3C00518	Gruppo Donatori Di Sangue Fratres di Pontassieve	Via V. Veneto 2/A	50065	Pontassieve	FI
354	RT3C00519	Associazione Niccolò Stenone Onlus	Via Del Leone 35	50100	Firenze	FI
355	RT3C00520	Comune di Villa Collemandina	Via IV Novembre 17	55030	Villa Collemandina	LU
356	RT3C00521	ATHENA- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C.A Ossaia, 60	52044	Cortona	AR
357	RT3C00522	Comune di Pieve Santo Stefano	Piazza Plinio Pellegrini, 1	52036	Pieve Santo Stefano	AR
358	RT3C00523	Comune di Fivizzano	Via Umberto I, 27	54013	Fivizzano	MS
359	RT3C00524	Comune di Castell'Azzara	Via Marconi, 2	58034	Castell'Azzara	GR

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
360	RT3C00525	Comune di Fosciandora	Via Roma , 6	55020	Fosciandora	LU
361	RT3C00526	Comune di Comano	Via Roma 17	54015	Comano	MS
362	RT3C00527	Comune di Firenzuola	Piazza Don Stefano Casini 5	50033	Firenzuola	FI
363	RT3C00528	Associazione Atlante Onlus	Via Del Baluardo, 11	50125	Firenze	FI
364	RT3C00529	Comune di Trequanda	Piazza G. Garibaldi, 8	53020	Trequanda	SI
365	RT3C00530	AGD Livorno Onlus	Via L.Russo 48/50	57121	Livorno	LI
366	RT3C00531	Auser Volontariato Territoriale di Firenze	Via Pier Paolo Pasolini 105	50019	Sesto Fiorentino	FI
367	RT3C00532	OSPIZIO ISRAELITCO - OSPEDALE	Via Carducci, 11/B	50121	Firenze	FI
368	RT3C00533	Istituto Comprensivo Statale di Pelago	Via Boccaccio 13	50060	Pelago	FI
369	RT3C00534	Associazione Paratetraplegici Aretini	Loc. Manciano 225	52043	Castiglion Fiorentino	AR
370	RT3C00535	Comune di Pescaglia	Via Roma, 2	55064	Pescaglia	LU
371	RT3C00536	Comune di Sillano Giuncugnano	Via Roma,12	55030	Sillano Giuncugnano	LU
372	RT3C00537	Comune di Torrita di Siena	Piazza Matteotti, 10	53049	Torrita di Siena	SI
373	RT3C00538	Comune di Fabbriche di Vergemoli	Località Campaccio, 2	55020	Fabbriche di Vergemoli	LU
374	RT3C00540	Comune di Semproniano	Via Roma, 35/39	58055	Semproniano	GR
375	RT3C00541	PREFETTURA DI PISA	PIAZZA MAZZINI 7	56127	Pisa	PI
376	RT3C00542	ACB SOCIAL INCLUSION APS	Via Beato Angelico 1	52100	Arezzo	AR
377	RT3C00543	C.P.I.A. AREZZO	Piazza Del Popolo 6	52100	Arezzo	AR
378	RT3C00544	Comune di Santa Luce	Piazza Rimembranza 19	56040	Santa Luce	PI
379	RT3C00545	UNIONE COMUNALE DL CHIANTI FIORENTINO	PIAZZA MATTEOTTI 8	50022	Greve in Chianti	FI
380	RT3C00546	UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LIVORNO	Via De Larderei 84	57125	Livorno	LI
381	RT3C00547	Cooperativa Fontechiara	Via 19 Dicembre 1943 23	52043	Castiglion Fiorentino	AR
382	RT3C00549	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI PISTOIA ONLUS	PIAZZA SAN LEONE, 1	51100	Pistoia	PT
383	RT3C00550	I PARCHI DELLA VAL DI CORNIA	VIA G. LERARIO 90	57025	Piombino	LI

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
384	RT3C00551	QUESTURA DI FIRENZE	VIA ZARA, 2	50129	Firenze	FI
385	RT3C00552	DEVELOPMENT IMMIGRATION COOPERATION ASSOCIATION	VIA CARLO CATTANEO, 66	56125	Pisa	PI
386	RT3C00553	DIVERSAMENTE	VIA GIUSEPPE MAZZINI 7	51016	Montecatini-Terme	PT
387	RT3C00554	COOPERATIVA SOCIALE "LA TAPPA"	VIA EDISON25/B-C	52100	Arezzo	AR
388	RT3C00555	COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA	VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 11	50144	Firenze	FI
389	RT3C00556	IMPRESA SOCIALE OPERA TRINITARIA SRL	PIAZZA ANITA GARIBALDI,1	57123	Livorno	LI
390	RT3C00557	A.P.I.C.I. DELEGAZIONE ZONALE ALTOPASCIO	VIA PONTE ALLA CILIEGIA,58	55011	Altopascio	LU
391	RT3C00558	Museo Diocesano di Arte Sacra di San Miniato	Piazza Duomo 1	56028	San Miniato	PI
392	RT3C00559	FONDAZIONE GALLI BONAVENTURI	VIA ALESSANDRO MALASPINA, 30	54027	Pontremoli	MS
393	RT3C00560	ENTE CAMPOSAMPIERO	VIA ANTONELLI, 307	51100	Pistoia	PT
394	RT3C00561	CENTRO SOCIALE RICREATIVO AUSER "L'ARCOBALENO"	VIA NELLO BOSCAGLI, 21	53048	Sinalunga	SI
395	RT3C00562	SOCIAL BUSINESS LAB PISTOIA	VIA ABBI PAZIENZA,1	51100	Pistoia	PT
396	RT3C00563	CENTRO ITALIANO FEMMINILE PROVINCIALE DI PISA	VIA MAZZINI,138	56125	Pisa	PI
397	RT3C00564	AMICI DI FRANCESCO ASSOCIAZIONE ONLUS	VIA DEL VILLONE,9	51100	Pistoia	PT
398	RT3C00565	TUTTO POSSIBILE ONLUS	VIA ESTONIA, 24	58100	Grosseto	GR
399	RT3C00566	ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI ONLUS	VIALE DEI MILLE,30	50131	Firenze	FI
400	RT3C00567	CISOM- Corpo italiano Soccorso dell'Ordine di Malta	Via Faggiuoli, 1	57125	Livorno	LI
401	RT3C00568	Istituto Lama Tzong Khapa	Via Poggiberna 15	56040	Santa Luce	PI
402	RT3C00569	AGRICOLA CALAFATA	PIAZZALE ARRIGONI, 2	55100	Lucca	LU
403	RT3C00570	CGIL REGIONALE TOSCANA	VIA PIER CAPPONI, 7	50132	Firenze	FI
404	RT3C00571	Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini	Piazza del Suffragio n° 6	55100	Lucca	LU
405	RT3C00572	FRATRES EMPOLI	VIA CAVOUR, 32	50053	Empoli	FI
406	RT3C00573	ASSOCIAZIONE ITALIANA LATTO-INTOLLERANTI ONLUS	VIA DORATI, 86	55100	Lucca	LU
407	RT3C00574	A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE DI PISA	VIA GIUSEPPE MALAGOLI, 12	56124	Pisa	PI

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
408	RT3C00575	ESTAR	VIA DI SAN SALVI,12 PALAZZINA 14	50135	Firenze	FI
409	RT3C00576	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL MIDOLLO OSSEO ONLUS	VIALE GUGLIELMO OBERDAN, 8/10	55045	Pietrasanta	LU
410	RT3C00577	ASS.VOL.TI PROT.CIV.RADIO CLUB FIDES ONLUS	VIA DELL'ARTIGIANATO, 41	57121	Livorno	LI
411	RT3C00578	ISTITUTO IPSAR "G. MATTEOTTI"	VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 194	56124	Pisa	PI
412	RT3C00579	SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA	Via Largo Giromini 2	54011	Aulla	MS
413	RT3C00580	AUSER VALDARNO SUPERIORE	VIA GIOVANNI PASCOLI, 16	52025	Monteverchi	AR
414	RT3C00581	ASSOCIAZIONE PRO LOCO ASCIANO PISANO	VIA BARACHINI, 6 - Asciano Pisano	56017	San Giuliano Terme	PI
415	RT3C00582	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SAN SEPOLCRO	VIA GINNA MARCELLI, 3	52037	Sansepolcro	AR
416	RT3C00583	MANUSA COOPERATIVA SOCIALE	VIA ANTONELLI,307	51100	Pistoia	PT
417	RT3C00584	UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ARCIDOSSO	PIAZZA INDIPENDENZA,29	58031	Arcidosso	GR
418	RT3C00585	DIREZIONE DIDATTICA DANTE ALIGHIERI 1°CIRCOLO PIOMBINO	PIAZZA DANTE ALIGHIERI,5	57025	Piombino	LI
419	RT3C00586	AUSER COMPENSORIO DI SIENA	VIA MASSETANA ROMANA,58/C	53100	Siena	SI
420	RT3C00587	AUSER TERRITORIALE LIVORNO920	VIALE CARDUCCI, 16	57121	Livorno	LI
421	RT3C00588	MUTTLEY'S GROUP VERSILIA ODV	Via del Goriello, 03	55045	Pietrasanta	LU
422	RT3C00589	CENTRO STUDI CULTURA E SVILUPPO	VIA NICCOLO' PUCCINI, 80	51100	Pistoia	PT
423	RT3C00590	FONDAZIONE GIORGIO LA PIRA	VIA GIORGIO LA PIRA,5	50121	Firenze	FI
424	RT3C00591	FONDAZIONE NUOVI GIORNI ONLUS	VIA DELL'ANTELLA, 8	50012	Bagno A Ripoli	FI
425	RT3C00592	ASSOC. NAZ. VIGILI DEL FUOCO SEZIONE PISTOIA	LUIGI RUSSO 77	51100	Pistoia	PT
426	RT3C00593	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPOTRAVE/KILOWATT	VIA DELLA MISERICORDIA, 19	52037	Sansepolcro	AR
427	RT3C00594	Comune di Monterchi	PIAZZA UMBERTO I, 1	52035	Monterchi	AR
428	RT3C00595	EUROSPORT ASS. NAZ. PROM. SOCIALE E SPORTIVA	VIA DEL CAROTA 3	50126	Firenze	FI
429	RT3C00596	LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA TOSCANA ONLUS	VIALE CARDUCCI,68	55049	Viareggio	LU
430	RT3C00597	FONDAZIONE ARCHIVIO DIARISTICO NAZIONALE	PIAZZA P. PELLEGRINI, 1	52036	Arezzo	AR
431	RT3C00598	FONDAZIONE FINANZA ETICA	Viale Amendola 10	50121	Firenze	FI

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
432	RT3C00599	FATTORIA DELLA PACE IPOPOSI ONLUS	VIA SCOGLIO DELLA MEMORIA, 55	56128	Pisa	PI
433	RT3C00600	ASSOCIAZIONE CRISTIANA EVANGELICA SENESE (ACES)	VIA BECCAFUMI, 15	53100	Stena	SI
434	RT3C00601	TEATRO SOLARE	VIA GIACOMO MATTEOTTI 27	50061	Fiesole	FI
435	RT3C00602	AUSER SESTO FIORENTINO ODV	Via P.P. Pasolini, 105	50019	Sesto Fiorentino	FI
436	RT3C00603	SALVEI HEALTH TO SHARE ODV	LOCALITA' BURCHIO snc	50063	Figline e Incisa Valdarno	FI
437	RT3C00605	C.I.O.F.S. FP TOSCANA	BORGO CAPPUCCINI, 269	57126	Livorno	LI
438	RT3C00606	PADRI MERCEDARI	VIALE MARGHERITA,66	00198	Roma	RM
439	RT3C00607	Comune di Stazzema	PIAZZA EUROPA,6 - PONTESTAZZAMESE	55040	Stazzema	LU
440	RT3C00608	C.A.L.C.I.T VALDARNO	CORSO ITALIA, 126	52027	San Giovanni Valdarno	AR
441	RT3C00609	FONDAZIONE FABBRICA EUROPEA PER LE ARTI	BORGO DEGLI ALBIZI,15	50122	Firenze	FI
442	RT3C00610	Comune di Pisa	VIA DEGLI UFFIZI,1	56125	Pisa	PI
443	RT3C00611	AUSER VOLONTARIATO SCANDICCI	VIA IV NOVEMBRE,13	50018	Scandicci	FI
444	RT3C00612	AUSER TERRITORIALE PRATO	VIA TINTORI, 35	59100	Prato	PO
445	RT3C00613	FILARMONICA DI FIRENZE "GIOACCHINO ROSSINI"	VIA DI VILLAMAGNA, 41	50126	Firenze	FI
446	RT3C00614	AMBULATORI DELLA MISERICORDIA	VIA MONTALVO, 8	50013	Campi Bisenzio	FI
447	RT3C00615	ASSOCIAZIONE CULTURALE METROPOLARE	VIA DELLA CHIESA DI GRIGNANO, 28/C	59100	Prato	PO
448	RT3C00616	ASSOCIAZIONE VIA MAGGIO	VIA DEI MICHELOZZI,2	50125	Firenze	FI
449	RT3C00617	CENTRO STUDI ATHENA	VIA DELL'APPARITA 22	59021	Vaiano	PO
450	RT3C00618	ASSOCIAZIONE IL SORRISO ONLUS	VIA DEL PARADISO,13	52100	Arezzo	AR
451	RT3C00619	ASSOCIAZIONE VIRGILIO CITTA' FUTURA	VIA SANSONI, 36	51100	Pistoia	PT
452	RT3C00620	CGIL PROVINCIA DI LIVORNO	Via Giotto Ciardi 8	57120	Livorno	LI
453	RT3C00624	Comune di San Quirico d'Orcia	Via Simone Martini 25/C	53027	San Quirico d'Orcia	SI
454	RT3C00625	Solidali Società Cooperativa Sociale Onlus	Via Castracani 412	55100	Lucca	LU
455	RT3C00626	Fondazione Turati	Via Mascagni 2	51100	Pistoia	PT

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
456	RT3C00627	Fondazione Toscana Spettacolo onlus	Via Santa Reparata 10/A	50129	Firenze	FI
457	RT3C00628	C.A.R.E.S	via scutari 24	54100	Massa	MS
458	RT3C00629	Associazione Scientifica PALLIUM ONLUS	Via dei Malcontenti 6 c/o Montedomini	50122	Firenze	FI
459	RT3C00630	MAHASARA ITALIA ONG	via Pietro Mascagni 4	50125	Firenze	FI
460	RT3C00631	ALIOTH SOC.COOP.SOC.ONLUS	VIA CAVALLOTTI 3	56025	Pontedera	PI
461	RT3C00632	Associazione culturale Giardino Sotto Vico	Via della Zambra 3	50021	Barberino Val d'Elsa	FI
462	RT3C00633	CONSERVATORIO SAN PIER MARTIRE	PIAZZA SAN FELICE 6	50125	Firenze	FI
463	RT3C00634	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UOMO E SOCIETA' ONLUS	VIA GIOTTO 49	59100	Prato	PO
464	RT3C00635	PARLARE PACE ONLUS	Via Colle 836	55040	Massarosa	LU
465	RT3C00636	FONDAZIONE CONSERVATORIO DI SAN GIROLAMO	Piazza Girolamo Savonarola 10	53045	Montepulciano	SI
466	RT3C00637	COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA	Via Angrogna, 18	10066	Torre Pellice	TO
467	RT3C00638	Cooperativa Sociale il Focolare	via Romana 36	55012	Capannori	LU
468	RT3C00639	AIL - ASSOCIAZIONE ITALIANA LEUCEMIE LINFOME MIELOMA - SEZIONE DI PRATO - ONLUS	Via Ser Jacopo da Pandolfino, 7/a	59100	Prato	PO
469	RT3C00640	ACCADEMIA ETRUSCA	PIAZZA SIGNORELLI 9	52044	Cortona	AR
470	RT3C00641	FONDAZIONE MONTANELLI BASSI	VIA G.DI SAN GIORGIO 2	50054	Fucecchio	FI
471	RT3C00642	PROVINCIA ROMANA DEI FRATI PREDICATORI (DOMENICANI)	Piazza della Minerva 42	00186	Roma	RM
472	RT3C00643	RAGGI DI SPERANZA IN STAZIONE o.n.i.u.s	via N. Sauro, 22	51100	Pistoia	PT
473	RT3C00644	OpenCom i.s.s.c.	piazza giotto, 13	52100	Arezzo	AR
474	RT3C00645	SANTA CHIARA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	BORGO S.STEFANO 153	56048	Volterra	PI
475	RT3C00646	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI-sezione provinciale di Livorno	Via Francesco De Sanctis 10	57012	Livorno	LI
476	RT3C00647	Comune di Civitella Paganico	VIA 1° MAGGIO 6	58045	Civitella Paganico	GR
477	RT3C00648	ASSOCIAZIONE CASA DI BETANIA onlus	VIA ZOPPI 14	54100	Massa	MS
478	RT3C00649	Mi. To.- Misericordie della Toscana-Società Cooperativa Sociale	Via dello Steccuto 38/40	50141	Firenze	FI
479	RT3C00650	FRATERNITA DI MISERICORDIA CORSAGNA	PIAZZA XX SETTEMBRE snc	55023	Borgo A Mozzano	LU

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
480	RT3C00651	ASSOCIAZIONE PORTE APERTE aps onlus	Via L. da Vinci, 48, località Sovigliana	50059	Vinci	FI
481	RT3C00652	Adiconsum Toscana	VIA CARLO DEL PRETE 135	50127	Firenze	FI
482	RT3C00653	IL VIVAIO DEL MALCANTONE	VIA DEL MALCANTONE 15/B	50137	Firenze	FI
483	RT3C00654	Consorzio Angelus Società cooperativa sociale a r.l.	VIA BOCCHI 234	00125	Roma	RM
484	RT3C00655	ORATORIO SAN FRANCESCO ANSPI	PIAZZA SAN FRANCESCO 40	50019	Sesto Fiorentino	FI
485	RT3C00656	ASSOCIAZIONE PEGASO ONLUS	Via Pacinotti 2/A	59100	Prato	PO
486	RT3C00657	Circolo Zona D APS artistico-culturale	VIA DI PIAGGIA 2	56124	Pisa	PI
487	RT3C00658	ADOC TOSCANA-ASS.NE PER LA DIFESA E L'ORIETAMENTO DEI CONSUMATORI	Via Vittorio Corcos 15	50142	Firenze	FI
488	RT3C00659	Comune di Coreglia Antelminelli	piazza antelminelli 8	55027	Coreglia Antelminelli	LU
489	RT3C00660	Comune di Galliciano	Via Domenico Bertini 2	55027	Galliciano	LU
490	RT3C00661	GINESTRA FEDERAZIONE ANTIVIOLENZA ONLUS	VIA SANZIO 199	50053	Empoli	FI
491	RT3C00662	Comune di Castel San Niccolo'	Piazza Piave 38	52018	Castel San Niccolo'	AR
492	RT3C00663	Comune di Capannoli	VIA VOLTERRANA 223	56033	Capannoli	PI
493	RT3C00664	Comune di Montecatini Val di Cecina	Via roma 1	56040	Montecatini Val di Cecina	PI
494	RT3C00665	Comune di Casola in Lunigiana	VIA CASOLA 32	54014	Casola in Lunigiana	MS
495	RT3C00666	TARTAMARE ONLUS	VIA SAN SEBASTIANO 84	58100	Grosseto	GR
496	RT3C00667	Polisportiva Sieci ASD	Via dei Mandorli 2	50065	Pontassieve	FI
497	RT3C00668	Palazzo Spinelli Associazione No Profit	Via Maggio, 13	50125	Firenze	FI
498	RT3C00669	Proforma Soc. Coop.Impresa Sociale	Piazza Martin Luther King n°4	50032	Borgo San Lorenzo	FI
499	RT3C00670	ACSI Comitato Provinciale di Pisa	Via Carducci 13	56017	San Giuliano Terme	PI
500	RT3C00671	Working Class Hero	Via Francesco Crispi,13	58100	Grosseto	GR
501	RT3C00672	ASD PALLAVOLO OSPEDALIERI PISA	Via Italo Possenti, 28	56121	Pisa	PI
502	RT3C00673	Ufficio di Sorveglianza di Siena	Via Rinaldo Franci 26	53100	Siena	SI
503	RT3C00674	Emporio della Solidarietà Onlus	Via Montenero, 32	53036	Poggibonsi	SI

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
504	RT3C00675	Fondazione I Care Difesa dei Diritti e Cultura dei Valori Onlus	Via 1° Settembre n°43/A	50054	Fucecchio	FI
505	RT3C00676	Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus	Via San Biagio, 102	51100	Pistoia	PT
506	RT3C00677	Centro Aggregazione Sociale	Via Paoli n° 85	57125	Livorno	LI
507	RT3C00678	UNA (Uomo Natura Animali)	Galleria Cavalieri di Vittorio Veneto n°21	53036	Poggibonsi	SI
508	RT3C00679	Croce Oro Massa Carrara	Via Vico Fiaschi 63/C	54033	Carrara	MS
509	RT3C00680	Ufficio Sorveglianza Livorno	Via Del Pallone 1	57123	Livorno	LI
510	RT3C00681	ITIS G. GALILEI	Via G. Galilei, 66	57122	Livorno	LI
511	RT3C00682	Associazione di Promozione Sociale "Asino a chi ?"	Via Stradiola Loc. Ceppaiano	56040	Crespina Lorenzana	PI
512	RT3C00683	Associazione Aleteia	Via A Volta 86	50100	Firenze	FI
513	RT3C00684	Ufficio Sorveglianza di Pisa	Lungarno Galileo Galilei 24	56125	Pisa	PI
514	RT3C00685	Istituto Comprensivo " Vasco Pratolini"	Via Verdi 11	50018	Scandicci	FI
515	RT3C00686	Coop Cesdi Onlus	Via Degli Asili 35	57126	Livorno	LI
516	RT3C00687	Istituto Comprensivo Rossella Casini	Via Sassetti 1	50018	Scandicci	FI
517	RT3C00688	Istituto Comprensivo A. Spinelli	Via P. Neruda 1	50018	Scandicci	FI
518	RT3C00689	Scuola di Musica di Sesto Fiorentino	Via Degli Scardassieri 47	50039	Sesto Fiorentino	FI
519	RT3C00690	Associazione Museo della Carta di Pescia Onlus	Piazza della Croce, 1	51017	Pescia	PT
520	RT3C00691	Music Artwork Village	Via Nazario Sauro, 144	56038	Ponsacco	PI
521	RT3C00692	Associazione Volontari del Centro di Scienze Naturali	Via di Galceti 90/F	59100	Prato	PO
522	RT3C00693	Fondazione Grosseto Cultura	Via Bulgaria, 21	58100	Grosseto	GR
523	RT3C00694	Comune di Aulla	Piazza A. Gramsci 24	54011	Aulla	MS
524	RT3C00695	a.s.d. ARCADIA	Via Sant'Antonio, 43	56125	Pisa	PI
525	RT3C00696	Fondazione Area Materno Infantile Prato	Via Suor Niccolina Infermiera 20	59100	Prato	PO
526	RT3C00697	Consorzio Cori scs Onlus	Via Bonifacio Lupi 20	50100	Firenze	FI
527	RT3C00698	Associazione Culturale Musikè	Via De Rossi 4	51100	Pistoia	PT

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
528	RT3C00699	Associazione La Ruzzola Onlus	Via XXV Aprile 9	56020	Montopoli in Val d'Arno	PI
529	RT3C00700	Fondazione Riconoscerci Onlus	Via Di Agazzi 47	52100	Arezzo	AR
530	RT3C00701	Il Cappellaio Matto s.c.s	Via Bassa della Vergine, 36	51100	Pistoia	PT
531	RT3C00702	Associazione Collegamenti	Piazza Antonelli, 3	50137	Firenze	FI
532	RT3C00704	Coop 22 Società Cooperativa Sociale Onlus	Piazza San Rocco 3	59100	Prato	PO
533	RT3C00705	Circolo e Oratorio Ansipi San Paolo a Cascia	Via De Nicola 2	50066	Reggello	FI
534	RT3C00706	Cooperativa Sociale Libera Società Cooperativa	Viale IV Novembre 49 b	50032	Borgo San Lorenzo	FI
535	RT3C00707	Comune di Seggiano	Via Trento e Trieste, 19	58038	Seggiano	GR
536	RT3C00708	Tatata Coop Sociale	Via S. Niccolò 5	50100	Firenze	FI
537	RT3C00709	Fondazione Madonna del Soccorso onlus	Piazza san Lorenzo 9	56043	Fauglia	PI
538	RT3C00710	Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni per la Toscana	Via Bolognese 86	50139	Firenze	FI
539	RT3C00711	POLO MUSEALE DELLA TOSCANA	Lungarno Anna Maria Luisa de Medici, 4	50122	Firenze	FI
540	RT3C00712	Corpo Italiano di San Lazzaro	Via Delle galere 35	57123	Livorno	LI
541	RT3C00713	Associazione Faggio Vallombrosano Onlus	Via San Benedetto 115	50066	Reggello	FI
542	RT3C00714	Pax Christi-Movimento Cattolico Internazionale per la Pace	Via Quintole per le Rose, 131	50023	Impruneta	FI
543	RT3C00715	Società cooperativa Geos onlus	F. De Sanctis n. 19	50053	Empoli	FI
544	RT3C00716	Associazione Mani Amiche	Via Campo dei Fiori, 16	53047	Sarteano	SI
545	RT3C00717	Fondazione Antoniana Rogazionista	Via dei Rogazionisti , 10	00182	Roma	RM
546	RT3C00718	Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)	Via Cosimo il Vecchio,2	50139	Firenze	FI
547	RT3C00719	Ass. Culturale Officine T.O.K.	Via Santissima, 19	54013	Fivizzano	MS
548	RT3C00720	Casa delle Donne APS	Via Marco Polo, 6	55049	Viareggio	LU
549	RT3C00721	O.D.V. Engea Garibaldini volontari a cavallo -Unità operativa Country Paradise	Via Ambra, 28 c	68100	Grosseto	GR
550	RT3C00722	Associazione Pratikha Onlus	Via Ombrone 24/26	52100	Arezzo	AR
551	RT3C00723	La Farfalla Cure Palliative ODV	Via Nepal 22	58100	Grosseto	GR

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
552	RT3C00725	Mezclar22 APS	Via della Pina d'oro , 22	57122	Livorno	LI
553	RT3C00726	LA TERRA DEI BAMBINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VIA DELLA REPUBBLICA 2	52025	Montevarchi	AR
554	RT3C00727	GRUPPO GIOVANI SANGIORGELLO APS	Via DI GELLO n. 16	51100	Pistoia	PT
555	RT3C00728	Fondazione Modi Di Dire ETS	Via Arrigo Simintendi 15	59100	Prato	PO
556	RT3C00729	Thisintegra Società Cooperativa Sociale	Via Mons. Ganucci, 3	57100	Livorno	LI
557	RT3C00730	Comune di Rufina	Via Piave, 5	50068	Rufina	FI
558	RT3C00731	FONDAZIONE THEVENIN onlus	Via Sassoverde n.32	52100	Arezzo	AR
559	RT3C00732	Museo dello Scuola Associazione di Promozione Sociale	Viale Alessandro Volta, 75	50131	Firenze	FI
560	RT3C00733	Associazione Città Sostenibile	via Roma n° 4	50100	Firenze	FI
561	RT3C00734	EBENEZER 2017 APS	Via del Pantano 1	50018	Scandicci	FI
562	RT3C00735	Croce Rossa Italiana Comitato di Viareggio ODV	Via Niccolò Macchiavelli 161/163	55049	Viareggio	LU
563	RT3C00736	Cooperativa Sociale Mentelocale	Via XXV Aprile, 12	52100	Arezzo	AR
564	RT3C00737	So.Crem Pisa APS-ETS	Via Italo Bargagna,2	56124	Pisa	PI
565	RT3C00738	A.S.HA.PISA ONLUS	Piazza Enrico Berlinguer s.n.c.	56025	Pontedera	PI
566	RT3C00739	Comune di Licciana Nardi	Piazza del Municipio 1	54016	Licciana Nardi	MS
567	RT3C00740	Polisportiva San Giorgio Comano ASD	Piazza G. Marconi 1	54015	Comano	MS
568	RT3C00741	LALTROLATO DEL CAPOSALDO - E.T.S.	Via della Chiesa, 15	51024	Abetone Cutigliano	PT
569	RT3C00742	Associazione Volontari Protezione Civile ProciV-Arci Castelfiorentino ODV	Via Ridolfi 15	50051	Castelfiorentino	FI
570	RT3C00743	To groove Pistoia Onlus O.D.V.	Via Porta San Marco 244	51100	Pistoia	PT
571	RT3C00744	Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Livorno	Via Meucci 6	57100	Livorno	LI
572	RT3C00745	Comune di Lucignano	Piazza del Tribunale 22	52046	Lucignano	AR
573	RT3C00746	Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze	Via Giulio Cesare Vanini 15	50129	Firenze	FI
574	RT3C00747	Associazione Culturale Laboratori Permanenti	Via della Misericordia snc	52037	Sansepolcro	AR
575	RT3C00748	ProciV-Arci Chiesina Uzzanese ODV	Via Della Lama 36B	51013	Chiesina Uzzanese	PT

#	CODICE RT	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO	C.A.P	CITTA'	PROV.
576	RT3C00749	Conkarma A.P.S.	Via Francesco Burzagli snc	52022	Cavriglia	AR
577	RT3C00750	Mondo Bambino Società Cooperativa Sociale - ONLUS	Via della Parte 9/b	50054	Fucecchio	FI
578	RT3C00751	Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale esterna di Pisa	Via D'Achiardi 40	56127	Pisa	PI
579	RT3C00752	PROCIV Arci Incisa	Loc. La Fonte Incisa 2	50063	Figline e Incisa Valdarno	FI
580	RT3C00753	Comune di Villafranca in Lunigiana	Piazza Aeronautica 1	54028	Villafranca in Lunigiana	MS
581	RT3C00754	Filarmonica Giuseppe Verdi Montemurlo APS	Via R. Scarpettini, 10	59013	Montemurlo	PO
582	RT3C00755	Gengle Onlus APS	Via Scipione Ammirato, 108	50136	Firenze	FI
583	RT3C00756	Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Sezione provinciale di Pistoia ODV	Via F. Andreini,4	51100	Pistoia	PT
584	RT3C00757	Associazione Scuolina Raggi di Sole ODV	Frazione San Macario in Piano Via Delle	55100	Lucca	LU
585	RT3C00758	Liceo Scientifico Statale Federico Enriques	Via della Bassata 19/21	57126	Livorno	LI
586	RT3C00759	Competenza A.P.S.	Via del Frutteto, 18	51100	Pistoia	PT
587	RT3C00760	Ufficio del Giudice di Pace di Arezzo	Piazza Falcone e Borsellino,1	52100	Arezzo	AR
588	RT3C00761	Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Firenze	Via Borgo la Croce 60/R	50100	Firenze	FI
589	RT3C00762	ASBUC GIUNCUGNANO	Via Roma, 1	55030	Sillano Giuncugnano	LU

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 13 dicembre 2021, n. 21717
certificato il 13-12-2021

Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs.

**152/2006 art. 19 e L.R. 10/2010 art. 48. Progetto delle
“Opere di sistemazione del collettore occidentale
nella parte terminale per la messa in sicurezza delle
opere del piano portuale di Talamone”; proponente:
Comune di Orbetello. Provvedimento conclusivo.**

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 21717 - Data adozione: 13/12/2021

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 art. 19 e L.R. 10/2010 art. 48. Progetto delle "Opere di sistemazione del collettore occidentale nella parte terminale per la messa in sicurezza delle opere del piano portuale di Talamone"; proponente: Comune di Orbetello. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD024744

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.L. 77 del 31/05/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e visti in particolare gli artt. 17 e seguenti e l'art. 31, recanti modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Viste inoltre, in materia paesaggistica e archeologica, le parti terza e seconda del d.lgs.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

Visto il Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico regionale (PIT-PPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27.3.2015 ed in particolare la disciplina delle invarianti strutturali, la pertinente Scheda d'ambito di paesaggio e la Disciplina di piano;

Visti, con riferimento alla tutela della natura, la Direttiva Habitat 92/43/CEE, il d.p.r. 357/1997 e la l.r. 30/2015;

Premesso che:

il Comune di Orbetello, in data 06.05.2021 n. 199490, ha chiesto al Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica della Regione Toscana (Settore VIA-VAS) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto "Opere di sistemazione del collettore occidentale nella parte terminale per la messa in sicurezza delle opere del piano portuale di Talamone" ubicato nel Comune di Orbetello (GR). A tal fine il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il progetto rientra tra quelli di cui al punto 7 lettera n) e lettera o) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010 come da nota di accertamento n.22584 del 02.08.2021;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (nota prot. 247870 del 10.06.2021), ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in data 10.05.2021 la documentazione afferente al procedimento, insieme ad un avviso è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 10.05.2021;

il Settore VIA ha richiesto, con nota prot. 205059 del 10.05.2021, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT (prot. n. 270315 del 29.06.2021), Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale (prot. n. 256195 del 16.06.2021), Provincia di Grosseto (prot. n.

246361 del 09.06.2021), Consorzio 6 Toscana Sud (prot. n. 268381 del 28.06.2021), Integra srl (prot. n. 215833 del 18.05.2021) e dei Settori regionali Genio Civile Toscana Nord (prot. n. 250924 del 11.06.2021) e Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 268633 del 28.06.2021);

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 02.07.2021 (prot.n. 277595), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti, in data 30.09.2021 (prot. 378685) e in data 04.11.2021 (prot. 427807); detta documentazione è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

a seguito della richiesta prot. n. 430036 del 05.11.2021, sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori: Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo (prot. n. 472636 del 06.12.2021), ARPAT (prot. n. 465670 del 01.12.2021), Provincia di Grosseto (prot. n. 465230 del 30.11.2021), Telecom Italia Spa (prot. n. 438228 del 11.11.2021), Acuedotto del Fiora Spa (prot. n. 466227 del 01.12.2021) e dei Settori regionali Genio Civile Toscana Nord (prot. n. 0468442 del 02.12.2021) e Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 465303 del 30.11.2021);

ai sensi dell'art. 19, comma 13 del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 06.05.2021 e dalle integrazioni e chiarimenti depositati in data 30.09.2021 e in data 04.11.2021;

Dato altresì atto che i contributi istruttori acquisiti sono stati pubblicati sul sito *web* della Regione Toscana;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto in oggetto si configura quale intervento funzionale alla messa in sicurezza idraulica dell'area portuale di Talamone; lo stesso è da ritenersi attuazione di quanto previsto nell'Accordo di Pianificazione fra Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di Orbetello relativo alla *“definizione del piano regolatore portuale del porto turistico di Talamone, la formazione della variante contestuale al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico del Comune di Orbetello, l'aggiornamento del Quadro conoscitivo del Masterplan dei porti allegato al PIT e della Scheda 12B del PTCP ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 l.r. n.65/2014”*. Tale Accordo è stato ratificato dalla Regione Toscana con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 30.07.2020;

il progetto si concretizza nella realizzazione dell'intervento di deviazione del tratto terminale del Collettore Occidentale, al fine di creare un nuovo sbocco a mare del medesimo, prima dell'area portuale di Talamone;

il progetto è realizzato mediante lo scavo di un nuovo canale, dal ponte di attraversamento del Collettore, da parte della S.P. n. 1 di Talamone, fino allo sbocco in mare, presso la foce del canale esistente.

Il nuovo canale avrà una larghezza di circa 15 m e con sponde laterali con pendenza 2/3, sulla sinistra idraulica di altezza dal fondo pari a 2.00, mentre sulla destra idraulica sarà di altezza tale da avere un franco di almeno 1.00 m sulla quota massima stimata per l'evento duecentennale. Dal punto di confluenza del ponte sul Canale Collettore Occidentale, sarà realizzata una sponda in terra alta circa 2m. ('Argine Est') e larghezza sommitale di 10 m. a delimitare un'area di laminazione, compresa tra il nuovo canale, il mare e il nuovo argine est. Completano l'opera la realizzazione di due pennelli a mare a proseguimento delle due sponde del canale, della lunghezza di circa 75 m. in massi ciclopici, emergenti dall'acqua circa 1 m.

Per l'inerbimento delle sponde del nuovo canale sarà utilizzato lo strato di scotico accantonato in fase di scavo, previa posa di geostuoia e rete metallica. Il terreno utilizzato per la realizzazione dei nuovi argini proverrà dallo scavo dell'alveo e da apporti esterni;

il tratto attuale del Canale Occidentale, dal ponte della SP n.1 e lo sbocco in mare all'interno del porto, rimarrà con la funzione di smaltire le portate della parte di bacino dell'ultimo tratto che risulteranno sensibilmente ridotte, evitando problemi all'interno dell'area portuale;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

il PIT-PPR (Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesistico) individua l'area all'interno della scheda dell'ambito n. 20. Bassa Maremma e ripiani tufacei;

l'area interessata ricade in area tutelata:

- ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004: D.M. 3-1963 avente per oggetto: "Zone site nel territorio del comune di Orbetello costituite dalla pianura compresa tra il piede dei monti dell'Uccellina e la statale Aurelia nonché dalla limitrofa collina di Bengodi";

- ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 42/2004 (territori costieri).

In prossimità dell'intervento in esame, è posta un'area tutelata dal DM 268-1962_1, del quale il Canale Collettore Occidentale rappresenta il limite est, avente per oggetto: "Zona sita nel territorio del comune di Orbetello fra i piedi dei monti della Uccellina e il mare, compreso il centro urbano di Talamone";

l'area interessata non ricade:

- in area tutelata dal vincolo idrogeologico;

- all'interno di aree naturali protette, di Siti della Rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale. L'area risulta posta a circa 1 Km dal Parco regionale della Maremma, dal sito Natura 2000, ZPS "Pianure del Parco della Maremma" (IT51A0036), dal sito ZSC e ZPS "Monti dell'Uccellina" (IT51A0016);

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate, dovuti alla realizzazione del progetto; pur evidenziando possibili impatti sulle varie componenti ambientali non individua opere di mitigazione e/o misure di compensazione;

in relazione alle possibili alternative progettuali il proponente evidenzia: "visto che si hanno dei punti fissi quali il ponte sulla S.P. di Talamone del Collettore Occidentale e l'area di espansione dell'area portuale. L'unica area dove si possono individuare le opere di progetto risulta quella individuata nel presente progetto preliminare";

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

ARPAT, nel contributo sulla documentazione d'avvio procedimento, pervenuto il 29.06.2021, con specifico riferimento alle componenti ambientali di competenza, ha evidenziato quanto segue:

"Acque superficiali, scarichi, AMD; flora, fauna ed ecosistemi.

Fase di esercizio

Dall'esame della documentazione fornita, risulta che gli effetti ambientali dell'opera sulla componente acque sono positivi: tale componente non viene, comunque, neanche suddivisa in acque superficiali interne, acque marine, ecc..

Non sono affrontate, in maniera esaustiva, gli argomenti minimi per determinare l'effettivo impatto dell'opera sulle diverse componenti ambientali in generale e sulle acque in particolare, come ad esempio la modifica della qualità delle acque dell'area marina dove sfocerà il nuovo collettore e la limitazione delle eventuali interferenze con la prateria di Posidonia e di Cymodocea dovute a movimentazione di importanti masse di sedimenti fini nella colonna d'acqua.

Si sottolinea che i sedimenti trasportati dalle acque del Collettore Occidentale, specialmente durante il periodo di piena, dalla nuova foce si potrebbero diffondere verso est (zona Fonteblanda) ed interessare pesantemente la prateria di Posidonia ancora in buono stato di conservazione.

Fase di cantiere

E' dichiarato che la componente acqua non verrà minimamente impattata.

Si osserva, altresì che, nella documentazione fornita non sono indicate le attività di gestione delle eventuali acque industriali prodotte dall'allestimento del cantiere.

Per quanto sopra si osserva la presenza di potenziali impatti sull'ambiente e quindi si ritiene necessario sottoporre a VIA il presente progetto per quanto attiene gli aspetti relativi "Acque superficiali, scarichi, AMD; flora, fauna ed ecosistemi".

Suolo, sottosuolo, dinamica costiera.

L'elemento più significativo e più impattante, per il quale non si rileva nella documentazione presentata alcun riferimento, è l'impatto dei moli della foce sulla dinamica costiera. La foce del nuovo canale, nel suo sbocco a mare, vede infatti la realizzazione di pennelli in massi e pietrame per una lunghezza protesa verso il largo, di diverse decine di metri.

Tali strutture, posizionate in modo perpendicolare su una costa bassa, determineranno sicuramente degli impatti facilmente prevedibili e di rilevanza non secondaria. Il pennello di sinistra (quello più a Nord), con buona probabilità, si vedrà nel tempo obliterato da sedimenti, mentre il tratto costiero adiacente e posto a Nord-Est, caratterizzato da sabbie e costa bassa, entrerà in sofferenza erosiva.

Si prevede con molta probabilità una rotazione della linea di riva con arretramento della stessa e l'innescio di processi di degradazione dell'area umida e del sistema dunale presente. Gli elementi geomorfologici oggetto di degrado e smantellamento conseguente risultano di particolare interesse nonché di un'importante valenza relativa agli aspetti paesaggistici e della biodiversità.

Se a tale situazione si aggiunge che le quote altimetriche dell'area pianeggiante costiera sono prossime al livello del mare, si prevede una potenziale invadenza del mare nella pianura o in alternativa la necessità di creare argini artificiali anche parallelamente alla linea di riva.

Si osserva inoltre che non è chiarito il destino od utilizzo futuro:

- dell'attuale tracciato del canale collettore

- della fascia di terreno tra l'attuale tracciato del canale.

ritenendo opportuno che questa fascia residuale mantenga inalterati i caratteri di area naturale, possibilmente con valenza di area umida, evitando impermeabilizzazioni artificiali.

Per quanto sopra si osserva la presenza di potenziali impatti sull'ambiente e quindi si ritiene necessario sottoporre a VIA il presente progetto per quanto attiene gli aspetti relativi al "Suolo, sottosuolo, dinamica costiera".

Ecosistemi e biocenosi marine

Sulla base della documentazione presentata, si evince che per la parte a mare del progetto, l'impatto riguarda la posa di opere di protezione della bocca del collettore costituite da scogliera in massi ciclopici "tipici delle opere a mare", su entrambi i lati e per una lunghezza di circa 75 m.

Nessuna indicazione viene tuttavia fornita riguardo la presenza di biocenosi di pregio in quell'area (immediatamente a nord del porto di Talamone) o comunque non si delinea nessuna caratterizzazione ambientale, né si fa cenno ad eventuali misure di mitigazione e/o monitoraggio previste per il controllo degli impatti sull'ambiente marino.

Si ricorda che l'intero Golfo di Talamone è occupato da un'importante ed estesa prateria di Posidonia oceanica e si evidenzia anche la presenza di altre fanerogame quali Cymodocea nodosa. Le fanerogame, e le praterie di Posidonia nello specifico, sono classificate quali habitat prioritario di conservazione dalla Direttiva 92/43/CEE ("Direttiva Habitat") recepita in Italia con il D.P.R. 357/97 e s.m.i. ed in Toscana con la L.R. 56/00: sono inoltre salvaguardate dal "Protocollo per le Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (ASPIM)" firmato nell'ambito della 4° "Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento" tenutasi a Barcellona il 10/06/1995 (Convenzione di Barcellona), recepita in Italia con L. 175/99.

L'eventuale mitigazione dei possibili impatti sulla prateria è un'attività estremamente delicata che comporta un'attenta valutazione di tutte le fasi di lavoro e del fatto che non sempre le probabilità di successo sono alte.

Il moto ondoso e le correnti di fondo dell'area influiscono in maniera predominante sulla buona riuscita delle stesse.

Per quanto esaminato, la documentazione presentata non presenta progettualità tale da garantire l'assenza di impatto, soprattutto in fase di esercizio, sull'ambiente marino, in termini di modifiche alla qualità delle acque, di aumento della torbidità e del tasso di sedimentazione, nonché del soffocamento delle piante di fanerogame con conseguenti probabili danni sull'intera prateria.

Tali impatti potrebbero essere dovuti sia al riversarsi del materiale movimentato, in fase di cantiere (terreno ed inerti), sia al trasporto solido (limo, materiali di natura vegetale, ecc.) in fase di esercizio del collettore (a medio e lungo termine).

Per quanto sopra si osserva la presenza di potenziali impatti sull'ambiente e quindi si ritiene necessario sottoporre a VIA il presente progetto per quanto attiene gli aspetti relativi al "Ecosistemi e biocenosi marine".

Conclusioni.

Alla luce della documentazione presentata e dell'istruttoria svolta, viste le osservazioni riportate in narrativa, in particolar modo per le matrici:

- “Acque Superficiali”, “Flora/Fauna/Ecosistemi”,
- “Suolo”, Sottosuolo, Dinamica Costiera”,
- “Ecosistemi/Biocenosi Marine”,

si riterrebbe utile assoggettare il progetto all'obbligo della procedura di Valutazione di impatto ambientale, di cui agli art.50 e sgg della LR 10/2010”;

ARPAT nel contributo conclusivo pervenuto il 01.12.2021, espresso sulla documentazione integrativa e di chiarimento, evidenzia quanto segue.

Con riferimento alle componenti acque superficiali, scarichi, AMD; flora, fauna ed ecosistemi, richiamati i contenuti del documento integrativo “Qualità delle acque, flora, fauna, vegetazione, ecosistemi (ottobre 2021)” espone quanto segue:

“Osservazioni

Da quanto sopra riportato risulta che gli effetti ambientali dell'opera sulle componenti ambientali acque superficiali, flora, fauna ed ecosistemi, sono lievi, reversibili ed a breve termine. Non viene mai indicata alcuna attività di mitigazione e/o compensazione degli impatti.

Considerazioni conclusive

Si rileva come siano stati evidenziati impatti nelle diverse matrici, senza indicarne le possibili azioni di mitigazione e/o compensazione.

Considerando l'entità del progetto ed il contesto dell'area dove sarà realizzato (vicinanza al Parco Naturale della Maremma, area soggetta a diversi vincoli di cui al D. Lgs 42/200, ecc.), si ritiene necessario approfondire la conoscenza dei reali impatti sulle diverse componenti ambientali, indicandone le azioni di mitigazione e compensazione.

Pertanto, come già indicato nel precedente contributo istruttorio, si ritiene che il progetto debba essere sottoposto alla procedura di VIA.”;

in merito alla componente Suolo, sottosuolo, dinamica costiera, rileva che per “quanto attiene gli aspetti ambientali riferibili alla geologia, già nel precedente contributo erano state evidenziate alcune criticità nel progetto presentato, riferibili alla mancata esplicitazione degli impatti che le opere avrebbero potuto determinare e le opportune misure di mitigazione da introdurre”, e richiamato il precedente contributo, espone quanto segue:

“Il Proponente, in risposta, ha presentato gli studi relativi alla dinamica costiera elaborati a supporto del Piano Regolatore del Porto datati 1999 e 2017 già valutati da ARPAT in sede di VAS.

Anche riprendendo l'analisi di tali studi, si evince che il pennello posto in sinistra della nuova foce provoca un accumulo di sabbia sullo stesso e che si prevede un'erosione lungo la parte centrale del golfo, seppur definita esigua.

L'uso dei modelli matematici applicati in idrodinamica costiera permette di valutare le tendenze evolutive di uno specifico contesto costiero laddove questo viene modificato; tuttavia, basandosi su poche variabili rispetto a quelle che invece si hanno in natura, i risultati che si ottengono risultano sottostimati.

In virtù di quanto sopra, si ritiene utile approfondire in maniera più rigorosa gli effetti indotti dai pennelli della nuova foce e valutarne le possibili misure di mitigazione che dovranno nel caso essere adottate, sia in termini temporali che economici.

Anche per quanto attiene gli aspetti di valenza più naturalistica, come evidenziato nell'elaborato “Qualità delle acque, flora, fauna, vegetazione, ecosistemi (ottobre 2021)”, si osservano diversi impatti in varie matrici ma non si rilevano le possibili azioni di mitigazione.

In base a quanto sopra evidenziato, vista l'opera che si intende realizzare ed il delicato contesto su cui si insiste per le sue peculiarità ambientali e paesaggistiche, è necessario conoscere in maniera approfondita gli impatti e le azioni da introdurre e le possibili mitigazioni.

Pertanto, come già indicato nel precedente contributo istruttorio, si ritiene che il progetto debba essere sottoposto alla procedura di VIA.

In merito alla componente Ecosistemi e biocenosi marine, rileva che sulla “base della documentazione integrativa presentata, ed in particolare, relativamente all'elaborato “Qualità delle acque, flora, fauna, vegetazione, ecosistemi (ottobre 2021)” si evince che (pag. 43):

- si prevede una “riduzione” della superficie della prateria di Posidonia oceanica;

- si prevede una “perdita” di individui di Cymodocea nodosa;

- “potrebbero risultare presenti anche impatti in fase di esercizio sulle praterie di Posidonia oceanica e sulla popolazione di Cymodocea nodosa”;

- il cambiamento nel flusso dei sedimenti trasportati dalle acque del Collettore Occidentale “potrebbe interessare la vegetazione marina presente all'interno del golfo inficiandone ulteriormente lo stato di conservazione;

- gli impatti sulla vegetazione e sulla flora risulteranno lievi e reversibili a breve termine nella fase di costruzione (rango 1) ma rilevanti e reversibili a lungo termine nella fase di esercizio (rango 3), in considerazione della perdita di habitat.

Visto quanto sopra, risulta quanto mai importante procedere con un adeguato approfondimento riguardo alla quantificazione della perdita di habitat, le modalità di monitoraggio degli impatti previsti e delle misure di mitigazione da intraprendere.

Si ricorda infatti, come già affermato nel precedente contributo istruttorio, che le fanerogame marine, e le praterie di *Posidonia* nello specifico, sono classificate quali habitat prioritario di conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (“Direttiva Habitat”) recepita in Italia con il D.P.R. 357/97 e s.m.i. ed in Toscana con la L.R. 56/00. Le fanerogame marine sono, inoltre, salvaguardate dal “Protocollo per le Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (ASPIM)” firmato nell’ambito della 4° “Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento” tenutasi a Barcellona il 10/06/1995 (Convenzione di Barcellona), recepita in Italia con L. 175/99.

Pertanto, come già indicato nel precedente contributo istruttorio, si ritiene che il progetto debba essere sottoposto alla procedura di VIA.”.

CONCLUSIONI

Alla luce della documentazione presentata e dell’istruttoria svolta, viste anche le osservazioni e le prescrizioni riportate in narrativa, in particolar modo per le matrici “acque superficiali”, “flora/fauna/ecosistemi”, “suolo”, “dinamica costiera” ed “ecosistemi e biocenosi marine”, si ritiene che il progetto in oggetto debba essere sottoposto alla procedura di VIA.

Rilevato che, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti da ARPAT, la l.r. 56/2000 è stata abrogata e che attualmente è vigente la l.r. 30/2015, la quale – analogamente alla previgente l.r. 56/2000 – conferisce protezione all’habitat naturale delle praterie di *Posidonia oceanica*;

Dato inoltre atto dei seguenti contributi istruttori:

il Settore Tutela e valorizzazione del Paesaggio nel proprio contributo conclusivo del 30.11.2021 espone quanto segue:

“Con precedente contributo, inviato con nota prot. 0268633 del 28/06/2021, al fine di valutare l’impatto paesaggistico dell’opera, si richiedevano le seguenti integrazioni:

“La tipologia d’intervento di messa in sicurezza idraulica non contrasta con i contenuti del PIT-PPR, in considerazione anche della realizzazione di argini in terra di dimensioni contenute, purché l’intervento concorra ad un superamento delle criticità d’ambito rispettando i contenuti del Piano Paesaggistico ed in conformità con le prescrizioni ex artt. 136 e 142, c.1, lettera a) del DLgs 42/2004.

La documentazione depositata non chiarisce alcuni aspetti legati a possibili criticità legate sia alle visuali dal mare e dai punti panoramici, sia rispetto al mantenimento dei caratteri del paesaggio della bonifica, come evidenziato dall’analisi della struttura del paesaggio espressa dai contenuti delle Invarianti strutturali ed obiettivi d’ambito di paesaggio del PIT-PPR ed in particolare:

1) non viene allegata alcuna documentazione fotografica dello stato dei luoghi né alcuno studio sull’intervisibilità, in particolare rispetto all’inserimento dei due pennelli a mare, in relazione al vicino litorale e vista delle opere dal mare e dai punti panoramici (prescrizioni 4.c.1 4.c.2 dei DM 3-1963 e DM 263-1962_1);

2) non viene chiarito se rimanga attiva la strada parallela alla linea di costa, che dà accesso al tratto di arenile tra l’Argine Est e lo sbocco in mare del nuovo Canale Collettore, non riportata nella planimetria di progetto Tav. E2;

3) rispetto al mantenimento del carattere rurale del paesaggio della bonifica nodo degli agroecosistemi, II Invariante e IV Invariante, morfotipo dei seminativi della bonifica, non viene chiarito il trattamento delle aree interstiziali che si vengono a creare tra i due Canali – l’esistente e il diversivo- e tra l’Argine Est e la strada di accesso alla costa;

4) rimangono ugualmente non chiarite le misure di mitigazione adottate al fine di mantenere e valorizzare il corridoio ecologico (II Invariante), dal tratto tombato presso l’attraversamento SP di Talamone fino all’area compresa nel PRP e se permarranno i punti di ormeggio nell’esistente canale; si precisa inoltre che il Canale Collettore Occidentale rappresenta attualmente il limite tra i due DM ex art. 136 del DLgs 42/2004 e come tale deve essere garantita la permanenza dei valori che caratterizzano le aree vincolate;

5) non viene allegato lo studio sulle possibili influenze dell'opera sulla linea di costa verso est, determinate sia dal trasporto solido del nuovo Collettore che dalla presenza dei due pennelli e l'eventuale idoneità dei materiali trasportati con i sedimenti nativi, ovvero una verifica della prescrizioni d) ed m) ex art. 142, c.1, lettera a) del DLgs 42/2004.

Sulla base della documentazione depositata si ritiene pertanto di non avere sufficienti elementi per esprimere un parere sugli aspetti di competenza del Settore.”

Di seguito si esamina l'ottemperanza di quanto richiesto:

1) Parzialmente ottemperato. Viene prodotto un nuovo elaborato di documentazione fotografica, tuttavia si osserva che la scelta dei punti di ripresa fotografica non appare effettuata attraverso una specifica analisi dell'intervisibilità. Inoltre nella Relazione Paesaggistica di integrazione, si riportano tre fotosimulazioni dell'intervento, di cui una fotosimulazione dall'alto, una da est ed una dal centro storico di Talamone e si rileva che tali fotosimulazioni non appaiono rappresentare l'argine del collettore in progetto, ma rappresentano solo i pennelli a mare. Ad esempio se si osserva la fotosimulazione 3, punto di vista da Talamone, appare evidente che non è rappresentato il nuovo canale collettore ma solo i pennelli a mare; da tale fotosimulazione si potrebbe quindi ritenere che la strada parallela alla costa di fruizione della spiaggia di Talamone, permanga mentre invece è evidente dalla planimetria di progetto E2 che l'accesso a tale strada sarà occluso dal nuovo canale. Le fotosimulazioni non soddisfano a quanto richiesto, non solo perché non appaiono effettivamente rappresentative di tutte le opere previste ma anche perché non sono effettuate da tutti i punti di vista più sensibili, individuati attraverso un'analisi dell'intervisibilità. Inoltre non sono state predisposte fotosimulazioni dal mare. In ogni caso da tale analisi integrativa risulterebbe che l'impatto visivo di maggior rilievo sembrerebbe esserci dal centro storico dell'abitato di Talamone, dalla SP di Talamone e da Poggio Talmonaccio; non risulta valutabile l'impatto visivo dal mare.

Si rileva quindi un contrasto con le prescrizioni di cui all'art.136 del Codice.

2) Parzialmente ottemperato. Nella relazione Paesaggistica di integrazione, si asserisce che: “La strada parallela alla linea di costa che da' accesso al tratto di arenile tra argine est e lo sbocco al mare del nuovo Canale Collettore rimarrà fuori dal tratto del canale e garantirà l'accesso alla sponda sinistra del nuovo canale, così come al litorale nell'attuale configurazione. Alo stato attuale la strada introduce direttamente nell'area portuale, nella nuova configurazione la strada viene sarà interrotta dal nuovo Canale Collettore nel punto in cui sbocca a mare, in questo modo i percorsi di accesso all'arenile vengono differenziati da quelli di accesso all'area portuale, garantendo al porto la possibilità di avere accessi organizzati e controllati.”

Con riferimento alla cartografia di progetto appare evidente che l'accesso al litorale, provenendo dal porto, sarà occluso per la presenza dei rilevati arginali ed i pennelli, mentre la strada parallela che si troverà a monte del collettore, diventerà una strada “cieca” che terminerà contro i rilevati arginali. Tale strada, che allo stato attuale rappresenta un percorso di fruizione del paesaggio (Foto 9 della Documentazione fotografica) perderà la sua funzione attuale ed alla vista verso il mare si sovrapporrà la presenza dell'argine del collettore; inoltre l'accesso al litorale sarà possibile solo dalla strada che va al mare posta ad est, dopo l'argine est, con forte limitazione della fruizione del paesaggio. Quindi, quanto affermato nella relazione paesaggistica integrativa, non appare del tutto coerente con le tavole progettuali. Anche dalla pista ciclabile in testa d'argine non sarà possibile l'accesso al litorale da ovest, ma solo da est. Si rileva quindi un contrasto con le prescrizioni di cui all'art.136 del Codice ed alle prescrizioni della Sezione 4 del PIT/PPR per la lett.a) dell'art.142 del Codice.

3) Punto non ottemperato: le aree interstiziali rimangono aree intercluse senza alcuna specifica previsione: si rileva un contrasto con le prescrizioni di cui all'art.136 del Codice oltre che con la seconda invariante strutturale del PIT/PPR, con riferimento al nodo degli agroecosistemi e dell'area critica per processi di artificializzazione, ed alla quarta invariante strutturale del PIT/P PR , morfotipo dei seminativi della bonifica .

In base alla documentazione prodotta, si rileva infatti anche la difficoltà di accesso alle aree, al fine di poter procedere con la coltivazione dell'area e del permanere del paesaggio rurale. Inoltre si osserva che non è stato prodotto un elaborato con sezioni che descrivano le dimensioni dell'Argine est.

4) Punto non ottemperato: nella documentazione integrativa prodotta, non viene data puntuale risposta a tale punto ma vengono unicamente riportati degli estratti del PIT/PPR, sottovalutando l'importanza del nodo degli agroecosistemi e degli effetti dell'intervento anche sulla quarta invariante strutturale.

5) Parzialmente ottemperato: si riportano una serie di studi sul moto ondoso e sul trasporto solido, effettuati per il PRP di Talamone, richiamando delle valutazioni effettuate a livello di pianificazione, senza analizzare puntualmente gli effetti dell'intervento in oggetto così come progettato; pertanto le modifiche sul litorale sabbioso introdotte dall'inserimento del nuovo collettore e dei pennelli a mare, si ritengono non esaminate nel dettaglio al fine di verificare il rispetto della prescrizione per cui “Non è ammessa la realizzazione di

nuove opere a mare o a terra in grado di provocare fenomeni di erosione costiera.” Si rileva quindi un possibile contrasto con le prescrizioni di cui Sezione 4 del PIT/PPR per la lett.a) dell’art.142 del Codice. Per quanto sopraesposto appare evidente che la documentazione integrativa prodotta risponde in maniera parziale a quanto richiesto.

Da quanto predisposto si ritiene che, fermo restando che la tipologia di opera di messa in sicurezza idraulica di per sé non sarebbe in contrasto con il PIT/PPR, la scelta progettuale prospettata, peraltro senza che siano effettuate alternative progettuali da mettere a confronto, presenti delle criticità paesaggistiche degne di rilievo, ed appaia in contrasto con il PIT/PPR, per vari motivi tra cui:

- l’impatto visivo dell’opera, che non può ritenersi trascurabile come indicato nella Relazione Paesaggistica, vista la presenza dei rilevati arginali che, pur se di altezza contenuta, hanno una larghezza tale da creare un’impronta a terra di rilevante dimensione, marcando con un nuovo segno il litorale costiero e frapponendosi alle visuali da e verso il mare;

- la perdita della fruizione del paesaggio dalla strada provinciale Talamone;

- la perdita della fruizione del litorale costiero dal centro storico di Talamone;

- la creazione di spazi interclusi in un nodo degli agroecosistemi e la perdita del paesaggio rurale identitario;

- l’aggravio della situazione ecosistemica dell’area;

- l’indeterminatezza degli effetti sul litorale costiero che potrebbero determinarsi a seguito della realizzazione del progetto in esame.

Pertanto si ritiene che fermo restando la funzionalità idraulica dell’opera, sarebbe opportuno analizzare più alternative progettuali, atte anche a garantire il mantenimento della fruizione del litorale costiero dal centro di Talamone, che limitino l’estensione delle aree intercluse e comportino un alleggerimento del segno sul territorio, in una piana caratterizzata da un nodo degli agroecosistemi e tutelata ai sensi dell’art.136 del Codice, senza alterare il paesaggio rurale e non impattando sulle visuali che si aprono da e verso il mare.

Infine si sottolinea che non è possibile valutare il rispetto della prescrizione relativa agli effetti sull’erosione costiera (lett.a) dell’art.142 del Codice) non avendo prodotto dei puntuali studi di approfondimento sul tema.”;

la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, nel contributo pervenuto il 06.12.2021, dato atto che l’area d’intervento è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 136, comma 1 (D.M. 10/12/1962 - G.U. 3 del 1963- “Zone site nel territorio del comune di Orbetello costituite dalla pianura compresa tra il piede dei monti dell’Uccellina e la statale Aurelia nonché dalla limitrofa collina di Bengodi”) e dell’art. 142 lett. a) “i territori costieri”, nonché richiamati i contenuti del PIT/PPR, espone quanto segue:

- con riferimento al PIT/PPR ed alla Disciplina d’uso della Scheda d’Ambito n. 20 “Bassa Maremma e ripiani tufacei” richiamati i contenuti

dell’obiettivo 1: “Salvaguardare la fascia costiera e la retrostante pianura, qualificate dalla presenza di eccellenze naturalistiche legate agli importanti sistemi dunali e di costa rocciosa, di aree umide e lagune costiere, e dal paesaggio agrario di Pianura e della bonifica, riequilibrando il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato sulla costa”;

delle Direttive correlate

“1.8 - tutelare la viabilità storica di collegamento con i porti e il sistema della viabilità litoranea e pedecolinare costituito dalla Via Aurelia e dalla viabilità minore ad essa collegata.

Orientamenti: qualificare il tratto compreso fra Ansedonia e Talamone, e la viabilità parallela all’Aurelia [...];

1.12 - garantire l’equilibrio idraulico delle aree di pianura e delle falde acquifere e salvaguardare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici degli ambienti fluviali e torrentizi

Orientamenti:

- contenere i prelievi idrici, anche attraverso il ricorso a sistemi irrigui a minore richiesta. I sistemi irrigui debbono peraltro tenere conto del rischio di salinizzazione dei suoli nelle Depressioni retrodunali e nei Bacini di esondazione;

- mitigare, nelle zone adiacenti le aree umide e gli ecosistemi fluviali e torrentizi, i processi di intensificazione delle attività agricole;

- evitare il sovraccarico degli estesi sistemi drenanti, in particolare con acque potenzialmente inquinanti di origine urbana, agricola o industriale;

- contenere l’impermeabilizzazione delle aree di assorbimento dei deflussi e di ricarica degli acquiferi, montane, collinari e di Margine;

- aumentare la capacità di smaltimento dei maggiori eventi di piena nei Bacini di esondazione e nelle Depressioni retrodunali, intervenendo anche sulle infrastrutture per creare vie di drenaggio, capaci di proteggere gli insediamenti e ridurre le aree allagabili;
- migliorare la qualità ecosistemica e il grado di continuità ecologica trasversale e longitudinale degli ambienti fluviali e torrentizi nonché i livelli di sostenibilità delle attività di gestione della vegetazione ripariale;”

conclude:

Le trasformazioni apportate dall'intervento, seppur auspicabili per le proprie finalità, rischiano di apportare delle modifiche eccessivamente impattanti e in contraddizione con la permanenza dei valori sopra riportati e soprattutto in contrasto con l'Obiettivo n.1 della Scheda d'Ambito di Paesaggio n. 20.”;

in merito al vincolo di cui al D.M. 10/12/1962 (G.U. 3 del 1963) “Zone site nel territorio del comune di Orbetello costituite dalla pianura compresa tra il piede dei monti dell'Uccellina e la statale Aurelia nonché dalla limitrofa collina di Bengodi”, “*si rileva come l'intervento, per come concepito possa risultare in contrasto con la prescrizione l.c.l. Sono da escludere tutti gli interventi che possono interferire con la tutela integrale ed il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico della costa rocciosa e la 4.c.l. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio;”;*

con riferimento ai contenuti della “*Scheda dei sistemi costieri n.9 Litorale roccioso dei Monti dell'Uccellina relativa alla tutela paesaggistica ope legis art. 142 comma 1 lett. a) si riscontra:*

Prescrizioni

c - non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione dei sistemi forestali di valore naturalistico e paesaggistico e delle relitte aree umide salmastre di interesse conservazionistico. All'interno di tali formazioni non sono ammessi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione [...]

d - non sono ammessi gli interventi che: - compromettano gli elementi determinanti per la riconoscibilità dello skyline costiero identitario del nucleo di Talamone nelle sue relazioni figurative con il Golfo e i Monti dell'Uccellina.

L'area, che risulta delimitata a monte dalla strada pubblica di accesso a Talamone e a sud dall'arenile, mantiene ancora i segni derivanti dalle operazioni di bonifica e un carattere naturalistico e paesaggistico di alto pregio, scevro da manufatti, strutture e apprezzabili fenomeni di ingente artificializzazione.

L'opera così come concepita (rif. pag. 31 Relazione paesaggistica) appare come un bye-pass che, fiancheggiando il canale di deflusso esistente, va ad occupare, stravolgendone valori e morfologia, l'intera piana libera. Si rimarcano criticità ad alto impatto paesaggistico, specie per i livelli di intervisibilità e vedute panoramiche dalla strada pubblica verso il mare, compromessi dalla realizzazione degli argini alti fino a 2,5 metri. La viabilità e la sentieristica interna, che implementa la fruibilità del luogo, l'accesso all'arenile e la mobilità lenta, verrebbe di fatto annullata dall'intervento. Le trasformazioni orografiche e naturalistiche sarebbero profondamente e irrimediabilmente alterate in negativo.

Si ritengono le opere in progetto non compatibili con i valori paesaggistici del territorio di riferimento e non conformi rispetto agli obiettivi, alle direttive e alle prescrizioni riportati.

L'intervento, per localizzazione, soprattutto per il forte rapporto di intervisibilità con la viabilità d'accesso a Talamone, con le emergenze storico-architettoniche presenti a ridosso dell'area di trasformazione, per dimensioni, specie per quanto attiene l'estensione in lunghezza e larghezza degli argini di contenimento, per caratteristiche morfologiche, per una insufficiente operazione di ricucitura paesaggistica con appropriate opere di mitigazione a verde, oltre infine che per una assente operazione compensativa volta alla riqualificazione della zona, comporterebbe una più che significativa alterazione paesaggistica in negativo dell'area. Si chiede pertanto di valutare la possibilità di adeguare il canale esistente alle odierne esigenze e nello specifico:

- allargare la portata del canale esistente;
- adeguare eventualmente il tracciato in curvo e procedere puntualmente a misure anti erosive di ingegneria naturalistica (quali massicciate, ecc);
- modificare il tracciato del canale, accorciandolo, solo nel tratto finale (in corrispondenza della controcurva verso la strada) rettificandolo e facendo sfociare direttamente a mare;
- riducendo all'indispensabile le movimentazioni di terreno e modifiche orografiche oltre alle aree per la cantierizzazione;
- prevedendo una sentieristica lenta e opere compensative a verde a ripristino naturalistico dell'area.

In ordine alla tutela archeologica, considerata la localizzazione dell'impianto e visto il rischio archeologico per l'area interessata, si ritiene necessario assoggettare a procedimento di VIA. Si chiede di attivare fin dalle

prime fasi progettuali, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la verifica preventiva dell'interesse archeologico dato l'alto rischio per l'area oggetto d'intervento oltre per la natura delle lavorazioni da realizzare.

Per quanto sopra specificato, si ritiene necessario assoggettare il procedimento in oggetto a Verifica di Impatto Ambientale, volendo specificare, per tutto quanto sopra detto, le ampie criticità dell'intervento sotto il profilo della tutela paesaggistica dell'impianto oltre alla assoluta non conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.”;

Viste le criticità paesaggistiche dovute alla realizzazione del progetto in esame, sollevate dalla competente Soprintendenza e dal Settore regionale paesaggio; le criticità archeologiche in fase di realizzazione sollevate dalla Soprintendenza; le criticità afferenti alla qualità delle acque marine, alla tutela degli habitat e delle biocenosi marine di rilievo conservazionistico presenti nell'area di intervento, sollevate da ARPAT, con riferimento alla realizzazione ed all'esercizio delle opere previste;

Dato infine atto dei contributi istruttori pervenuti dagli altri Soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati e rilevato che detti contributi non manifestano motivi che ostano alla esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo pervenuto il 16.06.2021, prende in esame gli strumenti di piano di competenza rilevando quanto segue:

- in riferimento al al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGR), *gli interventi in progetto interessano un'area classificata a pericolosità da alluvioni rare (P1), media (P2) ed elevata (P3) disciplinate rispettivamente dagli artt. 11, 9 e 7 della disciplina di Piano. Gli interventi in oggetto sono inquadrabili come interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, per i quali, ai sensi degli artt. 7 e 9 commi 2 lettere b) sarà necessario acquisire nelle successive fasi autorizzative il parere di compatibilità con gli obiettivi di PGR, in conformità a quanto disposto dall'art. 24 comma 2. A tal proposito si precisa che per l'espressione del parere di competenza di questa Autorità di bacino distrettuale la documentazione progettuale dovrà essere conforme a quanto richiesto dall'Allegato 3 del PGR. Relativamente alla modifica delle mappe di pericolosità da alluvioni del PGR in seguito alla realizzazione dell'opera in progetto si ricorda che il proponente dovrà attivare la procedura di cui all'art. 14 della disciplina di Piano;*

- in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), *gli interventi in esame ricadono in aree esterne a quelle a pericolosità da processi geomorfologica e/o da frana;*

- in riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA), precisando che il Piano non prevede l'espressione del parere da parte dell'Autorità di Bacino, ma, *che considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sulle acque segnala che i corpi idrici che potrebbero essere interessati dagli interventi:*

- *Corpo idrico sotterraneo Corpo idrico della Pianura di Grosseto (stato quantitativo non buono, stato chimico buono, obiettivi: stato quantitativo buono al 2027, non deterioramento dello stato chimico);*
- *Corpo idrico marino costiero Costa dell'Uccellina (stato ecologico buono, stato chimico non buono, obiettivi: stato chimico buono al 2021, non deterioramento dello stato ecologico);*
- *Corpo idrico superficiale Collettore Occidentale – Collecchio-Fosso del Romitorio (stato ecologico sufficiente, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità).*

Segnala infine, che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” che riguarda il territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana, ad oggi in fase di consultazione/partecipazione. Si invita a prendere visione anche della cartografia e della Disciplina di tale Progetto di Piano, ancorché non vigente;

la Provincia di Grosseto, nel contributo pervenuto il 09.06.2021 sulla documentazione iniziale e nel contributo finale pervenuto il 30.11.2021, espone quanto segue:

In riferimento alla Vs nota PEC del 05/11/2021 e al progetto indicato in oggetto si forniscono contributi rispetto alla coerenza con gli atti di governo del territorio di competenza provinciale.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 04/08/2020 è stato ratificato l'accordo di pianificazione, di cui all'art.41 e seguenti della L.R.T. 65/2014, fra Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di Orbetello relativo alla "definizione del piano regolatore portuale del porto turistico di Talamone, alla formazione della variante contestuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico

del Comune di Orbetello ed alla definizione della scheda di aggiornamento del PIT ed all'aggiornamento della scheda 12B del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale".

Gli interventi di messa in sicurezza idraulica delle opere del piano portuale di Talamone, oggetto di verifica di assoggettabilità a VIA, sono ricomprese nell'ambito previsionale del citato accordo di pianificazione.

Inoltre in considerazione che le politiche territoriali provinciali perseguono la migliore compatibilità tra le aspettative di utilizzo e di sviluppo del territorio e la naturale dinamica degli assetti idrogeologici, nel rispetto della tutela ambientale e della sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture, e che a tal fine sono previste azioni per il ripristino degli assetti compromessi tra cui la messa in sicurezza idraulica compatibile con il recupero degli ambiti fluviali e del loro ecosistema, si ritiene che la previsione di progetto, indicato in oggetto, risulti in linea con quanto disposto all'Art. 11 "Acqua e suolo: assetti idrogeologici" delle norme del vigente strumento di pianificazione provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto approvato con D.C.P. n.20 del 11/06/2010);

il Consorzio di bonifica 6 Toscana sud, nel contributo pervenuto il 28.06.2021, con riferimento alle proprie competenze relative all'attività di manutenzione sui corsi d'acqua del reticolo di gestione, riguardo l'intervento proposto esprime contributo istruttorio favorevole. Segnala tuttavia che l'intervento deve garantire ai mezzi del Consorzio 6 Toscana Sud preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, la percorribilità e l'accesso del corso d'acqua.

Il presente contributo è da intendersi comunque subordinato al rilascio del parere idraulico espresso dall'Ufficio Regionale del Genio Civile Toscana Sud, a seguito di istruttoria vincolante nel merito, riguardante la compatibilità dell'intervento con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

la società Integra Concessioni srl, in merito alle interferenze, nel contributo pervenuto il 18.05.2021, *rileva che l'intervento presentato incide sulle condotte di trasferimento reflui (in pressione) dal sollevamento ST01 a ST02 (nell'area di Talamone).*

Trattasi di condotta in PEAD DN 180 (con tratti che provvedono all'attraversamento del corso d'acqua in Acciaio), singola che segue andamento naturale del corso d'acqua e dell'argine oggi presente.

L'intervento prospettato dalla Amministrazione Comunale, pertanto, deve prevedere, a detta della scrivente, lo spostamento/rifacimento della condotta prima dell'avvio dei lavori per non interrompere un servizio essenziale di trasferimento dei reflui.

La società si rende disponibile per analizzare il tracciato della nuova condotta;

la società Telecom Spa, in merito alle interferenze, nel contributo pervenuto il 11.11.2021, comunica che nella zona interessata dai lavori di cui all'oggetto, esistono, interferenze geometriche con linee telefoniche (delle quali fornisce la rappresentazione planimetrica); chiede che preliminarmente alla fase esecutiva sia attivata segnalazione alla Società;

la società Acquedotto del Fiora Spa, nel contributo pervenuto il 01.12.2021, comunica che non vi sono interferenze con le infrastrutture da gestite;

il Settore Genio Civile Toscana sud nel proprio contributo conclusivo del 02.12.2021, in relazione alle proprie competenze, comunica quanto segue:

[...] Tale intervento è pertanto soggetto all'acquisizione dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 152/2006, LR 80/2015 e DGR n.613 del 18/05/2020 ricadendo nella tipologia indicata nell'allegato tecnico "Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettere e) e f) della LR 80/2015" all'art. 3 punto 2) " Immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo" previa dimostrazione dell'innocuità ambientale con il contesto in cui si va ad intervenire e prevedere l'immersione in ambito marino dei suddetti massi ciclopici provenienti da cava terrestre, che il proponente dovrà attivare su progetto esecutivo contenente la verifica di stabilità delle opere a mare, indicata nel presente progetto preliminare;

Visto le integrazioni pervenute in data 05/11/2021 agli atti regionali prot. n. 430036, che rispondo in modo adeguato alla normativa per quanto riguarda la valutazione dei possibili impatti con le biocenosi marine presenti nel comprensorio, il Settore scrivente esprime nuovamente il proprio parere:

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e descritto il Settore scrivente, competente al rilascio della Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 nonché dell'art. 17 comma 1 lett. e) della LR 80/2015 e della Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 613 del 18/05/2020 esprime il proprio parere FAVOREVOLE di massima evidenziando comunque la necessità da parte del proponente di attivare, a seguito della conclusione del pre-

sente procedimento di verifica di assoggettabilità ambientale, la necessaria istanza volta ad acquisire l'Autorizzazione, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 152/2006 e Allegato A "Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettere e) e f) della LR 80/2015" approvato con la DGR 613/2020. Inoltre tenendo conto dell'analisi degli impatti sulle biocenosi marine comprese le componenti ambientali protette, da cui emergono possibili impatti, in fase di esercizio, sulle praterie di Posidonia oceanica e sulla popolazione di Cymodocea nodosa, si prescrive già in questa fase l'impiego di panne galleggianti con gonna da posizionare allo sbocco del canale collettore esistente e del canale in costruzione compresa l'area interessata dall'immersione di massi ciclopici in mare per la realizzazione dei pennelli di foce aggettanti in mare, al fine di contenere la diffusione di torbidità nelle acque marine e quindi contenere gli impatti negativi sulle componenti ambientali rilevate.

Si evidenzia inoltre nuovamente che il proponente deve presentare relativa istanza al Settore scrivente corredata della documentazione tecnica prevista nelle sopra citate Linee guida all'art. 3 punto 2.2), ponendo particolare attenzione alla valutazione di sostenibilità sulla morfodinamica costiera, allegando all'istanza lo studio di dinamica del litorale, realizzato tramite modellazione numerica e sulla base dei dati di evoluzione storica, che consenta di evidenziare gli effetti dell'intervento (pennelli di foce aggettanti in mare) rispetto allo stato attuale, oltre a confermare l'eventuale mappatura delle componenti ambientali protette nel comprensorio oggetto del presente parere. Inoltre lo sversamento di inerti e massi lapidei provenienti da cava terrestre dovrà essere supportato da certificazione atta a dimostrare l'innocuità ambientale. A tal fine dovrà essere utilizzata la specifica modulistica scaricabile dal portale della Regione Toscana: <http://www.regione.toscana.it/-/modulistica-per-la-tutela-delle-opere-idrauliche-e-la-gestione-delle-risorseidriche-e-della-costa>, per presentare relativa domanda;

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Settore scrivente riconferma il proprio parere di massima FAVOREVOLE;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

il progetto preliminare in oggetto, si configura quale intervento funzionale alla messa in sicurezza idraulica dell'area portuale di Talamone, anche in vista dei previsti sviluppi progettuali afferenti a tale infrastruttura, previsti in vigenti atti di pianificazione territoriale.

Infatti il progetto in esame si riferisce a quanto previsto nell'Accordo di Pianificazione fra Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di Orbetello, ratificato dalla Regione Toscana con deliberazione Consiglio regionale n. 55 del 30.07.2020 ed afferente allo sviluppo del porto di Talamone;

l'area in cui verrebbe realizzato il progetto è tutelata dal punto di vista paesaggistico, sia con decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico che per legge;

il PIT/PPR nella Scheda d'Ambito n. 20 "Bassa Maremma e ripiani tufacei" indica quale obiettivo 1: "Salvaguardare la fascia costiera e la retrostante pianura, qualificate dalla presenza di eccellenze naturalistiche legate agli importanti sistemi dunali e di costa rocciosa, di aree umide e lagune costiere, e dal paesaggio agrario di Pianura e della bonifica, riequilibrando il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato sulla costa";

il progetto prevede possibili impatti in fase di esecuzione con conseguente riduzione della superficie della prateria di Posidonia oceanica (fanerogama marina), perdita di individui di Cymodocea nodosa (fanerogama marina) e di Limonium etruscum (specie terrestre tipica di ambienti prossimi alla battigia). Si possono concretizzare anche impatti in fase di esercizio sulle praterie di Posidonia oceanica e di Cymodocea nodosa. Il cambiamento nel flusso dei sedimenti trasportati dalle acque del Collettore Occidentale può, allo stato di progetto, interessare la vegetazione marina presente all'interno del golfo inficiandone lo stato di conservazione;

le suddette specie ed i suddetti habitat rivestono importanza conservazionistica;

Vista, a tal proposito, la Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, e vista – in merito – la Comunicazione della Commissione 2021/C 118/01, avente ad oggetto linee guida afferenti al danno ambientale, con riferimento – tra l'altro – alle specie ed agli habitat naturali protetti. Tra gli habitat protetti figurano quelli dell'allegato I alla Direttiva 92/43/CEE, ivi incluse le praterie di posidonia;

Considerato inoltre che:

la documentazione presentata, con il livello di progettazione attualmente disponibile, non fornisce elementi sulla morfo-dinamica costiera ed in particolare lo studio della dinamica del litorale, realizzato tramite modellazione numerica e sulla base dei dati di evoluzione storica, che consentirebbe di evidenziare gli effetti dell'intervento (pennelli di foce emersi a + 1 m s.l.m.m., aggettanti in mare per 75 m) con riferimento all'erosione costiera indotta, rispetto allo stato attuale;

il proponente non indica adeguate alternative progettuali; tali alternative, pur nell'alveo degli indirizzi contenuti nel suddetto Accordo di pianificazione, dovrebbero essere prese in considerazione, al fine di poter accertare che la soluzione prescelta è quella che, a parità di efficacia idraulica, minimizza gli impatti ambientali dovuti alla sua realizzazione ed al suo esercizio;

Ritenuto di condividere:

le criticità paesaggistiche ed archeologiche sollevate dalla competente Soprintendenza, con riferimento alla realizzazione delle opere previste dal progetto in esame e dato atto che la Soprintendenza, quale articolazione territoriale del Ministero della Cultura, è l'unica Amministrazione competente in materia di beni archeologici, secondo l'ordinamento nazionale;

le criticità paesaggistiche, afferenti alla realizzazione del progetto in esame, sollevate dal Settore regionale paesaggio con riferimento al PIT-PPR ed alla relativa Disciplina dei Beni paesaggistici;

le criticità naturalistiche (specie vegetali, biocenosi ed habitat marini) ed afferenti alla qualità delle acque del mare, individuate da ARPAT, con riferimento alla fase di costruzione e di esercizio del progetto in esame;

le necessità di approfondimento documentale, vista la delicatezza del contesto territoriale e paesaggistico in cui si andrebbero a collocare le opere previste, sollevate nei contributi istruttori acquisiti dai Soggetti di cui ai capoversi precedenti;

Ritenuto che le suddette criticità e le suddette carenze documentali possano determinare impatti negativi significativi dovuti al progetto;

Rilevato pertanto che il progetto in esame determini impatti negativi significativi, non adeguatamente mitigabili allo stato delle conoscenze attualmente disponibili, sulle componenti ambientali paesaggio, beni culturali, qualità delle acque marine e biocenosi ed habitat marini;

Dato atto che non è attualmente disponibile uno studio sulla dinamica costiera, atto a mettere in evidenza eventuali fenomeni di erosione costiera indotta dal progetto in esame e preso atto che, comunque – il Genio civile, competente in materia – ritiene possibile la valutazione di tale studio in una successiva fase procedimentale;

Ritenuto che, senza l'acquisizione agli atti di un adeguato studio sulla dinamica costiera, non sia possibile escludere impatti negativi significativi del progetto in termini di erosione indotta;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Visti l'art. 19, commi 5 ed 8, e l'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, nonché l'allegato IV bis alla suddetta parte seconda;

Visto il d.l. 77/2021, art. 25, in materia di comunicazione ex art.10 bis della l.241/1990, nell'ambito delle procedure in materia di VIA;

Preso atto della documentazione complessivamente presentata dal proponente;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai soggetti competenti in materia ambientale;

Visto che, con riferimento all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006:

- caratteristiche del progetto: il progetto incide sull'utilizzo di risorse naturali (territorio), con particolare riferimento all'area della pianura bonificata (compresa tra la strada pubblica di accesso a Talamone ed il litorale costiero) ed alla morfodinamica della linea costiera; il progetto incide sull'utilizzo di risorse naturali (acqua e biodiversità), con particolare riferimento alla qualità delle acque, agli ecosistemi e biocenosi marine;

- localizzazione del progetto: gli effetti del progetto interessano un'area vasta - delimitata a monte dalla strada pubblica di accesso a Talamone e a sud dall'arenile - tutelata paesaggisticamente (D.M. 10/12/1962 G.U. 3 del 1963) e di importanza archeologica, che mantiene i segni derivanti dalle operazioni di bonifica e un carattere naturalistico e paesaggistico di alto pregio, scevro da manufatti, strutture e apprezzabili fenomeni di artificializzazione. Gli effetti del progetto interessano altresì il litorale costiero tutelato paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. a) del D.Lgs 42/2004;

- tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale: l'entità e l'estensione dell'impatto hanno riflessi su un'ampia area della pianura bonificata e sul prospiciente tratto del litorale costiero; l'impatto sul territorio configura un aggravio ecosistemico di un'area dal carattere naturalistico e paesaggistico di alto pregio, creando spazi interclusi in un nodo degli agroecosistemi, la perdita del paesaggio rurale identitario e indeterminatezza sulla morfodinamica costiera; l'impatto visivo da e verso il mare non può ritenersi trascurabile, configurando di fatto la perdita della fruizione del paesaggio dalla strada provinciale Talamone e del litorale costiero dal centro storico di Talamone; l'impatto sull'ambiente marino si concretizza in fase di esecuzione con una riduzione della superficie della prateria di Posidonia oceanica e una perdita di individui di *Cymodocea nodosa* e di *Limonium etruscum*, ed in fase esercizio, incidendo oltretutto sulle praterie di *Posidonia oceanica* e sulla popolazione di *Cymodocea nodosa*, anche (in funzione del cambiamento nel flusso dei sedimenti trasportati dalle acque del Collettore Occidentale) sulla vegetazione marina presente all'interno del golfo inficiandone ulteriormente lo stato di conservazione;

l'impatto è probabile;

l'impatto sui beni archeologici può essere irreversibile; l'impatto sui beni paesaggistici può essere irreversibile e comunque la eventuale reversibilità comporterebbe la rimozione delle opere messe a dimora; l'impatto sulla qualità delle acque è reversibile solo a seguito della dismissione delle opere previste; l'impatto su habitat e biocenosi di rilievo naturalistico è irreversibile;

l'istruttoria, con riferimento al livello di progettazione attualmente disponibile, non ha evidenziato modalità per ridurre l'impatto in modo efficace (mitigazioni);

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Rilevato che l'istruttoria svolta, tenuto conto della documentazione presentata dal proponente e dei contributi istruttori pervenuti, ha evidenziato come non sia possibile escludere che il progetto in esame determini impatti negativi significativi sulle componenti paesaggio e beni culturali, ambiente idrico marino, habitat e biocenosi marine, per le motivazioni e le considerazioni riportate in precedenza; tali impatti dovranno essere approfonditi nell'ambito di uno studio di impatto ambientale, riferibile ad un livello di progettazione maggiormente dettagliato, in relazione al quale svolgere una nuova specifica fase di consultazione del pubblico e dei Soggetti competenti in materia ambientale;

Ritenuto quindi necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, di cui agli artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010 e artt. 23 e seguenti del D.Lgs 152/2006. A tal fine il proponente, ove ritenuto opportuno, dovrà presentare al Settore VIA-VAS regionale una istanza di rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 73 bis della L.R. 10/2010, tenuto conto delle indicazioni del regolamento approvato con d.p.g.r. 19R/2017 e della D.G.R. 1196/2019, nonché degli elementi ambientali di cui al presente atto.

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di "Opere di sistemazione del collettore occidentale nella parte terminale per la messa in sicurezza delle opere del piano portuale di Talamone" ubicato nel Comune di Orbetello (GR), proposto dal Comune di Orbetello, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto al proponente Comune di Orbetello;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Viabilità Regionale Ambiti Pisa, Livorno,
Lucca e Massa Carrara - Porti Regionali**

DECRETO 10 dicembre 2021, n. 21811
certificato il 14-12-2021

OCDPC n.482/2017 - Ordinanze commissariali n. 55/2017 e n. 56/2017 - Intervento codice: 2017ELI0087 "Ponte sul Rio MORRA (Via del Poggione in loc. Crocino)" in Comune di Collesalvetti - CUP J31B17000570002. Pagamento indennità occupazione accettate - anno 2021.

IL DIRIGENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno, stato di emergenza prorogato con delibera Consiglio dei Ministri 16 marzo 2018 e delibera Consiglio dei Ministri 6 settembre 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno con cui altresì il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario Delegato;

Vista l'ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della O.C.D.P.C. n.482/2017, ha individuato le strutture a supporto della propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;

Vista l'ordinanza n. 55 del 9/11/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della O.C.D.P.C. n. 482/2017 ha approvato il Piano degli Interventi rimodulati con ordinanze n. 14 del 19/02/2018, n.714 del 06/08/2018, n. 138 del 21/12/2018, n. 26 del 06/03/2019;

Vista l'ordinanza n. 56 del 9/11/2017, modificata con ordinanza n.13/2018, con cui il Commissario delegato ha approvato le disposizioni per l'attuazione degli interventi ed, in particolare, l'Allegato B relativo agli interventi

eseguiti direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi degli uffici della Regione Toscana;

Considerato che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento cod. "2017ELI0087" Ponte sul Rio Morra (via del Poggione loc. Crocino) Comune di Collesalvetti (LI) - per l'importo di €. 1.100.000,00, attuato direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Progettazione e realizzazione viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;

Visto che il Commissario delegato ha terminato il proprio incarico in data 10/03/2019;

Vista l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.589 del 15 aprile 2019 che in riferimento agli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017 in provincia di Livorno:

- individua, ex art.1 c.1, la Regione Toscana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi suddetti;

- individua, ex art.1 c.2, per le finalità sopra specificate, il dirigente responsabile del settore protezione civile della Regione Toscana che prosegue l'incarico delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimanti;

- autorizza, ex art.1 c.5, suddetto dirigente a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale 6064, che viene allo stesso intestata fino dal 14 marzo 2021;

- statuisce, ex art.1 c.4, che il soggetto prosecutore si avvale, per le finalità dell'ordinanza stessa, delle strutture organizzative della regione e dei soggetti individuati dal Commissario Delegato:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Vista la Legge Regionale n. 30 del 18 febbraio 2005, "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016, "Modalità operative dell'ufficio regionale espropriazioni" - già integrato con Decreti del Direttore Generale n. 7280 del 14 maggio 2019 e n. 9700 del 2 luglio 2020 - come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28 aprile 2021;

Dato atto che con ordinanza n. 73 del 29/08/2018 il Commissario Delegato ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento cod. "2017ELI0087" Ponte sul Rio Morra (via del Poggione loc. Crocino) Comune di

Collesalveti (LI), disposto la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 327/01 ed approvato il piano particellare;

Visto il decreto n. 8370 del 09.06.2020 di determinazione provvisoria dell'indennità d'occupazione temporanea relativa alle aree necessarie alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto, con cui si è disposta l'occupazione temporanea fino al 31/04/2023 dato atto che le somme dovute devono essere liquidate alla scadenza di ciascun anno di occupazione e quindi, relativamente all'anno in corso, entro il 31.12.2021;

Viste le relate di notifica di suddetto decreto;

Dato atto che i signori Bugatti Sergio, Corsini Dania, Quochi Fabiano, Fancelli Stefania, Fancelli Stefano hanno, nei termini di legge, accettato le indennità proposte con suddetto decreto e dichiarato la libera proprietà dei beni interessati;

Accertato che, come risulta dal Certificato rilasciato dal Comune di Collesalveti in data 10.09.2018, dalle norme tecniche di attuazione allegate al Regolamento Urbanistico approvato con delibera C.C. n. 20/2009 e verificato il piano urbanistico, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 327/01, le aree oggetto di occupazione temporanea e poste nel Comune di Collesalveti sono classificate come segue: mappale 101 del foglio 100 è posto in area della trasformabilità produttiva assimilabile alla zona "D", mentre i mappali 266, 578, 293, Foglio 96 e mappali 441, 95, 97, 365, Foglio 100 per le superfici interessate, non ricadono nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D come definite dagli strumenti urbanistici, bensì nelle aree come sotto precisato: - mappali 266, 578, 441 verde agricolo urbano, verde privato e viabilità assimilabili alla zona "F"; - mappale 293 (sub 6 e 7) ricadono nella zona delimitata a verde (assimilabile alla zona F), - mappali 95, 97, 365, aree non pianificate, sono da classificare in zona "F" a verde poiché poste in adiacenza al corso d'acqua e quindi con forti vincoli idraulici che ne condizionano la destinazione;

DECRETA

1. di impegnare sul capitolo 22238 contabilità speciale n. 6064 l'importo totale di €1.702,05 a favore dei soggetti di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, a titolo di saldo dell'indennità di occupazione temporanea;

2. di liquidare, imputando all'impegno assunto con il presente atto, ai soggetti di cui all'Allegato "A", e con le modalità dallo stesso indicate, la somma totale di Euro 1.702,05, come di seguito ripartita:

- Bugatti Sergio nato a Cingoli il 07.04.1950 prop. 1/1 mapp. 293 sub 6 - €.458,33;

- Corsini Dania nata a Livorno il 06.01.1963, prop. 1/2 mapp. 293 sub 7 - €.229,16 - Quochi Fabiano nato a Rosignano il 14.09.1960 prop. 1/2 mapp. 293 sub 7 - €.229,16;

dando atto che, come precisato nello stesso allegato "A", le somme dovute non sono soggette a ritenuta d'acconto, ex art. 35 DPR 327/2001, per le motivazioni indicate in premessa:

- Fancelli Stefania nata a Livorno il 19.01.62, propr ½ mapp. 101 sub 601, 95, 97, 365 - €.392,70, dando atto che, come precisato nello stesso allegato "A", l'indennità riferita al mappale 101 sub 601, pari ad €.229,17 è soggetta all'imposta del 20% per le motivazioni precisate in premesse;

- Fancelli Stefano nato a Livorno il 22.02.63, propr ½ mapp. 101 sub 601, 95, 97, 365 - €.392,70 dando atto che, come precisato nello stesso allegato "A" - l'indennità riferita al mappale 101 sub 601, pari ad €.229,17 è soggetta all'imposta del 20% per le motivazioni precisate in premessa;

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento di espropriazione è il sottoscritto dirigente ing. Dario Bellini.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Dario Bellini

**Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Viabilità Regionale Ambiti Pisa, Livorno,
Lucca e Massa Carrara - Porti Regionali**

DECRETO 10 dicembre 2021, n. 21812
certificato il 14-12-2021

OCDPC n. 482/2017 - Ordinanze commissariali n. 55/2017 e n. 56/2017 - Intervento codice: 2017ELI0087 "Ponte sul Rio MORRA (Via del Poggione in loc. Crocino)" in Comune di Collesalveti - CUP J31B17000570002. Deposito indennità occupazione 2021 non accettate.

IL DIRIGENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno, stato di emergenza prorogato con delibera Consiglio dei Ministri 16 marzo 2018 e delibera Consiglio dei Ministri 6 settembre 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno con cui altresì il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario Delegato;

Vista l'ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della O.C.D.P.C. n. 482/2017, ha individuato le strutture a supporto della propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;

Vista l'ordinanza n. 55 del 9/11/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della O.C.D.P.C. n. 482/2017 ha approvato il Piano degli Interventi rimodulati con ordinanze n. 14 del 19/02/2018, n.714 del 06/08/2018, n. 138 del 21/12/2018, n. 26 del 06/03/2019;

Vista l'ordinanza n. 56 del 9/11/2017, modificata con ordinanza n. 13/2018, con cui il Commissario delegato ha approvato le disposizioni per l'attuazione degli interventi ed, in particolare, l'Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi degli uffici della Regione Toscana;

Considerato che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento cod. "2017ELI0087" Ponte sul Rio Morra (via del Poggione loc. Crocino) Comune di Collesalvetti (LI) - per l'importo di €. 1.100.000,00, attuato direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Progettazione e realizzazione viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;

Visto che il Commissario delegato ha terminato il proprio incarico in data 10/03/2019;

Vista l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione

Civile n. 589 del 15 aprile 2019 che in riferimento agli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017 in provincia di Livorno:

- individua, ex art.1 c.1, la Regione Toscana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi suddetti;

- individua, ex art. 1 c.2, per le finalità sopra specificate, il dirigente responsabile del settore protezione civile della Regione Toscana che prosegue l'incarico delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimanti;

- autorizza, ex art. 1 c.5, suddetto dirigente a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale 6064, che viene allo stesso intestata fino dal 14 marzo 2021;

- statuisce, ex art. 1 c.4, che il soggetto prosecutore si avvale, per le finalità dell'ordinanza stessa, delle strutture organizzative della regione e dei soggetti individuati dal Commissario Delegato;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Vista la Legge Regionale n. 30 del 18 febbraio 2005, "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016, "Modalità operative dell'ufficio regionale espropriazioni"- già integrato con Decreti del Direttore Generale n. 7280 del 14 maggio 2019 e n. 9700 del 2 luglio 2020 - come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28 aprile 2021;

Dato atto che con ordinanza n. 73 del 29/08/2018 il Commissario Delegato ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento cod. "2017ELI0087" Ponte sul Rio Morra (via del Poggione loc. Crocino) Comune di Collesalvetti (LI), disposto la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 327/01 ed approvato il piano particellare;

Visto il decreto n. 8370 del 09.06.2020 di determinazione provvisoria dell'indennità d'occupazione temporanea relativa alle aree necessarie alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto, con cui si è disposta l'occupazione temporanea fino al 31/04/2023 dato atto che le somme dovute devono essere liquidate alla scadenza di ciascun anno di occupazione e quindi, relativamente all'anno in corso, entro il 31.12.2021;

Viste le relate di notifica di suddetto decreto;

Dato atto che i signori Zampetti Anna Paola e Rocchi Claudio non hanno, nei termini di legge, accettato l'indennità proposta con suddetto decreto;

Ritenuto pertanto di liquidare a favore del M.E.F. (ex Cassa DD.PP.) sede di Firenze la somma totale di €.1.170,83, a titolo di indennità d'occupazione temporanea, imputando all'impegno assunto con il presente atto e procedendo con le modalità indicate nell'allegato "A";

Accertato che, come risulta dal Certificato rilasciato dal Comune di Collesalveti in data 10.09.2018, dalle norme tecniche di attuazione allegate al Regolamento Urbanistico approvato con delibera C.C. n. 20/2009 e verificato il piano urbanistico, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 327/01, i beni ove sarà realizzata l'opera pubblica, e descritti al Comune di Collesalveti, Foglio 96, mappali 266, 578 e Foglio 100 mappale 441 sub 601 per le superfici interessate, non ricadono nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D come definite dagli strumenti urbanistici";

DECRETA

1. di impegnare sul capitolo 22238 contabilità speciale n. 6064 l'importo totale di €. 1.170,83 a favore dei soggetti di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, a titolo di saldo dell'indennità di occupazione temporanea;

2. di disporre il deposito amministrativo della somma totale di €. 1.170,83 non soggetta a ritenuta d'acconto, ex art. 35 DPR 327/2001, per le motivazioni indicate in premessa presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - servizio depositi definitivi della Cassa depositi e prestiti - sede di Firenze, a favore dei soggetti di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, così ripartita:

- Zampetti Anna Paola nata a Pontremoli il 22.12.1946 - €.1.137,50

- Rocchi Claudio nato a Collesalveti il 06.01.1958 - €.33,33;

3. di liquidare a favore del M.E.F., imputando all'impegno assunto con il presente atto, la somma totale di €.1.170,83, con le modalità di cui all'allegato "A";

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento di espropriazione è il sottoscritto dirigente ing. Dario Bellini.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Dario Bellini

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione

DECRETO 12 dicembre 2021, n. 22018
certificato il 16-12-2021

Aggiornamento per l'anno 2021 dell'Elenco Regionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Toscana.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998 n. 173, relativo alla valorizzazione del patrimonio gastronomico, le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo;

Visto il Decreto Ministeriale dell'8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998 n. 173";

Viste le circolari del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 10 del 21 dicembre 1999 e n. 2 del 24 gennaio 2000, che determinano i criteri e le modalità per la predisposizione degli elenchi da parte delle Regioni e delle Province autonome per i prodotti agroalimentari tradizionali e che, gli eventuali aggiornamenti devono essere trasmessi al Ministero per la pubblicazione dell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 12, che stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e, successivamente, ogni anno il Ministro aggiorna, con proprio decreto, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la Deliberazione G.R. 29 maggio 2000 n. 551 con la quale è stato approvato il primo elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ed i successivi aggiornamenti;

Viste le istanze pervenute nel 2021 relative a: A)

istanza di inserimento di prodotto denominato “Cipolla Rossa della Valtiberina” richiesta presentata da produttore della rete Coltivatori custodi della Toscana (AOGRT/AD Prot. 0344410 in data 03/09/2021); B) modifica delle schede di prodotti quali: “Brigidini di Lamporecchio”, già presente nell’elenco regionale dei Prodotti Agroalimentari tradizionali della Toscana, richiesta presentata dal Comune di Lamporecchio (Prot. 0461940 Data 29/11/2021 Classifica G.050.090.060 e successiva integrazione Prot. 0473807 Data 6/12/2021);

Visti i criteri espressi nelle circolari ministeriali sopra citate, il Settore ritiene accoglibili le istanze pervenute;

Preso atto che nei prodotti agroalimentari identificati, l’indicazione dell’area geografica di provenienza è finalizzata unicamente alla definizione del prodotto e non costituisce indicazione di provenienza del prodotto stesso e della materia di origine ai sensi della legislazione vigente;

Ritenuto opportuno procedere con l’aggiornamento per l’anno 2021 dell’Elenco Regionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali di cui all’allegato A al presente decreto dirigenziale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, comprendente l’inserimento della scheda per la “Cipolla Rossa della Valtiberina” e la revisione delle schede di “Brigidini di Lamporecchio”

DECRETA

- di approvare, ai sensi dell’Art. 8 del decreto legislativo 173/98 ed ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del D.M. 350/99, l’aggiornamento per l’anno 2021 dell’Elenco Regionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali di cui all’allegato 1 al presente decreto dirigenziale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, comprendente l’inserimento della scheda per la “Cipolla Rossa della Valtiberina” e la revisione della scheda dei “Brigidini di Lamporecchio”;

- di provvedere alla trasmissione del presente atto ai proponenti e, ai sensi della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 12, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l’aggiornamento dell’elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari tradizionali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

SEGUE ALLEGATO

Allegato 1

REGIONE
TOSCANA



Prodotti agroalimentari tradizionali
Applicazione D.Lgs. 173/98 e D.M. 350/99
Aggiornamento 2021

Direzione Generale Agricoltura e sviluppo rurale
Settore: Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione

Nota introduttiva

L'aggiornamento dell'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Toscana, per l'anno 2021, riguarda:

A) l'inserimento di una nuova scheda prodotto nella categoria:

- Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati:

- **Cipolla Rossa della Valtiberina**

B) la modifica della seguente scheda prodotto nella categoria:

- Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria

- **Brigidino di Lamporecchio**

L'elenco dei prodotti tradizionali per l'anno 2021 è pertanto di **464**, così suddivisi per categoria:

1. Bevande analcoliche, distillati e liquori: 8 prodotti
2. Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione: 81 prodotti
3. Condimenti: 2 prodotti
4. Formaggi: 34 prodotti
5. Grassi (burro, olii, margarina): 3 prodotti
6. Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria: **121** prodotti
7. Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi: 10 prodotti
8. Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro): 11 prodotti.
9. Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati: **194 prodotti**

Nuova scheda

1. Denominazione

Cipolla Rossa della Valtiberina

Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati

2. Sinonimi:

3. Descrizione sintetica del prodotto

La Cipolla Rossa della Valtiberina è una cipolla dal sapore intenso e gusto dolce. Si presenta di forma rotonda con schiacciamento ai poli, peculiarità che le fa aggiudicare il soprannome di "trottola". Si caratterizza per piccantezza, anche se leggera, ed intensità olfattiva. In termini cromatici, la Cipolla Rossa della Valtiberina presenta quale colore principale delle tuniche esterne il rosso, della polpa il bianco, mentre l'epidermide delle scaglie interne risulta di colore rossastro.

4. Territorio interessato alla produzione:

La Valtiberina toscana, costituita dai comuni di: Sansepolcro, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo (Arezzo).

5. Produzione in atto:

Scomparsa

A rischio

Attivo

|x

6. Descrizione delle metodiche di lavorazione:

La Cipolla Rossa della Valtiberina è una cipolla a giorno lungo, tipicamente coltivata per l'ottenimento di cipolla da serbo. Si semina da febbraio a marzo in semenzaio o direttamente a dimora. Il trapianto del cipollotto, ottenuto in semenzaio, avviene dalla terza decade di aprile a tutto maggio. Si tratta di una coltura sarchiata, irrigua e si inserisce in una rotazione minima triennale, dalla quale vengono estromesse colture di patata, cavolo, bietola ed erba medica. La pratica della concimazione organica, quando prevista, dev'essere effettuata a favore della coltura che per rotazione precede la cipolla. La raccolta avviene da metà agosto a tutto settembre. Le cipolle vengono sbarbate da terra e lasciate in andane ad asciugare, successivamente vengono raccolte in mazzi e poste a terminare l'asciugatura al coperto, di modo che possano godere di una buona areazione ma al contempo siano protette dalle gelate. Per la produzione del seme si ripiantano, nel mese di marzo, alcune cipolle da mandare a fiore, scelte per migliore conformazione e che hanno mostrato una più lunga serbevolezza. Il seme, viene raccolto ad agosto e conservato in ambiente asciutto dentro idonei contenitori e parte del seme annualmente riprodotto viene consegnato alla Banca del Germoplasma dagli agricoltori custodi aderenti alla catena di conservazione della varietà omonima iscritta nel Repertorio regionale quale risorsa genetica a rischio di estinzione.

7. Materiali, attrezzature e locali utilizzati per la produzione:

- Normali attrezzature per la coltivazione degli ortaggi
- Locali areati per l'asciugatura.

8. Osservazioni sulla tradizionalità, la omogeneità della diffusione e la protrazione nel tempo delle regole produttive:

Le origini della Cipolla Rossa della Valtiberina risalgono all'Ottocento, quando veniva coltivata e venduta, nei mercati locali, dagli ortolani della zona di Sansepolcro (AR), pittorescamente appellati "cipollari" dai colleghi della vicina Città di Castello (PG). Successivamente, la coltivazione si è allargata a tutti e sette i comuni della Valtiberina toscana. Gli ortolani producevano piantine da destinare all'autoconsumo e alla vendita diretta, specialmente nel mercato settimanale di Sansepolcro in Via Piero della Francesca (allora Via Borgo Nuovo), ma anche nei mercati dei vicini confini umbri, marchigiani e romagnoli.

Con il passare del tempo e l'ascesa della globalizzazione, tuttavia, la produzione della cipolla nella Valle del Tevere è andata ad omologarsi alla richiesta del mercato, comportando il grave rischio di erosione genetica della varietà. Scomparsa scongiurata, nel 2007, grazie ad un'indagine dell'Istituto Omnicomprensivo "Fanfani-Camaiti" di Pieve Santo Stefano (AR), che ha realizzato un progetto di caratterizzazione morfologica e l'ha recuperata con il coinvolgimento della rete dei Coltivatori custodi che oggi ne garantiscono la produzione.

La coltivazione della Cipolla Rossa della Valtiberina è stata storicamente resa favorevole dalle caratteristiche di un terreno particolarmente adatto e dal clima tipico della Valle del Tevere, ideale non solo per la produzione, bensì anche per la sua conservazione dopo la raccolta. Si narra che gli ortolani biturgensi fossero soliti coltivare la Cipolla Rossa della Valtiberina nella campagna appena fuori le mura di Sansepolcro e portare successivamente la raccolta nelle abitazioni del centro storico per la conservazione. Questo, probabilmente, perché all'interno delle mura cittadine il clima era – ed è tutt'ora – molto mite e meno umido rispetto alla campagna; inoltre le case del centro storico sono notoriamente caratterizzate da spaziose stanze con ampi soffitti arcati. Il seme veniva autoprodotta dagli ortolani e conservato di generazione in generazione dalle famiglie di appartenenza. L'area di coltivazione di riferimento risulta particolarmente estesa permettendo una soddisfacente produzione della Cipolla Rossa della Valtiberina tale da garantire tanto la conservazione che la valorizzazione del prodotto.

9. Produzione:

Grazie al recupero varietale, attestato nel 2010, la Cipolla rossa della Valtiberina ha trovato un rinnovato interesse di mercato: la vendita avviene fuori dall'area produttiva, per stragrande quantità, in tutta la regione attraverso grossisti e distributori non locali. I quantitativi medi prodotti nel triennio 2018-2020 sono di 18 tonnellate con una potenzialità di 85 t in considerazione del livello di commercializzazione attuale che per oltre 80% avviene nella piccola e media distribuzione.

Scheda modificata

1. Denominazione

Brigidino di Lamporecchio

Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria

2. Sinonimi:

Brigidini

3. Descrizione sintetica del prodotto:

Il brigidino di Lamporecchio è una cialda rotonda, del diametro di circa 7 cm, fine come un'ostia ed arricciata ai bordi. Ha colore giallo-arancio, sapore di anice e consistenza molto friabile e croccante. Viene confezionato in particolari buste trasparenti, alte e strette, chiuse con un laccio. I brigidini sono confezionati anche in scatole di cartone o in buste di carta.

4. Territorio interessato alla produzione:

Comune di Lamporecchio (Pistoia).

5. Produzione in atto:

Scomparso

A rischio

Attivo

X

6. Descrizione dei processi di lavorazione:

A macchina, con la "giostra":

- Impasto con farina tipo "0" o "00", uova, aroma di anice (in passato si usavano i semi) e zucchero
- Caricamento della pasta nella "giostra" (particolare macchina che ruota durante la cottura, dotata di una tramoggia fatta ad imbuto, di un dosatore
- Il dosatore fa cadere sulla piastra inferiore una piccola quantità di impasto, sufficiente per formare la cialda
- Calata la piastra superiore, la giostra inizia a girare per circa 60 secondi ad una temperatura di 200°C
- Alla fine del giro (e quindi della cottura), la piastra superiore si alza e lascia il brigidino schiacciato
- Il brigidino è staccato dalla piastra con l'aiuto di una spatola
- I brigidini cadono su un nastro trasportatore ondulado, che oltre a farli raffreddare, ha la funzione di trasportarli direttamente nel sacchetto
- Uno dopo l'altro i brigidini sono confezionati per la vendita, nel sacchetto.

Lavorazione tradizionale, a mano:

- Impasto con gli stessi ingredienti, a mano
- Formazione, su un tavolo di legno, di un piccolo bozzolotto.
- Taglio del bozzolo in tanti "bocconcini"
- Stesura dei bocconcini di pasta su una piastra a pinza calda o piastre preriscaldate,
- Sul fuoco, la pinza, viene girata dopo 50 secondi
- Raccolta dei brigidini, così formati, in un corbello di rame pronti per essere venduti.

7. Materiali, attrezzature e locali utilizzati per la produzione:

- Superfici o contenitori per l'impasto
- Giostra con tramoggia, imbuto, piastre e nastro trasportatore
- Spatola
- Sacchetti trasparenti, di carta o scatole di cartone.

8. Osservazioni sulla tradizionalità, la omogeneità della diffusione e la protrazione nel tempo delle regole produttive:

Il prodotto deve la sua tradizionalità alla specifica combinazione degli ingredienti, alla particolarità del gusto e, infine, all'originale tecnica di produzione, responsabile del tipico aspetto del brigidino che, nel suo genere, è un prodotto unico. La lavorazione tradizionale a mano forniva, ovviamente, un prodotto di forma meno regolare. La produzione risale al periodo rinascimentale, infatti la leggenda vuole che siano state le suore di un convento ad inventare per sbaglio il brigidino.

Tutto cominciò con un errore di suor Brigida, che si confuse mentre stava preparando l'impasto delle ostie. Le sorelle per non sprecare quel composto, pensarono di ingentilirlo aggiungendovi dei chicchi di anice.

Nacque così quel "trastullo speciale" destinato a divenire una tradizione a Lamporecchio, dove la ricetta si è tramandata di generazione in generazione dando vita a molte botteghe artigianali specializzate proprio nel brigidino.

9. Produzione:

Se si escludono gli ambulanti, vi sono poche unità produttive a Lamporecchio che realizzano queste cialde con gli ingredienti tradizionali che ne producono una quantità media di oltre 223 tonnellate all'anno. La produzione potrebbe essere maggiore, soprattutto in relazione al mercato estero, ma non si possono trascurare le difficoltà di trasporto data l'elevata friabilità di questo prodotto. I brigidini accompagnano molte delle sagre di paese che si tengono in Toscana (o anche in sagre fuori regione), grazie agli ambulanti, detti brigidinai, che li producono direttamente in loco utilizzando la "giostra": il quantitativo prodotto in queste occasioni non è stimabile. I brigidini si vendono direttamente ai clienti, ma anche nei negozi specializzati o nella distribuzione organizzata. E' possibile trovare i brigidini di Lamporecchio anche sul mercato estero, benché non siano capillarmente distribuiti come in Italia.

Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali **Regione Toscana**

(D.Lgs. n° 173/98, Art. 8 -Decreto Mi.P.A.F. n° 350/99)

Numero totale di prodotti: 462

Bevande analcoliche, distillati e liquori

No.	Denominazione
1	Alkermes <i>Alkermes di Firenze</i>
2	Amaro Clementi elixir di Fivizzano <i>Amaro di Fivizzano, China Clementi di Fivizzano</i>
3	Aspretto di more
4	Biadina
5	China Massagli
6	Elisir di china di Pieve Fosciana
7	Gemma d'abeto
8	Vermouth di vino bianco

Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione

No.	Denominazione
1	<u>Agnello del Parco di Migliarino-San Rossore</u>
2	<u>Agnello di razza appenninica</u>
3	<u>Agnello di razza massese</u>
4	<u>Agnello di Zeri</u> <i>Agnello zerasco</i>
5	<u>Ammazzafegato</u>
6	<u>Barbina</u> <i>Guanciale</i>
7	<u>Bardiccio</u>
8	<u>Bioldo della Garfagnana</u>
9	<u>Bioldo delle Apuane</u>
10	<u>Bioldo di Lucca</u> <i>Bioldo della Versilia</i>
11	<u>Biscotto di salsiccia di Sorano</u>
12	<u>Bistecca alla Fiorentina</u> <i>Fiorentina, carbonata</i>
13	<u>Boccone al fungo porcino di Coregli</u> <i>Bistecca alla Fiorentina a Salamino al fungo, bocconcino</i>
14	<u>Bonzola</u>
15	<u>Budelluzzo di Grosseto</u> <i>Busicchio</i>
16	<u>Buristo, Mallegato pisano, Mallegato livornese, Sanguinaccio</u> <i>Burischio</i>
17	<u>Capocollo tipico senese</u> <i>Finocchiata</i>

Regione Toscana – Aggiornamento Prodotti Agroalimentari Tradizionali 2021

18	<u>Capretto delle Apuane</u>
19	<u>Carne di cavallo di Comano</u> <i>Carne di puledro di Comano</i>
20	<u>Carne di mucca pisana del Parco di Migliarino-San Rossore</u> <i>Mucco pisano</i>
21	<u>Carne di razza Calvana</u>
22	<u>Carne di razza maremmana</u>
23	<u>Carne salata</u> <i>carne nel bigoncio</i>
24	<u>Costolaccio</u>
25	<u>Fasciata</u> <i>Pancetta arrotolata</i>
26	<u>Fegatelli sott'olio (o sotto strutto) toscani</u>
27	<u>Fegatello di maiale macinato pisano</u>
28	<u>Filetto della Lunigiana</u>
29	<u>Gallina Livornese</u> <i>pollo italiano, Leghorn</i>
30	<u>Gallina Mugellese</u> <i>Gallina mugginese</i>
31	<u>Guancia</u> <i>gota</i>
32	<u>Lardo vergine di maiale</u>
33	<u>Lombo senese</u> <i>Lombo, lonzino, arista stagionata</i>
34	<u>Lonzino</u> <i>Lombo di maiale salato</i>
35	<u>Manzo di pozza della Garfagnana</u> <i>Carne garfagnina, carpaccio garfagnino</i>
36	<u>Mezzone</u> <i>Bastardo</i>
37	<u>Mocetta carrarina</u>
38	<u>Mortadella della Lunigiana, mondiola della Garfagnana</u>
39	<u>Mortadella delle Apuane</u>
40	<u>Mortadella di maiale di Camaiole</u> <i>Sbriciolona</i>
41	<u>Mortadella nostrale di Cardoso</u>
42	<u>Nodino di Montopoli</u>
43	<u>Pancetta apuana</u>
44	<u>Pancetta e rigatino toscani</u> <i>ventresca, legatino</i>
45	<u>Pollo del Valdarno</u> <i>Valdarnese bianca o Valdarno bianca</i>
46	<u>Porchetta di Monte San Savino</u>
47	<u>Prosciutto bazzone della Garfagnana e della Valle del Serchio</u> <i>Bazzone, prosciutto nostrato, prosciutto contadino</i>
48	<u>Prosciutto del Casentino</u>
49	<u>Prosciutto di Sorano</u>
50	<u>Rigatino arrotolato finocchiato</u>

51	Roventino <i>Migliaccio</i>
52	Salame al vino
53	Salame chianino
54	Salame chiantigiano
55	Salame di cinghiale
56	Salame di maiale e pecora
57	Salame prosciuttato di Ghivizzano
58	Salame toscano
59	Salsiccia con cotenne
60	Salsiccia con patate
61	Salsiccia di Montignoso <i>Bocconcini di prosciutto di Montignoso</i>
62	Salsiccia di cinghiale
63	Salsiccia di cinghiale sott'olio
64	Salsiccia toscana <i>Sarciccia</i>
65	<u>Sanbudello</u> <i>Ammazzafegato aretino</i>
66	<u>Soppressata di cinghiale</u>
67	<u>Soppressata di sangue</u>
68	<u>Soppressata toscana</u> <i>Capofreddo, capaccia, soprassata</i>
69	<u>Spalla chiantigiana</u>
70	<u>Spalla cotta di Filattiera</u> <i>Spalla cotta della Lunigiana</i>
71	<u>Spalla di maiale pisana</u>
72	<u>Spalla di Sorano</u>
73	<u>Spuma di gota di maiale di San Miniato</u>
74	<u>Tarese Valdarno</u>
75	<u>Testa in cassetta</u> <i>Sopressata</i>
76	<u>Tizzone di Giustagnana</u>
77	<u>Tonno del Chianti</u> <i>Finto tonno toscano</i>
78	<u>Trippa e lampredotto</u>
79	<u>Vergazzata</u> <i>Pancetta stesa</i>
80	<u>Zampone chiantigiano</u>
81	<u>Zia di Maremma</u>

Condimenti

No.	Denominazione
1	Agresto di San Miniato <i>Aceto d'agresto sanminiatese</i>
2	Sugo di Scottiglia alla Pescinaia

Scottiglia di Pescina

Formaggi

No.	Denominazione
1	<u>Caciotta della Lunigiana</u> <i>Formaggio bovino della Lunigiana</i>
2	<u>Caciotta di pecora</u>
3	<u>Caciotta dolce</u> <i>Vacchino dolce</i>
4	<u>Caciotta stagionata</u> <i>Mucchino, vacchino</i>
5	<u>Formaggi caprini della Maremma</u> <i>Caprini freschi o aromatizzati</i>
6	<u>Formaggi di latte di capra dell'Isola di Capraia</u>
7	<u>Formaggio caprino delle Apuane</u>
8	<u>Formaggio caprino dell'Alto Mugello</u>
9	<u>Il Fossa del Greppo</u> <i>Pecorino di Fossa del Greppo; formaggio pecorino di Fossa del Greppo</i>
10	<u>Il grande vecchio di Montefollonico</u>
11	<u>Marzolino di Lucardo</u> <i>Pecorino di Lucardo.</i>
12	<u>Pastorella del cerreto di Sorano</u>
13	<u>Pecorino a crosta fiorita</u> <i>Pecorino buccia di rospo</i>
14	<u>Pecorino a latte crudo abbucciato</u>
15	<u>Pecorino a latte crudo della Montagna Pistoiese</u> <i>Pecorino di Pistoia</i>
16	<u>Pecorino a latte crudo della Provincia di Siena</u>
17	<u>Pecorino alle erbe aromatiche</u> <i>Pecorino fresco verde</i>
18	<u>Pecorino del Casentino</u>
19	<u>Pecorino del Parco di Migliarino-San Rossore</u>
20	<u>Pecorino della Costa Apuana</u> <i>Pecorino massese</i>
21	<u>Pecorino della Garfagnana e delle Colline Lucchesi</u> <i>Pecorino baccellone</i>
22	<u>Pecorino della Lunigiana</u>
23	<u>Pecorino delle cantine di Roccalbegna</u>
24	<u>Pecorino delle Colline senesi</u>
25	<u>Pecorino di Pienza stagionato in barriques</u>
26	<u>Pecorino stagionato in foglie di noce</u>
27	<u>Pratolina</u> <i>Formaggio caprino</i>
28	<u>Ravaggiolo di latte vaccino del Mugello</u> <i>Ravaggiolo del Mugello, Ravaggiolo</i>
29	<u>Ravaggiolo di pecora pistoiese</u> <i>Ravaggiolo, Raveggiolo</i>

30	<u>Ravaggiolo di pecora senese</u> <i>Ravaggiolo, Raveggiolo</i>
31	<u>Ricotta di pecora grossetana</u>
32	<u>Ricotta di pecora massese</u>
33	<u>Ricotta di pecora pistoiese</u>
34	<u>Stracchino</u> <i>Crescenza</i>

Grassi (burro, margarina, olii)

No.	Denominazione
1	<u>Olio di madremignola</u>
2	<u>Olio di olivastra scarlinese</u>
3	<u>Olio di olivo quercetano</u> <i>Olio di quercetana</i>

Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria

No.	Denominazione
1	<u>Amaretti di Carmignano</u> <i>Amaretti Di' Fochi</i>
2	<u>Amaretto Santacrocese</u> <i>Amaretto Santacrocese.</i>
3	<u>Anacino</u> <i>Stinco di morto, biscotti agli anaci, biscotti lessi</i>
4	<u>Befanini</u> <i>Befanotti</i>
5	<u>Berlingozzo</u>
6	<u>Biscotti col riccio</u>
7	<u>Biscotti di Prato</u> <i>Cantuccini di Prato</i>
8	<u>Biscotto con l'unto</u> <i>Civitellino, bucurto</i>
9	<u>Biscotto di mezz'agosto</u>
10	<u>Biscotto salato di Roccalbegna</u> <i>Biscotto lessato, biscotto della sposa, cornetto</i>
11	<u>Bozza pratese</u> <i>Pane di Prato</i>
12	<u>Brecciotto di Roccalbegna</u>
13	<u>Brigidino di Lamporecchio</u> <i>Brigidino</i>
14	<u>Brutti boni di Prato</u>
15	<u>Brutto buono ai pinoli</u> <i>Kinzica</i>
16	<u>Buccellato di Lucca</u>
17	<u>Cantucci di San Miniato</u> <i>Cantuccini di San Miniato; biscotti di San Miniato</i>
18	<u>Carsenta della Lunigiana</u> <i>Crescenta</i>

19	Castagnaccio toscano <i>Migliaccio, migliaccio dolce, baldino (aretino), toppone o pattona (nel livornese), ghiriglio (alcune zone della campagna fiorentina), ghiriglio (nel pratese).</i>
20	Cavallucci di Siena <i>Morsetti</i>
21	Cecina, calda calda <i>Farinata, cinque e cinque</i>
22	Cenci <i>Stracci, frappole</i>
23	Ciaccia di Pasqua
24	Ciaccino
25	Cialde di Montecatini
26	Cialdino dei tufi
27	Ciaramito di Castell' Azzara
28	Ciocolato artigianale toscano
29	Ciorchiello di Casette <i>Ciambella, ciorchiedo</i>
30	Confetti di Pistoia <i>Confetti a riccio</i>
31	Corolli incesi
32	Corona di San Bartolomeo
33	Crisciolette di Cascio
34	Croccolato di Siena
35	Cucchiaroli <i>Succiaroli, anseri, orecchioni.</i>
36	Focaccette di Aulla
37	Focaccia bastarda di Pitigliano
38	Focaccia con i friccioli <i>Ciaccia con i friccioli</i>
39	Focaccia di nonno Pilade
40	Focaccia di Pasqua salata di Pitigliano
41	Focaccia leva di Gallicano
42	Focaccia seravezzina
43	Frate lucchese <i>Bombolone lucchese, ciambella lucchese</i>
44	Gnudi <i>Ravioli nudi, Strangolapreti, Strozzapreti, Gnocchi del Casentino</i>
45	Lasagne bastarde della Lunigiana <i>Lasagne matte</i>
46	Maccheroni della Garfagnana
47	Mandorlata di Montalcino
48	Mangia e bei
49	Marocca di Casola
50	Marzapane
51	Migliaccia di Pitigliano, Ciaffagnone di Manciano
52	Migliaccio senese
53	Mignecci di formentone di Gallicano

54	Miniatensi
55	Neccio toscano <i>Bollento, gaccio, cian</i>
56	Pan dei Santi <i>Pan dei Morti, pan co' Santi</i>
57	Pan di ramerino <i>"Pandisdramerino" in Maremma, "Ramerino all'olio" nell'aretino</i>
58	Pane di Altopascio
59	Pane di Montegemoli
60	Pane di patate della Garfagnana
61	Pane di Po, Signano e Agnino
62	Pane di Pomarance
63	Pane di Pontremoli <i>Focaccia pontremolese</i>
64	<u>Pane di Regnano</u>
65	<u>Pane di Vinca</u>
66	<u>Pane marocco di Montignoso</u> <i>Pane marocco, pane merocco</i>
67	<u>Panficato dell'Isola del Giglio</u>
68	<u>Panforte, Panforte di Massa Marittima</u>
69	<u>Panforte glacé al cioccolato</u> <i>Torta del Corsini, panforte di Pistoia</i>
70	<u>Panigaccio di Podenzana</u>
71	<u>Panina</u> <i>Pan giallo, panina aretina</i>
72	<u>Panini di granturco</u>
73	<u>Pasimata</u> <i>Passimata.</i>
74	<u>Pattona di Comano</u> <i>Pattona comanina</i>
75	<u>Pesche di Prato</u>
76	<u>Pici</u> <i>Pinci</i>
77	<u>Pupporina</u>
78	<u>Quaresimali</u>
79	<u>Ricciarelli, R. di Pomarance, R. di Massa Marittima</u>
80	<u>Ricciolina</u>
81	<u>Rustici di Montalcino</u>
82	<u>Salviato di Villa Basilica</u>
83	<u>Sassi della Calvana</u>
84	<u>Scarsella orbetellana</u>
85	<u>Schiacce grossetane</u> <i>Schiacciate, ciacce, focacce</i>
86	<u>Schiaccia alla campigliese</u>
87	<u>Schiaccia briaca dell'Elba</u>
88	<u>Schiaccia pasquale con uccellini di San Piero</u>

89	<u>Schiaccia pizzicata di Montiano</u>
90	<u>Schiacciata alla Fiorentina</u>
91	<u>Schiacciata con l'uva</u>
92	<u>Schiacciata di Nonna Rina</u>
93	<u>Sfratto</u>
94	<u>Spongata della Lunigiana</u>
95	<u>Sportella</u>
96	<u>Taglioli di Castell' Azzara</u> <i>Melatelli</i>
97	<u>Tartufi dolci della Calvana</u>
98	<u>Testarolo della Lunigiana</u>
99	<u>Topi di Castell' Azzara</u>
100	<u>Torsetto con la bolla di Pitigliano</u>
101	<u>Torta co' bischeri</u>
102	<u>Torta cybea di Massa</u>
103	<u>Torta di farro della Garfagnana</u> <i>Torta di farro</i>
104	<u>Torta di frutta secca</u>
105	<u>Torta di marroni di Marradi</u> <i>"la Torta"</i>
106	<u>Torta di riso di Massa e Carrara</u>
107	<u>Torta di riso lunigianese</u>
108	<u>Torta di verdure</u> <i>Torta coi becchi lucchese</i>
109	<u>Torta d'erbe della Lunigiana</u>
110	<u>Torta mantovana</u>
111	<u>Torta salata di Villa Basilica</u>
112	<u>Tortelli alla lastra di Corezzo</u>
113	<u>Tortello del Melo</u> <i>Raviolo</i>
114	<u>Tortello di patate</u> <i>Tortello/Raviolo di patate alla mugellana, Raviolo di patate</i>
115	<u>Tortello dolce di Pitigliano</u>
116	<u>Tortello maremmano</u> <i>Raviolo maremmano; Tortello/Raviolo ricotta e spinaci</i>
117	<u>Tozzetto di Pitigliano</u>
118	<u>Zuccherini del Mugello</u> <i>Zuccherini al paiolo</i>
119	<u>Zuccherino di Maremma</u>
120	<u>Zuccherino di Vernio</u>
121	<u>Zuccotto massese</u>

Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi

No.	Denominazione
1	<u>Anguilla scavecciata</u> <i>Anguilla marinata</i>

Regione Toscana – Aggiornamento Prodotti Agroalimentari Tradizionali 2021

2	Anguilla sfumata
3	Bottarga di cefalo di Orbetello <i>Bottarga di muggine</i>
4	Femminelle di Orbetello o Burano
5	Fiche maschie a stocchetto
6	Filetto di cefalo di Orbetello
7	Palamita
8	Trota Fario Appenninica del Casentino <i>Trota reale</i>
9	Trota iridea
10	Trota marinata di Galliciano

Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro)

No.	Denominazione
1	Miele di acacia toscano
2	Miele di castagno toscano
3	Miele di melata di abete toscano <i>Manna d'abete</i>
4	Miele di spiaggia del Parco di Migliarino-San Rossore <i>Miele di spiaggia del litorale pisano</i>
5	Miele millefiori toscano
6	Mieli di particolari essenze floreali
7	Nettare di Capraia <i>Miele di Capraia</i>
8	Pappa reale
9	Pappa reale in cellette
10	Polline
11	Propoli toscana

Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati

No.	Denominazione
1	<u>Aglio massese</u>
2	<u>Aglio rosso maremmano</u>
3	<u>Aglione della Valdichiana</u>
4	<u>Arancio massese</u>
5	<u>Asparago d'Argenteuil toscano</u> <i>Asparago nostrale</i>
6	<u>Barba massese</u> <i>Barba di prete, scorza nera</i>
7	<u>Basilico gigante</u> <i>Basilico a foglia di lattuga</i>
8	<u>Bietola a coste sottili</u>
9	<u>Carciofini sott'olio</u>
10	<u>Carciofo del litorale livornese</u>
11	<u>Carciofo di Chiusure</u>

12	<u>Carciofo di Pian di Rocca</u>
13	<u>Carciofo di San Miniato</u> <i>Carciofo Sanminiatese, Mamma Sanminiatese</i>
14	<u>Carciofo empolese</u>
15	<u>Cardo della Val di Cornia</u> <i>Gobbo della Val di Cornia</i>
16	<u>Cardo massese</u> <i>Cardone o gobbo</i>
17	<u>Castagna d'Antona</u> <i>Carpinese, Carrarese</i>
18	<u>Castagna mondigiana del Pratomagno</u> <i>Mondistollo</i>
19	<u>Castagna perella del Pratomagno</u>
20	<u>Castagna pistolesa</u> <i>Bianchina</i>
21	<u>Castagne (fresche) della Toscana</u>
22	<u>Cavolfiore fiorentino tardivo</u> <i>Cavolfiore con il cappuccio, con il cartoccio o incartocciato</i>
23	<u>Cavolfiore precoce toscano</u> <i>Cavolfiore fiorentino col cartoccio precoce</i>
24	<u>Cavolo nero riccio di Toscana</u>
25	<u>Cavolo riccio nero di Lucca</u> <i>Braschetta</i>
26	<u>Cece di Grosseto</u>
27	<u>Cece piccolo del Valdarno</u> <i>Cece Piccino del Chianti, Cece Nostrale Piccolo, Cece Piccino, Cece nostrale</i>
28	<u>Ciliegia di Lari</u>
29	<u>Cipolla di Bassone</u>
30	<u>Cipolla di Certaldo</u>
31	<u>Cipolla di Ripola</u>
32	<u>Cipolla di Terceretoli</u>
33	<u>Cipolla di Treschietto</u> <i>Cigola</i>
34	<u>Cipolla lucchese</u>
35	<u>Cipolla massese</u>
36	<u>Cipolla Rossa della Valtiberina</u>
37	<u>Cipolla rossa toscana</u>
38	<u>Cipolla savonese</u> <i>Cipolla "sagonese"</i>
39	<u>Cipolla vernina</u> <i>Cipolla bastarda</i>
40	<u>Cocomero della Val di Cornia</u>
41	<u>Cocomero gigante</u> <i>Gigante di Fontarronco, cocomero della Val di Chiana</i>
42	<u>Confettura di purnelle fiaschette</u>
43	<u>Dormiente della Montagna Pistoiese</u> <i>Dormiglione, marzuolo</i>

44	Fagiola Garfagnina <i>Fagiola Casciana</i>
45	Fagiola schiacciona
46	Fagiolo aquila <i>Fagiolo lupinaro, Fagiolo lupinajno</i>
47	Fagiolo borlotto di Maremma
48	Fagiolo borlotto nano di Sorano
49	Fagiolo borlotto nostrale toscano
50	Fagiolo burro toscano
51	Fagiolo cannellino <i>Fagiolo cannellino del San Ginese-Compitese e Sant'Alessio</i>
52	Fagiolo cannellino di Sorano
53	Fagiolo cappone
54	Fagiolo Ciavattone di Sorano <i>Fagiolo burro di Sorano, Piattella di Grosseto</i>
55	Fagiolo coco nano <i>Fagiolo cocco</i>
56	Fagiolo dall'occhio del Valdarno <i>Fagiolo gentile, fagiolo cornetto, Fagiolo dell'occhio, Fagiolo dall'occhio nano, Dolico, Fagiolini, Cornetti, Tegoline, Fagiolo all'olio (Maremma)</i>
57	Fagiolo della montagna <i>Fagiolo bastardone, della nodola, dell'Amiata</i>
58	Fagiolo di Bigliolo
59	Fagiolo di Zeri <i>Fagiolo con il grembiule detto "fasgiulain dau scuside"; fagioline dette "fasgiulina"</i>
60	Fagiolo diecimino <i>Fagiolo scritto rampicante</i>
61	Fagiolo fico di Galliciano
62	Fagiolo giallorino della Garfagnana <i>Fagiolo Giallorino, Fagiolo nano da sgusciare</i>
63	Fagiolo malato <i>Malatino, fagiolo verdone, fagiolo giallino, fagiolo di S. Giuseppe</i>
64	Fagiolo Marconi a seme nero <i>Fagiolo seme nero</i>
65	Fagiolo mascherino
66	Fagiolo massese
67	Fagiolo pievarino
68	Fagiolo romano <i>Fagiolo romanello</i>
69	Fagiolo rosso di Lucca <i>Fagiolo rosso lucchese</i>
70	Fagiolo schiaccione
71	Fagiolo scritto della Garfagnana
72	Fagiolo scritto di Lucca
73	Fagiolo serpente toscano <i>Stringa</i>
74	Fagiolo stortino di Lucca <i>Anellino giallo di Lucca</i>
75	Fagiolo stringa di Lucca

	<u>Fagiolo serpente</u>
76	<u>Fagiolo turco di Castello</u>
77	<u>Fagiolo zolfino</u>
78	<u>Farina di castagne carpinese</u>
79	<u>Farina di castagne del Pratomagno</u> <i>Farina dolce</i>
80	<u>Farina di castagne dell'Amiata</u>
81	<u>Farina di castagne di Prato</u>
82	<u>Farina di castagne d'Antona</u> <i>Farina dolce</i>
83	<u>Farina di castagne pistoiese</u>
84	<u>Farina di neccio di Villa Basilica</u> <i>Farina dolce, Farina di castagne</i>
85	<u>Fava lunga delle Cascine</u> <i>Fava delle Cascine</i>
86	<u>Fichi di Carmignano</u>
87	<u>Fichi sott'olio livornesi</u>
88	<u>Fico dottato</u> <i>Ottato</i>
89	<u>Fico San Piero</u> <i>Corbo</i>
90	<u>Fico verdino</u>
91	<u>Frutti del sottobosco delle Montagne Pistoiesi</u>
92	<u>Funghi porcini toscani</u> <i>Giugnolo, settembrino, biancarello, montagnolo, porcino del freddo, moreccio o porcino nero, estatino</i>
93	<u>Funghi sotto sale della costa Apuana</u>
94	<u>Grano marzolo del Melo</u>
95	<u>Grano saraceno</u> <i>Fagopiro, grano nero</i>
96	<u>Granoturco bianco massese</u> <i>Mais bianco</i>
97	<u>Granturco formenton ottofile della Garfagnana</u> <i>Formentone magnese, granturco da polenta Garfagnino</i>
98	<u>Granturco nano di Luco</u> <i>Granturco nano di Grezzano</i>
99	<u>Lattuga quattro stagioni</u> <i>Lattuga vinata</i>
100	<u>Limone massese</u>
101	<u>Lupino dolce di Grosseto</u>
102	<u>Mais quarantino</u>
103	<u>Mais rustico per polenta aretino</u>
104	<u>Marmellate e confetture della Toscana</u>
105	<u>Marroni della Toscana</u>
106	<u>Mascina di Montepulciano</u> <i>Moscina di Montepulciano, Susina di Montepulciano o Scoscia Monaca di Montepulciano</i>
107	<u>Mela Binotto</u>
108	<u>Mela Carla aretina</u> <i>Finalina, mela di finale</i>

109	Mela casciana <i>Rosetta, Rosina</i>
110	Mela casolana
111	Mela Francesca aretina <i>Aretina</i>
112	Mela nesta <i>Decio</i>
113	Mela panaia <i>Flagellata</i>
114	Mela roggiola
115	Mela rosa del Casentino <i>Mela di montagna-Mela del Casentino</i>
116	Mela rotella della Lunigiana <i>Pomo rodello</i>
117	Mela rugginosa della Valdichiana <i>Mela golden, Mela deliziosa gialla</i>
118	Mela stayman aretina <i>Mela stayman red o nieplyng</i>
119	Mela ``muso di bue`` <i>Mela "muso de be"</i>
120	Melanzana violetta fiorentina <i>Fiorentina</i>
121	Melograno di Firenze
122	Melone della Val di Cornia
123	Mirtillo nero della Montagna Pistoiese <i>Piuro</i>
124	Noce aretina
125	Olive in salamoia
126	Paonazzi sott'olio <i>Lardaioli rossi</i>
127	Pastinocello <i>Pastinello, Pastinaccino, Gallinaccio</i>
128	Patata bianca del Melo
129	Patata di Regnano
130	Patata di Santa Maria a Monte <i>La tosca</i>
131	Patata di Zeri <i>Patate "rosse, bianche, zale" di Zeri</i>
132	Patata rossa di Cetica <i>Patata rossa del Pratomagno, patata rossa del Casentino</i>
133	Pera coscia aretina
134	Pera coscia di Firenze
135	Pera del curato toscana
136	Pera gentile <i>Gentile d'estate, Gentile bianca, Pera zuccherina</i>
137	Pera picciola
138	Pera rusè
139	Pesca cotogna del Poggio
140	Pesca cotogna di Rosano

	<i>Cotogna</i>
141	<u>Pesca cotogna toscana</u>
142	<u>Pesca diga</u>
143	<u>Pesca Elberta</u> <i>Pesca Alberta, pesca Lamberta</i>
144	<u>Pesca limone</u> <i>Cotogna tardiva</i>
145	<u>Pesca maglia rosa</u>
146	<u>Pesca Michelini</u>
147	<u>Pesca mora di Moriano Dolfi</u> <i>Pesca mora di Dolfo</i>
148	<u>Pesca passerina</u> <i>Pesca ubriaca</i>
149	<u>Pesca regina di Londa</u> <i>Regina d'Autunno; Tardiva di Londa</i>
150	<u>Pesca trionfo rosso</u> <i>Trionfo, trionfo peloso</i>
151	<u>Peschetti di Candia</u> <i>Peschetti di vigna, peschetti settembrini</i>
152	<u>Piattella pisana</u> <i>Fagiolo di San Michele</i>
153	<u>Pinolo del Parco di Migliarino-San Rossore</u>
154	<u>Pisello a mezza frasca aretino</u> <i>Pisello quarantino</i>
155	<u>Pisello a tutta frasca aretino</u>
156	<u>Pisello mugellano</u> <i>Baccellone; Nostrale del Mugello</i>
157	<u>Pomodoro Borsa di Montone</u> <i>Pomodoro Tigrato di Luciana, pomodoro Tasca di Montone</i>
158	<u>Pomodorino da inverno da appendere</u> <i>Pomodoro pendolino</i>
159	<u>Pomodoro canestrino di Lucca</u>
160	<u>Pomodoro ciliegino toscano</u>
161	<u>Pomodoro costoluto fiorentino</u> <i>Pomodoro rosso da conserva</i>
162	<u>Pomodoro cuore di bue</u> <i>Bovaiolo</i>
163	<u>Pomodoro fragola di Albiano Minucciano</u> <i>Pomodoro fragola</i>
164	<u>Pomodoro grinzoso sanminiatese</u> <i>Pomodoro di San Miniato</i>
165	<u>Pomodoro marmande</u>
166	<u>Pomodoro pallino</u> <i>Pomodoro da serbo</i>
167	<u>Pomodoro pendentino</u>
168	<u>Pomodoro pisanello</u> <i>Pomodoro pizza</i>
169	<u>Pomodoro quarantino</u> <i>Pomodoro antico nostrale</i>

170	Pomodoro stella <i>Pomodoro pesciatino o del Morianese</i>
171	Radichia di Lucca
172	Rapino di Bergiola Foscalino
173	Rapo del Valdarno
174	Riso della Maremma
175	Scalogno nostrale toscano
176	Sedano nostrale <i>Costolino o sedano di Montevarchi o sedano Marconi</i>
177	Spinacio tipico della Val di Cornia
178	Susina Amoscina Nera di San Miniato <i>Susina Moscica o Moscina</i>
179	Tabacco kentucky della Val Tiberina Toscana <i>Tabacco scuro toscano</i>
180	Tartufo bianchetto della Toscana <i>Tartufo marzuolo</i>
181	Tartufo bianco della Toscana
182	Tartufo nero pregiato della Toscana
183	Tartufo nero uncinato della Toscana
184	Tartufo scorzone della Toscana <i>Tartufo d'estate della Toscana</i>
185	Uva colombana di Peccioli
186	Zafferano aretino
187	Zafferano delle Colline Fiorentine <i>Zima di Firenze</i>
188	Zafferano purissimo di Maremma
189	Zucca da semi toscana <i>Zucca da maiali</i>
190	Zucca lardaia
191	Zucchini lunga fiorentina <i>Zucchini fiorentino rigato bianco, Zucchini bianca del Valdarno</i>
192	Zucchini mora pisana
193	Zucchini sarzanese <i>Zucchini alberello di Sarzana</i>
194	Zucchini tonda fiorentina <i>Zucca tonda da ogni modo, Zucchini da far ripiene, Zucchini tondo, Zucchini tonda fiorentina, Zucchini tonda chiara Toscana, Zucchini tondo di Firenze, Zucchetto nana quarantina, Zucchini nana cespitosa</i>

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 16 dicembre 2021, n. 22048
certificato il 16-12-2021

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo alla variante del

progetto di “SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DELLA SPIAGGIA DI VADA (tratto Fosso Valle Corsa - Fosso Circolare) in Comune di Rosignano Marittimo. Intervento Cod .09IR523/G1 - Accordo di Programma del 25.11.2015”. Proponente: Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22048 - Data adozione: 16/12/2021

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo alla variante del progetto di "SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DELLA SPIAGGIA DI VADA (tratto Fosso Valle Corsa - Fosso Circolare) in Comune di Rosignano Marittimo. Intervento Cod .09IR523/G1 - Accordo di Programma del 25.11.2015". Proponente: Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025078

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 1/10/2019, relativa a disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto l'art.109 del d.lgs.152/2006, in materia di autorizzazione alla immissione in mare di materiali ai fini della difesa della costa;

Visto il D.M. 15/07/2016, n. 173, in materia di interventi di difesa della costa;

Vista la D.G.R. n. 613 del 18/5/2020, relativa a Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 17 comma 1 lettera e) e f) della L.R. 80/15 ai fini di assicurare il coordinamento delle attività tecnico istruttorie per gli interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera;

Visto altresì il d.l. n.77 del 31.5.2021, come convertito nella l. n.108/2021, che ha modificato – tra l'altro – la parte seconda del d.lgs.152/2006;

Premesso che:

con Decreto n. 6769 del 28 Dicembre 2009 avente per oggetto “*L.R. 79/98 art.11 procedimento di verifica regionale sul progetto "sistemazione morfologica delle spiagge di Vada nel tratto Pietrabianca-pontile Bonaposta. Intervento n°8" nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Proponente: Provincia di Livorno*”, il progetto di sistemazione morfologica del tratto della spiaggia di Vada tra Pietrabianca e pontile Bonaposta, a seguito di un procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, era stato escluso dalla procedura di VIA subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di raccomandazioni;

con Decreto n. 2913 del 11 Luglio 2011 avente per oggetto “*Progetto di sistemazione morfologica delle spiagge di Vada nel tratto Pietrabianca Pontile Bonaposta. Intervento n. 8 nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), proponente Provincia di Livorno. Modifica al D.D. n. 6769 del 28/12/2009*” è stata modificata la prescrizione n. 4 del Decreto n. 6769 del 28.12.2009 sopra richiamato;

con nota del 02/04/2021 (Prot. 0147997) il Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore ha richiesto un parere relativamente alla modifica del progetto di sistemazione morfologica della spiaggia di Vada (tratto Fosso Valle Corsa – Fosso Circolare) in Comune di Rosignano Marittimo (LI);

con nota Prot. 0185160 del 27/04/2021 il competente Settore della Regione Toscana “Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica” (di seguito Settore VIA) ha comunicato al Genio Civile Valdarno Inferiore di ritenere che le modifiche proposte rientrino tra quelle di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che quindi “*il progetto di modifica debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica sostanziale di un progetto già sottoposto alla procedura di VIA*”;

Dato atto che:

il proponente Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore, con istanza del 06/08/2021 (Prot. 0320052) ha richiesto al competente Settore VIA l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla variante del progetto di “*sistemazione morfologica della spiaggia di Vada (tratto Fosso Valle Corsa – Fosso Circolare) in Comune*”;

di Rosignano Marittimo. Intervento Cod .09IR523/G1 - Accordo di Programma del 25.11.2015", nel Comune di Rosignano M.mo (LI), trasmettendo i relativi elaborati progettuali;

il proponente, con la medesima nota del 06/08/2021, ha richiesto al Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 10/08/2021, è stato pubblicato un avviso sul sito *web* della Regione Toscana ed il 16/07/2020 è stata effettuata la comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 10/08/2021;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il progetto ricade interamente nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI);

il progetto è finanziato a carico del bilancio regionale;

il Settore VIA, con nota del 11/08/2021 ha richiesto il perfezionamento della documentazione allegata alla istanza; il Proponente in data 26/08/2021 (Prot. 0337108) ha presentato quanto richiesto;

il Settore VIA, con nota del 27/08/2021, ha richiesto i contributi tecnici istruttori a: Provincia di Livorno, Comune di Rosignano Marittimo, ARPAT - Dipartimento di Livorno, Azienda USL Toscana Nord Ovest, Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Cecina, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, Capitaneria di Porto - Direzione marittima di Livorno, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Autorità Idrica Toscana, ASA Spa, e agli Uffici Regionali interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di ARPAT - Dipartimento di Livorno (nota del 24/09/2021), Azienda USL Toscana Nord Ovest (nota del 10/09/2021), Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno (nota del 28/09/2021), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota del 28/09/2021), e dei Settori regionali: Tutela della natura e del mare (nota del 29/09/2021), Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (nota del 28/09/2021);

con nota Prot. 0371703 del 24/09/2021, il Settore Genio Civile ha presentato alcune precisazioni in merito agli aspetti afferenti alla istanza in esame;

il Settore VIA, con nota del 30/09/2021 (Prot. 0378913), ha richiesto al proponente integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. 152/2006;

il proponente in data 29/10/2021 (Prot. 0421208), ha inviato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti;

la documentazione integrativa e di chiarimento depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA, con note del 29/10/2021 (Prot. 0422071) e del 25/11/2021 (Prot. 0459084) ha richiesto i contributi tecnici istruttori dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di ARPAT (nota del 10/12/2021), del Settore regionale Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare (nota del 29/10/2021), del Settore regionale Tutela della natura e del mare (nota del 10/11/2021), del Settore regionale Tutela, riqualificazione valorizzazione del paesaggio (nota del 16/11/2021);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento del 06/08/2021 come perfezionati il 26.8.2021, dalla nota del 24.9.2021 e dagli elaborati integrativi e di chiarimento depositati in data 29/10/2021;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto che ha superato la procedura di verifica di cui al Decreto n. 6769 del 28 Dicembre 2009 consiste nella realizzazione di 3 pennelli ed la messa in posto di 17.000 mc di materiale da ripascimento, in località Vada nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), tra il fosso Val di Corsa ed il fosso Circolare;

il materiale necessario per la realizzazione delle opere in progetto consiste in:

a) massi naturali calcarei compatti di III° categoria (3-7 t) per circa 20.800 t;

b) materiale prevalentemente sabbioso per il ripascimento (D 50 =0,3 mm);

I massi naturali proverranno da cave terrestri individuate entro 30 km dal sito di intervento;

Per i materiali di ripascimento il progetto originario prevede almeno 3 ipotesi di approvvigionamento:

1) impianti di frantumazione di rocce calcaree o arenacee;

2) cave alluvionali nel bacino del Fiume Cecina;

3) cave alluvionali da grandi bacini fluviali lontani dall'area d'intervento;

la modifica proposta, oggetto del presente procedimento di verifica di assoggettabilità, prevede:

che i 17.000 m³ di materiale da ripascimento proveniente da terra (d50 compreso tra 0,3 e 2 mm) siano sostituiti con 32.000 m³ di sabbia dragata in situ (d50 compreso tra 0,1 e 0,15 mm).

Il reperimento del materiale sarà effettuato in un'area ubicata a circa 500 m a Nord dalla zona di ripascimento (area del porticciolo Solvay), utilizzando materiale autoctono.

Il proponente fa presente che la granulometria del materiale dragato risulta analoga a quella presente nelle spiagge oggetto del ripascimento.

Le due soluzioni, progetto iniziale e modifica, sono state confrontate dal Proponente utilizzando modelli matematici e le simulazioni hanno mostrato come la sostituzione del materiale di ripascimento con granulometrie minori, porti ad avere, nel tempo, una spiaggia con pendenza più dolce, con conseguente diminuzione di altezza d'onda incidente, in quanto il fenomeno del frangimento avviene più gradualmente. Anche la massima elevazione marina nei pressi della spiaggia emersa risulterebbe minore. Un ulteriore vantaggio della configurazione proposta riguarda l'avanzamento della linea di riva nel tempo: mentre nel caso di D 50 =0.3 mm tale avanzamento rimane costante e pari a quello imposto in fase di realizzazione del ripascimento, nel caso di D 50 =0.13 mm esso, a seguito della mareggiata, evidenzia un ulteriore avanzamento verso mare, dato dalla ridistribuzione dell'arenile emerso secondo la debole pendenza caratterizzante tali sedimenti.

Secondo quanto dichiarato dal Proponente, dei 32.000 mc complessivi, circa 10.000 mc risultano in classe di gestione B, mentre la restante parte risulta in classe di gestione A (ai sensi del D.M. 173/2016).

In merito a tale aspetto il Proponente, con nota del 24/09/2021 fa presente che ai sensi del D.M. 173/2006 e delle Linee guida regionali approvate con D.G.R. 613/2020, nell'intervento possano essere utilizzati i sedimenti marini sia di classe A che di classe B, con riferimento al Caso 1 di cui al paragrafo 3.1.2 del D.M. 173/2016 e per un totale di 10.000 metri cubi annui (5.000 metri cubi per singola cella non comunicante con quella limitrofa) e in quanto compatibili con il sito di destinazione.

Evidenzia altresì che la caratterizzazione del sito di destinazione è avvenuta nel 2018 ai sensi del D.M. 173/2016 e a oggi risulta ancora valida;

l'area di intervento è tutelata dal vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

il proponente oltre gli aspetti progettuali ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, ha inoltre individuato, a livello preliminare, le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i possibili impatti determinati dal progetto; ha evidenziato alcune misure per evitare, ridurre e mitigare eventuali impatti negativi significativi;

Dato atto che:

la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, nel proprio contributo del 28/09/2021 rilasciato sulla documentazione iniziale, rileva che il progetto è compatibile con il PIT/PPR (Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico) in relazione agli

obiettivi di intervento di difesa della linea di costa e di riduzione dei fenomeni di erosione costiera. Segnala che devono essere attuate le prescrizioni minime riportate nella precedente autorizzazione paesaggistica per le quali si richiede che per i pennelli a mare siano impiegati massi e materiali naturali, escludendo totalmente opere in cemento. Per quanto concerne il ripascimento degli arenili il colore del materiale sarà determinato in relazione ai sedimenti nativi della spiaggia medesima, al fine di migliorarne l'impatto paesaggistico;

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con nota del 10/09/2021 sulla documentazione iniziale, fa presente che l'intervento non determina situazioni di significativa criticità di ordine sanitario. Suggerisce alcune indicazioni in merito alla salvaguardia della balneazione delle acque;

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nel proprio contributo sulla documentazione iniziale del 28/09/2021 precisa che la variante in esame dovrà essere coerente con i Piani della medesima Autorità, vigenti sul territorio interessato. L'Autorità di Bacino raccomanda inoltre l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, secondo il Piano di gestione delle acque (PGA) del Distretto Appennino settentrionale. Segnala infine che l'area di intervento è caratterizzata da intrusione salina accertata (IS1), come riportato nella "Prima perimetrazione delle aree a diversa pericolosità da intrusione salina dei corpi idrici sotterranei costieri nell'ambito della "Direttiva derivazioni;

ARPAT, nel proprio contributo conclusivo del 10/12/2021 esprime posizione favorevole evidenziando di ritenere di non dover integrare il quadro prescrittivo ma che dovranno essere imposte come cogenti tutte le misure descritte dallo stesso proponente nella documentazione integrativa del 29/10/2021;

Dato altresì atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

- il Settore Tutela della Natura e del Mare nel contributo conclusivo del 29/09/2021 fa presente di ritenere che l'intervento non abbia effetti significativi sul Sito Natura 2000 ZPS Tombolo di Cecina. Suggerisce alcune indicazioni ai fini della tutela della qualità delle acque marino costiere;
- il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio nel proprio contributo conclusivo del 16/11/2021 esprime posizione favorevole e rileva che l'intervento non è in contrasto con i contenuti PIT-PPR;
- il Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale pesca (Flags) con il contributo del 29/10/2021 esprime posizione favorevole;

Dato infine atto che con nota del 24/09/2021 il Proponente fa presente che:

"[...] si ritiene che ai sensi del D.M. 173/2006 e delle Linee Guida approvate con DGR 613/2020, nell'intervento possano essere utilizzati i sedimenti marini sia di classe A che di classe B, con riferimento al Caso 1 di cui al par. 3.1.2 del D.M. 173/2016 e per un totale di 10.000 metri cubi annui (5.000 metri cubi per singola cella non comunicante con quella limitrofa) e in quanto compatibili con il sito di destinazione. Si evidenzia che la caratterizzazione del sito di destinazione è avvenuta nel 2018 ai sensi del D.M. 173/2016 e a oggi ancora valida, e si fa presente che campioni dello stato attuale non possono essere rappresentativi dello stato originario dei sedimenti presenti, in quanto area di cantiere già dal 2019. Si comunica inoltre che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/06 sarà eventualmente rilasciata a valle del provvedimento conclusivo sul procedimento in oggetto";

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo conclusivo del presente atto;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

per quanto riguarda gli aspetti programmatici e di pianificazione

con richiamo alla Disciplina dei Beni Paesaggistici art. 6, Elaborato 8B del PIT-PPR l'area risulta essere tutelata dai seguenti vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera a) Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia,

anche per i terreni elevati sul mare, la cui Disciplina è riportata alla Scheda dei Sistemi costieri n. 4- Litorale sabbioso del Cecina, parte integrante del PIT-PPR, di cui all'art.6 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, Disciplina dei Beni paesaggistici;

in riferimento al *PGRA*, gli interventi in progetto interessano un'area costiera classificata in parte a pericolosità da alluvione elevata (P3) per eventi marini e in parte a pericolosità da alluvione bassa (P1) per eventi fluviali;

in riferimento al *PAI*, gli interventi in esame ricadono in aree esterne a quelle a pericolosità da processi geomorfologica e/o da frana;

con riferimento al *PGA*, i corpi idrici interessati dall'intervento sono corpo idrico sotterraneo *Corpo Idrico costiero tra Fiume Fine e Fiume Cecina*; l'area di intervento non è interessata da un corpo idrico marino costiero del PGA, in quanto si tratta di un'area di pertinenza portuale;

per quanto riguarda gli aspetti progettuali

il Proponente ritiene che la modifica progettuale proposta sia da considerare una variazione migliorativa che comporta una diminuzione dell'importo originario dei lavori e consente di migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto. La modifica permette una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e mantiene inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Ritiene inoltre che il dragaggio del fondale consente di ridurre l'impatto di cantiere in quanto elimina i trasporti via terra del materiale con un conseguente vantaggio per la viabilità ed emissione di inquinanti nell'atmosfera;

il proponente informa che il versamento delle sabbie avverrà nella parte emersa della spiaggia, fin sulla battigia, cercando di ottenere il ripristino della duna. Il profilo finale sarà raggiunto attraverso le mareggiate e l'avanzamento della linea di riva sarà invariato rispetto al progetto originario: 5,5 m nel primo settore e 15,5 m nel secondo settore.

Dal punto di vista operativo sarà stesa una tubazione di refluento del materiale di dragaggio in modo da creare un'ansa che mantenga la tubazione parallela alla linea di riva ad una distanza di pochi metri dalla battigia e che termini sulla spiaggia emersa. Il versamento della sabbia verrà così arginato dalla tubazione parallela alla riva e, spostando la tubazione qualche metro verso terra o verso mare, si potrà regolare il posizionamento del materiale dragato. Una volta eseguito un primo refluento della sabbia, con l'impiego di escavatore verrà sagomata la duna e sarà valutato se proseguire con lo stesso metodo di deposito di materiale o, in alternativa, attraverso la realizzazione di vasche di sedimentazione, con il materiale già refluito, che permettano di posizionare il materiale dragato sulla parte emersa della spiaggia e sulla battigia;

il proponente inoltre rileva che l'area oggetto di dragaggio ed in particolare il pontile Vittorio Veneto, in concessione alla Solvay Chimica S.p.a. con concessione attuale n. 413/2018, è stato utilizzato, fino all'ultimo carico avvenuto nel 2006, per carico di imbarcazioni commerciali di stazza ridotta, per il trasporto e la vendita di materiale prodotto all'interno dello stabilimento. Da tale data, non sono più stati eseguiti carichi o scarichi di materiale industriale, ed il pontile risulta essere inutilizzato.

E' necessario che le lavorazioni di cantiere necessarie al prelievo dei sedimenti tengano conto delle attività svolte da Solvay Spa darsena Solvada nonché della presenza della tubazione di trasporto dell'etilene. A tale proposito il Proponente riporta infine alcuni approfondimenti in merito alla normativa Seveso (incidenti rilevanti) con riferimento alle lavorazioni previste in prossimità della tubazione di etilene. Tali approfondimenti sono stati valutati esaustivi ed adeguati da ARPAT;

per quanto riguarda gli aspetti ambientali

Caratteristiche dei sedimenti – ARPAT nei propri contributi del 24/09/2021 e del 10/12/2021 osserva che il D.M. 173/2016 prevede per il ripascimento della spiaggia emersa e/o sommersa l'utilizzo di sedimenti marini di classe "A". I sedimenti marini della Darsena Solvada non appaiono utilizzabili totalmente per il ripascimento, considerato che circa 10.000 mc risultano in classe B.

Il proponente, per l'utilizzo dei sedimenti in classe B, richiama il par. 3.1.2 del DM 173/2016 - Caso 1 Piccoli interventi: "Per piccoli interventi annuali che comportano un apporto complessivo di sabbia inferiore a 5.000

m³, ai fini della compatibilità ambientale è sufficiente seguire un criterio “non peggiorativo” rispetto alla qualità dell’ambiente recettore. Il materiale utilizzabile per queste attività è quello di origine marina che periodicamente e/o naturalmente si accumula su fondali limitrofi, in assenza di eventi che ne abbiano modificato le caratteristiche fisiche (granulometria e mineralogia) e la qualità ambientale”.

Il suddetto “Caso 1 Piccoli interventi” secondo ARPAT non pare applicabile al progetto in esame in quanto i 5.000 mc devono costituire il quantitativo annuale utilizzabile per il sito di deposito prescelto/compatibile.

Evidenzia altresì che il proponente prevedendo di procedere nell’ambito normativo indicato dal “Caso 1 Piccoli interventi”, in mancanza di una caratterizzazione adeguata del sito di deposito si trova nell’impossibilità di definire compiutamente la compatibilità ambientale dell’intervento, secondo il criterio “non peggiorativo” (si ricorda che il sito di deposito è caratterizzato in base ad un solo campione – R1 - prelevato nell’ambito di uno studio eseguito nel marzo 2018 dal CIBM (Centro interuniversitario di biologia marina) esteso a diversi arenili del Comune di Rosignano e che il proponente afferma di non poter eseguire ulteriori caratterizzazioni in quanto l’area è cantierizzata dal 2019).

Sul tema il proponente ufficio del Genio Civile ha inviato la nota del 24/09/2021 sopra citata.

ARPAT nel parere conclusivo del 10/12/2021 rileva che il progetto possa essere escluso dalla VIA con la condizione che per la matrice “sedimenti marini” deve essere rispettato quanto indicato dal D.M. 173/2016 al par. 3.1.2. - Caso 1 Piccoli interventi. Ricorda che i 5.000 mc devono essere il quantitativo annuale utilizzabile per il sito di deposito prescelto/compatibile. Fa altresì presente che: *“Considerato, comunque, che ARPAT è competente per la valutazione della caratterizzazione ambientale ai sensi dell’art. 4 punto d.9 dell’Allegato A alla D.G.R.T. n. 613 del 18/05/2020, la scrivente Agenzia rilascerà il proprio contributo tecnico istruttorio (se richiesto) in fase di autorizzazione del progetto definitivo/esecutivo”*;

i sedimenti marini delle maglie prescelte ai fini di ripascimento dell’arenile, sono stati classificati dal Proponente ai sensi del D.M. 173/2016. ARPAT nel proprio contributo del 10/12/2021 fa presente che i sedimenti delle celle S3 e S4 risultano, sulla base del relativo campione superficiale (0-50 cm), classificati in classe A. Evidenzia che la maggior parte dei campioni prelevati nella parte interna della darsena presentano caratteristiche qualitative peggiori rispetto ai sedimenti della parte esterna. Rileva pertanto di non ritenere cautelativo l’utilizzo del primo mezzo metro delle celle S3 e S4 ricadenti nella parte interna della darsena, sulla base di due soli campioni rappresentativi di un’areale di 50mx50m a fronte delle caratteristiche scadenti di tutti i restanti campioni, per parametri come composti organostannici, IPA, PCB;

con riferimento al punto di prelievo R1, il Proponente ribadisce che non è possibile oggi applicare i dettami del D.M 173/2016 , in quanto l’area da ripascere è area di cantiere dal 2019.

ARPAT nel proprio contributo conclusivo del 10/12/2021 evidenzia tuttavia che la caratterizzazione dei sedimenti dell’area da ripascere è basata su un unico campione (campione R1 dello studio eseguito nel marzo 2018 dal CIBM esteso a diversi arenili del Comune di Rosignano tra cui quello oggetto di ripascimento) e pertanto non risponde a quanto richiesto dalla normativa vigente.

Fermo restando la difficoltà di lettura ed esame dei dati di interesse, contenuti in uno studio di respiro più ampio ed effettuato per altri scopi e non per il progetto in esame, si osserva ancora che i risultati dell’indagine per il campione R1 evidenziano che “è costituito al 100% da sabbia con prevalenza di sabbia grossa”; il campione mostra concentrazioni al di sotto del limite di quantificazione per i composti organostannici, i PCB, i pesticidi organoclorurati; gli IPA sono presenti in concentrazioni molto basse;

per quanto riguarda la granulometria delle sabbie il Proponente informa che, seppur il campione R1 relativo alla caratterizzazione del sito di deposito sia costituito da sabbia grossa, le varie campagne granulometriche che si sono succedute nel tempo, hanno individuato l’area come costituita prevalentemente da sabbia fine. A tal proposito nel progetto preliminare, sulla base della “Relazione Dinamica morfologica e sedimentaria”, si afferma che ai fini del ripascimento sarebbero stati usati sedimenti di diametro intorno a 0,3 mm, leggermente più grossolani di quelli presenti sulla battigia, al fine di conferire una maggior stabilità ed una maggior durata all’intervento senza compromettere la fruibilità turistica dell’arenile.

In seguito, come evidenziato nella “Relazione illustrativa”, lo studio “Quadro conoscitivo per la Gestione dei Sedimenti Costieri” redatto nel 2015 dall’Università degli Studi di Firenze, su incarico della Regione Toscana rileva, per il settore in oggetto, una granulometria del tutto compatibile con quella prevista per il ripascimento: “sabbia fine e molto fine per la spiaggia emersa (tra 0.05 e 0,21 mm), e molto fine per spiaggia sommersa”.

ARPAT a tal proposito osserva che la tabella 1 della “Relazione illustrativa” citata dal Proponente, fa riferimento al settore 19 che il Proponente ricollega all’area da ripascere; non è possibile evincere se l’area da

ripascere corrisponde in toto al settore 19 oppure ne costituisce una parte; non è possibile inoltre evincere come si collocano i campioni analizzati nello studio “Quadro conoscitivo per la Gestione dei Sedimenti Costieri” in relazione all'area oggetto di ripascimento;

Biocenosi marine – il Proponente informa che dal punto di vista granulometrico il sedimento di ripascimento è più fine di quello del progetto originale, ma simile, se non più grossolano, a quello presente in loco, quindi non c'è rischio di aumento della torbidità in fase di esercizio. In fase di cantiere è comunque prevista la stesa dei sedimenti esclusivamente sulla spiaggia emersa.

Per minimizzare l'effetto dell'apporto di sabbia sulla popolazione di fanerogame marine, è stato scelto di non stendere la sabbia di ripascimento sulla spiaggia sommersa, ma di avanzare solamente fino alla linea di riva di progetto (uguale alla configurazione prevista in origine) alzando il livello della spiaggia emersa. Questo accorgimento risulta certamente più cautelativo rispetto a quanto previsto nel progetto originale.

Il profilo di ripascimento di equilibrio, un po' più avanzato verso il largo rispetto a quello previsto in origine, verrà raggiunto nel tempo con l'azione delle mareggiate.

Oltre ai suddetti accorgimenti, è inoltre in corso di affidamento l'incarico del “Monitoraggio ambientale” dell'area antistante la spiaggia di Vada, che prevede tra l'altro, riprese video subacquee per verificare lo stato di salute delle praterie di fanerogame marine, mediante la dinamica del limite superiore della prateria (si esclude il limite inferiore in quanto molto distante dall'area di intervento) e la stima della densità. Nella fase ante-operam verranno effettuati dei prelievi di Posidonia per la stima dell'indice PREI (parte terza del d.lgs.152/2006;

Rumore - considerando il periodo previsto per la realizzazione e la scarsa presenza di recettori nelle vicinanze, si ritiene che l'intervento, limitatamente agli impatti acustici, non presenti particolari criticità.

Per quanto riguarda le fasi di cantiere e la modifica dello stesso in relazione alla variante apportata, si ricorda che deve essere redatta apposita integrazione alla valutazione di impatto acustico ai sensi del DPGR n.2/R/2014 che dettaglia le fasi operative di lavorazione, di carico e scarico dei materiali, i relativi tempi, durate e macchinari utilizzati, verificarsi il rispetto dei limiti di rumore ambientale presso i recettori più vicini e indichi i possibili interventi o azioni di mitigazione acustica che saranno posti in atto per la riduzione delle emissioni sonore. Qualora dalle valutazioni risultasse il possibile superamento dei limiti anche dopo l'attuazione di tutti i possibili interventi di mitigazione acustica, dovrà essere valutata la eventuale necessità di predisporre, secondo gli indirizzi riportati nell'allegato 4 dello stesso decreto, una richiesta di apposita deroga ai limiti di acustica ambientale presso il Comune di Rosignano M.mo;

Aspetti paesaggistici – si prende atto che l'intervento in oggetto complessivamente non produce impatti paesaggistici rilevanti. Si rileva inoltre che il progetto non deve interessare la parte dunale e vegetazionale alle spalle dell'arenile, (art. 142, comma 1, lettera f) del DLgs 42/2004, riserva statale Tombolo di Cecina) e che l'apporto di nuovi sedimenti attenuano la radice almeno dei pennelli 2 e 3, che sono quelli che dividono la continuità dell'arenile di Vada, ricostituendo una buona percorribilità della spiaggia. L'intervento non è in contrasto con i contenuti PIT-PPR;

Flora, fauna, ecosistemi – l'intervento si colloca al di fuori dei Siti natura 2000 e delle aree protette e precisamente a circa 650 metri dal sito ZPS Tombolo di Cecina; nella zona retrostante la spiaggia si trova la Riserva Naturale Statale Tombolo di Cecina.

Il Settore regionale Tutela della Natura e del Mare fa presente che la variante proposta non comporta una modifica delle valutazioni già espresse per l'intervento originario, in quanto prevede un miglioramento sugli impatti nella fase di cantiere dovuti all'eliminazione dei trasporti via terra necessari per il trasporto del materiale da cava terrestre, sostituiti da lavori di dragaggio dello specchio d'acqua in prossimità dell'area di cantiere stessa, con conseguente riduzione delle emissioni e del rumore.

Per quanto riguarda la qualità delle acque marino-costiere regolamentate dal D.Lgs.152/2006 il Piano di Gestione ed il Piano di Tutela si pongono quale obiettivi: il raggiungimento dello stato ambientale “Buono” per le acque marino-costiere entro il 2021. Lo stato ecologico delle acque marino costiere nell'area oggetto dell'intervento risulta in stato ecologico “Sufficiente” da fonti ARPAT riferite al triennio di monitoraggio 2016-2018 e l'indice PREI (Posidonia oceanica Rapid Easy Index) in classe “sufficiente” dovuto alla presenza di una prateria di Posidonia impattata dalla vicinanza dello scarico dello stabilimento Solvay.

Il Settore regionale competente in materia di biodiversità fa altresì presente che non sono prevedibili incidenze significative sul Sito natura 2000 suddetto e suggerisce una indicazione ai fini della tutela della qualità delle acque marino costiere.

Dato atto che, con riferimento agli aspetti da approfondire, come emersi dalla istruttoria relativa alla documentazione allegata alla istanza di avvio del procedimento, il Proponente ha presentato i necessari chiarimenti e le necessarie integrazioni;

Rilevato che:

il progetto realizzato e finanziato dalla Regione Toscana, è finalizzato al contenimento dell'erosione costiera nel tratto litoraneo ricadente nel Comune di Rosignano Marittimo ed in particolare nel tratto di spiaggia prossimo all'abitato di Vada;

tale intervento risulta necessario ai fini del mantenimento della linea di riva, con riferimento ai processi erosivi dovuti alla azione del mare, ma anche della tutela del bene paesaggistico costa e dei valori naturalistici rappresentati dalla duna e dalla vegetazione dunale e retrodunale;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato impatti negativi significativi, ma ha messo in evidenza la necessità di prevedere, nei confronti del proponente, misure di mitigazione e monitoraggio;

Rilevato altresì che l'intervento previsto non determina situazioni di significativa criticità di ordine sanitario;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti nonché a incrementare la sostenibilità dell'intervento in esame;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini del rilascio della autorizzazione ex art.109 del d.lgs. 152/2006, con riferimento al livello definitivo della progettazione:

a) si ricorda che per la matrice "sedimenti marini" deve essere rispettato quanto indicato dal D.M. 173/2016 al par. 3.1.2., tenuto conto delle linee guida regionali di cui alla d.g.r. 613/2020 e di quanto indicato da ARPAT nei contributi agli atti del procedimento, richiamati in premessa al presente provvedimento;

b) in applicazione dei principi di prevenzione e di precauzione, il proponente deve operare un approfondimento circa l'utilizzo del primo mezzo metro dei sedimenti delle celle S3 e S4 ricadenti nella parte interna della darsena Solvada (area di prelievo): allo stato attuale delle conoscenze e della definizione progettuale, sulla base di due campioni disponibili e rappresentativi di un'areale di 50mx50m, tale utilizzo non è sufficientemente cautelativo a fronte delle caratteristiche scadenti di tutti i restanti campioni, rappresentativi di areali e di profondità non utilizzate per il ripascimento (con riferimento ai parametri quali composti organostannici, IPA, PCB; nonché per la presenza di frazione pelitica maggiore del 10%);

(l'approfondimento di cui alla lettera b) deve essere inviato ad ARPAT, almeno 15 giorni prima del rilascio della autorizzazione)

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018);

programmare il traffico indotto in ingresso ed in uscita dal cantiere, al fine di evitare punte di traffico sulla viabilità interessata; adottare misure atte ad evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica ad opera dei mezzi in uscita dal cantiere;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

in relazione alle biocenosi marine, gli accorgimenti progettuali, le modalità operative e i monitoraggi descritti nella documentazione integrativa e di chiarimento del 29/10/2021;

in relazione al cantiere e alle lavorazioni effettuate in prossimità della tubazione di etilene gestita da INEOS, proveniente dal Pontile Solvada di proprietà Solvay Spa, tutte le misure descritte dal proponente nella documentazione integrativa e di chiarimento del 29/10/2021;

con riferimento alla parte terza del d.lgs.152/2006, lo spandimento del materiale di ripascimento dovrà avvenire in assenza di balneazione nelle aree interessate dall'intervento, al fine di evitare che la torbidità dovuta alla movimentazione della sabbia possa determinare una condizione ostativa alla fruizione del litorale da parte dei bagnanti;

con riferimento alla parte terza del d.lgs.152/2006, ai fini della tutela della qualità delle acque marino costiere, la necessità di monitoraggio ante operam, in corso e post operam delle praterie di Posidonia oceanica (elaborato n.11 "Aggiornamento studio preliminare ambientale" del 24 agosto 2021). Nel caso in cui, in base agli esiti di tali monitoraggi, si verifici un deterioramento delle condizioni del posidioneto, per motivi ascrivibili all'intervento di ripascimento in oggetto, si ricorda la necessità di provvedere ad un intervento di rivegetazione;

quanto indicato dalla competente Autorità di bacino, con riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA), nel contributo riportato in premessa al presente atto;

con riferimento alla tutela del paesaggio ex parte terza del d.lgs.42/2004, il colore del materiale utilizzato per il ripascimento degli arenili deve essere coerente con i sedimenti nativi della spiaggia medesima; a tale proposito si ricordano le indicazioni della Soprintendenza, riportate nel contributo indicato in premessa al presente atto;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

al termine dei lavori, il ripristino delle aree di intervento e la rimozione di rifiuti, macchinari e attrezzature;

per la fase di cantiere, la necessità di approfondimento acustico, tramite relazione acustica ai sensi del DPGR n.2/R/2014 che dettagli le fasi operative di lavorazione, di carico e scarico dei materiali, i relativi tempi, durate e macchinari utilizzati, accerti il rispetto dei limiti di rumore ambientale presso i recettori più vicini e indichi i possibili interventi o azioni di mitigazione acustica che saranno posti in atto per la riduzione delle emissioni sonore. Qualora dalle valutazioni risultasse il possibile superamento dei limiti acustici, anche dopo l'attuazione di tutti i possibili interventi di mitigazione, si ricorda che deve essere presentata, secondo gli indirizzi riportati nell'allegato 4 del suddetto decreto, una richiesta di deroga al Comune di Rosignano M.mo;

nell'ambito dei documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in aree a pericolosità idraulica, in prossimità della tubazione di etilene, nell'ambito della darsena Solvada, all'interno della quale potrebbero verificarsi interferenze con attività lavorative svolte da Solvay Spa; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

Dato atto che:

il proponente, nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo, è comunque tenuto all'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di "*Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada (tratto Fosso Valle Corsa – Fosso Circolare) in Comune di Rosignano Marittimo. Intervento Cod. 09IR523/G1 - Accordo di Programma del 25.11.2015*", proposto dal Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto della prescrizione e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento della prescrizione di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Genio Civile Valdarno Inferiore e di trasmettere al medesimo, per le motivazioni indicate in premessa, i contributi acquisiti da ARPAT;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 22072
 certificato il 16-12-2021

**Liquidazione dell'indennità di espropriazione
 relativa all'intervento Cassa di espansione Prulli sul
 Fiume Arno.**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma MATTM-Regioni del 25/11/2015, sottoscritto ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n.191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia" e, in particolare, l'articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede, inoltre, che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

Richiamate le seguenti Ordinanze Commissariali:

- l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 4 del 19/02/2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 -D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";

- l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 17 del 23.05.2016 "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

- l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del 16.12.2016 "D.L. 91/2014 -D.L. 133/2014 -Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";

Dato atto che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati, è compreso l'intervento denominato "09IR002/G4 _2 -Cassa di espansione Prulli sul F. Arno" e che, ai sensi dell'Ordinanza n. 4/2016, è stato individuato il Genio Civile Valdarno Superiore quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell'intervento, che opererà secondo le disposizioni dell'allegato B alla medesima ordinanza 60/2017;

Richiamato il punto 2 dell'art. 7 dell'allegato B dell'Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del 16/12/2016 nel quale si dispone "in deroga all'art. 6 D.P.R. 327/2001 e per ragioni di snellezza e celerità operativa nello svolgimento dei necessari procedimenti espropriativi, è individuato come ufficio per le espropriazioni il settore specifico di riferimento di cui il Commissario si avvale per l'esecuzione dell'intervento come stabilito dagli atti commissariali e, come titolare del predetto ufficio, il dirigente del medesimo settore di riferimento, che è pertanto competente all'emanazione di tutti gli atti della procedura, eccettuati gli atti che determinano il trasferimento o la limitazione permanente del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento quali: decreto di esproprio, atto di cessione, provvedimenti di acquisizione e di retrocessione, decreto di costituzione di servitù, che sono di competenza del Commissario";

Dato atto pertanto che il Commissario di governo svolge il ruolo di Autorità espropriante mentre il sottoscritto, dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, è il dirigente dell'ufficio espropri;

Ricordato che:

- con lettera prot. n.495708 del 26.10.2018 sono state inviate ai proprietari catastali risultanti dai registri catastali), le comunicazioni di avvio del procedimento per

l'apposizione del vincolo preordinato ad espropriazione ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001;

- con Ordinanza del Commissario di Governo n. 67 del 12/06/2019 è stato approvato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto definitivo interessante i lavori delle "Casse di espansione di Figline -Lotto Prulli" cod. 09IR002/G4_2 nei comuni di Reggello e Figline Incisa;

- con nota prot n. 266294. Del 8.07.2019. è stata inviata ai proprietari risultanti dai registri catastali approvazione del progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'art. 17 del DPR 327/200 e artt. 7 e 8 della L. 241/90;

- in esito alle suddette comunicazioni, sono pervenute osservazioni scritte acquisite con:

- prot. 316077 del 20/08/2019 con la quale la ditta proprietaria trasmetteva la valutazione estimativa del compendio immobiliare oggetto della procedura espropriativa;

- prot. 419710 del 28/10/2021 trasmessa in 9/06/2021 per le vie brevi dal tecnico incaricato dalla ditta contenente una nuova perizia estimativa relativa al compendio immobiliare da espropriare, sostitutiva della precedente;

- al fine di giungere alla stipula dell'accordo di cessione sulla base della quantificazione delle indennità spettanti ai sensi del D.P.R 327/2001 contenuta nella perizia estimativa redatta a cura del personale del Settore del Genio Civile, e agli atti dello stesso, sono intercorsi numerosi incontri con la ditta proprietaria;

Richiamato l'accordo di cessione ai sensi dell'art. 20 DPR 327/2001 sottoscritto tra le parti in data 01/12/2021 e acquisito agli atti del Settore con prot. 466885 del 01/12/2021, con il quale si regolano gli obblighi tra le parti relativi alle particelle elencate all'allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che nell'accordo di cessione è prevista la corresponsione di una somma pari a € 830.000,00 a titolo di indennità di esproprio omnicomprensiva e che alla sottoscrizione del medesimo la ditta proprietaria ha diritto alla corresponsione di un acconto dell'80% sull'indennità totale pari ad € 664.000,00, essendo stabilito che il restante 20% verrà erogato successivamente entro 60 giorni dalla redazione del verbale di immissione in possesso ex art. 24 D.P.R 327/2001;

Dato atto che la piena disponibilità del diritto di proprietà dei beni e la libertà da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi, nonché da servitù passive è attestata dalla relazione ventennale ipotecaria redatta a firma del Notaio Rita Abbate conservata agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore ed acquisita al prot. n. 419710 del 28.10.2021;

Ritenuto di assumere a favore della proprietà cessionaria l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 830.000,00 a valere sul capitolo 1115 della contabilità speciale 6010 che presenta la necessaria contabilità, secondo quanto previsto all'Allegato B al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che al fine di provvedere al perfezionamento della procedura di espropriazione dei beni interessati dai lavori, è necessario procedere al pagamento di una somma pari a € 664.000,00, corrispondente al 80% dell'indennità di esproprio totale, e che il restante 20% pari a € 166.000,00 verrà erogato successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso non essendo necessario redigere atti di aggiornamento catastale;

Dato atto che i proprietari dei beni oggetto di esproprio nell'accordo di cessione hanno espressamente richiesto di voler ricevere la somma dovuta a titolo di acconto dell'80% sull'indennità mediante accredito con bonifico bancario su un conto corrente cointestato ai medesimi;

Accertato che i beni ove sarà realizzata l'opera pubblica, per le superfici interessate, ricadono nella zona omogenea di tipo E, come definita dagli strumenti urbanistici;

Ritenuto di liquidare -attingendo agli impegni sopra assunti - la somma totale di € 664.000,00, secondo le modalità specificate nell'allegato "B" - parte integrante del presente atto - dando atto che le suddette somme non sono soggette a ritenuta d'acconto del 20% in quanto non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 35 del DPR 327/2001;

Accertato che non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'iva ai sensi dell'art. 4, comma 2, n. 1, del D.P.R. n. 633/72;

DECRETA

1 DI DARE ATTO di quanto stabilito nell'accordo di cessione redatto ai sensi dell'art. 20 DPR 327/2001 sottoscritto tra le parti in data 01/12/2021 e acquisito agli atti dell'ufficio con prot. 466885 del 01/12/2021, Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

2 DI DARE ATTO che le indennità di esproprio, come sopra determinate, si intendono omnicomprensive e pertanto compensative di ogni altro diritto o pretesa spettanti al proprietario ed a terzi sui beni da espropriare, essendo stato transato, nella cifra globale determinata ed accettata, ogni credito;

3 DI ASSUMERE a favore della ditta cessionaria del-

la proprietà l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 830.000,00 a valere sul capitolo 1115 della contabilità speciale 6010 che presenta la necessaria disponibilità, secondo quanto riportato nell'allegato A parte integrante del presente atto, dando atto che il suddetto importo trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, voce "espropri";

4 DI DARE ATTO che la piena disponibilità del diritto di proprietà dei beni e la libertà da vincoli, pesi, oneri reali e di altra natura, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi, nonché da servitù passive è attestata dalla relazione ventennale ipotecaria redatta a firma del Notaio Rita Abbate del 14/04/2021-conservata agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore ed acquisita al prot. n. 419710 del 28.10.2021;

5 DI LIQUIDARE -attingendo agli impegni sopra assunti -la somma totale di € 664.000,00 dando atto che le suddette somme non sono soggette a ritenuta d'acconto del 20% in quanto non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 11, comma 5 e seguenti della Legge 30/12/1991 n. 413, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. n. 262 del 27/04/1992, ai soggetti indicati nell'Allegato B;

6 DI PUBBLICARE il presente atto sul BURT ai sensi 26 c. 7 del D.P.R. n. 327/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Gennarino Costabile

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia,
Inquinamenti e Bonifiche**

Avviso di avvio del procedimento e di indizione della conferenza di servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, relativi all'istanza di autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003, e della legge regionale n. 39/2005, per la

realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico e delle relative opere connesse, da ubicarsi in località Monte Seghe, nel comune di Zeri in provincia di Massa Carrara - proponente Ewt Italia Development srl.

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA
IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTI E BONIFICHE

Vista l'istanza presentata dalla società Ewt Italia Development srl, con sede legale a Milano, via G. Rovani 7, codice fiscale e partita iva 10525690961, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi del dlgs 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, per la realizzazione e all'esercizio di un impianto eolico e delle relative opere connesse, da ubicarsi in località Monte Seghe, nel comune di Zeri in provincia di Massa Carrara, autorizzazione che, ai sensi delle norme sopra richiamate, può costituire variante puntuale allo strumento della pianificazione urbanistica del comune interessato dal progetto;

Visto l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 "Attuazione direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Vista la legge regionale toscana 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 34 della legge regionale toscana 10/11/2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";

AVVISA

che gli elaborati relativi al procedimento in oggetto, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Toscana, sono consultabili al seguente al seguente percorso: Esplora i temi → Ambiente nella sezione tematica Energia → Conferenze dei servizi in materia di Energia

Dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e per i successivi 30 (trenta) giorni, chiunque può presentare osservazioni, facendole pervenire alla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed energia, Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, all'indirizzo pec: regionetoscanaapostacert.toscana.it, con oggetto "Osservazioni alla variante al Regolamento urbanistico del comune di Zeri per la realizzazione di un impianto eolico e delle relative opere connesse, da ubicarsi in località Monte Seghe, nel comune di Zeri in provincia di Massa Carrara".

Per maggiori informazioni, rivolgersi al Settore

Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche della Regione Toscana - Autorizzazioni uniche energetiche: Elisabetta Lenzi (055-4386628 - elisabetta.lenziregione.toscana.it).

La Dirigente
Renata Laura Caselli

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente NANNI MARCO Pratica 35038.

Il richiedente NANNI MARCO residente nel Comune di PISTOIA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 0461657 del 29/11/2021, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 0,1, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 3116, di acque sotterranee in località VIA BASSA DELLA VERGINE del Comune di PISTOIA per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di PISTOIA.

Il Dirigente
Fabio Martelli

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di PISTOIA. Richiedente Società Agricola TESI TULLIO S.S. SOCIETÀ SEMPLICE Pratica 35043.

Il richiedente Società Agricola TESI TULLIO S.S. SOCIETÀ SEMPLICE residente nel Comune di PISTOIA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 0468275 del 02/12/2021, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 1,9, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 60000, di acque sotterranee/superficiali in località SAN GIORGIO del Comune di PISTOIA per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di PISTOIA.

Il Dirigente
Fabio Martelli

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

AVVISO DI ISTRUTTORIA EX ART. 45 REGOLAMENTO REGIONALE D.P.G.R. 61/R/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE NUOVA CONCESSIONE DI CAPTAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE EX R.D. 1775/1933. Richiedente: MG PROPERTY SRL. Pratica:NUOVA CONCESSIONE SIDIT n. 4529/2021.

IL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO
SUPERIORE DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

POLAZZI GIOVANNI in qualità di legale rappresentante della società MG PROPERTY SRL con sede in Via Pasquale Villari, 9 Firenze (FI) ha presentato la domanda per ottenere concessione di acque pubbliche per uso CIVILE (condizionamento) da prelevare mediante n. 1 POZZO - in terreno di sua proprietà, posto nel Comune di FIRENZE (FI) Piazza Ferrucci e

individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 124 particella n. 27 per un quantitativo annuo massimo di 20.606,4 mc/anno e per una portata massima istantanea di 2 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,65 l/s;

E' dichiarata restituzione in pubblica fognatura.

Si rende noto che la visita istruttoria è fissata per il giorno 12/01/2022 con ritrovo alle ore 11.00 presso la località in cui sono previsti i lavori. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la visita a causa del permanere dell'attuale emergenza sanitaria, l'ufficio provvederà a convocare in alternativa, come previsto dal D.P.G.R.61/R/2016, art. 48, c. 3, la conferenza istruttoria, che potrà essere effettuata in via telematica, previo contatto telefonico o via mail con i seguenti referenti:

Guadagni Miledi tel. 0554387188 mail miledi.guadagniregione.toscana.it

In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita/conferenza istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sull'albo Pretorio.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscanapostacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Firenze, via San Gallo, 34/A Firenze (FI).

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Firenze (FI) per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 16/12/2021; sulla pagina web della Regione Toscana per 15gg e sul B.U.R.T.

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di

pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo, 34/a Firenze, i modi dell'eventuale presa visione dovrà essere concordata con il Responsabile del Procedimento.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

p. Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile

La P.O. Procedure Tecnico Autorizzative in Materia
di Acque - Valdarno Superiore
Carmelo Cacciatore

ALTRI ENTI

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE

DECRETO 23 novembre 2021, n. 93

Positiva conclusione conferenza di servizi decisoria in forma semplificata, modalità asincrona per l'approvazione del progetto definitivo del Waterfront del Porto di Marina di Carrara - Progettazione dell'ambito 1 (intersezione tra viale da Verrazzano e viale delle Pinete) e dell'ambito 2 (sistema degli assi stradali specializzati e sistema degli accessi protetti) CUP.

SEGUE ATTO



Settore pianificazione e progettazione territoriale, sicurezza e ambiente
Servizio progettazione, direzione lavori ed interventi in opere di competenza del settore

Decreto n. 93 DEL 23/11/2021

OGGETTO: POSITIVA CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL WATERFRONT DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA - PROGETTAZIONE DELL'AMBITO 1 (INTERSEZIONE TRA VIALE DA VERRAZZANO E VIALE DELLE PINETE) E DELL'AMBITO 2 (SISTEMA DEGLI ASSI STRADALI SPECIALIZZATI E SISTEMA DEGLI ACCESSI PROTETTI)
CUP:.....

Il Sottoscritto Mario Sommariva

**PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE ORIENTALE**

Nominato con Decreto n. 602 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 dicembre 2020

Premesso:

- che il decreto legislativo del 4 Agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 Gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti di La Spezia e Marina di Carrara.

Visto:

- l'art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;



- che il Decreto n. 602 sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in data 29 dicembre 2020 attribuisce al Presidente, a decorrere dalla stessa data, i poteri e le attribuzioni indicati all'articolo 8, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 5 c. 5 bis della Legge 84/94 e s.m.i. l'esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorità di sistema portuale è autorizzata ai sensi della normativa vigente;
- che l'art. 5 c 1 della L.R. 9/2003 e s.m.i. stabilisce che gli interventi edilizi nei porti da realizzarsi da parte dell'Autorità di sistema portuale o di amministrazioni pubbliche sono approvati secondo le procedure di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni o le procedure di cui agli articoli 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.;
- che in data 10/02/2021 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha indetto, con nota Prot.AdSP n.3079 del 10/02/2021, la conferenza di servizi dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri relativi al progetto definitivo dell'ambito 1 (intersezione tra viale Da Verrazzano e Viale delle Pinete) e dell'ambito 2 (Sistema degli assi stradali specializzati e sistema degli accessi protetti) del più ampio progetto di riqualificazione dell'interfaccia porto città (Waterfront del porto di Marina di Carrara);
- che la suddetta conferenza è stata sospesa nelle more della conclusione dell'ulteriore procedimento per l'Approvazione dell'Analisi di Rischio e Progetto Operativo di Bonifica relativa al sito codice SIS.BON MS354-346 e della messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica di inerti del comune di Carrara con codice SISBON MS355, la cui conferenza si è conclusa in data 11/05/2021 come da relativo verbale agli atti e successivo Decreto del Dirigente del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche della Regione Toscana con il N. 12384 del 19/7/2021;
- che previa convocazione, il giorno 22/06/2021 sono iniziati i lavori della conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri relativi al progetto definitivo dell'ambito 1 e dell'ambito 2 del più ampio progetto di riqualificazione dell'interfaccia porto città (waterfront del porto di Marina di Carrara);
- che in esito ai lavori della conferenza dei servizi, si è provveduto alla redazione e trasmissione del verbale in oggetto con Prot. AdSP n.19574 del 10/09/2021 a tutti gli enti, gestori di servizi, società interessate con invito a formulare eventuali pronunciamenti entro il termine del 17/09/2021 (all. 1) e che nessuno degli enti interpellati ha comunicato osservazioni sul verbale;

**Visti:**

- il parere espresso dalla Provincia di Massa – Carrara Settore 3: Viabilità – Programmazione Territoriale TPL / Trasporti – Ambiente – Protezione Civile Servizio Viabilità – Amministrazione con nota assunta al Prot.AdSP n.12988 del 16/06/2021 (all. 2);
- il parere espresso da ARPAT – Area Vasta Costa – Dipartimento di Massa - Carrara nota assunta al Prot.AdSP n.12426 del 10/06/2021 (all. 3);
- il parere espresso da Azienda USL Toscana nord ovest – Dipartimento di Prevenzione – Zona delle Apuane con nota assunta al Prot.AdSP n.13423 del 22/03/2021 (all. 4);
- il parere espresso dal Comune di Carrara – Settore Urbanistica e SUAP – U.O. Tutela del Paesaggio con nota assunta al Prot.AdSP n.13340 del 21/06/2021 (all. 5);
- il parere espresso dalla Regione Toscana - Direzione Generale Politiche Mobilità e Trasporto Pubblico Locale - Settore Logistica e Cave con invio del decreto dirigenziale n.18380 del 22/10/2021 inerente la posizione unica regionale definitiva con nota assunta al Prot.AdSP n.26210 in data 29.10.2021 (all. 6);
- i pareri rilasciati nell’ambito della Conferenza dei Servizi decisoria ex Art. 14 – bis L. 241/90 del 22/06/2021 dagli intervenuti:
GAIA S.p.A. / RETELIT / ITALGAS S.p.A./ Enel Distribuzione S.p.A. / Nuovi Cantieri Apuania S.p.A./ F2I Holding Portuale / Capitaneria di Porto / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di cui all’all. 1);

Dato atto:

- che la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 ha approvato il progetto di cui trattasi demandando, in alcuni casi, alla successiva fase di sviluppo della progettazione esecutiva il recepimento delle prescrizioni inserite nel verbale unitamente ai pareri rilasciati nell’ambito del procedimento;

Considerato inoltre che:

- l’art. 14 bis, comma 4, della L. 241/1990, stabilisce che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui all’art. 14 bis comma 2, lettera c) della L. 241/1990, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dall’art. 14 comma 3 della L. 241/1990, equivalgono ad assenso senza condizioni;



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Orientale
Porti di La Spezia e
Marina di Carrara

- ai sensi dell'art. 14 bis c. 5, è scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c) e pertanto è necessario adottare la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater;
- l'art. 14-quater, comma 1, della Legge 241/1990, ai sensi del quale la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;

Valutate:

- le risultanze dell'istruttoria, comunicate dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e riportate nel presente atto e nei documenti a questo allegati;

Acquisito:

- il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, riguardo alla completezza e correttezza dell'iter procedimentale;

Visti altresì:

- il parere n.82/2013 reso dalla Terza Sezione del C.S.LL.PP. di cui al Prot.0001414-21/02/2014 relativamente al progetto preliminare inerente, per il Porto di Marina di Carrara, l'intervento di "Interfaccia Porto Città"(richiamato ma non allegato);
- l'approvazione del "progetto relativo alla riqualificazione funzionale, architettonica e paesaggistica delle molteplici ed eterogenee relazioni urbane che caratterizzano il contesto insediativo di interfaccia tra il Porto di Marina di Carrara ed il sistema urbano e territoriale ad esso afferente", articolato in quattro lotti funzionali che possono essere realizzati indipendentemente l'uno dall'altro e senza nessuna propedeuticità di un lotto rispetto all'altro, nell'ambito della Conferenza dei Servizi istituita ai sensi dell'Art.81 del DPR n.616/77 e DPR n.383/94 dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana/Umbria - Sede di Firenze con Class.358 Prot. n°7588 del 04.02.2014 (richiamato ma non allegato);
- il parere favorevole alla sottoscrizione del presente atto espresso dal Segretario Generale;

DECRETA

sulla scorta degli atti esaminati e dei pareri acquisiti, la positiva conclusione della Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 5 c. 5bis Legge 84/1994 e s.m.i., art. 27 D. Lgs. 50/2016 e art. 14 e sgg. Legge 241/1990 e s.m.i., relativa al PROGETTO DEFINITIVO DEL WATERFRONT DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA – PROGETTAZIONE DELL'AMBITO 1 (INTERSEZIONE TRA VIALE DA VERRAZZANO E VIALE DELLE PINETE) E DELL'AMBITO 2 (SISTEMA DEGLI ASSI STRADALI



SPECIALIZZATI E SISTEMA DEGLI ACCESSI PROTETTI) trasmesso con Prot.AdSP n.3079 del 10/02/2021 a tutti i soggetti che a vario titolo e per quanto di competenza sono intervenuti nel procedimento *de quo*:

1. Di approvare il verbale della conferenza servizi decisoria del 22/06/2021 ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 al progetto definitivo dell'Ambito 1 (intersezione tra viale Da Verrazzano e Viale delle Pinete) e dell'Ambito 2 (Sistema degli assi stradali specializzati e sistema degli accessi protetti) del più ampio progetto di riqualificazione dell'interfaccia porto città (water front del porto di Marina di Carrara) allegato al presente (vedi all. 1).
2. Che si provvederà a dare avviso della avvenuta conclusione del procedimento e dell'assunzione del presente provvedimento mediante notifica alle Amministrazioni coinvolte e pubblicazione sul BURL, sul BURT e sul sito internet dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale della sede di deposito degli atti approvati.
Eventuali determinazioni contrarie al presente provvedimento, debitamente motivate, dovranno essere inoltrate nei termini previsti dalle vigenti norme.
3. Che il presente Decreto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL PRESIDENTE

SOMMARIVA MARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

DETERMINAZIONE 1 dicembre 2021, n. 1454

Regimazione del Rio Casale 2 lotto. Controversia Michelangelo Elisa SRL. Svincolo somme depositate presso il Ministero.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che dal 21/3/2014, a seguito dell'entrata in carica di tutti i suoi organi è istituito il Consorzio di bonifica "Consorzio 1 Toscana Nord";

- che i due Consorzi di bonifica Versilia-Massaciuccoli ed Auser Bientina, preesistenti sul comprensorio di competenza del Consorzio 1 Toscana Nord, da tale data sono soppressi;

- che ai sensi dell'art. 35, comma 1 della L.R. 79/2012, il Consorzio 1 Toscana Nord è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi dei due consorzi preesistenti;

Visto il decreto del Presidente n. 1 del 21/3/2014 avente ad oggetto: "Indirizzi e determinazioni relative all'organizzazione e la gestione del Consorzio 1 Toscana Nord finalizzate ad assicurare l'immediata operatività dell'Ente.";

Viste le modifiche al suddetto decreto, introdotte coi decreti del Presidente n. 75 del 24 aprile 2014, n. 172 del 10 giugno 2014, n. 7 del 2 febbraio 2016;

Visto il decreto del Presidente n. 817 del 19/11/2015 e le successive modifiche introdotte col DPRES n. 7 del 2 febbraio 2016, con cui - a seguito dell'adozione dello Statuto consortile - si approvavano gli indirizzi organizzativi per l'esercizio delle attività consortili e per la predisposizione degli atti e, in particolare, i punti 5, 6, 7 e 8 dell'allegato al medesimo;

Visti gli art. 38 e 39 dello Statuto del Consorzio, approvato con delibera dell'Assemblea n. 23 del 18/12/2015 e pubblicato sul B.U.R.T. del 30/12/2015 e pertanto in vigore;

Vista la determina del Direttore Generale f.f. n. 39 del 9/2/2016 avente ad oggetto: "Art. 38 comma 3, lett. b) e lett. n) dello Statuto. Definizione provvisoria di aree e settori dell'Ente. Attribuzione ai dirigenti delle aree e del personale assegnato ad ognuna di esse. Organizzazione degli uffici espropriazioni di cui all'art. 6 d.p.r. 327/2001.";

Vista la delibera dell'Assemblea consortile n. 26 del

10/10/2016 avente ad oggetto: "Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio 1 Toscana Nord. Approvazione.";

Premesso altresì:

- che con Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente n.262 del 8-6-2004 il Comune di Capannori, in qualità di ente beneficiario dei finanziamenti ha ricevuto, tra l'altro, € 2.193.000, per gli interventi di regimazione del Rio Casale 2 lotto;

- che, secondo quanto previsto nel protocollo del 2 Luglio 2003, il Comune di Capannori ha individuato l'ex Consorzio di Bonifica Auser-Bientina quale ente attuatore del suddetto intervento;

- che nell'ambito di detti lavori è stato previsto l'esproprio di alcuni immobili per pubblica utilità ai sensi del Dpr 327/01;

Vista la determina n. 66 del 21/01/2019 titolata "LAVORI DI "REGIMAZIONE DEL RIO CASALE 2 LOTTO". ACQUISIZIONE AL DEMANIO REGIONALE DI AREE UTILIZZATE PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART.42-BIS DEL D.P.R. 327/2001.GRUPPO DI N 17 PARTICELLE" con cui, in attuazione del progetto di cui sopra, si espropriava, tra gli altri, il diritto di proprietà sull'immobile di cui al f 33 map 1131 in Comune di Capannori originato dall'immobile di cui al f 33 map 664;

Dato atto che il diritto di proprietà sull'immobile di cui sopra veniva espropriato per l'intero alla società Michelangeloelisa srl c.f 01731450464 e veniva riconosciuta a quest'ultima un indennizzo di € 4.995,73;

Dato atto che l'importo riconosciuto a titolo di esproprio per l'immobile sopra indicato è stato comunicato all'espropriato con nota prot.16333 23/10/2018 e che nella medesima comunicazione è stato chiesto all'espropriato di condividere detta indennità con la precisazione che nel caso in cui non fosse pervenuta accettazione, il saldo sarebbe stato depositato alla Cassa depositi e prestiti;

Dato atto che, non essendo pervenuta accettazione dell'indennità da parte dell'espropriato, con determina n. 304 del 22/03/2019 è stato disposto di 4.995,73;

Vista la quietanza di deposito amministrativo della somma sopra indicata;

Dato atto che la società Michelangeloelisa srl, con atto prot.3328 06/03/2020, ha presentato ricorso avverso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze avverso la determinazione dell'indennità sulla base degli atti sopra indicati;

Dato atto che il Consorzio, giusto decreto del Presidente n. 35 del 26/03/2020, si è costituito nel giudizio instaurato in forza del ricorso di cui sopra al fine di difendere i propri interessi e ha affidato l'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente all'avv. Marco Morelli di Roma;

Dato atto che la controversia così instaurata veniva definito con verbale di conciliazione giudiziale approvato in bozza con decreto n. 131 del 22/11/2021, in cui le parti pur nulla riconoscendo riguardo alle ragioni rappresentate dalla parte avversa - e pertanto ciascuna restando ferma nella convinzione della fondatezza e legittimità delle proprie istanze, deduzioni ed eccezioni - ma al solo fine di evitare l'alea della definizione del giudizio de quo, cessavano la materia del contendere previo svincolo della somma depositata alla Cassa depositi e prestiti;

Dato atto che come riportato nel verbale di conciliazione non risultano alla data della determina di esproprio n. 66 del 21/01/2019, trascrizioni o iscrizioni da parte di terzi contro il soggetto espropriato di cui sopra;

Considerato che a questo Ufficio non risultano notificate opposizioni di terzi al pagamento delle somme depositate;

Ritenuto pertanto autorizzare il Ministero delle finanze allo svincolo, a favore della società Michelangeloelisa srl c.f. 01731450464 e veniva riconosciuta a quest'ultima un indennizzo di € 4.995,73 depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio Cassa Depositi e Prestiti per il titolo di cui sopra;

Visto l'art. 28, del D.P.R. 8.6.2001 n. 327;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal competente ufficio ragioneria;

Visto che rispetto alla ditta di cui sopra non si ravvisano situazioni di conflitto di interesse neanche potenziale da parte del sottoscritto;

DETERMINA

1. di autorizzare, preso atto di quanto riportato in narrativa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato, a svincolare la somma di € 4.995,73 a favore della società Michelangeloelisa srl c.f. 01731450464, a titolo di indennità parziale di esproprio per l'acquisizione al Demanio della Regione Toscana, del diritto di proprietà per l'intero sul seguente immobile sito in Comune di Capannori:

- f. 33 map 1131 in Comune di Capannori originato dall'immobile di cui al f. 33 map 664;

2. di dare atto che la presente determina, sarà trasmessa in copia conforme alla società Michelangeloelisa srl come meglio sopra identificata, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Toscana.

Il presente documento è firmato in modalità digitale dal Dirigente:

Lorenzo Fontana

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

DECRETO 14 dicembre 2021, n. 10809

DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e smi. "Interventi di completamento della cassa di espansione La Gora in Comune di Calenzano (FI)" - codice regionale: 09IR507/G1. Rif. 13_1_562. Autorità Espropriante: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno; Beneficiario dell'espropriazione: Regione Toscana; Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni: Dott.ssa Alessandra Deri.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

Premesso che:

- Il progetto in questione è compreso nell'elenco degli interventi della Regione Toscana approvato con decreto del MATTM del 12.11.2018, la cui progettazione è finanziata a valere sulle disponibilità del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» istituito ai sensi dell'art. 55 della L. 221/2015, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- ai sensi del D.L. 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 164/2014, l'attuazione di tali interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità ed i poteri di cui all'art. 10 del D.L. 91/2014 convertito nella L. 116/2014 e che, inoltre, il citato art. 10 D.L. 91/2014 al comma 4 prevede che il Presidente della Regione possa delegare per le attività di sua competenza un soggetto attuatore;

- in data 09.04.2019 è stata assunta l'Ordinanza del Commissario n. 40 che individua il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno quale Ente attuatore della progettazione degli interventi in oggetto e che stabilisce

che, per l'esecuzione delle progettazioni finanziate dal Fondo, si applicano le disposizioni di cui all'Allegato B dell'Ordinanza stessa;

- in data 05/11/2020 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana il 5° Atto integrativo all'Accordo di programma del 3 novembre 2010 finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di ulteriori interventi sul territorio regionale tra i quali il progetto relativo alle opere in oggetto;

- in data 02/02/2021 è stata assunta l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 10 che, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 91/2014 convertito nella L. 116/2014, individua il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno quale Ente attuatore degli interventi in questione e stabilisce che per la loro attuazione si applicano, con precisazioni, le disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 60/2016;

Omissis

Viste:

- le comunicazioni inviate ai proprietari ai sensi dell'articolo 17 D.P.R. 327/2001 prot. nn. 0006860/2021, 0006861/2021, 0006862/2021 e 0006863/2021 del 29/07/2021;

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Calenzano n. 144 del 28/10/2021 con la quale, tra l'altro, è stato disposto l'inserimento nel patrimonio disponibile del Comune delle aree oggetto di acquisizione al demanio regionale ai fini della realizzazione delle opere in oggetto;

Dato atto altresì che:

- è necessario dare inizio prontamente ai lavori poiché trattasi di interventi da eseguirsi con urgenza ai fini della difesa del suolo e della prevenzione del rischio idraulico nei territori circostanti, come risulta dai contenuti dell'Ordinanza del Commissario di Governo n. 10 del 02/02/2021;

- detti lavori non possono essere realizzati, per la maggior parte, nella stagione invernale e pertanto occorre

procedere tempestivamente all'acquisizione delle aree private necessarie, ai fini della loro disponibilità per l'indizione della gara di appalto in maniera da dare corso alle opere quanto prima;

- il progetto definitivo approvato comprende, tra gli altri, gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio e alla planimetria catastale (Elaborati F10 e T07) che individuano le aree oggetto di espropriazione che saranno intestate alla Regione Toscana, Demanio Opere Idrauliche ex art. 3 c. 12 L.R. 80/2015 e che ai fini dell'esatta individuazione delle aree da acquisire, si è provveduto ad eseguire i relativi frazionamenti catastali (frazionamento prot. n. 75219.1/2021 del 29/07/2021);

- si procederà alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei terreni con le modalità di cui all'articolo 7 All. A dell'Ordinanza del Commissario di Governo n. 60/2016, ed in deroga all'articolo 24 comma 3 del D.P.R. 327/2001;

DECRETA

- di stabilire in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e smi, per i motivi espressi in narrativa, l'indennità provvisoria di esproprio determinata ai sensi dell'art. 40 commi 1 e 4 e 42 del D.P.R. 327/2001 e smi, tenuto conto della Sentenza della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011, da corrispondere per i terreni occorrenti per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, come riportato nella tabella allegata al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale;

DECRETA INOLTRE

- di disporre, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e smi, il passaggio del diritto di proprietà, in favore della REGIONE TOSCANA, con sede in Firenze Piazza Duomo n.10, Codice Fiscale: 01386030488, degli immobili posti nel Comune di Calenzano (FI) rappresentati al Catasto Terreni nel foglio 55 nel modo che segue:

<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Qualità catastale</i>	<i>Classe</i>	<i>Sup.mq</i>
55	55	Prato	2	16.574
55	193	Prato	2	10.706

Indennità di esproprio da corrispondere: € 27.280,00

DÀ ATTO

- che i documenti in allegato al presente atto concorrono a formarne parte integrante e sostanziale;

INVITA

- ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001, le ditte intestatarie degli immobili interessati dall'esproprio a comunicare entro 30 giorni dall'immissione in possesso l'eventuale condivisione dell'indennità come determinata in via d'urgenza dalla tabella allegata al presente atto;

PRECISA

- che ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e smi "Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni.";

- che ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e smi "Se non condivide la determinazione della misura dell'indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'art. 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.";

RENDE NOTO ALTRESÌ

- che il presente Decreto, composto di n. 7 pagine oltre un allegato ed esente bollo per effetto del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 allegato B lett. 22, sarà notificato, a cura e spese dell'Ente espropriante agli interessati nelle forme di legge previste;

- che, a seguito del presente decreto, si procederà con l'esecuzione dell'immissione in possesso nei terreni, in osservanza di quanto stabilito dal D.P.R. 327/2001 artt. 23 c.1 lett. g) e h) e 24 comma 1 con le modalità di cui all'articolo 7 comma 2 All. A della Ordinanza del Commissario di Governo 60/2016;

- che il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze senza indugio;

- che una volta trascritto, tutti i diritti reali e personali relativi agli immobili espropriati estinti a seguito dell'esproprio potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 c.3 del D.P.R. 327/2001;

- che, contro il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei termini e con le forme previsti dagli artt. 143 comma 2 e 192 e ss. del R.D. 11.12.1933 n. 1775;

- che il Responsabile del Procedimento di espropriazione ai sensi dell'art. 5, L. 241/90 è il Dirigente dell'Area Appalti, Espropri e Legale, Dott.ssa Alessandra Deri;

- che il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nella qualità di titolare del trattamento tratta i dati, unicamente per le finalità pubbliche previste dal DPR 327/2001. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente. Informazioni dettagliate anche in ordine al diritto di accesso ed agli altri diritti, sono riportate nell'informativa completa presso le sedi consortili e sul sito <https://www.cbmv.it/privacy-policy>.

*Per il Responsabile dell'Ufficio per le
Espropriazioni
Alessandra Deri*

*Il Dirigente Sostituto
Enrico Berni*

SEGUE ALLEGATO

Interventi di completamento della cassa di espansione La Gora in Comune di Calenzano (FI) - codice regionale: 09IR507/G1. Rif. 13_1_562. ALLEGATO "A" AL DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO									
DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ex art. 22 D.P.R. 327/2001									
1) COMUNE DI CALENZANO con sede in Calenzano codice fiscale:01007550484 prop. 1/1;									
Comune	Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio
Calenzano	55	55	16.574	16.574	27.280	prato	canneto (argine)	€ 1,00	€ 16.574,00
	55	193	10.706	10.706		prato	canneto (argine)	€ 1,00	€ 10.706,00
totali									€ 27.280,00

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

DECRETO 3 dicembre 2021, **rep. n. 16**

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'-D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327 come modificato da Dlgs 27 Dicembre 2002 n. 302 Art. 2 comma 89 della Legge n. 244 del 24.12.2007.

UFFICIO TERRITORIALE
PER LE ESPROPRIAZIONI
DIREZIONE OPERATIVA TERRITORIALE
INFRASTRUTTURE FIRENZE

IL DIRIGENTE

- Premesso che con Atto di Concessione Ministeriale di cui al DM n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato dal DM n. 60-T del 28.11.2002, sono stati delegati a RFI S.p.A., concessionaria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

- Vista la Delibera n. TC.FI-06/03-2016 in data 27 Gennaio 2016 emessa dal Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. Direzione Investimenti - Direttrice Tirrenica Nord con la quale è stato approvato il progetto per il "Raddoppio della tratta Pistoia - Montecatini Terme - Seconda Fase", e dichiarata, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001, la Pubblica Utilità e l'urgenza della esecuzione delle opere;

- Vista la proroga dei termini disposta con Repertorio RFI_DIN_DIC n. 12 del 21/01/2021 nei termini di Legge fino alla data del 27/01/2023;

- Visto che il termine finale delle dichiarazioni di Pubblica Utilità non risulta ancora scaduto;

- Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza Rep. N. 350 del 15/11/2016;

- Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza Rep. N. 85 del 18/04/2017;

- Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza Rep. N. 210 del 22/09/2017;

- Visto il Verbale di Accordi sottoscritto in data 09/11/2016 con la proprietà Matteoni Virgilio;

- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in Possesso del 15/11/2016 redatto in contraddittorio con la proprietà Bertocci Adonella;

- Visto il Verbale Consistenza ed immissione in

Possesso del 22/05/2017 redatto in contraddittorio con la proprietà Marini Piero;

- Visti i Verbali di Consistenza ed immissione in Possesso del 22/05/2017 redatti in contraddittorio con la proprietà Puccini Silvana e con la proprietà Vettori Fausto;

- Visti i Verbali di Consistenza ed immissione in Possesso del 23/05/2017 redatti in contraddittorio con la proprietà Bianconi Anna Maria, la proprietà Dottini Nilvana Anita e Roberta;

- Visto il Verbale di Accordi sottoscritto in data 19/07/2017 con la proprietà Alici Andrea ed Alici Giuliano;

- Visti i Verbali di Consistenza ed immissione in Possesso del 24/10/2017 redatti in contraddittorio con la proprietà Buscioni Luciano, la proprietà Fabbri Adriana e Marraccini Giuliano e la proprietà Villani Alfiero;

- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in Possesso del 24/10/2017 redatto in contraddittorio con la Sig.ra Arcangeli Maria Angela ed il Sig. Villani Samuele, la cui proprietà è stata trasferita ai Sig.ri Maccioni Silvia e Villani Alfiero con Atto Notaio Regni di Pistoia Repertorio 224.625 del 18/12/2018;

- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in Possesso del 24/10/2017 redatto in contraddittorio con la proprietà Martignoli Giuliano;

- Vista la scrittura privata sottoscritta con la proprietà Martignoli Giuliano in data 30/03/2020 per la definizione dell'indennità di esproprio;

- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in Possesso del 22/03/2018 redatto in contraddittorio con la proprietà Associazione Civile Circolo Ricreativo del Popolo di Spazzavento e con il Sig. Magnani Gianluca;

- Visto il Verbale di accordi sottoscritto in data 04/07/2018 con il Sig. Pagni Luca Guido;

- Visto il Verbale di accordi sottoscritto in data 09/11/2018 con il Sig. Pagni Luca Guido e con la Sig.ra Pagni Pola;

- Visto il frazionamento protocollo 2020/12064 del 08/04/2020;

- Vista l'Ordinanza di pagamento diretto Repertorio n. 45 del 21/04/2020, pubblicata sul BUR della Regione Toscana n. 23 del 03/06/2020;

- Vista l'Ordinanza di pagamento diretto Repertorio

n. 6 del 06/05/2021, pubblicata sul BUR della Regione Toscana n. 20 del 19/05/2021;

- Viste le quietanze di pagamento delle indennità di espropriazione nei confronti di tutti i suddetti proprietari;

- Visto l'articolo 23 del DPR 327 del 08.06.2001;

DECRETA

a) A FAVORE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. con domicilio fiscale in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM) – c.f. 01585570581 l'espropriazione degli immobili posti in Comune di Pistoia occorsi per la realizzazione del suddetto progetto, ed in particolare per l'ampliamento della sede ferroviaria esistente, individuati nell'allegato A del presente provvedimento.

b) A FAVORE DEL COMUNE DI PISTOIA con domicilio fiscale in Piazza del Duomo, 1 – 51100 – Pistoia c.f. 00108690470 l'espropriazione degli immobili posti in Comune di Pistoia, occorsi per realizzazione del suddetto progetto, ed in particolare per la realizzazione delle viabilità sostitutive dei passaggi a livello in corrispondenza di Via Tazzerina e Sardigna e Via di Gabbiano, ed individuati nell'allegato B del presente provvedimento.

DISPONE

c) La servitù di passaggio sugli immobili posti in Comune di Pistoia individuati nell'allegato C del presente provvedimento. La servitù è costituita, per il transito carrabile su una striscia di terreno della larghezza di metri 4,00 individuata dalle particelle 737, 733 e 758 del Comune di Pistoia.

La servitù sopra costituita, disciplinata ai sensi del Libro Terzo, titolo VI del Codice Civile, è soggetta alle seguenti limitazioni e prescrizioni:

Divieto di far vegetare piante ad alto fusto sulle aree asservite che possano precludere l'esercizio della servitù stessa;

Divieto di costruzione sulle aree asservite;

Divieto di sosta con qualsiasi mezzo sulle aree asservite. Il transito sui fondi serventi è consentito ai mezzi solo per raggiungere i fondi dominanti;

Divieto di deposito di qualsiasi materiale sulle aree asservite;

L'esercizio della servitù è limitato ai proprietari dei fondi immediatamente adiacenti ai beni asserviti per il ripristino dell'accessibilità agli stessi fino alla viabilità pubblica.

Il presente Decreto sarà pubblicato, sul B.U.R. della Regione Toscana, trascritto presso l'Agenzia del Territorio Servizi di Pubblicità Immobiliare di Pistoia nonché registrato e volturato a termini di legge. Adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità. Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, anche per il terzo, l'indennità resta fissata nella somma corrisposta.

Il presente decreto è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni
Gabriele Ticci

SEGUE ALLEGATO

Allegato C
Lavoro: Potenziamento della linea Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa - Raddoppio Della Tratta Pistoia - Montecatini Terme

N.	DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA	DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO										DATI RELATIVI ALLA INDENNITÀ CONCORDATA E CORRESPONDA			
		CATASTO Terreni/Fabbricati	COMUNE	Foglio	Particella Originaria	Particella Derivata	Superficie Piano	N.ro Piano	Qualità catastale	Titolo di Occupazione	INDENNITÀ DI ESPROPRIO	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE	INDENNITÀ PER SERVITÙ	CAUSALE	
1	AUCI ANDREA nato a PISTOIA (PT) il 31/07/1957 Nuda proprietà 1/1 C.F. LCANDR87A31G713B AUCI GIULIANO nato a PONTANO DI FERMO (AP) il 12/04/1945 Usufrutto 1/1 C.F. LCAGLW6D12G873S	Terreni	Pistoia	234	588	737	187	60	SEMINATIVO	Servitù di passo carrabile costituita in favore di: Foglio 234 - p.la 733 - mq. 146 - proprietà BUSCONI LUCIANO nato a PISTOIA (PT) il 08/10/1957 - c.f. BSCLCN67R08713A - proprietà 1/1 Foglio 234 - p.la 758 - mq. 92 - proprietà MARTIGNOLI GIULIANO nato a PISTOIA (PT) il 18/07/1946 - c.f. MRTGLM4L18G713M - proprietà 1/1 Foglio 234 - p.la 753 - mq. 202 - proprietà VILLANI AL FIERO nato a SERRAVALLE PISTOIESE il 03/10/1956 - c.f. VLLFR56R031600A - proprietà 1/1	vedi allegato A	vedi allegato A	€ 1.122,00	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Diretto Rep. 45/2020	
2	BUSCONI LUCIANO nato a PISTOIA (PT) il 08/10/1957 Proprietà 1/1 in regime di separazione dei beni C.F. BSCLCN67R08713A	Terreni	Pistoia	234	560	733	146	59	VIVAO	Servitù di passo carrabile costituita in favore di: Foglio 234 - p.la 756 - mq. 92 - proprietà MARTIGNOLI GIULIANO nato a PISTOIA (PT) il 18/07/1946 - c.f. MRTGLM4L18G713M - proprietà 1/1 Foglio 234 - p.la 753 - mq. 202 - proprietà VILLANI AL FIERO nato a SERRAVALLE PISTOIESE il 03/10/1956 - c.f. VLLFR56R031600A - proprietà 1/1	vedi allegato A	vedi allegato A	€ 870,00	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Diretto Rep. 45/2020	
3	MARTIGNOLI GIULIANO nato a PISTOIA (PT) il 18/07/1946 Proprietà 1/1 C.F. MRTGLM4L18G713M	Terreni	Pistoia	234	78	758	92	58	SEM IRR-ARB	Servitù di passo carrabile costituita in favore di: Foglio 234 - p.la 733 - mq. 202 - proprietà VILLANI AL FIERO nato a SERRAVALLE PISTOIESE il 03/10/1956 - c.f. VLLFR56R031600A - proprietà 1/1	vedi allegato A	vedi allegato A	vedi allegato A	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Diretto Rep. 45/2020	
TOTALI Euro										/	/	1.992,00			

SEZIONE II

- Statuti

COMUNE DI MONTOPOLI VALDARNO (Pisa)

Comune di Montopoli in Val d'Arno - Statuto

Comunale - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 10/11/2021. Integrazione e modifica delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 20.05.2003 e n. 65 del 09/09/2014.

SEGUE ATTO

INDICE**TITOLO I****PRINCIPI GENERALI****CAPO I – Principi e disposizioni generali**

.....omissis

Art. 4 – Denominazione ed Emblemi Araldici

.....omissis

Art. 60 – Consultazioni popolari

....omissis....

art. 67 - (abrogato)

Art. 4 – Denominazione ed Emblemi araldici

1. Il Comune viene identificato con la denominazione “Comune di Montopoli in Val d’Arno”.

2. Al Comune di Montopoli in Val d’Arno sono stati concessi gli Emblemi Araldici (Stemma-Gonfalone-Bandiera) con Decreto del Presidente della Repubblica del 12.07.2018. Lo stemma è così descritto :

“d’azzurro, al monte all’italiana di sei colli fondato in punta sostenente la croce latina, retta da due topi controsalienti, il tutto d’oro. Ornamenti esteriori da Città”.

3. Le modalità per l’uso dello stemma, del gonfalone, della bandiera e della fascia tricolore sono regolate dal Disciplinary Comunale.

Art. 31 – Funzionamento della Giunta

.....omissis....

4. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche e non è consentita la registrazione delle dichiarazioni rese durante le riunioni delle stesse.

Art. 54 – Ambito di applicazione

1. Nel rispetto della Legge Regionale Toscana n. 46/2013 possono intervenire nei processi partecipativi:

a) i cittadini residenti e gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;

b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all’oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c) della L.R.T. 46/2013 ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo.

2. Con apposito regolamento, il Consiglio Comunale disciplina gli istituti di partecipazione di cui al presente capo fermo restando quanto stabilito direttamente dallo Statuto.

Art. 55 – Principi e strumenti

1. Il Comune informa la propria attività al principio della partecipazione popolare,

garantendone l’effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi che entrino in rapporto con la sfera di competenza comunale, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7.8.1990, n. 241 e degli obiettivi indicati dalla Legge regionale Toscana n. 46 del 02.08.2013.

2. Il Comune promuove, valorizza e garantisce il diritto di partecipazione alla vita pubblica a chi ne sia titolare o a chi ne abbia interesse, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 2 della Legge Regionale Toscana n. 46/2013

3. Il Comune riconosce le libere forme associative che costituiscono autonoma espressione della società e riguardano la popolazione ed il territorio comunale, anche per la difesa o la promozione di interessi monotematici.

4. Al fine di assicurare la più larga partecipazione popolare, vengono previste le seguenti forme ed istituti di partecipazione:

- consulte;

- petizioni;

- interpellanze popolari;

- consultazioni popolari;

- referendum;

- organismi di partecipazione;

- tutela dell’utente;

- diritto di accesso e di informazione;

5. Salvo diversa disciplina, le forme e gli istituti di partecipazione sono applicabili, oltre che nei confronti del Comune, anche nei riguardi degli enti, aziende speciali ed istituzioni dipendenti del Comune stesso.

6. I progetti che comportino valutazioni di impatto ambientale possono essere sottoposti a preventiva consultazione secondo la disciplina di apposito regolamento.

Art. 57 – Le consulte

1. Al fine di promuovere e favorire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale sono istituite le Consulte di Frazione, che svolgono una funzione consultiva su specifici temi, non obbligatoria e non vincolante per

l'operato dell'Amministrazione Comunale.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di costituire Consulte Tematiche su specifici temi e materie a supporto dell'operato di un singolo Assessore o della Giunta nel suo complesso

3. Il regolamento degli istituti di partecipazione e della rappresentanza della popolazione

disciplina la composizione, l'organizzazione, la nomina, il funzionamento e le modalità di raccordo con il Comune di tali organismi.

Art. 58 – Petizioni

1. La petizione consiste in una richiesta collettiva rivolta al Comune per l'adozione di un provvedimento amministrativo di pubblico interesse, avente portata generale.

2. Il Regolamento degli istituti di partecipazione e della rappresentanza della popolazione disciplina le modalità di promozione e presentazione della petizione al Comune.

Art. 59 – Interpellanze popolari

1. L'interpellanza popolare è lo strumento con il quale il cittadino singolo o associato, chiede di conoscere motivi o intendimenti circa provvedimenti di competenza della amministrazione comunale.

2. Il Regolamento degli istituti di partecipazione e della rappresentanza della popolazione disciplina le modalità di sottoscrizione e presentazione dell'interpellanza.

Art. 60 – Consultazioni popolari

1. La Consultazione popolare è finalizzata a qualificare i percorsi attraverso i quali si formano le decisioni politico-amministrative, e viene promossa per conoscere gli orientamenti della popolazione o di parte di essa su tematiche specifiche di competenza locale.

2. Il Regolamento degli istituti di partecipazione e della rappresentanza della popolazione disciplina le modalità di scelta, promozione e svolgimento della consultazione popolare.

Art. 65 – Cittadinanza onoraria

1. Il Comune può conferire la cittadinanza onoraria ad individui sia viventi sia alla memoria, non residenti nel Comune ma aventi con lo stesso un particolare legame, che si siano distinti per meriti nel campo della cultura, delle scienze, della tecnica, della politica, delle arti, dello spettacolo, dello sport, del volontariato o nel campo dei diritti e dei valori universali dell'uomo

Con regolamento sono disciplinate le modalità di proposta, approvazione, conferimento e consegna della cittadinanza onoraria.

Art. 66 – Benemeranza civica

Il Comune può conferire un attestato di benemeranza civica a propri cittadini, sia viventi sia alla memoria, che si siano distinti per particolari meriti o per il servizio reso a favore della comunità locale, e più specificamente come segno di apprezzamento a persone ed Enti che si siano distinti con azioni sul territorio del Comune stesso

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di proposta, approvazione, conferimento e consegna della benemeranza civica

Art. 67 - (abrogato)

- Accordi di Programma

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze)

Accordo di programma ai sensi art. 15 della legge

241/90 tra Comune di Greve in Chianti e l'Istituto Scolastico Comprensivo di viale G. da Verrazzano, 8 - Greve in Chianti.

SEGUE ATTO

**ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI ART. 15 DELLA LEGGE 241/90
TRA COMUNE DI GREVE IN CHIANTI E L'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI
VIALE G. DA VERRAZZANO, 8 – GREVE IN CHIANTI**

Il Comune di Greve in Chianti con sede in Piazza Matteotti, 8 in persona del Sindaco Sig. Paolo Sottani nato a Firenze a il 21.08.1963 CFSTTPLA63M21D612W e domiciliato presso il Comune proprietario dell'immobile

e

L'istituto scolastico Istituto Comprensivo Greve in Chianti con sede in Viale G. da Verrazzano, 8 C.F. 94080910485 di Greve in Chianti in persona della Dirigente Scolastica Prof.ssa Francesca Ortenzi nata a Roma (RM) il 18/03/1966 e domiciliata per la carica presso l'Istituto Comprensivo Greve in Chianti

di seguito, denominate “ parti”

PREMESSO CHE

1. l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
2. Il Comune di Greve in Chianti è proprietario dell'immobile in cui ha sede l'Istituto scolastico;
3. L'istituto scolastico Comprensivo Greve in Chianti ha ottenuto un finanziamento di € 40.000,00 per il progetto didattico “La scuola riapre in BELLEZZA, un progetto per l'accoglienza e l'inclusione relativo al Bando: “Contrasto alla povertà e alla emergenza educativa” D.M. 48/2021 art.3,c.1,lett.a;
4. entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo ed in particolare per il Comune di Greve in Chianti esiste la necessità di migliorare la sicurezza dell'area sportiva oggetto dell'intervento e per l'istituto scolastico comprensivo risulta utile effettuare tale intervento in modo da migliorare la propria offerta didattica mediante il ripristino del campo sportivo polivalente;
5. l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
6. il Comune di Greve in Chianti si è dichiarato disponibile a collaborare con l'Istituto scolastico approvando il presente atto con propria delibera di Giunta Comunale n.195 del 3/11/2021
7. L'Istituto scolastico ha approvato il presente testo con delibera n.108 del 01 settembre 2021 autorizzando la Dirigente Scolastica alla sottoscrizione dell'accordo di programma con il Comune di Greve in Chianti;

8. l'attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche;
9. detto intervento risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali di entrambe le parti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Finalità dell'accordo

La finalità del presente accordo di programma è la realizzazione in forma integrata di un campo sportivo polivalente in erba sintetica ad uso degli alunni dell'Istituto scolastico comprensivo di Greve in Chianti. Con il presente accordo di programma si individuano i compiti e le responsabilità dell'Istituto scolastico e del Comune di Greve in Chianti ai fini della realizzazione dell'intervento.

Art. 2. Responsabili dell'accordo

Il Responsabile per l'Istituto scolastico comprensivo di cui al presente atto è la Dirigente scolastica Prof.ssa Francesca Orteni.

Per il Comune di Greve in Chianti il Responsabile viene individuato nella persona del Sindaco Sig. Paolo Sottani a norma dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Art. 3. Durata dell'accordo

L'accordo avrà decorrenza dalla data di stipula del presente atto e cesserà alla data di consegna dei lavori, salvo cause di forza maggiore e/o anticipato esaurimento dell'attività per completamento dello stesso oppure concorde interruzione delle attività che vi sottendono.

Art. 4. Ruoli e funzioni dell'Istituto scolastico e dell'Ente locale proprietario ai fini dell'attuazione

L'istituto scolastico comprensivo di Greve in Chianti in qualità di beneficiario del finanziamento svolgerà la funzione di stazione appaltante in conformità all'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 in materia di appalti pubblici pertanto gestirà la procedura e tutti gli adempimenti connessi. L'Ufficio Lavori pubblici del Comune di Greve in Chianti si rende disponibile a fornire supporto giuridico-amministrativo in caso di necessità.

Art. 5 Monitoraggio ed attività di collaudo all'esito della realizzazione dell'intervento

1. Il Comune in qualità di proprietario dell'immobile sul quale si realizza l'intervento procederà ad effettuare attività di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori
2. Il Comune effettuerà l'attività di collaudo dei lavori tramite proprio personale dipendente o in alternativa si impegna a chiedere all'Istituto scolastico l'individuazione di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma olografa.

tale figura tra liberi professionisti esterni individuati secondo le modalità di cui al D.lgs 163/06 e ss mm ii

Art. 6. Cabina di regia

Le parti convengono in ordine alla costituzione di una cabina di regia finalizzata a sovrintendere alle attività connesse all'attuazione dell'intervento.

La cabina di regia è composta da:

- a) il Responsabile del Settore 3 del Comune di Greve in Chianti – Servizi alle Infrastrutture ed Opere Pubbliche, Geom. Gianfranco Ermini
- b) RUP, Dirigente scolastica Prof.ssa Francesca Ortenzi
- c) Sindaco del Comune di Greve in Chianti, Sig. Paolo Sottani
- d) Ing. Direzione lavori Daniele Felici

Art. 7 Contributo alle spese e modalità di erogazione

Considerato che i costi per la realizzazione dell'opera oggetto del presente accordo saranno sostenuti direttamente dall'Istituto scolastico comprensivo di Greve in Chianti, in seguito a finanziamento, il Comune di Greve in Chianti si impegna ad erogare un contributo complessivo di € 15.000,00 a titolo di rimborso forfettario delle medesime spese.

Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura.

La liquidazione del contributo avverrà a seguito di richiesta di pagamento, a favore dell'Istituto scolastico di Greve in Chianti mediante bonifico bancario.

Art. 8 Tracciabilità dei flussi

Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m. si dichiara che il Comune di Greve in Chianti e l'Istituto Comprensivo di Greve sono per legge inserite nella contabilità speciale in Banca d'Italia.

Art 9. Stipula

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale. La firma del presente accordo di programma da parte del Comune di Greve in Chianti equivale al rilascio del consenso alla realizzazione dell'intervento da parte dell'Istituto scolastico comprensivo.

Art. 10 Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in seguito all'esecuzione del presente Accordo di Programma sono soggette alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale con sede a Firenze.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma olografa.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

Art. 11 Modifiche

Eventuali integrazioni e/o modifiche potranno essere concordate con atto sottoscritto dalle Parti.

Art. 12 Recesso

Le parti possono recedere dal contratto nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art.13 Codice Comportamento

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 16 Aprile 2013 n. 62.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

Art. 14 Trattamento dati personali

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016".

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono i rappresentanti legali degli Enti come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.

I rispettivi responsabili del trattamento sono:

Per il Comune di Greve in Chianti: il Geom. Gianfranco Ermini in qualità di, Responsabile del Settore 3 – Servizi alle Infrastrutture ed Opere Pubbliche;

Per l'istituto scolastico comprensivo di Greve in Chianti: la Dirigente Scolastica Prof.ssa Francesca Orteni;

Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la

limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

p. Il Comune Di Greve in Chianti
Greve in Chianti, li, 29/11/2021 il Sindaco Sig. Paolo Sottani

p. L'Istituto scolastico comprensivo di Greve in Chianti
Greve in Chianti, li 29/11/2021 la dirigente scolastica Prof.ssa Francesca Ortenzi

Per presa visione,
Greve in Chianti, li, 29/11/2021 il Responsabile del Settore 3 – Servizi alle Infrastrutture ed Opere Pubbliche, Geom. Gianfranco Ermini.

- Decreti**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

DECRETO 10 dicembre 2021, n. 3545

Lavori di completamento alla variante SRT 429 di Val d'Elsa "PIU12 - Lavori di completamento della via Bisarna viabilità minore VS28". Decreto di esproprio.

IL DIRIGENTE DIREZIONE GARE CONTRATTI
ESPROPRI DR. OTELLO CINI

Omissis

DECRETA

- a favore della Regione Toscana, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, Piazza del Duomo, 10, C. F. 01386030488 soggetto beneficiario dell'espropriazione in quanto titolare del Demanio Regionale, a cui viene trasmesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/2005 il seguente provvedimento, è pronunciata l'espropriazione degli immobili interessati dalla realizzazione di lavori di completamento alla Variante srt 429 di Val d'Elsa "Piu12-Lavori di completamento della via Bisarna viabilità minore Vs28" siti nel Comune di Empoli, intestati alle ditte di seguito indicate:

FATTORIA BINI DI BINI MORIANI ELENA E C. S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA con sede in Empoli cod. fisc. 00422100487 proprietaria per 1/1.

C.T. Comune di Empoli Foglio di mappa n.50 part. 262 di mq 2182, part. 263 di mq 457, part. 267 di mq 130, part. 265 di mq. 108, part. 250 di mq 978, part. 251 di mq 326

Indennità provvisoria d'esproprio € 16.940,00

Indennità provvisoria di occupazione finalizzata all'esproprio € 4.794,44

CAPASSO ANDREA nato a Empoli il 29/01/1990 codice fiscale CPSNDR90A29D403D proprietario per 1/1.

C.T. Comune di Empoli Foglio di mappa n.50 part. 247 di mq 599, part. 248 di mq 137, part. 256 di mq 267, part. 259 di mq 255, part. 253 di mq 914, part. 254 di mq 218, part. 257 di mq 142.

Indennità provvisoria d'esproprio € 10.128,00

Indennità provvisoria di occupazione finalizzata all'esproprio € 3.023,61;

- Di disporre che il presente provvedimento sia notificato alle ditte sopra elencate con le modalità previste dall'art. 13, comma 1 della L.R. n. 30 del 18/02/2005 e sia pubblicato sul B.U.R.T. entro cinque giorni dall'emissione;

- Di disporre, altresì, che il presente atto, venga registrato presso l'Agenzia delle Entrate e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Firenze - Territorio - Servizio di pubblicità immobiliare e volturato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Firenze - Territorio - Servizi catastali a spese del beneficiario dell'opera e inviato con le relative note di trascrizione e voltura alla Regione Toscana;

- Di dare atto che dopo la trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi ai beni espropriati potranno essere fatti valere unicamente sull'indennità;

- Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Toscana ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 327/2001 entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dallo stesso termine;

- Di dare atto che il presente atto è esente da bollo a norma dell'art. 22 del D.P.R. 642/1972 è soggetto all'imposta ipotecaria fissa di Euro 50,00, all'imposta catastale fissa di Euro 50,00, all'imposta del 9% sul valore di esproprio e all'imposta del 3% sul valore dell'occupazione finalizzata all'esproprio;

- Di incaricare della notificazione, pubblicazione nonché registrazione, trascrizione e volturazione catastale del presente atto l'Unità Organizzativa Espropri;

- Di dare atto che il presente decreto, ai sensi degli artt. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 viene iscritto nel Registro degli atti soggetti a registrazione tenuto dal Segretario Generale dell'Ente.

Il Dirigente
Otello Cini

- Dterminazioni**COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)**

DETERMINAZIONE 10 dicembre 2021, n. 1253

Lavori di sistemazione di un tratto di Via Prunaia 2° lotto - 1° stralcio. Presa d'atto dell'accettazione dell'indennità di esproprio da parte dei Sig.ri Ballerini Rosa Rita e Pieralli Pietro Attilio e svincolo del deposito costituito in loro favore presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

1) di dare atto dell'accettazione trasmessa dai Sig.ri Ballerini Rosa Rita e Pieralli Pietro Attilio dell'indennità di esproprio stabilita con determinazione dirigenziale n. 1063/2020 relativamente agli immobili censiti al CT del Comune di Campi Bisenzio, foglio di mappa n. 21, particella n. 2411 (ex 1940/b);

2) di dare atto che, a seguito dell'avvenuta accettazione, la suddetta indennità di esproprio è divenuta definitiva;

3) di autorizzare il Ministero delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato, Sezione di Firenze/Prato, con riferimento all'attestazione di deposito definitivo in data 21/07/2021 (Nr. Nazionale 1365622 - Nr. Prov.le 192167 - cod. rif. FI01365622K), per l'importo complessivo di € 52.433,67, a titolo di indennità provvisoria di esproprio, a svincolare in favore dei soggetti sotto indicati le seguenti somme in ragione delle rispettive quote di proprietà:

- la somma di € 769,50, oltre interessi maturati dalla data del deposito, in favore della Sig.ra Ballerini Rosa Rita, nata a Campi Bisenzio (Fi) il 6/03/1952, quota di proprietà 1/2;

- la somma di € 769,50, oltre interessi maturati dalla data del deposito, in favore del Sig. Pieralli Pietro Attilio, nato a Campi Bisenzio (Fi) il 31/05/1952, quota di proprietà 1/2;

4) di dare atto che:

- da certificato di Zona Omogenea 21/09/2020 rilasciato dall'U.O. 4.6 Programmazione Strategica del Territorio risulta che il terreno espropriato censito al Fig. 21, part.lla n. 2411 (ex 1940/b), già di proprietà dei Sig.ri Ballerini Rosa Rita e Pieralli Pietro Attilio, ricade all'esterno del perimetro delle Zone omogenee A, B, C, D, del DM 1444/1968 e che, pertanto, non occorre applicare la ritenuta d'acconto del 20% ex art. 35 DPR 327/2001;

- da Ispezione Ipotecaria presso i Pubblici Registri Immobiliari non risultano ipoteche, restrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli riferite al suddetto bene immobile;

5) di dare immediata notizia, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, del presente provvedimento ad eventuali terzi che risultino titolari di un diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto su Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

6) di dare atto che, successivamente alla pubblicazione nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale,

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

7) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore 4, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti.

Il Dirigente del Settore 4 - Programmazione e Gestione del Territorio
Domenico Ennio Maria Passaniti

- Avvisi**COMUNE DI BIENTINA (Pisa)**

AVVISO DI EFFICACIA ART 34 Lr 65/2014 - Prolungamento della Pista ciclopedonale di via del Monte Ovest- Bientina. Approvazione del progetto definitivo (art. 27 D.Lgs 50/2016); Variante semplificata per apposizione vincolo preordinato all'esproprio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visti gli atti di ufficio;

Visto l'art. 34 della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo (art. 27 D.Lgs 50/2016) del "Prolungamento della Pista ciclopedonale di via del Monte Ovest- Bientina" e contestualmente adottata la variante semplificata (combinato disposto art. 10 e 19 D.P.R. 327/2001 e art 34 L.R.T. 65/2014) per apposizione vincolo preordinato all'esproprio con Dichiarazione di pubblica utilità (art. 12 D.P.R. 327/2001);

- che l'avviso di intervenuta adozione della variante di cui sopra e di deposito della stessa, ai fini della libera visione e della presentazione di eventuali osservazioni, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) n. 33 del 18/08/2021

- che la deliberazione sopracitata, unitamente agli elaborati di variante e ai suoi allegati, è stata depositata presso l'Ufficio Pianificazione e Governo del Territorio, posto in P.zza Vittorio Emanuele II, nonché sul sito internet del comune, per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dal 18/08/2020 giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

- che nel termine dei trenta giorni successivi al deposito, non risulta pervenuta alcuna osservazione;

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2021 è stata disposta l'efficacia della variante ai sensi dell'articolo 19 comma 4 del DPR 327/2001;

- che pertanto la variante al vigente Regolamento Urbanistico diviene efficace a seguito della pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., senza necessità di preventiva delibera di approvazione, ai sensi dell'articolo 34 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i. e in attuazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2021.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Giancarlo Montanelli

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

Piano Comunale di Classificazione Acustica - Comune di Carrara.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI AMBIENTALI/MARMO

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 30/11/2021 è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Carrara

RENDE NOTO

- Che i relativi documenti, unitamente alla Deliberazione suddetta, sono depositati presso la sede comunale e consultabili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. Toscana 89/98, presso il settore Servizi Ambientali / Marmo, con sede in Piazza Lodovici Cesare Vico, loc. San Martino, piano n. 2 e sul sito istituzionale del Comune di Carrara tramite il seguente link:

https://web.comune.carrara.ms.it/pagina2212_il-piano-di-classificazione-acustica.html

- Che entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni utilizzando l'apposito modulo scaricabile;

- Che il responsabile del procedimento è l'ing. Alessandra Pacciani del Settore Servizi Ambientali/Marmo;

- Che il Garante dell'informazione e della partecipazione è il Segretario Generale, Dott. Angelo Petrucciani.

Il Dirigente Settore Servizi Ambientali/Marmo
Giuseppe Bruschi

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (Livorno)

P. Suap n. 626/20 - P.E n. 442/20 - Piano Attuativo della Scheda Progetto Norma dell'ambito Turistico Pnt. 29 del Piano Operativo - Parco divertimenti "Cavallino Matto". Richiedente: Società Ge.Ca Srl. Adozione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014. Avviso di deposito e pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29/11/2021, di adozione ai sensi dell'art. 111 della L.R. n. 65/2014 del Piano Attuativo della Scheda Progetto Norma dell'ambito Turistico Pnt. 29 del Piano Operativo - Parco divertimenti "Cavallino Matto" presentato dalla Società Ge.Ca Srl, dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65/2014;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 111 comma 3 della L.R. n. 65/2014, che copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29/11/2021 e dei relativi allegati è depositata nella sede comunale presso l'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni.

Il Responsabile dell'Area 4
Governo del Territorio e Sviluppo Economico
Moreno Fusi

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI (Lucca)

Avviso di adozione della Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 252 ter LRT. N. 65/2014 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "F"
SERVIZIO URBANISTICA

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 66 del 14.12.2021, ha adottato, ai sensi dell'art. 252 ter della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i. " Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 252 ter della L.R.T. n. 65/2014" Area in Coreglia Antelminelli, all'interno del perimetro urbanizzato";

Che la deliberazione di Consiglio Comunale di cui sopra, unitamente agli elaborati costituenti la variante, sono depositati, in libera visione, presso il Settore "F" Servizio Urbanistica del Comune, chiunque sia interessato, ha la facoltà di prendere visione degli atti;

Che la deliberazione di Consiglio Comunale di adozione, unitamente agli elaborati costituenti la variante, sono accessibili anche per via telematica sul sito ufficiale del Comune di Coreglia Antelminelli sul sito internet nella sezione "Pianificazione e governo del territorio".

Il Responsabile Settore "F"
Servizio Urbanistica
Giancarlo Carmassi

COMUNE DI FIRENZE

AT 11.02 ex Cerdec Piano di Recupero. Conclusione processo decisionale VAS. Approvazione. Efficacia.

DIREZIONE URBANISTICA
IL DIRETTORE/RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti della LR 65/2014, art. 111 (Approvazione dei piani attuativi) e della LR 10/2010, art. 28 (Informazione sulla decisione)

RENDE NOTO CHE

con deliberazione n DG/2021/00571 del 30.11.2021, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha contro dedotto alle osservazioni presentate, approvato il Piano di recupero AT 11.02 ex Cerdec e concluso il processo decisionale VAS.

Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Urbanistica, arch. Stefania Fanfani.

DOCUMENTAZIONE DI APPROVAZIONE
deliberazione della Giunta Comunale n.
DG/2021/00571 del 30.11.2021

allegati integranti:

AllA_Relazione Urbanistica
AllB1_Introductivi
AllB2_1_Quadro Conoscitivo
AllB2_2_Quadro Conoscitivo
AllB2_3_Quadro Conoscitivo
AllB2_4_Quadro Conoscitivo
AllB2_5_Quadro Conoscitivo
AllB2_6_Quadro Conoscitivo
AllB3_1_Quadro Progettuale
AllB3_2_Quadro Progettuale
AllB3_3_Quadro Progettuale
AllB3_4_Quadro Progettuale
AllB3_5_Quadro Progettuale
AllB3_6_Quadro Progettuale

AllB3_7_Quadro Progettuale
AllB3_8_Quadro Progettuale
AllB3_9_Quadro Progettuale
AllB4_Opere di Urbanizzazione
AllB5_VAS
AllC_Dichiarazione di Sintesi

Dal 10.12.2021 la deliberazione, corredata di tutti gli allegati, nonché della documentazione inerente la VAS, integralmente in formato digitale, è consultabile e disponibile in via telematica sul sito istituzionale del Comune:

nella sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti:

[https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organizzazioni-politico- in Albo pretorio on line \(per i 15 gg. di pubblicazione ai sensi del Testo Unico Enti Locali\):](https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organizzazioni-politico- in Albo pretorio on line (per i 15 gg. di pubblicazione ai sensi del Testo Unico Enti Locali):)

<https://www.comune.fi.it/pagina/albo-pretorio>

Al fine di assicurare massima diffusione, informazioni sugli atti del procedimento urbanistico e di Valutazione Ambientale Strategica in oggetto saranno altresì pubblicate in Rete Civica:

- nella sezione Edilizia Urbanistica <http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html>

- nella sezione Edilizia Urbanistica SUE <http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.html>

Si avverte che i contenuti raggiungibili attraverso link possono essere migrati e reindirizzati nel tempo ad altre pagine o siti web.

Il Piano di Recupero approvato, corredata della documentazione inerente la VAS, è inoltre sottoposto alle forme di pubblicazione specificamente previste dalla normativa ai fini del conseguimento dell'efficacia;

- trasmissione del piano attuativo approvato alla Città Metropolitana. (in modalità telematica)

- pubblicazione di avviso sul presente Burt.

Ai sensi dell'art. 111, comma 5, della LR 65/2014 il Piano di Recupero approvato diventa EFFICACE dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Burt.

Direttore della Direzione Urbanistica
Responsabile del procedimento
Stefania Fanfani

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO (Arezzo)

Variante semplificata ai sensi dell'art. 32 L.R. 65/2014 alle NTA del Piano Operativo Ambito ex Laterina - Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29.11.2021 è stata adottata variante ai sensi dell'art. 32 della LRT 65/2014 la Variante Semplificata alle NTA del PO ambito ex Laterina.

Lo scrivente ufficio, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, trasmette la delibera alla Provincia, e la rende disponibile presso l'ufficio urbanistica del Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR);

Tale documentazione è pubblicata altresì sul sito web del Comune di Laterina Pergine Valdarno.

Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può prendere visione di detta documentazione e può presentare proprie osservazioni e pareri all'autorità competente con le seguenti modalità:

- In forma cartacea, mediante consegna a mano all'ufficio Protocollo del Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR),

- Spedita a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante invio a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comune.laterinaperGINEvaldarnopostacert.toscana.it in entrambi i casi fa fede la data di ricezione al protocollo dell'ente.

Il presente avviso è pubblicato sul BURT ai sensi del citato art. 32 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Settore
Patrizia Belardini

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Variante al Piano di Recupero del complesso edilizio denominato "Villa Barzano" approvato con DCC 74/2016. Approvazione.

LA RESPONSABILE DELL'AREA B
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 84 del 30.11.2021 ha approvato, ai sensi dell'articolo 111 della legge regionale 10 Novembre 2014, n. 65, "Norme per il governo del territorio", la Variante al Piano di recupero di iniziativa privata del complesso edilizio denominato "Villa di Barzano".

AVVISA

che la variante è stata trasmessa alla Provincia di

Prato in data 13/12/2021 e sarà efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT.

- che gli elaborati tecnici allegati alla delibera sopra richiamata sono altresì pubblicati sul sito internet all'indirizzo www.comune.montemurlo.po.it nella sezione servizi on line - Sistema Informativo Territoriale - News del sito al seguente link <https://cloud.ldpgis.it/montemurlo/node/266>

La Responsabile dell'Area B
Programmazione e Sviluppo
Sara Tintori

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Variante semplificata n. 2 al Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale per trasferimento dimensionamenti all'interno del territorio urbanizzato. Adozione ai sensi degli artt. 30 - 32 della LR 65/2014.

LA RESPONSABILE DELL'AREA B
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 83 del 30/11/2021, ha adottato, ai sensi degli artt. 30 e 32 della legge regionale del 10 Novembre 2014, n. 65, "Norme per il governo del territorio", la Variante semplificata n. 2 al Piano Operativo e contestuale variante al Piano strutturale per trasferimento dimensionamenti all'interno del territorio urbanizzato;

- che dell'avvenuta adozione è stata data comunicazione alla Regione Toscana e alla Provincia di Prato;

- che la Deliberazione, corredata da tutti gli allegati, sarà depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), presso il settore Pianificazione e Innovazione, via Toscanini n. 1;

- che della deliberazione e dei relativi allegati può essere presa libera visione, nei termini suindicati, sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: <https://cloud.ldpgis.it/montemurlo/node/265>

- che la deliberazione e i relativi allegati sono consultabili in formato cartaceo presso il Settore Pianificazione e Innovazione nei giorni ed orari di apertura al pubblico;

AVVISA

- che entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del

presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), chiunque può presentare osservazioni, facendole pervenire al Comune di Montemurlo, Ufficio Protocollo, utilizzando una sola delle seguenti opzioni:

- tramite posta elettronica certificata con file formato pdf sottoscritto con firma digitale all'indirizzo comune.montemurlopostacert.toscana.it, nel qual caso la data di spedizione è comprovata dalla ricevuta di conferma;

- tramite posta raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all' Ufficio Protocollo del Comune di Montemurlo in Via Montalese 472,474,59013 Montemurlo (PO) recante la seguente dicitura "Osservazione alla Variante n. 2 al Piano Operativo"; farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante;

- tramite consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Montemurlo in Via Montalese 472,474,59013 Montemurlo (PO), nei giorni di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì 09:00 - 13:30 che ne rilascerà ricevuta.

*La Responsabile dell'Area B
Programmazione e Sviluppo
Sara Tintori*

COMUNE DI PISA

Adozione Piano Attuativo per la "Realizzazione delle previsioni indicate all'art. 1.2.2.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolamento urbanistico comunale" da eseguire in VIA MONTELUONGO 15 nel COMUNE DI PISA, Provincia di PISA.

LA DIRIGENTE

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così come previste dall'art. 111 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO CHE

- con delibera di G.C. n. 289 del 25.11.2021, immediatamente esecutiva, il suddetto atto è stato adottato;

- gli atti relativi sono stati inoltrati all'Amministrazione Provinciale di Pisa, ai sensi dell'art. 111 comma 3 della LR n. 65/2014 nonché alla locale Soprintendenza e alla Regione Toscana secondo le procedure di cui all'art. 23 della disciplina del PIT/PPR;

- il Piano Attuativo è depositato, in formato digitale, presso la sede comunale per 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT ed i materiali saranno resi accessibili tramite il sito web dell'Ente al seguente indirizzo: <https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/piano-attuativo-cemes-montelungo>;

AVVISA CHE

- a partire dal giorno della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) chiunque potrà presentare, entro il termine di trenta (30) giorni, osservazioni;

- le osservazioni di cui all'art. 111 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 devono essere indirizzate alla "Direzione 10 – Urbanistica - Edilizia Privata - Servizi Amministrativi alla Mobilità - Espropri" del comune di Pisa con sede in Vicolo del Moro, 2 - 56125 Pisa, indicando nell'oggetto "Osservazioni al Piano attuativo VIA MONTELUONGO 15" e possono essere inviate tramite: - posta elettronica certificata all'indirizzo del Comune di Pisa: comune.pisapostacert.toscana.it - posta cartacea indirizzata alla Direzione Urbanistica - Edilizia Privata - Servizi Amministrativi alla Mobilità - Espropri del Comune di Pisa.

*La Dirigente
Daisy Ricci*

COMUNE DI PISA

Piano Attuativo di iniziativa privata, ai sensi dell'art. 1.5.0 delle NTA del RU, denominato "Piano Attuativo RSA - Barbaricina" finalizzato alla realizzazione di un complesso di abitazioni collettive per anziani e disabili in Via Giulio Pastore loc. Barbaricina, Pisa. Zona omogenea classificata SQ2/S dal vigente Regolamento Urbanistico. Approvazione.

IL DIRIGENTE

Visto il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 268 del 29.12.2020 con la quale è stato adottato il suddetto Piano Attuativo;

Vista la L.R. n. 65/2014 "Norme per il governo del Territorio";

RENDE NOTO

- con delibera di G.C. n. 306 del 09/12/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Piano Attuativo di iniziativa privata sopra menzionato;

- a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso il piano acquista efficacia;

- gli atti che costituiscono il presente Piano Attuativo sono depositati presso la sede comunale e resi accessibili tramite il sito web dell'Ente al seguente indirizzo: <https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/piano-attuativo-cemes-montelungo>;

www.comune.pisa.it/it/ufficio/piano-attuativo-rsa-barbaricina

La Dirigente
Daisy Ricci

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Piano di lottizzazione per intervento in zona D3b comparto 1 UTOE 1B12 Gello ecologico all'interno di viale America - approvazione ai sensi della L.R. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista:

- legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" e in particolare l'art. 111;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 2 aprile 2019, con la quale è stato adottato il PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER INTERVENTO IN ZONA D3B COMPARTO 1 UTOE 1B12 GELLO ECOLOGICO ALL'INTERNO DI VIALE AMERICA, pubblicato sul BURT n. 22 del 29 maggio 2019;

RENDE NOTO

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30 novembre 2021 è stato approvato, ai sensi dell'art. 111 della L.R. n. 65/2014, il PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER INTERVENTO IN ZONA D3B COMPARTO 1 UTOE 1B12 GELLO ECOLOGICO ALL'INTERNO DI VIALE AMERICA;
- Che l'atto approvato contiene le modifiche e/o le integrazioni che sono state necessarie per il recepimento dei contributi tecnici pervenuti e delle analisi compiute dal 2° Servizio "Territorio e Ambiente" del 1° Settore "Politiche Territoriali";
- Che il Piano di Lottizzazione per intervento in zona D3b comparto 1 UTOE 1B12 Gello Ecologico diverrà efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT;
- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul sito istituzionale del Comune di Pontedera attraverso la sezione "Atti Amministrativi Online" - "Delibera di Consiglio" al seguente indirizzo: <http://159.213.141.217/publishing/DD/index.do?org=pontedera>.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Salvini

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Impianti distribuzione carburanti - criteri, requisiti

e caratteristiche delle aree. Variante semplificata al Regolamento Urbanistico - Approvazione ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista:

- la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" e in particolare l'art. 32;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 2 aprile 2019, con la quale è stata adottato l'atto denominato IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE. VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO, pubblicata sul BURT n. 22 del 29 maggio 2019;

RENDE NOTO

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30 novembre 2021 è stato approvato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 65/2014, l'atto denominato IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE. VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO;
- Che l'atto approvato contiene le modifiche e/o le integrazioni che sono state necessarie per l'accoglimento totale e/o parziale delle osservazioni pervenute e delle analisi compiute dal 2° Servizio "Territorio e Ambiente" del 1° Settore "Politiche Territoriali";
- Che la variante semplificata al Regolamento Urbanistico diverrà efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT;
- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul sito istituzionale del Comune di Pontedera attraverso la sezione "Atti Amministrativi Online - Delibera di Consiglio" al seguente indirizzo: <http://159.213.141.217/publishing/DD/index.do?org=pontedera>.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Salvini

COMUNE DI QUARRATA (Pistoia)

ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA N. 02 AL PIANO OPERATIVO COMUNALE mediante approvazione progetto ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della Legge Regionale 65/2014;

RENDE NOTO

che da oggi e per trenta (30) giorni consecutivi, compreso i festivi, rimangono depositati presso il Servizio Urbanistica del Comune gli elaborati relativi alla Variante semplificata n. 02 al Piano Operativo comunale adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 30/11/2021 relativa a “APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO E A VERDE PUBBLICO POSTE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASINI, CON ACCESSO DA VIA FALCONE E BORSELLINO, E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DI PERTINENZA DEL PLESSO SCOLASTICO”.

La Variante n. 02 al Piano Operativo è consultabile on-line sul sito internet del Comune di Quarrata all’indirizzo <http://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4568> nella sezione “Pianificazione e Governo del Territorio” accessibile direttamente dalla home page.

Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni nel termine suindicato al Sindaco, indirizzandole al Servizio Urbanistica, ai fini di un apporto collaborativo al perfezionamento del piano.

Il Responsabile del procedimento
Caterina Biagiotti

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(Livorno)

Variante semplificata al Piano Operativo finalizzata all’eliminazione della previsione urbanistica individuata con la sigla “vp2 - riqualificazione del tratto Vada-Mazzanta denominato la città al mare”, ricadente nell’UTOE 2 a Vada. Attribuzione configurazione urbanistica alla zona e aggiornamento/modifica perimetrazione di area boscata. Adozione ai sensi dell’art. 32 LT 65/2014.

LA RESPONSABILE DELL’U.O. PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E DEMANIO M.MO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della L.R.T. 12 novembre 2014 e s.m.i.

RENDE NOTO

- che con deliberazione Consiliare n. 149 del 30/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la Variante parziale al Piano Operativo di cui in oggetto;

- che la Variante semplificata ed i suoi allegati saranno depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.

del presente avviso, presso l’ U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio M.mo del Comune di Rosignano Marittimo, via Don Bosco n. 8, e consultabile sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente/ Pianificazione e Governo del Territorio al seguente link: https://trasparenza.comune.rosignano.livorno.it/contenuto12270_delibera-cc-n-149-del-30092021_742.html

- che entro e non oltre il termine suddetto chiunque può prenderne visione e presentare al protocollo generale del Comune, in via dei Lavoratori n. 21 a Rosignano M.mo, le osservazioni che ritenga opportune;

- che ai sensi dell’art. 32 comma 1 della LRT n. 65/2014, copia degli atti ed elaborati relativi alla variante vengono trasmessi a Regione Toscana, Provincia di Livorno e Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno.

*La Responsabile dell’U.O. Pianificazione
Territoriale Demanio M.mo*
Stefania Marcellini

COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA (Siena)

Avviso di approvazione variante semplificata ai sensi art. 112 L.R. 65/2014 del Piano Attuativo area R3 denominato “Ex Tocci”.

IL RESPONSABILE

Vista la L.R. del 10/11/2014 n. 65

RENDE NOTO

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2021 è stato approvato, ai sensi dell’art. 112 della L.R. 65/2014, la variante semplificata al Piano Attuativo area R3 denominato “Ex Tocci”

AVVISA

Che ai sensi del comma 5 dell’articolo 111 LR 65/2014 il suddetto Piano Attuativo è efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune.

Per la Responsabile Area Tecnica
Lidia D’Errico - assente
Virginia Pecci

COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)

Variante urbanistica al Piano Operativo di schedatura e classificazione del patrimonio edilizio

**esistente: Loc. Case Santone (STR. URB. 3/19).
Approvazione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Visti gli artt. 111 della Legge Regionale n. 65/2014

RENDE NOTO

- che con Delibera C.C. n. 45 del 30/11/2021, è stata approvata la Variante urbanistica al Piano Operativo di schedatura e classificazione del patrimonio edilizio esistente: Loc. Case Santone (STR. URB. 3/19);

- che il provvedimento e i relativi elaborati sono altresì pubblicati sul sito del Comune (www.comune.scansano.gr.it) nella sezione Varianti al Piano Operativo e nel portale del Comune di Scansano all'indirizzo:

<https://www.comune.scansano.gr.it/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GTVRFM061az0-H>

- che il provvedimento acquista efficacia dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT.

Il Responsabile dell'Area
Roberto Bucci

COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)

**Variante urbanistica al Piano Operativo di schedatura e classificazione del patrimonio edilizio esistente: Case Sparse Calancesco (STR. URB. 3/20).
Adozione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Visti gli artt. 111 della Legge Regionale n. 65/2014

RENDE NOTO

- che con Delibera C.C. n. 46 del 30/11/2021, è stata adottata la Variante urbanistica al Piano Operativo di schedatura e classificazione del patrimonio edilizio esistente: Case Sparse Calancesco (STR. URB. 3/20);

- che per 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT il provvedimento adottato e i relativi allegati sono depositati presso la Sede Comunale e che entro il termine di 30 giorni chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune;

- che il provvedimento e i relativi elaborati sono altresì pubblicati sul sito del Comune (www.comune.scansano.gr.it) nella sezione Garante dell'Informazione e della Partecipazione, Varianti al Piano Operativo e nel portale del Comune di Scansano all'indirizzo:

<https://www.comune.scansano.gr.it/c053023/zf/>

index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GTVRFM0E5Yz0-H

Il Responsabile dell'Area
Roberto Bucci

COMUNE DI SIENA

Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica "Deviazione del tracciato di via E. Berlinguer propedeutica alla trasformazione di Piazza della Costituzione" e contestuale adozione di variante al R.U. vigente e P.O. adottato, ai sensi dell'art. 34 L.R.T. 65/2014. Avviso di approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico vigente e al Piano Operativo adottato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L.R.T. 65/2014

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 178 del 19.10.2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica "Deviazione del tracciato di via E. Berlinguer propedeutica alla trasformazione di piazza della Costituzione" e contestualmente è stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico vigente e al Piano Operativo adottato, ai sensi dell'art. 34 L.R.T. 65/2014;

Dato atto che la delibera di adozione della variante al Regolamento Urbanistico e al Piano Operativo in oggetto, con i relativi allegati, è stata trasmessa alla Regione e alla Provincia con nota PEC 82750 in data 22.10.2021 e che la stessa è rimasta depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi presso la Segreteria Generale e presso gli Uffici della Direzione Urbanistica di questo Comune, dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. n. 44 del 03.11.2021 fino al giorno 03.12.2021;

Preso atto che al termine di detto periodo, come risulta dalla certificazione della Segreteria Generale n. 1802 del 07.12.2021, NON sono pervenute osservazioni;

RENDE NOTO

che con Determinazione del Dirigente della Direzione Urbanistica n. 3465 del 14.12.2021 è stato dichiarato formalmente concluso l'iter procedurale di approvazione per la "Deviazione del tracciato di via E. Berlinguer propedeutica alla trasformazione di piazza della Costituzione";

che, ai sensi dell'art. 34, co.1 della L.R.T. 65/2014, l'approvazione della variante mediante approvazione del

progetto in oggetto acquista efficacia dalla data odierna a seguito di pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Giuliani

COMUNE DI VAIANO (Prato)

Esproprio per “Adeguamento normativo SR 325 in corrispondenza dell’intersezione di Via Val di Bisenzio con Via B. Fattori, mediante realizzazione di rotatoria - variante” - Avviso di emissione decreto di esproprio - art. 23.5 DPR 327/2001.

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 2
“LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO”

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

RENDE NOTO

Che con Decreto di esproprio n. 5 del 13/12/2021 è stata disposta l’espropriazione di alcuni beni di proprietà privata interessati dalla realizzazione di un adeguamento normativo alla SR 325 in corrispondenza dell’intersezione di Via Val di Bisenzio con via B. Fattori, mediante realizzazione di rotatoria, variante al progetto approvata con Deliberazione G.C. n. 113 del 30/09/2021.

Il Responsabile
Jessica Mazzuca

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE (Grosseto)

Avviso di adozione della Variante Urbanistica al Piano Operativo del Comune di Roccastrada per inserimento di nuovi ambiti di trasformazione nell’UTOE di Ribolla in loc. “Casette Papi”, ai sensi dell’art. 18, 19 e 20 della L.R.T. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
URBANISTICA-AMBIENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 2 della L.R. n. 65/2014 e sue successive modifiche e integrazioni,

RENDE NOTO CHE

con Deliberazione n. 51 del 18.11.2021 del Consiglio Comunale del Comune di Roccastrada, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 della L.R. n. 65/2014 è stata adottata la Variante Urbanistica al Piano Operativo del Comune di Roccastrada per inserimento di nuovi ambiti di trasformazione nell’UTOE di Ribolla in loc. “Casette Papi”.

RENDE NOTO ALTRESI’ CHE

gli elaborati costituenti la Variante Urbanistica, ivi inclusi gli elaborati di Valutazione Ambientale Strategica, sono consultabili sul sito internet del Comune di Roccastrada al seguente link: <https://www.comune.roccastrada.gr.it/it-it/avvisi/2021/edilizia-e-lavori-pubblici/variante-al-piano-operativo-casette-papi-aribolla-216736-1-51aec753b56b76df3958ecb01c08b1eb> per 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno della pubblicazione sul B.U.R.T.

Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune, anche relative al Rapporto Ambientale di VAS.

Si informa infine che il Responsabile del Procedimento amministrativo è l’Ing. Antonio Guerrini, Funzionario Responsabile del Servizio Associato Urbanistica-Ambiente (SURbAm) dell’Unione Comuni montana Colline Metallifere.

Il Responsabile del Servizio Associato
Antonio Guerrini

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE (Grosseto)

Avviso di adozione della Variante Urbanistica alle N.T.A. ed alle tavole “INS 01 - Ribolla e Montemassi” e “INS 03 - Sticciano” del Piano Operativo del Comune di Roccastrada, ai sensi dell’art. 18, 19 e 20 della L.R.T. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
URBANISTICA-AMBIENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 2 della L.R. n. 65/2014 e sue successive modifiche e integrazioni,

RENDE NOTO che

- con Deliberazione n. 52 del 18.11.2021 del Consiglio Comunale del Comune di Roccastrada, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 della L.R. n. 65/2014 è stata adottata la Variante Urbanistica alle N.T.A. ed alle tavole “INS 01 - Ribolla e Montemassi” e “INS 03 - Sticciano” del Piano Operativo del Comune di Roccastrada;

- la Variante in oggetto è stata esclusa dal procedimento di VAS con Determinazione n. 1347 del 22.10.2021 del Servizio Associato Urbanistica - Ambiente dell’Unione Comuni montana Colline Metallifere.

RENDE NOTO ALTRESI’ CHE

gli elaborati costituenti la Variante Urbanistica sono consultabili sul sito internet del Comune di Roccastrada al seguente link: <https://www.comune.roccastrada.gr.it/it-it/avvisi/2021/edilizia-e-lavori-pubblici/variante-al-piano-operativo-casette-papi-aribolla-216736-1-51aec753b56b76df3958ecb01c08b1eb>

roccastrada.gr.it/it-it/avvisi/2021/edilizia-e-lavori-pubblici/variante-normativa-al-piano-operativo-207985-11ae8ee95531c05dce7e1d700d 967094d per 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno della pubblicazione sul B.U.R.T.

Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune.

Si informa infine che il Responsabile del Procedimento

amministrativo è l'Ing. Antonio Guerrini, Funzionario Responsabile del Servizio Associato Urbanistica-Ambiente (SUrbAm) dell'Unione Comuni montana Colline Metallifere.

Il Responsabile del Servizio Associato
Antonio Guerrini

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624